

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	70
GIUSTIZIA (II)	»	98
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	99
DIFESA (IV)	»	100
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	116
FINANZE (VI)	»	225
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	241
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	249

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	281
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	336
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	348
AFFARI SOCIALI (XII)	»	358
AGRICOLTURA (XIII)	»	374
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	381
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	397
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	399
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	400
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	402
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	403

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul terzo turno di Presidenza del Comitato 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione*) 5

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb. (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sul terzo turno di Presidenza del Comitato.

Stefano CECCANTI, *presidente*, avverte che la seduta di comunicazioni del presidente è stata convocata per presentare il rapporto sull'attività del Comitato nel terzo turno di presidenza, turno nel quale la presidenza è stata ricoperta dalla deputata Tomasi. Il rapporto è stato inviato ai componenti del Comitato ed è disponibile sul sito della Camera. Dà quindi la parola alla collega Tomasi per illustrare sinteticamente i contenuti del rapporto.

Maura TOMASI, ricorda di aver ricoperto la carica di presidente del Comitato dal 7 marzo 2020 al 7 gennaio 2021 e che il suo mandato è stato purtroppo caratterizzato dall'emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19. In proposito segnala che, con tutte le difficoltà create dalla situazione, il Comitato è riuscito a svolgere un ruolo tutt'altro che notarile. Ciò conferma che i problemi della qualità della legislazione affrontati dal Comitato non sono meramente formali ma in molte occasioni attingono ad aspetti che hanno assunto nell'emergenza assoluta rilevanza, come gli equilibri nel sistema delle fonti e i profili problematici connessi all'utilizzo della decretazione d'urgenza. Ritiene poi motivo di grande soddisfazione rilevare come, attraverso la *moral suasion* e il lavoro *bipartisan* dei componenti del Comitato, in alcune significative occasioni condizioni e racco-

mandazioni dei pareri abbiano trovato recepimento con l'approvazione di emendamenti o la formulazione di chiari indirizzi al Governo. Al riguardo rinvia alla tabella contenuta nel rapporto.

Nel soffermarsi sugli aspetti di maggior rilievo emersi in questi difficili mesi di lavoro del Comitato si sofferma sia sui profili problematici della decretazione d'urgenza sia sugli equilibri del sistema delle fonti. Per quanto concerne i profili problematici della decretazione d'urgenza, richiama in primo luogo il fenomeno della confluenza tra diversi decreti-legge in corso di conversione, che, pur costantemente censurato dal Comitato, ha assunto nel corso del turno di presidenza dimensioni preoccupanti: nella XVIII Legislatura i decreti-legge confluiti sono stati 25, di cui 20 successivi all'inizio dell'emergenza dell'epidemia da COVID-19; è possibile forse intravedere un'inversione di tendenza al riguardo successiva all'insediamento del governo Draghi in quanto – a seguito di due ordini del giorno presentati dai componenti del Comitato – i decreti-legge n. 30, n. 44 e n. 52, pur intervenendo tutti sulle misure di contenimento del contagio, con riferimento a periodi temporali diversi, stanno seguendo iter parlamentari autonomi (in particolare, alla data dell'11 maggio 2021, il decreto-legge n. 30 è stato convertito in legge e il decreto-legge n. 44 dovrebbe concludere l'esame in sede referente al Senato); in controtendenza va però la presentazione dell'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo che fa confluire il decreto-legge n. 56 del 2021 « proroga-termini » nel decreto-legge n. 52 del 2021.

Altro aspetto problematico è stato costituito dalla modifica esplicita o l'abrogazione da parte di successivi decreti-legge di disposizioni inserite in altri decreti-legge in corso di conversione; si tratta di una circostanza che in quattro occasioni il Comitato ha censurato con raccomandazioni inserite nei pareri (vedi tabella 5); ciò in particolare alla luce delle difficoltà che questo modo di procedere pone con riferimento alla regolazione degli effetti sul piano temporale delle norme abrogate o modificate (su questo rinvio anche alle mie

comunicazioni nella seduta del 27 maggio 2020).

Inoltre, in occasione in particolare dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020 il Comitato ha evidenziato, con una raccomandazione come le dimensioni del provvedimento, composto nel testo originario di 266 articoli (poi divenuti all'esito della conversione 341), potessero rendere difficoltoso un iter parlamentare tale da garantire il mantenimento di quel « ragionevole equilibrio » tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nell'iter parlamentare richiamato come essenziale dall'ordinanza n. 60 del 2020 della Corte costituzionale. Il parametro del « ragionevole equilibrio » nelle procedure parlamentari di cui all'ordinanza n. 60 del 2020 della Corte costituzionale è stato richiamato anche nel parere sul decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. « decreto agosto ») con riferimento alla trasmissione del provvedimento alla Camera dal Senato ad una settimana dal termine per la conversione in legge; in quell'occasione il Comitato ha raccomandato a Legislatore e Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame; merita segnalare che nei primi tre anni della Legislatura solo 13 delle 170 leggi ordinarie approvate hanno avuto un secondo passaggio nel primo ramo di esame; dei decreti-legge convertiti solo 4 su 59 e nessuno dopo l'inizio dell'emergenze epidemiologica.

Per quanto concerne poi gli equilibri del sistema delle fonti, ricorda che il Comitato ha in primo luogo sottolineato – sia con condizioni sia con raccomandazioni – l'esigenza che la durata dei regimi normativi speciali o derogatori rispetto alla legislazione vigente legati all'emergenza abbia un termine temporale fisso e non – come invece in alcuni casi accaduto – un « rinvio mobile » alla durata dello stato d'emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018) posto che tale dichiarazione e le sue proroghe avvengono con un atto non legislativo (la delibera del Consiglio dei ministri). È stato

poi oggetto di censura l'utilizzo di fonti normative atipiche quali i decreti del Ministro dell'economia chiamati a modificare autorizzazioni legislative di spesa di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020; a seguito della condizione sul punto contenuta nel parere del Comitato la norma è stata positivamente modificata.

Più in generale il Comitato si è impegnato per chiarire in termini inequivoci il perimetro all'interno del quale i DPCM di contenimento dell'epidemia si potevano muovere, soprattutto attraverso la riflessione sul coordinamento tra il decreto-legge n. 19 del 2020, che definisce la « cornice » legislativa delle misure di contenimento dell'epidemia assumibili con DPCM, e il decreto-legge n. 33 del 2020 che ha disciplinato la fase di « riaperture » successive alla « prima ondata » della pandemia; anche in questo caso la condizione contenuta sul punto nel decreto-legge n. 83 del 2020, così come la successiva raccomandazione contenuta nel parere sul decreto-legge n. 125 del 2020 sono state recepite.

Segnala infine che queste prese di posizione hanno costituito la premessa per la riflessione che sul punto sta proseguendo nel turno di presidenza in corso, in particolare con l'invito a riflettere sull'opportunità di « spostare » a livello legislativo parte delle disposizioni attualmente inserite nei DPCM, invito contenuto nel parere reso sul decreto-legge n. 2 del 2021 e nel conseguente ordine del giorno presentato dai componenti del Comitato e accolto con una riformulazione dal Governo. Anche a questo proposito il lavoro del Comitato sembra trovare riscontro, come dimostra il recente decreto-legge n. 52 (cd. « DL riaperture »).

Conclusivamente, ringrazia quindi tutti i colleghi per il proficuo lavoro svolto.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ringrazia la collega Tomasi.

Alessio BUTTI si associa ai ringraziamenti del presidente Ceccanti alla collega Tomasi e sottolinea come la difficile esperienza dell'emergenza abbia fatto emergere l'importanza del Comitato, spesso misconosciuta.

Richiama in particolare l'importante lavoro svolto per sollecitare un maggiore spazio della fonte legislativa nei provvedimenti di gestione dell'emergenza.

La seduta termina alle 15.15.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3075 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 26 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti

materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; sulla base di questa *ratio* unitaria trasversale, la Presidenza della Camera ritiene ammissibili emendamenti ai “decreti legge proroga termini” che prevedano interventi regolatori di natura temporale anche se non riconducibili, sotto il profilo materiale, alle disposizioni presenti nel provvedimento;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 4 dell’articolo 5 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), senza tuttavia procedere, come richiesto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, ad una modifica esplicita dell’articolo 92, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 18 del 2020, che per primo ha stabilito questa disciplina speciale;

l’articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall’art. 264, comma 1, lettera f), del D.L. 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021; al riguardo, si segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però

adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla durata dello stato d’emergenza per l’epidemia da COVID-19, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell’articolo 1, comma 1, numero 2), che prevede che le disposizioni in materia di lavoro agile si applichino anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato d’emergenza e dell’articolo 5, comma 1, che prevede un regime specifico per la prova teorica dell’esame di guida per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 fino al termine dello stato d’emergenza;

nel corso dell’esame del disegno di legge C 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, contenente misure anti-COVID, è stato presentato l’articolo aggiuntivo 11.01 del Governo volto a far confluire in quel provvedimento il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell’esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l’ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta ecceziona-

lità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell’esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all’ordine del giorno 9/2845-A/22, anch’esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l’ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l’ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”; ciò premesso, occorre considerare anche la complessità di questa fase dei lavori parlamentari, anche per la decisione del Governo, sollecitata dal Comitato, di spostare a livello legislativo, con norme inserite in successivi decreti-legge, parte delle prescrizioni fin qui affidate ai DPCM; occorre pure considerare che il decreto-legge n. 52 già contiene un allegato di proroghe di termini legislativi connessi all’emergenza COVID-19, alla luce di tutte le considerazioni richiamate si segnala comunque la necessità che il Governo fornisca, nel prosieguo dei lavori parlamentari adeguata motivazione della decisione di presentare il richiamato articolo aggiuntivo 11.01;

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa (ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito a prevedere un termine temporale fisso per le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, numero 2) e all’articolo 5, comma 1, evitando il “rinvio mobile” alla durata dello stato d’emergenza;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 5, comma 4 e l’articolo 10.

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l’articolo aggiuntivo 11.01 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 52, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 richiamati in premessa. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3099 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 43 articoli, per un totale di 236

commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare "in concreto non pertinente"; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire al sostegno dei settori produttivi e delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della crisi provocata dall'epidemia da COVID-19, suscitano comunque perplessità per quel che attiene la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento; si segnalano in particolare: l'articolo 29-*quater*, che posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; i commi da 7 a 11 dell'articolo 30, che prorogano

l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport; i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies*, che intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali; l'articolo 34-*ter*, che reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni; l'articolo 35-*bis* in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria; l'articolo 37-*ter*, che prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione; i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39, recanti disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi; l'articolo 39-*ter* che consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola; l'articolo 39-*quater* in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato; l'articolo 40-*bis* che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 18 prevede che il servizio prestato come "navigator" costituisca titolo di preferenza, senza ulteriori specificazioni, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego; al riguardo, andrebbe chiarito se tale titolo preferenziale operi limitatamente ai concorsi pubblici relativi a particolari qualifiche o profili professionali e come tale priorità si inserisca tra quelle già previste dall'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487 del 1994;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la du-

rata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell'articolo 26-bis che proroga la durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione dello stato d'emergenza e dell'articolo 28, comma 1, lettera 0a), capoverso 1-bis, che prevede che, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili;

si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 20-ter, nello stabilire che alcune categorie di pazienti (i malati oncologici in *follow up*) sono indicati come categoria target prioritaria delle vaccinazioni, interviene in una materia fin qui regolata da atti di normazione secondaria, inserendo una specificazione che potrà successivamente essere modificata solo con atto legislativo; l'articolo 29-ter modifica l'articolo 1, comma 115, della legge n. 116 del 2019, sopprimendo il riferimento esplicito al divieto di cumulabilità tra diverse agevolazioni tra imprese di autotrasporto, senza tuttavia modificare il precedente comma 113 che, nel prevedere il rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis* sembra includere lo stesso principio di non cumulabilità;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a individuare termini temporali fissi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis e all'articolo 28, comma 1, lettera 0a), capoverso comma 1-bis, evitando il "rinvio mobile" alla durata dello stato d'emergenza;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 18;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, con riferimento al sistema delle fonti, l'articolo 20-ter, l'articolo 29-ter,

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, "evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei". »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 15.25.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb..

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2681 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 41 articoli presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare, alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, andrebbero specificate meglio le "competenze ordinamentali" incluse tra gli indicatori ai fini della valutazione per l'assunzione delle funzioni direttive o semidirettive; in base alla lettera *f*) del

comma 3 dell'articolo 2, il governo dovrà prevedere che il parere della commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme abbia "valore preminente" e che dunque il CSM lo possa disattendere "solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione"; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire quali siano i presupposti che consentono al CSM di pronunciarsi in difformità al parere della commissione tecnica; nei principi di delega di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 39 andrebbe evitato il ricorso, rispettivamente, alle espressioni "in quanto applicabili"; "in quanto compatibili" e "per quanto compatibile" che generano incertezze sull'effettiva portata precettiva dei principi medesimi;

si valuti altresì l'opportunità di approfondire la formulazione di ulteriori disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 12 in materia di eleggibilità dei magistrati andrebbe riformulato come modifica esplicita della disciplina legislativa già prevista in materia, ad esempio, per quanto riguarda gli amministratori locali, nel testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); ciò al fine di valutare bene il coordinamento delle modifiche introdotte con le norme vigenti; l'articolo 28, comma 1, modifica la disciplina relativa ai componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM); al riguardo andrebbe specificato il *dies a quo* di decorrenza del periodo di due anni in cui gli eletti non devono essere stati componenti del Governo; andrebbe altresì valutata sul punto la necessità di una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove norme; infine la norma prevede anche la previa audizione dei componenti da eleggere dal Parlamento; sul punto andrebbe chiarito come la disposizione possa trovare applicazione dato che la procedura di elezione non prevede, allo stato, né candidature né proposte di designazione; l'articolo 29, comma 1, capoverso comma 6, prevede due turni per l'elezione dei componenti togati del CSM; si valuti però l'opportunità di coordinare la disposizione con il capoverso comma 9 che consente l'elezione anche al

primo turno; il comma 3 dell'articolo 39, nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, prevede al secondo periodo che decorso il termine per il parere parlamentare, "anche in assenza dei predetti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare", con una formulazione che quindi può prefigurare un parere, quello del Consiglio della magistratura militare, successivo alla fase di esame delle Commissioni parlamentari; ciò contrasta però con la costante prassi per la quale il Parlamento si esprime "sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli organi parlamentari" (lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); analoghe considerazioni valgono per l'articolo 39, comma 3, per la delega in materia di ordinamento giudiziario militare;

il ricorso alla tecnica dello scorrimento all'articolo 1 rende peraltro incerto il termine della delega di cui all'articolo 39, in quanto esso è stabilito in "due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, senza specificare se si tratti del termine ordinario o di quello risultante dall'applicazione dello "scorrimento";

sotto il profilo del coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, si valuti l'opportunità, alla luce della delicatezza della materia trattata, di prevedere, sia per la delega di cui all'articolo 1 sia per la delega di cui all'articolo 39, il cosiddetto "doppio parere parlamentare";

il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 38, comma 1, in materia di sistema elettorale del CSM non appare coerente con quanto previsto in via generale per i regolamenti di esecuzione dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che assegna al Consiglio di Stato un termine di novanta giorni per esprimere il proprio parere;

il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) ma non di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 39, comma 3, primo periodo, le parole: "Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi" con le seguenti: "Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legi-

slativi sono successivamente trasmessi”; provveda conseguentemente la Commissione di merito a sopprimere, al successivo secondo periodo, le parole da: “, sentito il Consiglio della magistratura militare” fino alla fine del periodo;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

approfondire la formulazione dei principi di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f) e comma 3, lettera f) e all’articolo 39, comma 2, lettere a), d) ed e);

approfondire la formulazione dell’articolo 12, comma 1; dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 29, comma 1;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

aggiungere all’articolo 1 comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sostituire il quarto periodo con i seguenti: “Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati”;

aggiungere all’articolo 39, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il centovesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sostituire il terzo periodo con i seguenti: “Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati”;

ampliare il termine per l’adozione del regolamento previsto dall’articolo 38, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere

La seduta termina alle 15.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	13
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dalla Corte d'appello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione di Salvatore Cuffaro) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Esame e rinvio</i>)	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, in merito al calendario dei lavori comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, che l'esame dei Doc. IV-ter, n. 3 e Doc. IV-ter, n. 7, relativi a richieste di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di

procedimenti civili nei confronti, rispettivamente, dell'ex deputata Monica Faenzi e dell'ex deputato Pietro Tidei, riprenderà a partire dal mese di giugno, dopo l'esperimento di tentativi di composizione bonaria delle liti, per i quali i due ex deputati hanno richiesto di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo.

Comunica inoltre di avere provveduto a integrare e modificare le designazioni dei relatori per le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità di cui la Giunta inizierà l'esame nella seduta odierna o nelle prossime settimane. Si tratta dei seguenti documenti: procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, pendente presso la Corte di appello di Palermo (Doc. IV-ter, n. 17), per il quale l'incarico di relatrice torna ad essere affidato all'on. Giuliano; procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma (Doc. IV-ter, n. 22), per il quale l'incarico di relatrice è affidato all'on. Eva Lorenzoni; procedimento pe-

nale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Perugia (Doc. IV-ter, n. 20), per il quale l'incarico di relatrice è affidato all'on. Covolo; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Luigi Di Maio (Doc. IV-ter, n. 13), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Sarro; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Luigi Di Maio (Doc. IV-ter, n. 16), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Conte; procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'on. Barbara Saltamartini (Doc. IV-ter, n. 21), per il quale l'incarico di relatore è affidato all'on. Vitiello.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dalla Corte d'appello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione di Salvatore Cuffaro) (doc. IV-ter, n. 17).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Palermo – Sezione I Civile (atto di citazione di Salvatore Cuffaro, senatore all'epoca dei fatti) (Doc. IV-ter, n. 17). Cede quindi la parola alla relatrice.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, riferisce che la richiesta risarcitoria da parte dell'ex senatore Cuffaro riguarda l'articolo intitolato « *Vi difendiamo tutti da Cuffaro* », pubblicato il 22 ottobre 2009 dall'on. Di Pietro sul proprio sito internet e il video intitolato « *Costanzo show: Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone* », presente sulla piattaforma YouTube e raggiungibile tramite collegamento anche dal sito internet

dell'on. Di Pietro. Evidenza che il video riproduceva l'intervento che l'allora deputato dell'Assemblea regionale siciliana Cuffaro fece il 26 settembre 1991 nel corso della cosiddetta staffetta televisiva in memoria di Libero Grassi tra le trasmissioni *Samarcanda* e *Maurizio Costanzo Show*, tra i cui ospiti figurava Giovanni Falcone, allora direttore del dipartimento per gli Affari penali del Ministero della giustizia. Rappresenta che l'articolo dell'on. Di Pietro fu pubblicato dopo che, il 5 ottobre 2009, il senatore Cuffaro aveva presentato querela contro gli autori di tre video presenti su YouTube (uno dei quali è quello che sarebbe poi stato raggiungibile anche tramite il sito dell'on. Di Pietro) che, già nei rispettivi titoli, lo accusavano di avere aggredito o di essere stato contro Giovanni Falcone; la querela raggiunse anche gli autori dei « commenti costituenti reato » (secondo le testuali parole contenute nell'atto di citazione nei confronti dell'on. Di Pietro) e la società *Google Italia*. La notizia della querela fu pubblicata in data 22 ottobre dal quotidiano *Repubblica.it*. Nell'atto di citazione è riportato che il sen. Cuffaro era venuto a conoscenza dell'esistenza dei tre video sul portale YouTube il 20 agosto 2009 e ne aveva chiesto alla società *Google Italia* l'immediata rimozione da internet, senza ottenerla.

Riferisce che la richiesta di deliberazione è pervenuta alla Camera il 16 aprile 2019, dopo che la prima sezione civile della Corte di appello di Palermo, nella riunione del 27 marzo 2019, non ritenendo di accogliere l'eccezione sollevata dal Di Pietro concernente l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha sospeso – ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 – il procedimento e disposto la trasmissione degli atti e di copia della sentenza di primo grado alla Camera dei deputati per la valutazione in ordine alle espressioni dell'articolo del 22 ottobre 2009, « *nella parte in cui ingeneravano nel lettore la convinzione che Cuffaro Salvatore avesse screditato Giovanni Falcone nel corso della trasmissione televisiva Samarcanda del 26 settembre 1991* ».

Sottolinea che nell'articolo all'origine della richiesta risarcitoria si dava conto del fatto che il senatore Cuffaro avesse querelato per diffamazione e minacce i commentatori su internet del video sopra richiamato e si offriva, a nome del partito *Italia dei valori*, assistenza legale ai querelati, per accedere alla quale era anche pubblicato un apposito modulo da compilare. Fa presente che l'ex senatore Cuffaro ha citato l'ex deputato Di Pietro ritenendo diffamatori il titolo del video e alcune espressioni dell'articolo a commento, tra queste ultime anche quella secondo la quale il Cuffaro «doveva farsi notare (...) anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo». Precisa che il giudice di primo grado del Tribunale di Palermo ha ritenuto diffamatoria questa affermazione e condannato Di Pietro a risarcire Cuffaro, mentre i restanti contenuti dell'articolo sono stati giudicati rientrare nel diritto di critica, così come non è stato dato rilievo al video che l'articolo commentava.

Evidenzia che nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'on. Di Pietro, oltre a contestare la sentenza nel merito sotto il profilo del carattere diffamatorio o meno dell'articolo, se ne rileva il vizio *in procedendo*, consistente nell'essere stata emessa – dopo la valutazione del giudice dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – senza trasmettere gli atti alla Camera per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003.

A tal proposito rileva, tuttavia, che negli atti e nelle memorie difensive dell'on. Di Pietro relativi al procedimento di primo grado, volti a difendere i contenuti dell'articolo in quanto non diffamatori e compresi nel diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione, non è del tutto chiaro se sia espressamente sollevata l'eccezione relativa all'esimente di cui all'art. 68 della Costituzione, di cui pure si sostiene l'applicabilità al caso in esame, tra l'altro perché le dichiarazioni di Di Pietro sarebbero «*espressione del (suo) pensiero critico (...) sulle vicende giudiziarie politiche del dott.*

Cuffaro» e si configurerebbero quindi come «*espressione di una attività di critica e di denuncia politica*». Dagli atti a disposizione della Giunta, sembrerebbe che in primo grado la difesa dell'on. Di Pietro si sia rimessa «*all'insindacabile valutazione del giudice*» di approfondire se «*si debba fare ricorso d'ufficio*» all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; sembrerebbe infatti che il richiamo all'art. 68 della Costituzione fosse da intendersi «*solo come rafforzativo della sua attività di critica, anche politica*», che «*il fatto che Di Pietro sia un parlamentare della Repubblica non comporta necessariamente che lo stesso abbia voluto appellarsi all'esimente propria del suo ruolo e delle sue funzioni*» e che «*il richiamo al suo ruolo di parlamentare*» non «*può essere inteso come automatica e preliminare invocazione della relativa esimente*». L'on. Di Pietro, sempre in primo grado, ha chiesto al giudice il rigetto della domanda di Cuffaro «*risultando superfluo trasmettere (...) copia degli atti alla Camera dei deputati perché la stessa renda il relativo parere (salvo diversa valutazione di codesta Autorità giudiziaria)*».

Nei motivi di appello, peraltro, l'on. Di Pietro ha lamentato la mancata trasmissione degli atti alla Camera; ricorda che l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 dispone che il giudice «*se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti*» provvede senza ritardo alla trasmissione degli atti alla Camera e che, nella sentenza di primo grado si dice, testualmente, che «*va rilevato al riguardo che non viene qui in rilievo la disciplina di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, pure richiamata da parte convenuta*».

Osserva che da ciò si può verosimilmente desumere che il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'on. Di Pietro non abbia inteso sollevare espressamente l'eccezione di insindacabilità ma solo fare un generico «*richiamo*» alla disciplina in materia.

Fa notare che, qualora invece l'on. Di Pietro avesse realmente inteso proporre l'eccezione di insindacabilità già in primo

grado, in tal caso l'intenzione è stata espressa, quantomeno negli scritti difensivi, in modo non del tutto chiaro. Rileva che, ad ogni modo, in appello l'on. Di Pietro ha senza dubbio proposto l'eccezione di insindacabilità, sulla quale la Giunta è quindi chiamata a deliberare.

Sottolinea pertanto l'importanza di un'integrazione documentale dalla Corte di appello di Palermo, in particolare acquisendo i verbali di udienza tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, citati anche in alcune memorie difensive dell'on. Di Pietro ma non presenti agli atti della Giunta.

Evidenzia che l'on. Di Pietro, negli atti del primo grado e nell'atto di appello, sostiene di avere reagito, come parlamentare e cittadino, alla querela che sarebbe stata sporta da Cuffaro contro oltre 4.000 commentatori del video presente in internet, senza cernita tra le diverse tipologie di commenti. In tal senso, l'offerta di tutela legale a tutti i querelati è qualificata dal Di Pietro come « *iniziativa politica* » deliberata dal partito Italia dei valori. Egli ritiene che il suo articolo non abbia contenuti diffamatori e rappresenti « *una legittima attività di critica e di denuncia politica e parlamentare* »; l'on. Di Pietro sostiene inoltre che la « *legittima estrinsecazione della libertà di pensiero (...) acquisirà ancor di più forza e rilievo come espressione del pensiero di un parlamentare, chiamato a seguire le vicende politiche e giudiziarie del proprio Paese e dei suoi rappresentanti, e a farne divulgazione e critica innanzi agli elettori* ». Rileva che, secondo la difesa dell'on. Di Pietro, in tale attività di divulgazione e critica sarebbe compresa anche la parte dell'articolo che ha determinato la condanna in primo grado, quella cioè in cui l'on. Di Pietro afferma che nella trasmissione televisiva Cuffaro doveva farsi notare « *anche a costo di screditare* » Giovanni Falcone.

Rileva che il giudice di primo grado motiva la non applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione con la valutazione, al cui sostegno cita alcune pronunce della Corte di cassazione, « *che le dichiarazioni di che trattasi non sono state rese da Di Pietro in chiara e stretta connessione con il concreto esercizio della funzione pubblica*

– *sia o non svolta in forma tipica e/o extra moenia – rivestita, all'epoca dei fatti, dal convenuto, né è configurabile un nesso di pertinenzialità con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali* », mentre la Corte d'appello sul punto non ha svolto argomentazioni.

Fa presente infine che è in corso un'approfondita verifica ai fini dell'individuazione di eventuali atti tipici presentati dal deputato Di Pietro con riferimento alla vicenda, di cui darà conto in una prossima seduta, evidenziando il lungo arco temporale intercorrente tra i fatti rappresentati nel video postato su YouTube, che risalgono al 1991, e l'articolo ritenuto diffamatorio, che è del 2009; in tale periodo, l'on. Di Pietro ha svolto tre mandati parlamentari, di cui uno come senatore.

Si riserva pertanto di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Carlo SARRO (FI) rileva che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità è pervenuta alla Camera in grado di appello, ciò che fa presupporre che in primo grado non sia stata sollevata alcuna eccezione di insindacabilità. Chiede inoltre di chiarire se in secondo grado l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata dalla difesa dell'ex deputato Di Pietro oppure d'ufficio dal giudice.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ribadisce che, dagli atti a disposizione, non appare del tutto chiaro se l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata o meno in primo grado, mentre conferma che è certamente stata sollevata dall'on. Di Pietro in secondo grado. Ribadisce altresì l'importanza dell'integrazione documentale concernente i verbali di udienza, che potrebbero essere dirimenti sul punto.

Federico CONTE (LEU) osserva che la circostanza della sollevazione dell'eccezione in primo grado non appare avere una diretta ricaduta sulla procedibilità della decisione della Giunta.

Ingrid BISA (LEGA) osserva che, poiché nella sentenza di primo grado si argomenta

in merito alla non applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, occorre accertare se il giudice – che non ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Camera – abbia agito correttamente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, concorda sull'opportunità della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla relatrice. Rileva che nelle memorie difensive di primo grado l'on. Di Pietro sembrerebbe essersi richiamato soltanto alla libertà di espressione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, senza invocare l'articolo 68 Cost.; alla luce di quanto dispone l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, da ciò potrebbe discendere la scelta del giudice di primo grado di non trasmettere gli atti alla Camera.

Silvia COVOLO (LEGA) rileva che, dalla lettura degli atti a disposizione della Giunta, emerge come la difesa dell'on. Di Pietro, in primo grado, si sia appellata soltanto all'articolo 21 della Costituzione, come un semplice cittadino che eserciti il diritto di critica, senza chiedere di sospendere il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera.

Carlo SARRO (FI) osserva che nel decreto di sospensione pronunciato dalla Corte di appello di Palermo si precisa che la mancata applicazione dell'articolo 68 della Costituzione è un motivo di appello da parte dell'on. Di Pietro. In tale decreto, inoltre, si dà atto che il primo giudice si è effettivamente espresso sulla questione dell'insindacabilità, ritenendola infondata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che provvederà a richiedere le citate integrazioni documentali e che l'ex deputato Antonio Di Pietro, con lettera pervenuta in data 11 maggio 2021, ha già manifestato l'intenzione di essere ascoltato personalmente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. Si riserva pertanto di convocare l'audizione in una prossima seduta, dopo che perverrà la

risposta dell'ufficio giudiziario palermitano.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma, sezione 18^a civile (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22).

Precisa che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 12 febbraio 2021, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Eva Lorenzoni, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la domanda ha ad oggetto alcune dichiarazioni rese dal deputato Ruggieri nel corso della trasmissione televisiva « *Quarta Repubblica* » andata in onda sul canale televisivo Rete 4, condotta dal giornalista Nicola Porro, anch'egli – unitamente alla società « RTI – Reti Televisive Italiane » – citato in giudizio dalla senatrice Taverna. Nel corso della trasmissione, dedicata al tema dei cd. « costi della politica », si esaminavano le spese sostenute da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, che erano state oggetto di pubblicazione sul sito internet *maquantospendi.it*. Dibattendo in merito alle spese telefoniche dei parlamentari con il deputato Ruggieri e con il giornalista e parlamentare europeo del Movimento 5 stelle Dino Giarrusso, il conduttore Porro chiedeva al deputato Ruggieri « *quanto spende di telefono ogni mese? Perché glielo sto pagando io!* », dove il riferimento era evidentemente all'indennità parlamentare quale emolumento gravante sul bilancio dello Stato; a tale domanda, il deputato rispondeva di spendere 7 euro al

mese. Il conduttore della trasmissione allora chiedeva « *io voglio sapere come fa la Taverna ad aver speso 350 euro al mese* ». Osserva che, a questo punto – secondo la ricostruzione del colloquio fornita nell’atto di citazione della sen. Taverna – l’on. Ruggieri avrebbe affermato « *o te li rubi o sei scema...* » e « *... o te li fotti o sei scema* ». La sen. Taverna non era presente nello studio televisivo, e ritenendosi lesa nella propria onorabilità, ha presentato l’atto di citazione da cui origina la domanda in titolo.

Riferisce che, nella comparsa di costituzione e risposta della difesa del deputato Ruggieri è chiesta l’applicazione dell’art. 68 della Costituzione, in quanto « *risulta pacifico che le opinioni espresse dall’on. Ruggieri siano state esternate nell’esercizio della propria funzione. Ed infatti la parte della trasmissione televisiva in questione (...) verteva proprio sulle richieste di rimborso delle spese sostenute da parlamentari della Repubblica; è dunque innegabile e di solare evidenza che sia proprio della funzione di ciascun parlamentare effettuare un rigoroso controllo su dette attività* ».

Segnala inoltre che il deputato Ruggieri contesta anche la ricostruzione della trasmissione operata nell’atto di citazione: egli avrebbe utilizzato le espressioni all’origine della citazione « *rivolgendosi al dottor Giarrusso e non alla sen. Taverna* » alla quale si sarebbe riferito unicamente utilizzando l’espressione, non oggetto di doglianza da parte della sen. Taverna, « *se io spendo sette euro al mese vuol dire che si possono spendere sette euro al mese, se uno ne spende duecento volte in più, la Taverna ... vuol dire che o non sa fare i contratti telefonici oppure chiama su Marte* ».

Riferisce che le parti hanno partecipato a un tentativo di mediazione in data 1° giugno 2020 presso l’Organismo di mediazione forense di Roma, che ha avuto esito negativo, come risulta dal relativo verbale agli atti della Giunta, e che, quindi, il 7 settembre 2020 la sen. Taverna ha presentato atto di citazione.

Riferisce inoltre che, in data 22 gennaio 2021, il giudice istruttore del Tribunale civile di Roma, sciogliendo la riserva sull’istanza dell’on. Ruggieri relativa all’appli-

cabilità dell’art. 68 della Costituzione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale sull’art. 3 della legge n. 140 del 2003 e rilevando che il « *collegamento funzionale* » « *dovrebbe investire tanto l’aspetto contenutistico delle affermazioni del parlamentare, quanto la misura ed il modo con cui sono state esternate* », non ha ritenuto « *in ragione del contesto nel quale sono state rese le dichiarazioni dell’on. Ruggieri, del tono e della qualità di alcune delle locuzioni usate* » « *di poter invitare sin d’ora le parti a precisare immediatamente le conclusioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003* » e ha, quindi, dichiarato sospeso il processo e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni ad essa riservate in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione al caso in esame.

Rileva infine che – allo stato – non risultano o non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari dal deputato Ruggieri con riferimento alla vicenda. Si riserva pertanto di avanzare una proposta all’esito dell’audizione dell’interessato e del dibattito che ne seguirà.

Roberto CASSINELLI (FI) fa notare la discrepanza, opportunamente evidenziata dalla relatrice, tra la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di citazione della senatrice Taverna e quella contenuta negli atti prodotti dalla difesa dell’on. Ruggieri. Ritiene quindi necessario che i componenti della Giunta possano prendere visione del filmato della trasmissione televisiva e chiede alla Presidenza, anche per il tramite degli uffici, di adoperarsi a tal fine. Osserva infatti che le domande potrebbero avere un tenore diverso a seconda di quello che è stato effettivamente detto nel corso della trasmissione televisiva.

Carlo SARRO (FI) concorda con le osservazioni dell’on. Cassinelli, tanto più che le espressioni rivolte dall’on. Ruggieri alla senatrice Taverna, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall’on. Ruggieri stesso, sarebbero assolutamente neutre.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che darà incarico

agli uffici di provvedere affinché ai membri della Giunta sia assicurata quanto prima la possibilità di visionare il filmato della trasmissione televisiva. Comunica infine che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente presso il tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 20).

Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 14 dicembre 2020, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Silvia Covolo, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

Silvia COVOLO (LEGA), *relatrice*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Perugia, originato da una denuncia-querela nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi da parte della dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, del codice penale e all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). La richiesta di deliberazione è pervenuta in data 23 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia – Sezione GIP-GUP.

Rileva che la denuncia – che non è stata allegata agli atti trasmessi dal Tribunale di Roma alla Camera e non è, quindi, agli atti della Giunta – discende, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, comprensiva tra l'altro della costituzione di parte civile della dott.ssa Condemi e della memoria difensiva dell'on. Sgarbi, da affermazioni del deputato Sgarbi rilasciate alla testata giornalistica « *IlGiornale.it* » del 29 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e nell'ambito di una intervista radiofonica andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Sottolinea che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi a commento della notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere autenticato opere ritenute false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Riferisce che nelle dichiarazioni rese a « *Il Giornale* » l'on. Sgarbi disse « *mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi* » e definì l'indagine « *irresponsabile e criminale* ». Nell'intervista radiofonica, l'on. Sgarbi definì la Condemi « *una povera disperata* ».

Fa presente che il 1° dicembre 2020 il giudice delle indagini preliminari di Perugia non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. Il GIP non ha ravvisato alcun nesso tra le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi e le funzioni parlamentari. In particolare il GIP ha ritenuto non conferente il richiamo, contenuto nella memoria difensiva del deputato, all'audizione del 12 novembre 2018 del prof. Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di cassazione, presso le commissioni riunite I e II della Camera, « *sul tema della ragionevole durata del processo penale e delle prospettive di riforma* »;

a parere del GIP «*ove l'on. Sgarbi avesse inteso censurare anche l'eccessiva durata del procedimento penale che lo riguardava, il tenore complessivo delle dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica e di quelle pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica evidenziano chiaramente come le esternazioni incriminate non si inquadrassero nel contesto di una attività esterna di denuncia e/o critica politica, essendo volte a stigmatizzare, in modo specifico, l'oggetto dell'indagine che vedeva coinvolto lo stesso parlamentare, senza alcun riferimento a temi di rilievo generale, oggetto di possibile dibattito parlamentare*».

Osserva che nella memoria difensiva del deputato Sgarbi, in realtà, sono richiamate alcune considerazioni che il prof. Canzio avrebbe svolto in Commissione Giustizia della Camera il 12 novembre 2020 nel corso dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. Osserva inoltre che in data 12 novembre 2018 il prof. Canzio fu ascoltato in audizione informale, quindi non resocontata, presso le Commissioni riunite I e II, nella veste di professore di ordinamento giudiziario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Evidenzia che alla memoria difensiva sono allegati sia il bollettino dal quale risulta l'audizione del 2018 presso le Commissioni riunite sia il comunicato tratto dal sito internet della Camera in cui si avvisa dello svolgimento dell'audizione del 2020 presso la Commissione Giustizia. Fa presente che l'audizione è citata nella memoria difensiva «*a sostegno della ingiustizia del fatto commesso dalla dott.ssa Condemi*» e rileva che la possibile confusione tra due diverse audizioni non appare ad ogni modo rilevante ai fini delle valutazioni della Giunta.

Fa inoltre presente che nella memoria difensiva dell'on. Sgarbi si sostiene che, con il riferimento alla «*manca di giudizio*» del magistrato e la definizione dell'indagine come «*irresponsabile e criminale*», Sgarbi «*come parlamentare, voleva criticare tale indagine, troppo lunga e che aveva violato le*

norme elementari del codice di rito e della C.E.D.U.». La memoria difensiva dell'on. Sgarbi motiva la non punibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, argomentando che egli «*prima dei fatti per cui è processo – e anche successivamente – si è sempre battuto sulla innocenza degli imputati e sulla lungaggine dei processi, presentando diverse interrogazioni parlamentari e pagando di persona numerosi risarcimenti ai magistrati, e tutto ciò solo per aver osato criticarli, magari duramente e con ragionamenti iperbolici*» e che «*nella specie, quindi, risulta sussistente il c.d. nesso funzionale*» e «*il parlamentare risulta non punibile avendo commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni*».

In conclusione, rileva che – ferme restando le notorie posizioni dell'on. Sgarbi sul tema della giustizia, richiamate anche nella sua memoria difensiva – non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Sgarbi con riferimento specifico alla vicenda.

Si riserva pertanto di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Carlo SARRO (FI) invita la Giunta a valutare con estrema attenzione la vicenda in esame, per i temi delicati e complessi che sono coinvolti, anche alla luce delle recenti deliberazioni della Giunta medesima in ordine alla valutazione degli atti tipici ai fini dell'individuazione del cd. nesso funzionale, che non deve essere improntata a un rigido formalismo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agrolimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2106*) 21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agrolimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2106).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che risulta assegnata alle Commissioni riunite I e IV la proposta di legge C. 2106 Alberto Manca, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riconoscimento della specifi-

cità del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità del personale dei medesimi corpi forestali ».

Al riguardo avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha avanzato la proposta di abbinare tale proposta ai provvedimenti già in esame.

Dal momento che la proposta di legge C. 2106 attiene a una questione specifica, più circoscritta e comunque non coincidente rispetto a quelle trattate dalle proposte di legge già in esame, si potrà procedere a tale abbinamento solo previa deliberazione delle Commissioni riunite.

Le Commissioni deliberano l'abbinamento della proposta di legge C. 2106 alle proposte di legge in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro

22

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 maggio 2021.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	23
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-

retta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, ricordando che nella seduta del 4 maggio scorso hanno avuto luogo lo svolgimento della relazione da parte della Ministra e la successiva discussione, nell'ambito della quale sono intervenuti diversi deputati ponendo quesiti e svolgendo considerazioni.

La Ministra Elena BONETTI svolge il proprio intervento di replica.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia la Ministra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione Marco PERANTONI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Atto n. 249.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il prossimo 16 maggio. Chiede quindi ai relatori, onorevole Paolini per la II Commissione, e onorevole Mazzetti per la VIII Commissione, se sono nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, sottolineando come ad avviso dei relatori vi siano ancora alcuni aspetti sui quali sia necessario effettuare ulteriori approfondimenti, chiede se le Commissioni possano esprimere il proprio parere sul provvedimento la prossima settimana. Nell'evidenziare come infatti alcune questioni debbano ancora essere chiarite, sottolinea ad esempio che necessita di un ulteriore approfondimento la disposizione relativa allo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri. Fa a tal proposito presente che ormai da molti anni tale tipo di materiale non viene utilizzato dagli odontoiatri e che per tale piccola fonte di inquinamento si prevede nel provvedimento una sanzione sproporzionata. Nel rilevare come infatti ormai soltanto le persone anziane abbiano degli impianti a base di amalgama e ricordati gli interventi della scorsa seduta in cui è stato sollevato il tema dell'inquinamento da mercurio provocato dai fumi dei forni crematori, si domanda provocatoriamente se non si debba procedere all'estrazione dentale dei defunti prima della loro cremazione.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice per la VIII Commissione*, nel concordare con le considerazioni del collega Paolini, dichiara di aver prestato la dovuta attenzione, come

richiesto dai colleghi, sul tema dei forni crematori, essendo stata sollevata la preoccupazione che la presenza di amalgama dentale contenente mercurio nei cadaveri possa costituire un fattore di inquinamento ambientale. Al riguardo tiene a sottolineare che, oltre a non essere oggetto né del provvedimento in esame né della delega cui si dà attuazione, la questione dei forni crematori coinvolge anche la competenza territoriale e non può certo essere regolato senza che la disciplina sovranazionale, ancora inesistente, si coniughi con le competenze degli enti locali.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede alla sottosegretaria Macina se il Governo sia disponibile ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni oltre i termini originariamente previsti.

La sottosegretaria Anna MACINA dichiara la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere un'ulteriore settimana per l'espressione del parere parlamentare.

Ingrid BISA (LEGA) fa presente che nella bozza di proposta di parere che i relatori avevano predisposto e che era stata anticipata per le vie brevi ai commissari era contenuta un'osservazione nella quale si invitava il Governo a valutare l'opportunità di ridurre le sanzioni previste dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7 dello schema in esame in relazione alle norme sullo smaltimento dell'amalgama dentale, in ragione del fatto – evidenziato in un apposito inciso della premessa – che l'uso della stessa da parte degli operatori e dei consumatori è in sensibile calo in tutto il mondo ed è sostanzialmente assente in Italia da oltre 20 anni, essendo sostituito da composti ceramici. Ritiene pertanto che, qualora tale osservazione dovesse permanere anche nella proposta di parere che i relatori presenteranno nella prossima seduta, la stessa debba

essere trasformata in condizione, non essendo pensabile impartire delle sanzioni esorbitanti agli odontoiatri per situazioni residuali.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che la bozza di proposta di parere alla quale la collega Bisa si riferisce era una ipotesi di lavoro e che i relatori presenteranno la proposta di parere la prossima settimana.

Ciro MASCHIO (FDI), nel prendere positivamente atto della decisione di rinviare l'espressione del parere, ribadisce la necessità che l'Italia non dia seguito ad uno sproporzionato complesso sanzionatorio rispetto a quello degli Paesi dell'Unione europea. Rileva che, come emerso già nella precedente seduta, all'interno dei gruppi della maggioranza vi sono posizioni che spingono verso questa direzione ed auspica che nella proposta di parere che i relatori predisporranno si tenga conto che l'indirizzo di diversi gruppi parlamentari è ben diverso da quello sotteso all'impianto sanzionatorio previsto dal provvedimento. Auspica pertanto che il rinvio – seppur assai breve – dell'espressione del parere sia utile per recepire all'interno della proposta l'orientamento politico emerso e per ricondurre nell'alveo della proporzionalità e della ragionevolezza le sanzioni previste nel provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritenendo che i relatori abbiano recepito le posizioni di tutti i gruppi e abbiano rilevato le criticità relative al provvedimento, avverte che le presidenze si riservano di fissare in una giornata della settimana prossima la prossima seduta per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di testo base</i>)	31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2021.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che al termine della precedente seduta il gruppo della Lega ha inviato una lettera al Presidente della Camera per metterlo a conoscenza della decisione della Presidente della XII Commissione di sostituire il relatore Trizzino con altro relatore. Precisando che a tale lettera non è ancora pervenuta una risposta, chiede pertanto che le Commissioni sospendano i propri lavori in attesa di

conoscere l'orientamento del Presidente della Camera. Sottolinea infatti che, seppure la scelta dei relatori sia una prerogativa dei presidenti di Commissione, la medesima situazione si è verificata anche per altri provvedimenti all'esame della Commissione Giustizia e ritiene che sia pertanto necessario attendere in merito un chiarimento da parte del Presidente della Camera.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), a nome del gruppo Forza Italia si associa alla richiesta del collega Turri sottolineando come la revoca del relatore sia contraria al disposto dell'articolo 79 del Regolamento. Ritiene che in questo caso specifico la revoca del relatore sia ancora più grave e lesiva delle prerogative regolamentari in quanto, pur prescindendo dal rispetto dovuto a un collega molto preparato, ciò costituisce una questione che incide sugli equilibri di maggioranza, considerato che l'incarico conferito ai relatori è un incarico fiduciario. Si domanda come tale fiducia possa in questo caso essere venuta a mancare considerato che il collega Trizzino, anche se entrato a far parte del gruppo Misto, continua a sostenere l'attuale Governo. Evidenzia che non ci sono precedenti in tal senso e, ribadendo la gravità della vicenda, reitera la

richiesta che le Commissioni sospendano i propri lavori in attesa delle determinazioni della Presidenza della Camera.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) ritiene che il provvedimento in discussione abbia superato già diversi ostacoli. Rammenta che sullo stesso le Commissioni hanno avviato l'esame all'inizio della legislatura e che si sono svolti numerosi confronti sulla materia. Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame sono state abbinare diverse altre proposte di legge e rammenta come i relatori abbiano cercato di superare tutte le difficoltà prospettatesi anche alla luce delle diverse posizioni all'interno della maggioranza che all'epoca sosteneva il primo Governo Conte. Evidenzia come, proprio per superare tali distanze, le Commissioni decisero di istituire un Comitato ristretto e come successivamente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si sia posta la necessità di un ulteriore ciclo di audizioni per un maggiore approfondimento della tematica. Fa quindi presente che, a seguito di tale percorso parlamentare, in qualità di relatore per la XII Commissione, insieme con il relatore per la II Commissione, onorevole Bazoli, tenendo conto dei vari suggerimenti emersi nel corso dell'attività conoscitiva, aveva provveduto a definire una proposta di testo base che si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale. Sottolinea che, sebbene le posizioni dei due relatori fossero in alcuni punti differenti, entrambi, per addivenire in tempi rapidi a un testo che potesse diventare una base comune di confronto, hanno effettuato delle rinunce. Rammenta quindi che, *a latere* di una delle ultime riunioni degli Uffici di presidenza delle due Commissioni, insieme all'altro relatore aveva consegnato la bozza della proposta di testo base ai presidenti delle Commissioni. Pertanto, a suo avviso, chiedere oggi di sospendere l'esame metterebbe le Commissioni ed il Paese in una situazione di ritardo, non motivato. Consapevole che la materia sia complessa e delicata, invita tutti i colleghi a confrontarsi su un testo a suo avviso condivisibile.

Precisando infine di non voler commentare la decisione della presidenza della XII Commissione in merito alla sua revoca da

relatore del provvedimento, invita tutti i colleghi a non indugiare nell'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO (FDI), nel comprendere la volontà di una parte della maggioranza di andare avanti a tutti i costi su un provvedimento fortemente identitario, ritiene tuttavia che, se non si tiene conto del cambiamento degli equilibri politici che si sono determinati in questi anni e dell'emergenza attuale che il Paese deve affrontare, non sarà possibile ottenere alcun risultato.

Osserva come sia emerso chiaramente, anche nell'ambito dell'esame di altre proposte di legge, che all'interno della compagine di Governo esistono due differenti maggioranze: una di serie A, a composizione prevalentemente « giallorossa », ed una di serie B. A suo avviso la maggioranza composta dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico ha un atteggiamento di superiorità che la porta a ritenere di essere l'unica a dover gestire i lavori parlamentari. Sottolinea come tuttavia su un tema di natura etica come l'eutanasia non si possa non tener conto della necessità del confronto e come sia indispensabile creare un giusto contesto nel quale il dialogo si possa sviluppare. Per tale ragione, ritiene condivisibile la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento, in attesa di un contesto più adeguato a un confronto degno del tema in discussione. Sottolinea come ignorare che le priorità del Paese siano altre e che i rapporti politici siano mutati, accusando una parte politica di voler rallentare i lavori strumentalmente, non sia rispettoso.

Doriana SARLI (MISTO) dichiara che non è facile per lei intervenire su un provvedimento il cui *iter* è iniziato oramai tre anni addietro e rispetto al quale sono state svolte circa cinquanta audizioni in una prima fase e altre quindici circa a seguito della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale. Ritiene che sul tema dell'eutanasia non debba essere condotta una battaglia ideologica o una corsa per piantare la propria « bandierina » politica ma che, invece, occorre tenere conto di

coloro che soffrono e che richiedono, pertanto, un intervento da parte del legislatore. Si dichiara pertanto sorpresa dell'intervento svolto dal deputato Maschio, pur riconoscendo la legittimità delle sue opinioni, e osserva che, pur non conoscendo il testo che i relatori si accingono a depositare, una proposta costruita sulla base della pronuncia della Corte costituzionale può costituire sicuramente uno strumento utile per la prosecuzione dei lavori delle Commissioni.

Nel richiamare la situazione paradossale che riguarda coloro che attualmente in Italia possono richiedere l'eutanasia ma non praticarla sul territorio nazionale, invita ad affrontare la realtà senza nascondersi dietro posizioni preconcepite. Ritiene che attraverso la presentazione di emendamenti sarà possibile per tutte le forze politiche proporre la propria visione, osservando che non sarebbe utile lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni. Nel segnalare che non è possibile rimandare ancora una volta una scelta per ragioni di tattica politica, reputa vergognosa la possibilità di una conclusione della legislatura in corso senza che il Parlamento sia stato in grado di svolgere le proprie funzioni, lasciando che l'eutanasia sia disciplinata solo in base alla sentenza della Corte costituzionale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottolinea che il rispetto delle procedure parlamentari costituisce un elemento essenziale della democrazia e, pertanto, reputa doveroso attendere la risposta del Presidente Fico rispetto alle questioni regolamentari rappresentate nella lettera che gli è stata inviata. Evidenzia la necessità di assicurare la centralità delle regole anche quando ciò può comportare un allungamento dei tempi di esame, segnalando che il confronto parlamentare rappresenta un elemento da cui non si può prescindere. Osserva che tale aspetto acquista particolare rilevanza nell'attuale fase di emergenza sanitaria, che ha già determinato una contrazione delle prerogative dei parlamentari. Segnala, pertanto, la necessità di contrapporsi a tale deriva antidemocratica.

Ricorda che il Presidente del Consiglio Draghi, nel suo discorso di insediamento, ha segnalato l'opportunità, data la composizione dell'attuale maggioranza, di evitare di affrontare i temi maggiormente divisivi. Pur facendo parte di un gruppo parlamentare di opposizione, dichiara di non poter fare a meno di osservare che il tema dell'eutanasia pone in risalto le diverse sensibilità e le differenti visioni tra i deputati, con divergenze assai ampie all'interno delle forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza. Evidenziando che tali differenze sono emerse con chiarezza anche nel corso delle numerose audizioni finora svolte, ribadisce che il rispetto delle regole e di una tempistica adeguata rappresentano un elemento essenziale del lavoro che il Parlamento è chiamato a svolgere. Manifesta, pertanto, un profondo dissenso rispetto ai rilievi svolti dalla deputata Sarli nei confronti dell'intervento del collega Maschio, appartenente al suo stesso gruppo politico.

In conclusione, ribadisce la richiesta di attendere la risposta del Presidente della Camera prima di proseguire i lavori delle Commissioni.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che la sua richiesta di sospendere i lavori delle Commissioni non è stata accolta.

Mario PERANTONI, *presidente*, osserva che, avendo fatto il collega Turri una richiesta sull'ordine dei lavori, le presidenze, prima di assumere una decisione, devono ascoltare un rappresentante per gruppo.

Roberto TURRI (LEGA), nel replicare alla collega Sarli, che nel suo intervento ha dichiarato di sentirsi offesa dal ricorso a « giochi politici vergognosi » durante l'esame di una materia così delicata, sottolinea come la richiesta del gruppo della Lega non possa certo definirsi in tale maniera. Stigmatizza pertanto il fatto che la stessa collega abbia fatto discutibili allusioni riguardo all'indifferenza di una parte politica nei confronti di persone morenti. Per quanto attiene alla richiesta del collega Trizzino di proseguire i lavori delle Com-

missioni attraverso l'esame di un testo elaborato dai relatori che facevano parte della vecchia maggioranza, ritiene che la stessa sia inopportuna. Sottolinea, infatti, come sia interesse anche di coloro che sostengono la validità di tale proposta che le Commissioni predispongano per l'Assemblea un testo condiviso da tutti i gruppi. Ribadisce, infine, come sarebbe opportuno, proprio perché una parte della maggioranza desidera avviare i lavori partendo dalla bozza del testo base predisposta dai precedenti relatori, nominare anche un altro relatore appartenente a un altro gruppo parlamentare diverso dal PD e dal M5S per predisporre un testo maggiormente condiviso e per coinvolgere tutte le forze politiche nell'elaborazione del testo base.

Mario PERANTONI, *presidente*, desidera preliminarmente chiarire che all'interno della maggioranza non c'è affatto una divisione tra componenti di serie A e componenti di serie B. Sottolinea infatti come la maggioranza sia una sola e come il compito della presidenza sia quello di tenere unita la Commissione al fine di portare a conclusione l'esame dei provvedimenti. In tale ottica, al presidente spetta il compito, se non assume direttamente l'incarico di relatore, di affidarlo a deputati che possano portare a compimento l'esame dei provvedimenti.

Precisa quindi di non voler affrontare in questa sede argomenti che riguardano questioni inerenti alla Commissione Giustizia o alla Commissione Giustizia in congiunta con altre Commissioni. Sottolineando quindi che il tema oggetto delle proposte di legge è particolarmente delicato, rammenta che le Commissioni stanno lavorando all'esame dello stesso da molto tempo.

Ritiene che il giusto coinvolgimento di tutte le forze politiche possa avvenire dopo che i relatori avranno depositato una proposta di testo base da sottoporre alla valutazione di tutti.

Osserva quindi che, poiché tale testo non è ancora stato messo a conoscenza dei commissari, sia prematuro avanzare inutili pregiudizi sullo stesso. Proprio al fine di consentire tale confronto, ritiene che non sia utile rimandare ulteriormente la pre-

sentazione della proposta di testo base. Per quanto attiene inoltre alle rimostranze avanzate da alcuni colleghi in merito ad alcuni interventi, ritiene che nessuno abbia espresso giudizi di disvalore nei confronti di altri e che, sebbene possano esserci stati dei fraintendimenti, tutti gli interventi svolti sono stati di natura politica. Sotto questo aspetto desidera, quindi, rivolgere un ringraziamento ai colleghi dell'opposizione che si sono messi a disposizione non solo per evitare spaccature all'interno della maggioranza ma anche per collaborare attivamente affinché il provvedimento possa finalmente venire alla luce.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, rammenta che, sebbene il tema del provvedimento sia delicato e costituisca oggetto di legittime aspirazioni politiche da parte di alcuni gruppi, le Commissioni stanno lavorando alla luce di interventi della Corte costituzionale.

Rammenta infatti che con l'ordinanza del 24 ottobre 2018 la Corte costituzionale ha dato un anno di tempo al Parlamento per ogni opportuna riflessione e iniziativa sulla materia dell'aiuto al suicidio. Aggiunge che, decorso inutilmente tale termine, nel 2019 la Consulta ha emesso una sentenza che dichiara l'illegittimità dell'articolo 580 del codice penale nei casi particolari già individuati nella precedente ordinanza. Richiamando le parole conclusive della sentenza con le quali la Corte ribadisce con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi da essa enunciati, fa notare come i relatori per tale ragione abbiano lavorato in modo fattivo e come il Parlamento abbia l'obbligo di intervenire venendo meno, in caso contrario, al proprio ruolo. Precisa che non si sta dando seguito alle aspirazioni politiche di un gruppo bensì voce a una esigenza conclamata nella società sulla quale il Parlamento è latitante o reticente. Ritiene pertanto necessario che le Commissioni procedano nell'esame ed in proposito fa notare che, insieme al collega Trizzino prima, e al collega Provenza ora, ha cercato di individuare una proposta di testo base che co-

stituisca una sintesi dei diversi punti di vista emersi al fine di offrire alle Commissioni un documento da cui partire.

A nome anche dell'altro relatore, precisa che il testo che si accinge a depositare, su cui auspica una larga convergenza, è una proposta di testo base, suscettibile di essere arricchita sulla base delle varie sensibilità, che parte esattamente dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale. A suo avviso tale testo potrebbe essere utile per individuare i temi sui quali le Commissioni potranno svolgere un supplemento di valutazione, al fine di addivenire a una soluzione condivisa in cui possano stemperarsi anche le posizioni più ideologicamente pregiudizievoli. Nel presentare quindi, anche a nome del collega Provenza, la proposta di testo base (*vedi allegato*), propone quindi di procedere a un ulteriore breve ciclo di audizioni su tale proposta per individuare i punti degni di maggiore attenzione.

Lucia ANNIBALI (IV) ritiene che la proposta di testo base predisposta dai relatori sia condivisibile e consenta alle Commissioni di proseguire i propri lavori.

Alessandro PAGANO (LEGA) rileva che l'ampio intervento svolto dal relatore Bazzoli necessiterebbe di un maggiore approfondimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, evidenziando come le Commissioni debbano sospendere i propri lavori per consentire alle Commissioni riunite I, XI e XII di svolgere il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, già convocata per le ore 14.45 nell'aula utilizzata dalle Commissioni II e XII, si scusa con il collega Pagano, al quale chiede di proseguire il proprio intervento nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia (C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello).

PROPOSTA DI TESTO BASE

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

(Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere

e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

Art. 4.

(Requisiti e forma della richiesta)

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.

2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.

Art. 5.

(Modalità)

1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della

dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.

4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata.

5. Ove il parere sia favorevole il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

6. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del

fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

7. Il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'articolo 3.

8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

(Comitati per l'etica nella clinica)

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali.

2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

Art. 7.

(Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni contenute negli art. 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;

b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

b) definisce i protocolli e le modalità dell'assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;

c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, in merito alla controversia tra Italia e Libia per lo sfruttamento ittico del Golfo della Sirte	34
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2021.

**Audizione informale del sindaco di Mazara del Vallo,
Salvatore Quinci, in merito alla controversia tra
Italia e Libia per lo sfruttamento ittico del Golfo
della Sirte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
8.30 alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	35
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	39

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

(*Esame e approvazione del documento conclusivo*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le Commissioni sono chiamate a iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura. Tale documento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, dà conto dei risultati acquisiti nel corso delle varie fasi dell'indagine conoscitiva.

Come comunicato in sede di Ufficio di presidenza congiunto delle due Commissioni, i colleghi Polverini e Aiello, per la XI Commissione, e i colleghi Cenni e Liuni, per la XIII Commissione, sono stati incaricati di predisporre una proposta di documento conclusivo, che è stata anticipata

a tutti i componenti delle Commissioni (*vedi allegato*).

Chiede, quindi, se essi intendano illustrare tale proposta

Susanna CENNI (PD) ringrazia preliminarmente tutti i colleghi che hanno contribuito alla stesura del documento conclusivo, frutto dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni che si è rivelata lunga e complessa.

Ricorda, in particolare, che le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) hanno deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura nella seduta del 19 dicembre 2018, identificando quali obiettivi principali la verifica della attuale ampiezza e gravità del fenomeno e la verifica del grado di attuazione della legge n. 199 del 2016 e dei risultati conseguiti in virtù della sua applicazione, anche allo scopo di evidenziarne i limiti, soprattutto in termini di politiche di prevenzione e contrasto diverse dalla risposta repressiva.

Le Commissioni riunite hanno quindi svolto un ciclo di audizioni che si sono concluse nel mese di dicembre del 2019 con l'audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bel-

lanova, e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Evidenzia come il documento conclusivo oggi all'esame delle Commissioni risulta peraltro aggiornato sia in riferimento all'evoluzione del quadro normativo vigente, a cominciare dal recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, sia in relazione agli effetti dell'emergenza pandemica, che ha purtroppo ha reso ancora più critici alcuni aspetti del fenomeno dello sfruttamento soprattutto dei lavoratori immigrati, come peraltro hanno dimostrato le recenti indagini delle forze dell'ordine che hanno riguardato soprattutto le zone dell'Agro pontino.

In base agli elementi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva evidenzia i seguenti profili problematici emersi.

Innanzitutto sottolinea come le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 199 del 2016, sul piano repressivo, è adeguato ed efficace, ma che gli strumenti di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera andrebbero integrati e rafforzati, sia attraverso la piena attuazione della legge anche sul versante della prevenzione, sia attraverso la previsione di interventi diretti, in generale, a rimuovere gli squilibri e le distorsioni della produzione agro-alimentare destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle dinamiche del lavoro agricolo.

Segnala inoltre che tutti i soggetti che sono stati auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno rilevato la necessità di potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dalla legge n. 199 del 2016.

Sottolinea quindi che molte delle criticità del sistema di reclutamento della manodopera agricola derivano dalla mancanza di trasparenza del mercato agricolo e, in particolare, dall'assenza di disposizioni che prevedano un prezzo minimo garantito dei prodotti agricoli.

Ritiene al riguardo che, per contrastare più efficacemente lo sfruttamento di manodopera, occorre ampliare i contratti di filiera al fine di incrementare l'efficienza del mercato agricolo, incidendo positivamente

sia sulla remunerazione dei produttori sia sui salari dei lavoratori.

Con riferimento al mercato del lavoro in agricoltura, si è confermata l'esigenza di interventi volti a rendere meno difficoltoso l'incontro tra domanda e offerta di manodopera. In particolare, gli aspetti che più direttamente favoriscono la diffusione di sistemi di sfruttamento dei lavoratori e il ricorso al caporalato sono quelli connessi al costo della manodopera, che rende le produzioni ad alta intensità di lavoro scarsamente competitive rispetto a quelle di Paesi meno sviluppati, al trasporto e all'alloggio dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione e contrasto dello sfruttamento dei lavoratori, si è constatata l'efficacia delle misure di carattere penalistico recate dalla legge n. 199 del 2016, con particolare riferimento alla nuova configurazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. È emersa altresì la necessità di adottare di un sistema di misure volte ad assicurare la protezione e la prima assistenza delle vittime dello sfruttamento lavorativo.

Segnala altresì che una questione meritevole di attenzione è rappresentata dall'inserimento della c.d. clausola di condizionalità sociale nella disciplina della nuova politica agricola comune, attualmente in fase di negoziato, per la concessione di aiuti alle aziende agricole.

Osserva come occorra certamente avviare una riflessione approfondita sulla necessità di introdurre norme più adeguate per gestire in modo ordinato e continuativo le modalità di ingresso dei lavoratori stranieri per ragioni di lavoro nel nostro Paese.

Sottolinea, infine, che il documento in esame richiama, infine, l'attenzione, anche alla luce dei più recenti episodi di cronaca, sui profili di criticità più strettamente connessi all'emergenza epidemiologica tuttora in corso. L'emergenza pandemica ha, infatti, determinato un sensibile peggioramento della condizione di marginalità e sfruttamento dei lavoratori immigrati, tra i quali, si sono sovente registrati veri e propri focolai infettivi; ciò anche a causa della

precarietà e delle scarse condizioni igieniche degli insediamenti abitativi, che non hanno consentito il rispetto delle regole di prevenzione del contagio.

In conclusione ritiene quindi che le Commissioni abbiano svolto un prezioso lavoro che non deve andare disperso.

Davide AIELLO (M5S), dopo avere ringraziato la collega Cenni per la preziosa sintesi della proposta di documento conclusivo, sottolinea il valore dell'indagine conoscitiva, che ha permesso alle Commissioni, attraverso l'importante contributo di tutti i soggetti auditi, di fare il punto sul drammatico fenomeno del caporalato, diffuso in tutti i settori produttivi, ma particolarmente grave in quello agricolo. Sottolinea l'odiosità dello sfruttamento a cui sono sottoposti i lavoratori, spesso impossibilitati a denunciare a causa dell'irregolarità della loro posizione e per lo stato di bisogno in cui versano. Rileva che la disciplina penale vigente è risultata efficace e approfitta dell'occasione per ringraziare la magistratura e le forze dell'ordine per l'impegno profuso nel contrastare il caporalato. L'aspetto preventivo della normativa, purtroppo, non si è rivelato altrettanto efficace, come dimostrano i dati dell'ISTAT, sia per contenere il numero di lavoratori sfruttati, che resta elevatissimo, sia per contrastare l'evasione fiscale legata al fenomeno. A tale proposito, la proposta di documento conclusivo sottolinea la necessità di potenziare i centri per l'impiego, deputati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rompendo il circuito dell'illegalità che fino ad oggi ha caratterizzato l'intermediazione della manodopera nel settore agricolo. La proposta di documento conclusivo è ricca di spunti che le Commissioni offrono al Parlamento e al Governo per un lavoro ormai ineludibile di ripristino della legalità in un settore così importante come quello agricolo.

Carla CANTONE (PD), ringraziando la collega Cenni per la sua esposizione, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalle Commissioni, che fornisce un valido contributo a tutti coloro che si impegnano nel

contrasto al fenomeno del caporalato che colpisce le lavoratrici e i lavoratori, stranieri e italiani. Ritiene che fermare il caporalato sia, prima ancora che un dovere legale, un dovere civile e ricorda l'importante contributo apportato all'indagine conoscitiva da coloro che sono stati auditi dalle Commissioni. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Partito Democratico della XI Commissione sulla proposta di documento conclusivo e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla sua redazione.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) intervenendo in sostituzione del collega Liuni impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime apprezzamento per il documento conclusivo, che certamente fornisce un quadro esaustivo del fenomeno indagato grazie a un lungo ciclo di audizioni assai rilevanti.

Ritiene, in particolare, che il documento rappresenti una sintesi equilibrata delle risultanze del lavoro svolto, senza inutili prese di posizioni ideologiche.

Più in generale, auspica che le conclusioni cui oggi giungono le Commissioni possano garantire interventi mirati, volti a tutelare il mondo agricolo, a scongiurare gravi pratiche di concorrenza sleale e di sfruttamento del lavoro minorile.

Federico FORNARO (LEU) ringrazia i colleghi relatori per il prezioso lavoro svolto nella redazione del documento conclusivo. Al riguardo, auspica che le presidenze condividano l'esigenza di un incontro con i Ministri del lavoro e delle politiche agricole, al fine di poter favorire l'adozione di provvedimenti concreti idonei a contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato.

Maria Cristina CARETTA (FDI) osserva come le Commissioni abbiano condotto un'indagine conoscitiva assai ricca ed approfondita su un fenomeno purtroppo non in remissione, ma ulteriormente aggravato dall'emergenza sanitaria. Nel ricordare alcuni dati assai preoccupanti acquisiti nel corso dell'indagine sul lavoro clandestino, ritiene che essi non vadano sottovalutati, in

quanto confermano come gli immigrati siano prede facili delle organizzazioni criminali. Al riguardo, osserva che il documento conclusivo non contenga riflessioni specifiche su tale aspetto problematico del fenomeno del caporalato soprattutto sul piano della prevenzione.

Con riferimento agli strumenti necessari a tutelare il lavoro agricolo, anche dalla prospettiva degli imprenditori, segnala la questione dei cd « corridoi verdi » nonché la necessità di un'ulteriore riflessione sullo strumento dei *voucher*, che, a suo giudizio, può essere rivalutato in quanto strumento assai duttile ed elastico.

Maria SPENA (FI) ringrazia i relatori per il prezioso lavoro svolto che consente di identificare gli interventi più urgenti volti a contrastare il fenomeno del caporalato e

dello sfruttamento dei lavoratori immigrati, che rappresenta certamente un'emergenza cui fare fronte, come dimostrano i gravi fatti dell'Agro pontino.

Ricorda come tutti gli auditi abbiano evidenziato l'importanza dei cd « corridoi verdi e dei *voucher* » quali strumenti utili per tutelare il lavoro stagionale e tutto il comparto produttivo dell'agricoltura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

1. Premessa: obiettivi e finalità dell'indagine.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) nella seduta del 19 dicembre 2018 hanno deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Il fenomeno del « caporalato » rappresenta una forma di sfruttamento lavorativo che interessa diversi settori produttivi (quali, in particolare, i trasporti, le costruzioni, la logistica e i servizi di cura), ma che si manifesta con particolare forza e pervasività nel settore dell'agricoltura, che si caratterizza per la prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e fortemente legati alla stagionalità delle attività. Lo sfruttamento si sostanzia in forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, che determinano il costituirsi di rapporti nell'ambito dei quali i lavoratori sono sottoposti a condizioni degradanti, in violazione della disciplina prevista per la loro tutela, approfittando del loro stato di bisogno. In questo ambito si inseriscono pratiche, anche sofisticate, di sfruttamento della manodopera, spesso migrante, programmate e organizzate da imprenditori che agiscono in forma criminale. Queste ultime pratiche, spesso penalmente rilevanti, si fondano sull'adozione di condizioni economiche vessatorie ma anche di linguaggi e comportamenti che determinano dipendenze, a volte integrali, della manodopera anche in considerazione delle esigenze dei lavoratori di acquisire documenti e sbrigare pratiche amministrative indispensabili per la loro regolarità amministrativa.

Secondo le analisi contenute nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento la-

vorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2018 le persone occupate nel settore agricolo erano stimate a 872 mila unità (il 3,7 per cento dell'occupazione totale). Nello stesso anno, il settore agricolo italiano, che rappresenta il 2,1 per cento del valore aggiunto dell'intera economia italiana, ha registrato una crescita del valore aggiunto dello 0,9 per cento con un valore totale della produzione agricola pari a 59.3 miliardi di euro. Nel 2017 si stima che l'economia sommersa in agricoltura abbia raggiunto il 16,9 per cento del valore aggiunto, ben oltre il 12,3 per cento dell'economia totale, ma meno della metà dell'incidenza registrata per le categorie « altri servizi alle persone » (36,9 per cento). Sempre secondo quanto indicato nel citato Piano triennale, il lavoro in agricoltura ha subito notevoli cambiamenti sia nella composizione e provenienza della forza lavoro sia da un punto di vista contrattuale, con la crescita del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato (circa il 90 per cento degli occupati nel settore è assunto con questa tipologia contrattuale). Quanto alla durata, risulta che la maggior parte dei lavoratori agricoli venga impiegato per un periodo di tempo compreso tra le 101 e le 150 giornate l'anno e che nell'ultimo decennio, il numero di lavoratori agricoli impiegati per meno di 50 giornate l'anno è aumentato di circa il 10 per cento, per un totale di circa 320 mila lavoratori nel 2017.

In base alle stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il tasso di lavoro non regolare tra gli addetti all'agricoltura è il più elevato tra tutti i settori economici, pari al 24,2 per cento nel 2018 – con un'incidenza di lavoro irregolare tra i lavoratori dipendenti pari al 34,9 per cento stimando nel 2018 un numero di lavoratori irregolari

di circa 164 mila unità. Nel Piano si fa presente che tali stime non tengono, però, conto dei lavoratori stranieri senza titolo di soggiorno o non iscritti alle liste anagrafiche. Le stime del Ministero dell'economia e delle finanze indicano, inoltre, che l'evasione fiscale contributiva per i lavoratori dipendenti irregolari nel settore agricolo nel 2016 risultava tra i 642 milioni e il miliardo di euro.

Con specifico riferimento al fenomeno del caporalato, il citato Piano triennale pone in evidenza come in Italia lo sfruttamento lavorativo ad opera dei caporali riguarda vari settori (trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura), ma sia particolarmente presente nel comparto agricolo, con una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e di tipo stagionale.

Per quanto attiene alla vigilanza sulle forme di sfruttamento, l'ultimo Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, curato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, pubbli-

cato nell'aprile 2020 e riferito all'anno 2019, anno antecedente alla crisi pandemica, che consente quindi una migliore comparabilità dei dati con gli anni precedenti, evidenzia che sono stati intensificati i controlli in materia di intermediazione illecita della manodopera e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis codice penale) e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 codice penale). L'attività riferita al settore agricolo, al quale è dedicata attenzione prevalente in sede di vigilanza, si è svolta anche con iniziative straordinarie di vigilanza a livello interregionale, condotte, soprattutto nel periodo considerato, con la costituzione di apposite *task force* di ispettori in ambito interprovinciale e con il più ampio coinvolgimento di altri organi di vigilanza. I dati delle operazioni di polizia giudiziaria condotte dal Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro è riassunto nella tabella riportata di seguito.

Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro					
Attività di contrasto all'intermediazione e allo sfruttamento del lavoro - contestazione violazioni art. 603 bis c.p. - anno 2020					
TOTALE NAZIONALE		Agricoltura	Edilizia	Industria	Terziario
OPERAZIONI EFFETTUATE	263	125	4	63	71
Totale deferiti A.G.	570	324	4	105	137
- di cui denunciati in stato di arresto	154	99	-	38	17
- di cui denunciati in stato di libertà	416	225	4	67	120
Totale lavoratori coinvolti	3247	1.488	9	644	1.106
- di cui in "nero"	1266	751	9	308	198
dei quali					
- clandestini	342	205	2	105	30
- stranieri	806	533	4	140	129
- italiani	118	13	3	63	39

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro. Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale Anno 2019.

Sempre il medesimo rapporto evidenzia che le 5.806 ispezioni effettuate nel settore agricolo fanno registrare un tasso di irre-

golarità di circa il 59,3 per cento, superiore di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018 (54,8 per cento). Dei 5.340 lavoratori sog-

getti alle violazioni riscontrate, 2.719 (pari al 51 per cento del totale) sono risultati « in nero », e 229 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Sono stati adottati 408 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, l'86 per cento dei quali (350) è stato revocato a seguito di intervenuta regolarizzazione. Con riferimento all'anno 2020, il Ministro Orlando ha di recente rappresentato che, nel corso dell'anno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha assicurato tutela a 1.843 lavoratori vittime di sfruttamento e ha deferito all'autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, un totale di 475 persone.

Secondo uno degli studi più noti a livello nazionale e internazionale, il sesto Rapporto EURISPES sulle agromafie, curato dal Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare presieduto da Gian Carlo Caselli, il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie raggiungerebbe 24,5 miliardi di euro, con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell'economia italiana e internazionale. Il caporalato, dunque, sarebbe parte di una rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla produzione al trasporto, alla distribuzione e alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l'interesse di organizzazioni criminali che abbandonano l'abito « militare » per inserirsi nell'economia legale, riuscendo così a sfruttare i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell'economia e della finanza, tanto da far parlare di mafia 3.0.

Il tema del contrasto al caporalato, nelle sue molteplici sfaccettature, che coinvolgono profili relativi alla filiera della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, al mercato del lavoro e al contrasto della criminalità e dello sfruttamento dei lavoratori, è da tempo all'attenzione delle Commissioni XI e XIII.

Con riferimento all'attività parlamentare non legislativa, già nel corso della XVI legislatura, la XIII Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano e che ri-

schiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia; il relativo documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 10 luglio 2012.

Nel corso della XVII legislatura, la XI Commissione svolse, unitamente alla II Commissione (Giustizia) una specifica indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge del Governo recante « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo », poi tradottosi nella legge n. 199 del 2016.

Nella medesima legislatura le due Commissioni riunite, prima dell'approvazione della citata legge n. 199, approvarono altresì due specifiche risoluzioni (8-00158 e 8-00159), promosse e votate da tutti i gruppi, che impegnavano il Governo a compiere una serie di attività, tra cui, in particolare, il rafforzamento dei controlli, la piena attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore, la messa a sistema delle diverse banche dati esistenti, l'elaborazione di un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, nonché, infine, l'obbligo di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti. Anche in questo caso, le Commissioni procedettero allo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'AGEA.

In tale contesto, pur considerando gli interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni, volti a imprimere una svolta all'attività di contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo, le notizie di

cronaca anche recenti hanno infatti evidenziato, da un lato, l'almeno parziale inefficacia della politica sin qui seguita e, dall'altro, la necessità di individuare nuovi strumenti per debellare un fenomeno che appare ben radicato ormai in tutte le parti d'Italia e continuamente alimentato dal bisogno di coloro che si prestano a ritmi di lavoro massacranti in cambio di compensi esigui.

Le Commissioni hanno quindi identificato come obiettivi dell'indagine deliberata:

la verifica della attuale ampiezza e gravità del fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, attraverso il confronto con le istituzioni interessate e con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore;

la verifica dei settori nei quali si manifesta il fenomeno del « caporalato » in agricoltura, delle ragioni che rendono il sistema agricolo particolarmente esposto a tale fenomeno, delle distorsioni che esso provoca nel funzionamento dei mercati, dei rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo;

la verifica del grado di attuazione della legge n. 199 del 2016 e dei risultati conseguiti in virtù della sua applicazione, anche allo scopo di evidenziarne i limiti, soprattutto in termini di politiche di prevenzione e contrasto diverse dalla risposta repressiva;

la verifica del grado di attuazione degli atti di indirizzo al Governo approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e sopra richiamati;

l'individuazione di ulteriori strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastare efficacemente il fenomeno.

A tale scopo, l'indagine conoscitiva si è articolata nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Con riferimento ai soggetti istituzionali si sono svolte le audizioni di rappresentanti di INPS, di INAIL di AGEA, della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ANCI.

Sul versante delle associazioni di categoria si sono svolte le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore agricolo (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare), FNA-CONFSAL (Federazione nazionale agricoltura e sindacati di base) nonché di organizzazioni rappresentative delle imprese agricole: Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti.

Con riferimento al contesto associativo privato sono stati ascoltati rappresentanti di *Milan Center for food law and politics*, dell'Osservatorio Placido Rizzotto; di Terra! Onlus, di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, di Oxfam Italia, di Goel Gruppo Cooperativo, di SOS Rosarno e dell'Associazione No Cap.

Le Commissioni hanno, altresì, ascoltato alcuni commissari straordinari di aree particolarmente interessate dal fenomeno: dott. Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando; dott. Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria); dott. Raffaele Grassi, prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo nell'area del Comune di Manfredonia; dott.sa Iolanda Rolli (ora prefetto di Macerata), in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia; infine sono stati ascoltati Leonardo Di Gioia, assessore all'agricoltura della Regione Puglia e Claudio Di Bernardino assessore al lavoro della regione Lazio.

Le audizioni, a seguito della proroga del termine dell'indagine al 31 dicembre 2019, si sono quindi concluse nel mese di dicembre del 2019 con l'audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari

e forestali, Teresa Bellanova, e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Mentre l'attività conoscitiva delle Commissioni si è concentrata nell'anno 2019, il documento conclusivo tiene conto, nella ricostruzione del fenomeno e del quadro normativo, anche degli sviluppi successivi, intervenuti in un contesto reso ancora più complesso dall'impatto sul settore agricolo della pandemia da COVID-19, al fine di fornire un panorama aggiornato di proposte per rendere ancora più efficace il contrasto del caporalato in agricoltura.

2. Il quadro normativo.

Il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni per contrastare il fenomeno del « caporalato », da ultimo, nella scorsa legislatura, con l'approvazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Con tale ultimo provvedimento si è inteso sistematizzare e aggiornare provvedimenti adottati negli anni immediatamente precedenti, accompagnando le misure volte a contrastare lo sfruttamento sul piano della repressione penalistica con misure promozionali volte a favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari e a sostenere le imprese che adottino comportamenti virtuosi.

Dal punto di vista penale, la legge n. 199 ha in primo luogo riformulato il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, sostituendo il testo introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, si prevede una nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Rispetto alla fattispecie previgente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori ed è prevista una sanzione anche per il datore di

lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'utilizzo del caporalato, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Restano sanzionati con le pene più gravi precedentemente previste (la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro) i fatti commessi mediante violenza o minaccia, per i quali è anche previsto – da una diversa disposizione – l'arresto obbligatorio in flagranza. Ulteriori aggravanti, che comportano l'aumento di pena da un terzo alla metà, sono previste in caso di reclutamento di più di tre lavoratori, di reclutamento di minori in età lavorativa o di esposizione dei lavori stessi a situazioni di grave pericolo. Sono, inoltre, stati specificati e integrati gli indici rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori.

Con la riforma del 2016 sono poi stati inseriti nel codice penale gli articoli 603-*bis*.1 e 603-*bis*.2. Il primo disciplina le attenuanti del delitto di caporalato, applicabili a quanti si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Il secondo stabilisce altresì che, in caso di condanna, sia disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero, in caso di impossibilità, la cosiddetta confisca per equivalente, consistente nella confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

È stata altresì introdotta la previsione – come misura cautelare reale nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato – del possibile controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, al fine di evitare che la possibile interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui

livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

Sempre nell'ambito delle misure finalizzate alla repressione del fenomeno, si è inserito il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli che determinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549).

Dal punto di vista del sostegno alle vittime di caporalato, la legge n. 199 del 2016 ha stabilito l'erogazione di appositi indennizzi a carico del Fondo anti-tratta, nel quale confluiscono i proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Sul piano delle misure di prevenzione del fenomeno e della promozione di strumenti per la tutela dei lavoratori agricoli, la legge n. 199 del 2016 ha innanzitutto rafforzato la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, rivedendone in più punti la disciplina. Alla Rete, istituita presso l'INPS, possono essere iscritte, su apposita istanza, le imprese agricole che si distinguono per il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Le modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 2016 hanno riguardato, in particolare, i requisiti per aderire alla Rete, resi più stringenti e selettivi, prevedendosi – in particolare – che esse debbano applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Non è invece stato oggetto di modifica il meccanismo incentivante previsto dal decreto-legge n. 91 del 2014, volto

a favorire l'adesione alla Rete, ai sensi del quale l'attività di vigilanza è orientata nei confronti delle imprese non appartenenti ad essa, salvi i casi di richieste di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa rilevante ai fini della partecipazione alla Rete.

In considerazione dello stretto legame tra caporalato e sfruttamento della manodopera straniera, assumono rilievo altresì le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha previsto la facoltà di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei comuni, Manfredonia (Fg), San Ferdinando (RC) e Castel Volturno (Ce), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. I commissari hanno il compito di definire un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate di coordinarne la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati. Per la realizzazione degli interventi, che hanno anche lo scopo di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori, i Commissari si raccordano anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità.

All'inizio della presente legislatura l'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al fine di promuovere la definizione di una strategia per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, ha previsto l'istituzione, presso il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito Tavolo operativo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei competenti Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (interno, giustizia, politiche agricole alimentari e forestali, infrastrutture e trasporti, coesione territoriale e pari opportunità), dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI, aperto alla partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.

Il Tavolo, che opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio, costituisce l'organismo di coordinamento a livello nazionale responsabile per l'indirizzo, la programmazione delle attività istituzionali e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022. Successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni dell'indagine, il Piano è stato approvato dal Tavolo il 20 febbraio 2020 e su di esso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito la propria intesa il successivo 21 maggio. Il Piano individua una strategia di attuazione articolata in tre fasi (analisi del fenomeno, interventi di natura emergenziale da realizzare nelle aree che presentano maggiori criticità e azioni di sistema da realizzare sull'intero territorio nazionale). Le azioni da realizzare a livello nazionale si articolano su quattro assi prioritari che riguardano la prevenzione, la vigilanza e il contrasto dello sfruttamento, la protezione e l'assistenza per le vittime, nonché la loro reintegrazione sul piano socio-lavorativo. Per ciascuno degli assi prioritari, il Piano individua le azioni prioritarie da intraprendere, per un totale di dieci azioni, sette delle quali dedicate alla prevenzione, da realizzare nell'ambito di una *governance*

multilivello che coinvolge le diverse amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale e locale.

Sulla materia hanno inciso, da ultimo, anche le disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, introdotte, nel contesto delle misure connesse all'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, dall'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Dalla regolarizzazione sono stati, peraltro, esclusi i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. La disciplina della regolarizzazione ha inoltre previsto un aggravamento della pena prevista per il caporalato (aumentata da un terzo alla metà) quando l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano commessi ai danni di stranieri che hanno presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo semestrale (articolo 103, comma 14, del citato decreto n. 34 del 2020). Dai dati relativi all'esito delle procedure, pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'interno, le domande di emersione di lavoro nel settore agricolo sono state 29.555, concentrate soprattutto in Campania (6.962), Sicilia (3.584) e Lazio (3.419). Le province maggiormente interessate appaiono essere quelle di Caserta, Ragusa e Latina, mentre i principali Paesi di provenienza dei lavoratori sono l'Albania, il Marocco e l'India.

3. I principali elementi emersi nell'ambito delle audizioni.

3.1. Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti (seduta del 29 gennaio 2019).

Il rappresentante della Coldiretti ha evidenziato che la legge n. 199 del 2016 rap-

presenta il primo intervento legislativo dedicato alla problematica del caporalato. Si tratta di una legge condivisibile ma certamente da perfezionare alla luce di una generale analisi del fenomeno.

In particolare, lo sfruttamento del lavoro riguarda, per la maggior parte, lavoratori extracomunitari, ai quali è scaduto il permesso di soggiorno e che, quindi, risiedendo illegalmente nel territorio dello Stato, non hanno alcuna possibilità di lavorare nel rispetto delle leggi. Il caporale è colui che intermedia tali soggetti con gli imprenditori, incrociando la domanda e l'offerta di manodopera, garantendo in tempi rapidi il reperimento della forza lavoro al momento del bisogno, e supplisce alla carenza dei trasporti, portando la manodopera richiesta direttamente alle aziende agricole. Inoltre, gli imprenditori agricoli italiani sopportano un costo indiretto in termini di previdenza e di assicurazione dei lavoratori molto superiore a quelli degli imprenditori di altri Paesi, quali, ad esempio, quelli francesi o spagnoli. Anche le agevolazioni contributive previste per il Mezzogiorno non riescono a colmare tale *gap*. Gli imprenditori agricoli devono poi far fronte a pesanti oneri burocratici legati anche alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: ferme restando le tutele a favore dei lavoratori, occorrerebbe snellire le procedure amministrative. A ciò si aggiunge che il fenomeno delle aste a doppio ribasso, imposte dalla grande distribuzione, spinge in taluni casi gli imprenditori agricoli a ricercare manodopera da impiegare a un costo inferiore alla retribuzione stabilita dai contratti.

Pertanto, a giudizio della Coldiretti, bisogna pensare a un ventaglio di azioni che incidano proprio su questi punti: intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, trasporti e costi. Quanto al riallineamento delle retribuzioni, citato nel programma dell'indagine conoscitiva, i rappresentanti della Coldiretti ritengono che sia un tema da approfondire.

Il rappresentante della Coldiretti si è soffermato poi sul tema dell'opportunità di introdurre un prezzo minimo dei prodotti. Si tratta di un meccanismo basato sull'ac-

cordo tra le parti, che la Coldiretti sta tentando di introdurre anche attraverso una campagna di educazione del consumatore e l'accorciamento della filiera, eliminando una serie di intermediari tra il produttore e il consumatore. Sugli indici di congruità, che per alcuni dei deputati intervenuti costituiscono uno dei punti deboli della legge n. 199 del 2016, le difficoltà sarebbero facilmente superabili, grazie anche ad un'intelligente applicazione delle disposizioni da parte del personale ispettivo. I rappresentanti della Coldiretti, inoltre, auspicano l'introduzione di tipologie di assunzione veloci e poco burocratiche dei lavoratori stagionali. Infine, occorrerebbero importanti investimenti mirati agli immigrati.

Per il rappresentante di Confagricoltura è necessario evitare generalizzazioni mettendo in campo azioni mirate e selettive. Purtroppo, i provvedimenti normativi che si sono susseguiti sul tema non sono, a suo giudizio, bilanciati e anche le disposizioni recate dalla legge n. 199 del 2016 hanno bisogno di essere tarate meglio per evitare di colpire aziende che non hanno a che fare con il caporalato.

Il rappresentante di Confagricoltura ha toccato anche il tema delle ispezioni, le quali rischiano di colpire soprattutto le aziende regolari, laddove, invece, sarebbe necessaria una preventiva azione di *intelligence*, incrociando i dati e mirando soprattutto alle lavorazioni stagionali ad alta intensità.

Un altro fronte su cui legislatore dovrebbe lavorare è quello dell'occupazione, tenendo presente che il settore dell'agricoltura è stato quello che più ha tenuto negli anni della crisi. Tuttavia, i dati dimostrano che, a fronte della riduzione del numero degli operai a tempo indeterminato, aumenta quello degli operai a tempo determinato. Occorrerebbe pertanto introdurre strumenti per favorire la stabilizzazione dell'occupazione.

In secondo luogo, è necessario facilitare l'intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, prendendo atto che i centri per l'impiego non sono in grado di svolgere

tale attività con la tempestività richiesta dagli imprenditori.

Inoltre, è necessario assicurare modalità di trasporto efficienti per sopperire alle carenze che caratterizzano soprattutto le zone rurali.

Un altro aspetto sul quale la legge n. 199 deve essere ripensata è quello che riguarda la Rete del lavoro agricolo di qualità, integrando la cabina di regia con le componenti della cooperazione, e ripensando ai requisiti richiesti alle imprese ai fini dell'iscrizione, che si sono dimostrati troppo rigidi. Sulla Rete, il rappresentante di Confagricoltura ha evidenziato la necessità di un cambiamento culturale, perché oggi si pensa che chiedono l'iscrizione alla Rete le imprese che vogliono nascondere le proprie irregolarità, nel presupposto che l'iscrizione eviti le ispezioni.

Il rappresentante di Confagricoltura, inoltre, ha sottolineato la crescente tendenza all'esternalizzazione da parte delle imprese, con il conseguente aumento del ricorso alla somministrazione, e la mancanza di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Parimenti, è stata lamentata la impossibilità, in determinati casi, di ricorrere a sistemi di pagamento tracciabili, in linea con quanto richiesto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 910 e seguenti, della legge di bilancio per il 2018, evidenziandosi che tale impossibilità di fatto imponga agli imprenditori pagamenti in nero.

È stato sottolineato, inoltre, l'eccessivo peso della burocrazia, ad esempio, nella fase dei controlli ispettivi, in cui risultano coinvolti diversi soggetti. Per quanto riguarda l'articolo 603-bis del codice penale, il rappresentante di Confagricoltura ha sottolineato la necessità di rivedere la formulazione della norma, oggetto di critiche da parte della migliore dottrina giuslavoristica e penalistica, allo scopo di scongiurare il pericolo che la ricorrenza anche di uno solo degli indici possa esporre l'imprenditore agricolo al pericolo di incorrere nella fattispecie penale.

Inoltre, il rappresentante di Confagricoltura ha lamentato la mancata emanazione del piano di interventi contenente

le misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori agricoli, previsto dalla legge n. 199 del 2016.

Il rappresentante di C.I.A. – Agricoltori italiani ha messo in luce che la legge del 2016 reca misure di natura prevalentemente repressiva, mentre sarebbero necessarie disposizioni anche di carattere incentivante, a partire dalla valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, che, dopo un'iniziale fase di espansione, ha subito un rallentamento. Inoltre, ha auspicato un ripensamento sui *voucher*, che si erano dimostrati validi in determinate circostanze, ritenendo che l'attuale disciplina delle prestazioni occasionali sia poco adeguata alle esigenze dell'agricoltura.

3.2. Audizione di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e FNA-CONFSAL (seduta del 26 febbraio 2019).

I rappresentanti delle confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL, che hanno presentato un documento unitario, hanno preliminarmente dato un giudizio positivo sulla legge n. 199 del 2016.

Più in particolare, il rappresentante della FLAI-CGIL ha rimarcato la necessità di dare una nuova definizione del termine « caporalato » per indicare lo specifico reato di grave sfruttamento lavorativo. Le radici di tale reato affondano anche in fattori congiunturali e coinvolgono diversi aspetti del lavoro in agricoltura, dal sistema di distribuzione alla redditività dei prodotti, alla catena del valore lungo la filiera agricola. Sono coinvolte vere e proprie organizzazioni, reticolari o piramidali, nelle quali – a un capo – vi è il caporale o, sempre più spesso, liberi professionisti e – all'altro capo – l'imprenditore che trae profitto sfruttando la manodopera. La legge n. 199 del 2016 ha prodotto risultati importanti, evitando il rischio, pure paventato da più parti, della criminalizzazione dell'intero settore. Più in particolare, la prima parte della legge, dal contenuto repressivo, sta funzionando egregiamente, mentre le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 attendono ancora di essere attuate. Il rappresentante sindacale ha espresso la pro-

pria preoccupazione per lo scarso funzionamento della cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità, presieduta dall'INPS, la quale, in questi anni, ha proceduto a rilento e si è convocata troppo poco. Tuttavia, dal funzionamento a pieno regime della cabina di regia dipende la completa applicazione della legge n. 199, in primo luogo, l'istituzione delle sezioni territoriali, partite solo nelle province di Foggia, Brindisi, Reggio Calabria, Latina e Viterbo, mentre le richieste di istituzione avanzate da altre province non sono state ancora esaminate proprio perché la cabina di regia non viene convocata. Il rappresentante sindacale ha sottolineato anche il malfunzionamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che trarrebbe giovamento anche dal funzionamento a pieno regime della cabina di regia. Essa dovrebbe infatti offrire i servizi necessari alle imprese, che attualmente sono assicurati dai caporali: intermediazione di manodopera, alloggio e servizi di trasporto. Per supplire a tali mancanze, a livello territoriale sono state avviate sperimentazioni, tra le quali è stato ricordato il Protocollo « Cura, legalità, uscita dal ghetto », attivato nelle province di Foggia e Reggio Calabria grazie all'attività dei commissari straordinari, purtroppo scaduto il 31 dicembre 2017 e non rinnovato. In generale, pertanto, il rappresentante sindacale auspica una maggiore sensibilità sia delle istituzioni sia delle associazioni datoriali agricole perché si giunga alla messa a regime delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Considerando inoltre che parte dei lavoratori sfruttati è costituita da rifugiati e richiedenti asilo, che non hanno la possibilità di denunciare i fenomeni di caporalato, il rappresentante sindacale propone l'introduzione di strumenti di tutela per coloro che sono disposti a denunciare i propri sfruttatori, prevedendo, in particolare, il reinserimento lavorativo e la presa in carico da parte delle istituzioni.

Un ulteriore aspetto su cui il rappresentante sindacale ha attirato l'attenzione delle Commissioni è la necessità di prevedere nuove risorse per i servizi ispettivi e

per l'incrocio delle banche dati. È altrettanto necessario introdurre misure premiali nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) per indurre gli imprenditori a iscriversi alla Rete e ad offrire servizi quali alloggi e trasporto, come previsto in territori limitati, quali il Comune di Roma e la Regione Emilia-Romagna. Per il rappresentante sindacale è necessario altresì un concreto impegno anche sul fronte della sicurezza sul lavoro, mentre ritiene deleteria la proroga dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge n. 199 relativa al sistema unico di inoltro delle denunce mensili relative lavoratori dipendenti (UNIEMENS) anche nel settore agricolo.

Il rappresentante della FAI-CISL ha sottolineato il valore di alcune esperienze positive a livello locale in materia di presa in carico dei lavoratori nella fase sia dell'inserimento sia della formazione, dell'informazione, dell'assistenza all'accesso alle politiche attive, nonché della fornitura di sistemi di trasporto, e ha espresso rammarico per il mancato rinnovo del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonché contrarietà rispetto alla possibile reintroduzione dei *voucher* in agricoltura, che rischiano di essere utilizzati in maniera scorretta.

A giudizio del rappresentante sindacale, un altro fenomeno da combattere è quello delle cosiddette « cooperative senza terra », le quali prestano manodopera pur non avendo i requisiti necessari previsti dalla legge per svolgere l'attività di intermediazione. Importanti per tenere sotto osservazione tale fenomeno sono le sezioni provinciali delle organizzazioni sindacali, in particolare, gli enti bilaterali, che monitorano nei territori le giornate di lavoro e offrono anche prestazioni di integrazione al reddito per maternità e malattia. Anche tale rappresentante sindacale ha auspicato la previsione di misure premiali che incentivino le aziende a iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il rappresentante della UILA-UIL ha auspicato il rafforzamento degli strumenti di reinserimento sociale e di presa in carico

da parte delle istituzioni di chi denuncia lo sfruttamento e ha evidenziato la necessità di un più efficiente ed efficace coordinamento del sistema ispettivo, per il quale è necessario un importante investimento in risorse umane. Anche tale rappresentante ha messo in luce il fenomeno delle « cooperative senza terra », che può essere combattuto senza bisogno di nuove previsioni legislative, ma in via amministrativa, semplicemente, impegnando l'INPS nella gestione di un elenco speciale. Anche tale rappresentante sindacale si è espresso negativamente sulla possibile reintroduzione dei *voucher* nel settore agricolo e sull'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore nel settore agricolo del modello UNIEMENS. Quanto al cattivo funzionamento della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui causa, secondo il rappresentante sindacale, è riconducibile alla attribuzione della presidenza all'INPS, istituto che ha troppe attività istituzionali da gestire, egli ha auspicato la valorizzazione delle sezioni territoriali, ganglio vitale intorno al quale costruire il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, legato sinergicamente con il sistema dei trasporti. Le sezioni territoriali si potrebbero avvalere anche degli enti bilaterali, strutture già costituite e operanti positivamente sul territorio, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, coinvolgendo le istituzioni interessate per la predisposizione di un piano di trasporti. È altresì necessario prevedere misure di premialità nell'ambito dei PSR che dovrebbero essere indirizzate non tanto a chi si iscrive alla Rete del lavoro agricolo di qualità quanto piuttosto a chi assume manodopera tramite la Rete stessa. In conclusione, il rappresentante della UILA-UIL ha posto l'accento sull'opportunità di valorizzare il ruolo delle parti sociali nella promozione di condizioni di lavoro adeguate.

Il rappresentante della UILA-UIL ha sottolineato infine l'esigenza, da un lato, di avere un sistema di banche dati integrato e, con riferimento ai problemi connessi al trasporto dei lavoratori, ha richiamato l'esempio positivo della provincia di Taranto che rimborsa il costo del trasporto dei

lavoratori agli imprenditori che reperiscono e assumono manodopera in maniera trasparente.

Il rappresentante della UGL Agroalimentare ha chiesto ufficialmente una modifica legislativa che permetta al suo sindacato di entrare a far parte della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando a tal fine l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Anche il rappresentante di tale sindacato ha posto in luce la necessità di introdurre soluzioni pratiche per favorire l'incontro tra offerta e domanda di manodopera e per creare un sistema efficiente di trasporti per i lavoratori agricoli. Da ultimo, ha dichiarato di ritenere necessaria la revisione dell'attuale regolamentazione del sistema dei flussi dei lavoratori non comunitari.

Il rappresentante della FNA-CONFSA ha ritenuto che l'inasprimento delle pene previsto dalla legge n. 199 del 2016 non sia stato sufficiente. A suo giudizio sarebbe necessario reintrodurre la previsione dei contratti di riallineamento retributivo, con risorse finanziarie sufficienti, dal momento che la clausola di invarianza degli oneri attualmente prevista la rende impraticabile. I contratti di riallineamento consentirebbero a molte aziende di uscire dalla zona grigia della sotto-dichiarazione e dal lavoro nero. Parimenti, andrebbero previsti appositi strumenti di garanzia per i lavoratori, che non possono essere danneggiati dall'applicazione dei contratti di riallineamento retributivo. Anche tale rappresentante sindacale ha caldeggiato la valorizzazione e il coinvolgimento attivo dei corpi intermedi nei territori e l'introduzione di strumenti di garanzia per coloro che denunciano lo sfruttamento.

3.3. Audizione di rappresentanti di organizzazioni sociali (seduta del 7 maggio 2019).

Il rappresentante del *Milan Center for food law and policy*, Giovanni Venegoni, ha posto l'accento sulla necessità di elaborare buone pratiche contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, richiamando le analoghe esperienze maturate in ambito euro-

peo. Partendo da considerazioni generali, che riguardano le criticità che rendono difficile il contrasto al lavoro nero, Venegoni ha messo in luce la forte componente di eterogeneità delle varie tipologie di lavoro informale e sommerso che si manifestano in diversi contesti lavorativi e coinvolgono lavoratori che presentano differenti profili, a cui si aggiunge la molteplicità delle forme dei reati. L'auditò ha evidenziato che la forte stagionalità del lavoro agricolo ha storicamente giustificato, dal punto di vista etico, morale e sociale, l'utilizzo di forme informali di accordo tra datore di lavoro e dipendenti, nonché condizioni di lavoro estreme. Data anche la composizione del sistema produttivo agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni in un contesto fortemente destrutturato, diverse aziende preferiscono non regolarizzare i lavoratori per rimanere competitivi sul mercato. Venegoni ha messo in luce la mancanza di una definizione comune europea di sfruttamento del lavoro, che comporta la mancanza del coordinamento tra gli Stati e l'assenza di un approccio giuridico condiviso. Tale carenza normativa impedisce il rilevamento chiaro e definitivo dei dati che, a sua volta, rende più difficoltosa la comprensione a livello politico, culturale e sociale del fenomeno, inficiando la capacità d'azione dei soggetti preposti al suo contrasto. L'auditò ha anche messo in luce che le aziende produttrici che hanno scelto, attraverso l'utilizzo di buone pratiche, strategie innovative di sviluppo sono state in grado di garantire meglio impieghi dignitosi, sostenibilità e redditività economica. È quindi necessario puntare alla diffusione dell'innovazione tecnologica per favorire la riduzione della stagionalità lavorativa, la diversificazione delle colture, un aumento di qualità e professionalità del lavoro, attraverso la formazione dei lavoratori e altre iniziative a loro tutela e promozione. Venegoni ha messo in luce anche il ruolo delle aziende distributrici, le cui decisioni possono influenzare profondamente il settore. A tale proposito è necessario diffondere codici di condotta, protocolli produttivi e di controllo che per-

mettano di selezionare prodotti eticamente puliti e di alta qualità. A loro volta, i Governi dovrebbero varare politiche e normative di contrasto allo sfruttamento del lavoro e di promozione della redditività degli investimenti. A livello locale occorre un'azione coordinata e partecipata, sostenuta dal Governo, che coinvolga tutti gli *stakeholder*, mentre i sindacati dovrebbero mantenere e implementare una rete transazionale di accordi multilaterali tra Paesi di partenza e arrivo dei lavoratori, attraverso cui promuovere campagne di informazione per chi arriva sia dall'Europa sia dall'estero. Dovrebbero promuoversi, inoltre, azioni coordinate che coinvolgano anche i centri di collocamento privati e pubblici, affinché operino secondo regole condivise. Da ultimo è necessario l'impegno della società civile, come hanno dimostrato i risultati raggiunti grazie all'operato delle associazioni. Venegoni ha richiamato, quindi, l'esigenza di una *governance* allargata, che coinvolga tutte le istituzioni e gli operatori del mercato agricolo, sottolineando la necessità che gli *stakeholder* della filiera agricola adottino iniziative che raggiungano il lavoratore in ogni aspetto della sua vita lavorativa. L'insieme di queste misure contribuirebbe, infatti, a rendere difficile l'attività irregolare e a garantire lavoro e protezione. Infine, è necessario promuovere la redditività degli investimenti in agricoltura, in termini di innovazione e ammodernamento, nonché promuovere modelli imprenditoriali eticamente corretti, progetti internazionali, programmi di accoglienza e integrazione.

Il rappresentante dell'Osservatorio Placido Rizzotto ha sottolineato la necessità che la legge n. 199 del 2016 sia implementata ed effettivamente applicata. Tra le priorità da lui indicate vi sono: l'attivazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, l'incentivazione dell'iscrizione alla Rete da parte delle aziende agricole e la predisposizione di misure idonee ad affrontare il problema del trasporto dei lavoratori agricoli e dell'accoglienza dei lavoratori stagionali. Nell'evidenziare che le vittime dello sfruttamento e del caporalato non sono solo i

cittadini extracomunitari, l'auditore ha posto poi l'accento sulla necessità di mettere mano alla catena del valore del prodotto, rendendo trasparente la filiera ed equo il meccanismo di formazione del prezzo, in maniera tale da tutelare l'anello debole della catena, che è il lavoratore, sul quale si scaricano gli effetti della contrazione dei prezzi della vendita dei prodotti agricoli per renderli competitivi. Il tema del caporalato si collega dunque, a suo giudizio, a quello della tracciabilità del prodotto. Ad avviso del rappresentante dell'Osservatorio vi è anche la necessità di rivedere l'approccio legislativo sul tema dell'immigrazione.

Il rappresentante di Terra! ONLUS ha preliminarmente messo in luce la disomogeneità del fenomeno e la sua continua evoluzione e ha sottolineato l'importanza di promuovere una nuova cultura imprenditoriale che consideri la forza lavoro come elemento qualificante della propria attività e non come elemento su cui fare leva per abbassare i prezzi. L'auditore ha evidenziato con specifici dati l'aumento del lavoro straniero in agricoltura, sottolineando come si tratti, prevalentemente, di manodopera poco specializzata, e ha messo in luce la differenza che esiste tra i lavoratori in nero e lavoratori in grigio, presenti anche in aree di produzione agricola «ricca». In particolare il lavoro grigio si contraddistingue per una componente salariale suddivisa in tre macro blocchi: il primo è stabilito dal contratto di lavoro, il secondo consiste nel pagamento in nero del lavoratore per non oltrepassare il numero di giornate lavorate che permette di accedere all'indennità di disoccupazione, il terzo è appunto l'indennità di disoccupazione agricola, che viene utilizzata come fonte di reddito. In alcune zone del Paese, come nell'Agro Pontino, si è anche notato un diffuso ricorso al lavoro a cottimo. Il rappresentante di Terra! ONLUS ha anche messo in luce la differenza di conseguenze sul piano lavorativo dell'adozione di procedure meccanizzate, così come avviene nel Nord Italia per la raccolta del pomodoro. Infatti, laddove la procedura meccanizzata non ha diffusione si nota un elevatissimo rischio di sfruttamento. Altro problema particolarmente dif-

fuso in alcune aree del Paese, come la Puglia e la Calabria, è quello dell'alloggio dei lavoratori e dei ghetti, che rischiano di diventare non più un luogo di reclutamento del lavoro ma luoghi di abitazione. Infine, venendo al sistema di filiera, l'auditore ha sottolineato la scarsa cultura imprenditoriale anche da parte delle organizzazioni dei produttori. L'obiettivo sarebbe quello di aggregare gli agricoltori per renderli più competitivi mentre attualmente questa finalità viene ricercata esclusivamente per accedere ai fondi europei senza metterli a frutto. Anche il rappresentante di Terra! ONLUS ha messo in luce il ruolo della grande distribuzione nella sperequazione che si ravvisa nella catena del valore del prodotto, e in particolare ha fatto riferimento all'utilizzo da parte di alcuni operatori della grande distribuzione organizzata di aste *on line* al doppio ribasso, che di fatto impongono prezzi troppo bassi, spesso presupposto di condizioni estreme e di sfruttamento per il reddito dei produttori e le condizioni dei lavoratori. Sono stati riportati precisi riferimenti alla pratica di questo sistema nell'acquisto di passata di pomodori e nell'acquisto del latte sardo.

Il rappresentante di Libera ritiene che la legge n. 199 del 2016 sia stata un passo importante, ma che deve essere ancora attuata nella parte che non riguarda la repressione del fenomeno del caporalato. C'è ancora molto da fare sui temi della prevenzione e su quello dell'attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità a livello nazionale e funzionamento effettivo delle sue sezioni territoriali. Secondo il rappresentante di Libera è necessario prevedere anche strumenti di tutela dei lavoratori che hanno il coraggio di denunciare i loro sfruttatori, garantendo ad essi un adeguato sistema di protezione sociale che preveda il reinserimento lavorativo. Importante è anche l'opera di altre organizzazioni, come la Chiesa, la Caritas, il sindacato, le organizzazioni sociali; è necessario anche rafforzare i servizi ispettivi. Il rappresentante di Libera ha lamentato anche il mancato rinnovo del protocollo sperimentale contro il caporalato del 2016, nel quale erano stati

inseriti importanti obiettivi, quali la creazione di presidi medico-sanitari mobili, la distribuzione di viveri e acqua potabile, nonché l'informazione dei lavoratori.

La rappresentante di Oxfam Italia ha dato conto dell'attività della sua associazione per promuovere campagne di sensibilizzazione che, attraverso l'attivazione dei consumatori, spingano il settore privato del comparto agroindustriale a competere non più su parametri meramente economici, ma sui diritti umani. La necessità di tali campagne si fonda sulla constatazione che la logica del profitto predomina sui diritti dei lavoratori e che, pertanto, sarebbe necessario introdurre nell'ordinamento legislativo italiano meccanismi di *due diligence* obbligatoria per le imprese con riferimento all'adozione di processi volti a identificare, prevenire e mitigare i potenziali rischi di violazione dei diritti umani, così come previsto nei principi guida per le imprese e i diritti umani adottati nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite. Sottolinea, infatti, che nei casi in cui le imprese della distribuzione hanno investito in modo massiccio sulle proprie politiche dei diritti umani, hanno potuto misurare chiaramente gli effetti delle proprie scelte sulle filiere dei prodotti commercializzati. Pertanto, mancando nell'ordinamento meccanismi preventivi e qualsiasi normativa in materia di impresa e diritti umani, l'onere di assumere le decisioni, ad avviso della rappresentante di Oxfam Italia, ricade spesso sul consumatore finale, il quale purtroppo non ha uno strumento per districarsi nel ginepraio dei prezzi. Pertanto si potrebbe verificare la possibilità di inserire sui prodotti anche il prezzo di origine pagato al produttore.

Il rappresentante di Goel-Gruppo Cooperativo ha evidenziato la sproporzione che esiste nel campo agricolo tra i prezzi praticati dalla grande distribuzione, che tendono ad aumentare, e prezzi pagati ai produttori, che continuano a ridursi. Ha poi spiegato l'esperienza virtuosa intrapresa dal suo gruppo di un protocollo etico che ha portato all'affiliazione di un numero elevato di aziende agricole e alla creazione di un *brand* competitivo sul mercato, per-

ché identifica un prodotto che non è soltanto biologico, ma è anche etico, e ha permesso di trattare direttamente con la grande distribuzione, eliminando tutti i passaggi intermedi, nei quali si possono annidare anche sfruttamenti. Anche il rappresentante di Goel ha sottolineato la debolezza del sistema, basato su un prezzo che è estremamente basso alla produzione, evidenziando, quindi, l'esigenza di intervenire sul meccanismo di formazione del prezzo.

Il rappresentante di S.O.S. Rosarno ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di allargare lo sguardo dal caporale, come persona che materialmente mette in atto l'intermediazione illecita del lavoro, al meccanismo più complessivo dello sfruttamento, nel quale il caporale si trova a rappresentare il terminale di una catena più complessa sostanzialmente riconducibile alle agromafie e, più in generale, alla transizione del sistema produttivo in agricoltura. Anche il rappresentante di S.O.S. Rosarno ha messo in luce la debolezza della filiera agroalimentare, in cui il lavoro è considerato il fattore su cui è possibile incidere per tenere bassi i prezzi. A tale proposito ha anche messo in luce l'impossibilità dei lavoratori immigrati di ribellarsi a tale meccanismo in quanto spesso ricattabili per la loro necessità di rimanere nel territorio nazionale. Anche per il rappresentante di S.O.S. Rosarno l'indicazione sul prodotto del cosiddetto prezzo sorgente, ovvero del prezzo pagato al produttore, al netto di tutte le intermediazioni sarebbe una novità dirompente, che romperebbe gli attuali rapporti di forza all'interno della filiera, nell'ambito dei quali si generano i fenomeni di sfruttamento del lavoratore. Prioritario è, pertanto, agire sui meccanismi di formazione del prezzo.

Il rappresentante dell'associazione No CAP, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sulla disciplina penalistica introdotta dalla legge n. 199 del 2016, ha posto l'accento sulla necessità di effettuare campagne di sensibilizzazione e di pubblicità della Rete del lavoro agricolo di qualità, di portare chiarezza sul meccanismo di formazione del prezzo dei prodotti, nonché di promuovere le aziende virtuose.

Infine è necessario creare un meccanismo di protezione per chi denuncia, in quanto da questo punto di vista la legge n. 199 del 2016 risulta lacunosa.

3.4. Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL (seduta del 28 maggio 2019).

Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ha dato un giudizio positivo della legge n. 199 del 2016, la cui applicazione ha permesso di verificare che il fenomeno del caporalato è più esteso di quanto si pensasse. In particolare, si è dimostrato non solo che il fenomeno del caporalato riguarda anche le regioni del centro-nord, ma anche che vi è una stretta connessione tra il fenomeno medesimo e la presenza di alti tassi di criminalità. In altre parole, il caporalato risulta concentrato in misura maggiore nelle regioni con più alto tasso di criminalità, che si associa ad una maggiore propensione alla irregolarità contributiva. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale ha dato esiti positivi e ha anche messo in luce che vi è uno stretto rapporto tra il livello di rischio sanzionatorio percepito e la convenienza economica della condotta sanzionata. Infatti, laddove si percepisce come basso il rischio di essere sanzionati, si registra una maggiore propensione allo sfruttamento della manodopera e all'evasione contributiva. Per queste ragioni, il rappresentante dell'INPS ha ravvisato la necessità di introdurre alcuni correttivi alla legge n. 199, osservando che, in particolare, bisognerebbe rafforzare le attività repressive e di contrasto nonché affinare i poteri giudiziari.

Il presidente dell'INPS ha sottolineato più volte la necessità di rafforzare l'organico degli ispettori dell'INPS, i quali sono sempre di meno e non vi sono prospettive di assunzione posto che il decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede un ruolo ad esaurimento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. Una maggiore disponibilità di personale ispettivo consentirebbe, tra l'altro, di creare una *task force* di ispettori legata essenzialmente al contrasto al caporalato. Per il presidente Tridico, sarebbe auspicabile anche un ricorso siste-

matico alle nuove tecnologie, per esempio utilizzando i droni, in collaborazione con AGEA che già se ne avvale, per verificare la redditività degli appezzamenti. Sulla base dei dati, inoltre, il presidente dell'INPS ha dimostrato il crescente numero di rapporti di lavoro fittizio, che, da un lato, comportano l'evasione dei contributi relativi a coloro che effettivamente eseguono il lavoro e, dall'altro lato, costituiscono un onere a carico dell'INPS, il quale eroga prestazioni assistenziali nei confronti di coloro che sono denunciati ma che materialmente non eseguono il lavoro.

Per quanto riguarda altre previsioni normative della legge n. 199, la direttrice della Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, Maria Sandra Petrotta, ha sottolineato la scarsa attuazione delle disposizioni riguardanti la Rete del lavoro agricolo di qualità, che non appare ancora in grado di incentivare gli imprenditori all'iscrizione, a suo avviso, per il carattere troppo stringente dei requisiti necessari per ottenerla e per la preoccupazione di finire nel mirino della vigilanza. Ha evidenziato, infatti, che nei primi tre anni di funzionamento della cabina di regia le adesioni alla Rete del lavoro agricolo di qualità sono state, infatti, assolutamente inferiori alle aspettative: le aziende iscritte sono circa 3.600, rispetto a un potenziale di 120.000 aziende con dipendenti e di 200.000 coltivatori. L'unica eccezione è costituita dalla regione Emilia-Romagna, grazie alla previsione nei bandi pubblici di misure premiali riconosciute alle imprese agricole iscritte alla Rete. L'iscrizione alla Rete consentirebbe anche di tenere sotto controllo il cosiddetto fenomeno delle aziende senza terra.

La direttrice Petrotta si è anche soffermata sulla mancata istituzione delle articolazioni territoriali della Rete, fatta eccezione nei territori in cui hanno operato i Commissari straordinari che, per la loro capacità di organizzare il servizio di trasporto dei lavoratori verso i terreni e l'allestimento di unità abitative, hanno dato vita a esperienze altamente positive.

A tale riguardo, ha fatto presente che il tavolo operativo sul caporalato istituito

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, è stato articolato in sei gruppi di lavoro per approfondire tematiche specifiche e che uno dei gruppi è coordinato dall'INPS (da lei in particolare) e riguarda i lavori della cabina di regia della Rete. La dottoressa Petrotta ha, quindi, evidenziato che la proposta di assegnare all'INPS il coordinamento delle articolazioni territoriali della Rete costituirebbe un onere eccessivo a carico dell'Istituto e priverebbe le sezioni territoriali medesime di quel peso e quella autorevolezza che potrebbe derivare solo dall'attribuzione della presidenza a un rappresentante del Governo quale, ad esempio, il prefetto. Ha quindi osservato che nel documento programmatico elaborato dal gruppo di lavoro da lei coordinato sono state individuate le misure necessarie per incrementare il numero di adesioni alla Rete del lavoro agricolo di qualità da parte delle aziende, attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, per la definizione della struttura organizzativa delle sezioni territoriali e per l'integrazione e/o la modifica dei requisiti normativi richiesti per l'ammissione delle aziende alla Rete, includendo nel novero dei reati a essa ostativi anche alcuni reati ambientali. Il gruppo di lavoro ha formulato inoltre una proposta normativa di integrazione e modifica dell'articolo 6 della legge n. 116 del 2014, portata all'attenzione del Tavolo sul caporalato.

In sede di replica, il professor Tridico ha dichiarato di condividere la proposta che è stata avanzata di inasprire le pene per la violazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale nonché quella di prevedere un maggiore coinvolgimento dei sindacati.

I rappresentanti dell'INAIL hanno evidenziato la competenza marginale dell'istituto nella lotta al caporalato, dal momento che l'attività di vigilanza è esplicata nei confronti soprattutto dell'industria agroalimentare. In ogni caso anche i rappresentanti dell'INAIL, dopo aver messo in luce la necessità di condividere i dati dell'INPS con la finalità di analizzare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali,

hanno auspicato il rafforzamento della funzione di coordinamento dell'attività ispettiva prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2015, anche se, in sede di replica, si sono uniti alla considerazione svolta dai rappresentanti dell'INPS sulla necessità di superare la previsione del ruolo ad esaurimento del personale ispettivo.

3.5. Audizione di rappresentanti di AGEA e ANCI (seduta del 18 giugno 2019).

Il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Gabriele Papa Pagliardini, ha specificato che l'Agenzia sul fenomeno del caporalato svolge un ruolo marginale, dal momento che il suo compito è essenzialmente quello di ente pagatore, che corrisponde alle aziende agricole, tramite le regioni, gli aiuti agricoli o direttamente o coordinando gli organismi pagatori delle singole regioni. Ha sottolineato, tuttavia, che AGEA può svolgere un ruolo importante in riferimento agli strumenti amministrativi utilizzabili nel contrasto al caporalato, mettendo a disposizione la propria banca dati, una delle più grandi d'Italia. Ha quindi fatto presente che la banca dati di AGEA contiene le informazioni relative a 650.000 fascicoli aziendali di produttori dislocati nelle regioni che hanno come organismo pagatore AGEA, nonché 1 milione di fascicoli relativi ad aziende che sviluppano la loro attività su circa 10 milioni di ettari di superficie agricola, nel territorio delle regioni per le quali AGEA svolge un'attività di coordinamento. La banca dati raccoglie informazioni che, da un lato, provengono dalle autodichiarazioni degli agricoltori e che, dall'altro, sono frutto di un complesso di attività amministrative svolte da AGEA aventi ad oggetto, tra l'altro, le consistenze aziendali, i confini aziendali e gli usi del suolo. Evidenziato, quindi, che si tratta di dati che risultano utili al momento del controllo, ha fatto presente che è già attiva una forma di cooperazione con l'INPS che prevede la messa a disposizione dell'istituto previdenziale di tali dati, ma senza carattere di continuità e sistematicità con riferimento alle attività di contrasto al caporalato. L'audit ha pertanto proposto la costituzione di una piattaforma

comune di dati, finalizzata anche all'individuazione di una mappatura delle zone a rischio e all'elaborazione di dati che potrebbe funzionare come *alert* di controllo per l'INPS. Ha rilevato, inoltre, che potrebbe essere utile introdurre forme premiali per le aziende non volte solo, come è attualmente, a certificare le produzioni con metodo biologico, ai fini di godere di specifici finanziamenti, ma anche a certificare le produzioni che rispettano la sostenibilità sociale.

Per i rappresentanti dell'ANCI, il sindaco di Rosarno ha fatto un quadro della situazione della sua zona, che si è trovata a dover fronteggiare la concorrenza dei Paesi del Maghreb, in cui la produzione di agrumi risulta molto più vantaggiosa perché il costo della manodopera incide per una minima parte. Pertanto, egli ha sollecitato la politica all'adozione di misure che, oltre a sanzionare penalmente lo sfruttamento dei lavoratori, proteggano i prodotti italiani dalla concorrenza sleale, richiedendo anche un approccio diverso al mondo della migrazione, che miri ad integrare i lavoratori stranieri presenti sul territorio italiano più che solo a reprimere il fenomeno.

Il responsabile per l'Area sicurezza e legalità, protezione civile dell'ANCI, Antonio Ragonese, ha sottolineato l'impegno dell'associazione nell'ambito dell'apposito Tavolo nazionale costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui è responsabile del tema dell'accoglienza dei soggetti sfruttati. A suo giudizio, è necessario raggiungere accordi tra i soggetti coinvolti per l'individuazione di modelli e pratiche utili che mirino a dare soluzioni pianificate, in una logica di lungo periodo, coinvolgendo le parti sociali, le prefetture e gli altri attori presenti sul territorio. A questo proposito, l'audit, oltre a sottolineare l'esigenza di dotare il Paese di una mappatura dei diversi territori, ha sottolineato la necessità di rivedere i criteri sulla base dei quali vengono emanati i decreti relativi ai flussi dei lavoratori extracomunitari per renderli aderenti alle necessità del mercato con riferimento alla manodopera legata alle attività stagionali. È stata,

inoltre, evidenziata la necessità di un impegno in tema di trasporti e di contrasto alla contraffazione. Gli audit hanno poi rilevato l'opportunità di dare piena attuazione all'articolo 9 della legge n. 199, che prevede l'adozione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, e di rendere più efficace il funzionamento della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità.

3.6. Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (seduta del 3 luglio 2019).

Leonardo Di Gioia, coordinatore della Commissione Politiche agricole della Conferenza e Assessore all'agricoltura della regione Puglia, dopo aver ricordato il significativo contributo dato dal sistema delle regioni nella genesi della legge n. 199 del 2016, esprime su di essa un giudizio positivo, soprattutto per quanto riguarda la parte penale, che ha inteso colpire il reato di intermediazione illecita di manodopera indipendentemente dalla forma che esso assume. Ha sottolineato, inoltre, l'utilità dello strumento della Rete del lavoro agricolo di qualità, evidenziando, tuttavia, la necessità di rafforzarla e di renderla più incisiva, unitamente agli strumenti di prevenzione, che occorre valorizzare. In quest'ottica, sottolinea l'importanza dei protocolli d'intesa regionali sottoscritti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Toscana e Sicilia, che derivano dal Protocollo nazionale sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto nel maggio del 2016 dai Ministri del lavoro, dell'interno e delle politiche agricole, Regioni, Ispettorato nazionale del lavoro e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da Croce rossa italiana, Caritas italiana, ACLI Terra e Libera. Nell'ambito dei citati protocolli d'intesa regionali, le cinque regioni del Sud hanno rafforzato il partenariato istituzionale, programmando interventi finalizzati al superamento delle emergenze di sfruttamento e marginalità, con riferimento agli interventi previsti nel-

l'ambito del Programma operativo nazionale (PON) Inclusione, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, e delle misure emergenziali del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), e sostenendo efficaci iniziative anche nel settore dei trasporti, che risulta uno degli aspetti strategici nell'affrontare la piaga del caporalato. Nell'ambito del PON Inclusione sono finanziate misure di politiche attive, con specifici percorsi personalizzati per l'autonomia socio-economica dei destinatari presi in carico, mentre con le misure FAMI sono erogati direttamente servizi sociali, sanitari e abitativi.

L'auditore ha poi fatto presente che le regioni partecipano al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia per il contrasto al caporalato, istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018 come luogo di permanente collaborazione istituzionale.

Ha quindi evidenziato la necessità di rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso l'adesione, da un lato, dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro e, dall'altro, delle aziende, che devono essere incentivate ad iscriversi anche attraverso un alleggerimento delle procedure burocratiche, al fine di superare il timore degli imprenditori di esporsi a controlli troppo rigidi. Ha richiamato, in proposito, l'esperienza dell'Emilia-Romagna, che ha previsto specifiche premialità nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per le aziende che dimostrino di aver aderito alla Rete, con effetti estremamente positivi sul numero delle adesioni.

Ha poi sottolineato l'importanza di prevedere, anche nella prossima programmazione dei Fondi europei e nel rispetto delle norme europee in materia di agricoltura, forme di condizionalità legate al rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'accesso ai Fondi europei e al mantenimento dei benefici a essi collegati. Il rappresentante delle regioni ha anche segnalato la scarsa articolazione territoriale della Rete, che, invece, proprio a livello locale sarebbe fondamentale, individuando una delle cause di tale fenomeno nella coincidenza della sede

territoriale con le Commissioni provinciali dell'INPS, che rende poco chiara la natura e le funzioni dell'organismo. Ha inoltre sottolineato la necessità di completare la composizione della cabina di regia nazionale, con i rappresentanti della cooperazione e dei suoi lavoratori.

L'auditore ha illustrato, quindi, le proposte avanzate dalle regioni relative alla predisposizione di un sistema di trasporto gratuito e tempestivo per i lavoratori agricoli stagionali, all'istituzione di presidi medico-sanitari mobili, alla previsione di strutture alloggiative, nonostante la forte resistenza talora riscontrata a livello locale, al potenziamento delle attività di informazione e di orientamento, nonché all'introduzione di specifici strumenti, gestiti dai Centri per l'impiego, di gestione e regolarizzazione dell'attività di incontro tra domanda e offerta di manodopera.

Di Gioia si è soffermato poi su alcune positive esperienze regionali in corso, grazie alle quali sono stati realizzati centri di accoglienza per migranti stagionali, servizi sanitari, nonché i servizi di trasporto con navetta a chiamata finanziati anche dagli enti bilaterali delle parti sociali. Ha richiamato, altresì, la realizzazione, da parte della regione Lazio, di un'applicazione volta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la creazione, presso i Centri per l'impiego della regione Toscana, di specifici elenchi di prenotazione per il settore agricolo nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.

Claudio Di Bernardino, coordinatore vicario della Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza e Assessore al lavoro della regione Lazio, ha illustrato, nello specifico, le modalità di funzionamento dell'applicazione «FairLabor», che mira a facilitare il lavoratore straniero nella ricerca di un'offerta di lavoro, con l'assistenza di mediatori culturali che affiancano i Centri per l'impiego. Ha quindi sottolineato la doppia convenienza legata all'iscrizione alla *App*: per i lavoratori, che possono beneficiare di alcuni servizi gratuiti, come quello del trasporto, e

per le imprese che possono usufruire di alcuni incentivi a fondo perduto per l'assunzione a tempo indeterminato e, in alcuni casi, come per il settore agricolo, a tempo determinato. Ha osservato quindi che, da questo punto di vista, la proposta di legge C. 1549, a prima firma della deputata Cenni approvata dalla Camera il 27 giugno 2019, che prevede un divieto delle aste a doppio ribasso e l'istituzione della cosiddetta « filiera etica », rappresenta un importante incentivo al ricorso da parte delle regioni alle misure premiali legate al rispetto dei diritti dei lavoratori e della trasparenza dei rapporti.

Anche i rappresentanti delle regioni hanno rilevato fenomeni di distorsione nei meccanismi di formazione del prezzo dei prodotti agricoli che portano ad una retribuzione non adeguata del lavoro in agricoltura, determinati anche dalla presenza di organizzazioni dei produttori « di carta », evidenziando la necessità di approfondire tale aspetto, in coordinamento con le autorità governative, al fine di predisporre riposte efficaci.

3.7. Audizione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2017 (seduta del 30 luglio 2019).

Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, intervenendo in qualità di Commissario straordinario del Governo per il superamento della situazione di particolare degrado dell'area del comune di San Ferdinando, si è soffermato sulla questione degli insediamenti spontanei concentrati nelle zone con una forte richiesta di manodopera. Ad avviso del Commissario straordinario è necessario un intervento di sistema che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati a vario titolo alla questione. L'audit ha ricordato il protocollo d'intesa stipulato con la regione, gli enti locali e i sindacati, volto alla rimozione delle tendopoli nell'area del comune di San Ferdinando, alla promozione di una forma di ospitalità diffusa, che non si esaurisca solamente in moduli abitativi, ma preveda anche forme di sostegno, per esempio, per gli affitti e il trasporto.

Sul piano della repressione del caporalato, il prefetto ha fatto riferimento alla costituzione di una specifica *task force* presso la prefettura, richiamando anche l'adozione di un programma di prevenzione della criminalità

Ha poi evidenziato la necessità di consolidare la Rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare riferimento all'esigenza di incentivare l'adesione degli imprenditori, anche attraverso l'introduzione di una sorta di marchio etico e di misure di premialità.

Il prefetto Mariani si è anche soffermato sulle truffe agli enti previdenziali, rivelando l'esistenza di associazioni sindacali fittizie, che chiedono codici fiscali per persone inesistenti, denunciando l'instaurazione di falsi rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze sul piano previdenziale. Ha quindi auspicato l'attuazione del sistema UNIEMENS, sia per tutelare i lavoratori sia per prevenire le truffe.

L'ex Commissario straordinario per l'area del comune di San Ferdinando, prefetto Polichetti, ha sottolineato che un punto di forza della normativa contenuta nel decreto-legge n. 91 del 2017 è costituito dalla mancata dettagliata individuazione dei compiti e delle funzioni del Commissario straordinario. Ha sottolineato, infatti, che la norma individua soltanto la finalità della sua attività, ovvero il superamento delle situazioni di particolare degrado nelle aree caratterizzate da una massima concentrazione di cittadini stranieri e che la norma non dota quindi il Commissario di particolari strumenti ma ne delinea la funzione di raccordo dei soggetti istituzionali e delle iniziative in atto, nel limite delle risorse disponibili. Anche l'ex Commissario dell'area di San Ferdinando si è soffermato sullo svuotamento della tendopoli abusiva precedentemente insediata e ha anche sottolineato che lo sfruttamento della manodopera ha origine culturale, riconducibile alla diffusione nella zona della piana di Gioia Tauro di appezzamenti di terreno di piccole dimensioni trasmessi ai proprietari in via ereditaria, per la coltivazione dei quali si fa ricorso agli strumenti più economici a disposizione. Un altro fenomeno messo in

rilievo dall'ex Commissario è quello delle truffe ai danni degli enti previdenziali, riportando, a tal riguardo, il dato relativo ai più di 15.000 contratti di lavoro agricolo sottoscritti da lavoratori di nazionalità italiana, rilevati dall'ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria nella piana di Gioia Tauro nel 2017, che non trova riscontro nella realtà. Il prefetto ha, infine, sottolineato la necessità di razionalizzare le misure di accoglienza e i servizi all'interno della tendopoli. Anche il prefetto Polichetti ha sottolineato la necessità di un ricorso sia all'azione di contrasto sia a iniziative di prevenzione. Con riferimento alla sua esperienza, ha ricordato che il progetto varato insieme al prefetto Rolli prevedeva anche un'attività di profilazione e ricognizione delle competenze lavorative, nonché corsi di specializzazione, riservati non solo ai cittadini stranieri, ma anche italiani, al fine di favorire un'integrazione a livello locale. È necessario, ad avviso del prefetto, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il potenziamento dei servizi dei Centri per l'impiego e soprattutto promuovendo liste di prenotazione in cui il lavoratore anche stagionale si prenota per essere reclutato da un'azienda che ha interesse a proporre un lavoro, per favorire una sorta di tracciabilità della domanda e dell'offerta. Il prefetto ha poi lamentato la mancanza di una sede di coordinamento permanente e ha indicato nel prefetto della sede la figura che più naturalmente potrebbe esercitare tale funzione.

L'ex commissario straordinario per le aree del Comune di Manfredonia, prefetto Rolli, ha illustrato il piano da lei predisposto ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, in relazione al quale ha sottolineato l'importanza del costante collegamento con le autorità responsabili del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), del Programma operativo Nazionale (PON) Inclusione, del PON Legalità e della programmazione operativa della regione Puglia 2014-2020 per la definizione delle iniziative in materia di lavoro agricolo e l'individuazione delle risorse.

Ha quindi focalizzato l'attenzione sul contesto di illegalità nel quale si innestano

i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di gestione dei braccianti da parte delle organizzazioni criminali, segnalando la presenza di: buste-paga finte, contratti fittizi, falsa contribuzione, indebita percezione di indennità di disoccupazione, assenza di tutele per il lavoratore, mancato rispetto delle normative di riferimento ed evasione fiscale.

Alla luce di tale quadro, il prefetto Rolli ha sottolineato la necessità che il piano di interventi vada oltre la ricollocazione dei cittadini stranieri, individuando tutte le iniziative utili a superare le condizioni di disagio sociale, abitativo e lavorativo, che riguardano sia i cittadini di italiani residenti sia i migranti. Anche il prefetto Rolli ha parlato di un fattore culturale, che pesa particolarmente nella zona di Manfredonia, nella quale è presente una profondissima infiltrazione di illegalità e di malavita; si tratta, comunque, di una realtà che coinvolge molte altre regioni, in cui il fenomeno dello sfruttamento della manodopera è strettamente connesso alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani, di cui il consumatore finale dei prodotti agricoli è inconsapevole.

Il prefetto Rolli si è quindi soffermata sul problema legato al plurimo differimento dell'entrata in vigore del modello UNIEMENS in agricoltura, la cui immediata applicazione avrebbe, invece, reso più complicato mettere in atto comportamenti che sfociano in ripetute truffe ai danni dell'INPS, peraltro agevolate anche dalla specialità delle regole previdenziali per i lavoratori agricoli, nei confronti dei quali l'indennità di disoccupazione svolge una funzione di governo del mercato del lavoro. A tale ultimo proposito, è a suo avviso necessario definire un sistema di reclutamento e di mobilità della manodopera efficiente, come alternativa al ricorso al caporalato, considerando anche le esperienze straniere, come quella della Gran Bretagna che ha istituito nel 2005 un ente pubblico indipendente che regola la fornitura di lavoratori alle aziende agricole, orticole e ittiche. È altrettanto necessario sensibilizzare la grande distribuzione attraverso l'adozione di relazioni commerciali ed eco-

nomiche ispirate a un'etica di impresa ed elaborare progetti di formazione mirata ad aumentare la consapevolezza dei consumatori. Sarebbe utile anche la costituzione di una banca dati in cui siano inseriti i dati in possesso di tutte le amministrazioni, che possa concentrare le ispezioni dove effettivamente sono necessarie. In quest'ottica, ha auspicato la costituzione di una banca dati che raccolga le informazioni provenienti da AGEA, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate.

3.8. Audizione del Commissario straordinario per l'area di Manfredonia, prefetto Grassi, e di Paolo Borrometi, esperto della materia (seduta dell'8 ottobre 2019).

Il Commissario straordinario di Governo, per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l'area del Comune di Manfredonia, prefetto Grassi, ha descritto la realtà foggiana, caratterizzata dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata mafiosa, da una microcriminalità diffusa, dalla presenza di due « ghetti », che accolgono un totale di circa 2.700 immigrati, e da una economia eminentemente agricola, in cui non si pratica una lavorazione a livello industriale ma un'attività incentrata sulla raccolta di prodotti, in prevalenza del pomodoro. In ogni caso, il prefetto Grassi non ha riscontrato un interesse diretto della criminalità organizzata mafiosa foggiana nella gestione del caporalato e si è soffermato sulla descrizione della realtà dei « ghetti ». Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla legge n. 199 del 2016, che si è dimostrata efficace per sanzionare tanto i caporali, quanto i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori, si è soffermato, in particolare, sulla prima applicazione dell'articolo 3 della legge, che – a seguito dell'arresto di due imprenditori per sfruttamento di manodopera e il sequestro di un'azienda molto importante – ha portato alla nomina di un amministratore giudiziario, con la possibilità per i lavoratori di mantenere il posto di lavoro con il riconoscimento di permessi di soggiorno speciali.

Ha evidenziato che, alla radice del fenomeno, vi è innanzitutto un problema culturale. Ha poi sottolineato l'importanza di individuare, attraverso tavoli di lavoro a cui siano chiamati a partecipare tutti i soggetti coinvolti, buone prassi da recepire poi in un protocollo operativo. Il prefetto Grassi ha quindi rimarcato la necessità di incentivare i datori di lavoro a fare ricorso ai Centri per l'impiego per reclutare la manodopera, segnalando l'opportunità di iniziative di formazione rivolte anche alla sensibilizzazione dei datori di lavoro su tale aspetto. Si è soffermato, inoltre, sul problema del trasporto dei braccianti, facendo riferimento alla realtà della provincia di Foggia, nella quale la Regione Puglia e la Provincia hanno realizzato delle convenzioni in base alle quali i trasporti sono assicurati in determinati siti da pulmini messi a disposizione proprio da questi enti, evidenziando che, mentre alcuni lavoratori accettano queste forme di trasporto, altri, per paura di ritorsioni, preferiscono farne a meno.

L'esperto della materia, Paolo Borrometi, ha fornito un'articolata ricostruzione della piaga del caporalato in Sicilia, in particolare nel Sud-est dell'isola, nella quale si concentra un numero elevatissimo di braccianti agricoli, molti dei quali provenienti da Paesi dell'est, del tutto non sindacalizzati, a differenza, ad esempio, dei lavoratori tunisini, presenti ormai in quella zona da diverse generazioni e, quindi, maggiormente integrati. Nel richiamare i contenuti di recenti indagini, ha descritto altresì l'intreccio tra il caporalato e le attività della criminalità organizzata di stampo mafioso, sottolineando come la legge n. 199 del 2016 abbia segnato una tappa importante nel contrasto del fenomeno del caporalato, determinando una rinnovata attenzione per i controlli e le indagini, paradossalmente avversata da quanti hanno riscontrato in questo nuovo atteggiamento il rischio di creare danni al sistema economico.

3.9. Audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova (sedute del 30 ottobre e del 27 novembre 2019).

La Ministra Bellanova ha sottolineato la necessità di garantire la piena attuazione della legge n. 199 del 2016, la quale risulta pienamente applicata nella sua parte repressiva, come dimostrano l'aumento dei controlli da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'incremento delle indagini della magistratura, assicurando un salto di qualità nel contrasto del caporalato. Ha quindi evidenziato l'urgenza di dare applicazione anche alla parte della legge che riguarda la prevenzione del fenomeno. A tale riguardo, dopo aver rilevato che l'azione del Governo e, in particolare, del suo Ministero, è incentrata su iniziative a tutela dei lavoratori e delle imprese, ha evidenziato che la lotta al caporalato passa attraverso il contrasto delle pratiche sleali di mercato, il divieto delle aste al doppio ribasso e la semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici al fine di rendere le imprese agricole più competitive.

La Ministra ha dato conto dell'attivazione del Tavolo operativo per il contrasto e la prevenzione del caporalato, istituito dal decreto-legge n. 119 del 2018, dando conto dell'elaborazione di una prima bozza del Piano triennale di attività, uno strumento che garantisce un approccio nuovo, in quanto prevede interventi contemporanei su tutti i fronti: intermediazione legale del lavoro; trasporti; alloggio; Rete del lavoro agricolo di qualità; controlli. L'azione dovrà essere coordinata tra i diversi Ministeri competenti e le regioni interessate e i progetti sono già stati finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 85 milioni di euro.

Nel richiamare la struttura del Piano, si è soffermata sulla prima azione prevista che riguarda la mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo, con un calendario delle principali colture e delle esigenze di raccolta e di manodopera a livello nazionale, e che a suo avviso è fondamentale, considerata la forte difficoltà segnalata dalle imprese nel reperire manodopera italiana e straniera attraverso i canali legali. Tale mappatura risulta funzionale anche al miglioramento della gestione dei flussi migratori, per assicurare la copertura dei fabbi-

sogni di lavoro, in particolare nelle fasi di picco della raccolta.

La Ministra ha inoltre sottolineato la necessità di rendere più semplice il reperimento dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia, e di investire nelle filiere produttive, in particolare sui contratti di filiera, che rendono più stabili i rapporti tra agricoltori, allevatori e trasformatori allargando il concetto stesso di filiera fino al consumatore. A tale riguardo, la Ministra ha sottolineato l'impegno del Governo volto a dare rapidamente attuazione alla direttiva europea n. 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare e ha manifestato apprezzamento per l'approvazione alla Camera della proposta di legge C. 1549, a prima firma della deputata Cenni, che prevede l'introduzione del divieto di aste a doppio ribasso. Si è quindi soffermata sull'importanza di contrastare il caporalato anche attraverso un'attività di informazione e di sensibilizzazione del consumatore, con il quale lo Stato deve stringere un'alleanza, volta a far emergere che la vendita di prodotti agroalimentari a un prezzo inferiore ai costi di produzione origina spesso da fenomeni di sfruttamento dei lavoratori. La Ministra ha, al contempo, evidenziato la necessità di intervenire anche a sostegno delle piccole e medie imprese, che spesso non riescono a reggere i costi di produzione.

Il Piano prevede anche il rilancio, la semplificazione e rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e delle sue articolazioni territoriali. In linea con le sue finalità iniziali, l'iscrizione alla Rete dovrà costituire una sorta di « pre-controllo » in modo da indirizzare prioritariamente i controlli ispettivi sulle aziende che non sono iscritte. Per agevolare il raggiungimento di questa finalità è stato richiesto all'INPS e all'Ispettorato nazionale del lavoro di incrociare i dati di cui sono in possesso. In particolare, la Ministra ha sottolineato l'urgenza di istituire ovunque le sezioni territoriali della Rete, che dovranno agire in stretto raccordo con la cabina di regia e con il Tavolo operativo.

Sul fronte dei controlli, vi è l'impegno ad aumentarli e a renderli più efficaci, a partire dall'utilizzo del Registro unico dei controlli agricoli. La Ministra Bellanova si è poi espressa favorevolmente sulla proposta del presidente dell'INPS di utilizzare i droni nell'attività ispettiva e ha sottolineato l'importanza di effettuare le verifiche incrociando i dati a disposizione di AGEA e di ISMEA per mappare e calcolare i rendimenti produttivi delle aziende e quelli in possesso dell'INPS sul numero dei lavoratori dichiarati dalle imprese.

Infine, con riferimento al tema dei trasporti, la Ministra ha sottolineato la necessità non solo di stanziare risorse per garantire la predisposizione del servizio, ma anche di incentivare le regioni e i comuni a dotarsi di una rete modulata di trasporti adeguata a soddisfare le diverse esigenze dei territori.

3.10. Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo (seduta del 5 dicembre 2019).

La Ministra Catalfo, dopo aver ripercorso il quadro normativo vigente e, in particolare, le innovazioni introdotte con la legge n. 199 del 2016, si è soffermata sul lavoro del Tavolo operativo di contrasto al caporalato, istituito con il decreto-legge n. 119 del 2018, che è presieduto dal Ministro del lavoro e si compone di membri istituzionali e di rappresentanti dell'organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle associazioni del terzo settore. Preliminarmente il Tavolo ha condiviso le osservazioni e le raccomandazioni formulate al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel settembre scorso, all'esito della missione svolta in Italia sullo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura: il rafforzamento dei Centri per l'impiego, incaricati di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoratori nel settore agricolo, in modo da evitare l'intervento degli intermediari e aumentare la trasparenza dei processi di assunzione; il rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro; la ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29

sul lavoro forzato e obbligatorio; la garanzia di una maggiore trasparenza nelle catene di approvvigionamento agricolo; l'aumento della partecipazione dei datori di lavoro alla Rete del lavoro agricolo di qualità; l'attuazione della direttiva (UE)2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Il Tavolo ha elaborato una strategia di prevenzione e repressione, a sua volta tradotta in un Piano triennale, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 85 milioni di euro e basato su quattro pilastri: la prevenzione, mediante il monitoraggio dei picchi di domanda di manodopera agricola in determinati periodi dell'anno; la vigilanza e il contrasto, mediante il coordinamento di tutti gli organi di vigilanza; la protezione e l'assistenza, con la predisposizione di un sistema di servizi integrati, che includono assistenza sanitaria e giudiziaria; la reintegrazione socio lavorativa, cioè la presa in carico, l'assistenza all'inserimento lavorativo e i programmi di formazione professionale, nonché altre misure di politica attiva del lavoro in cui i Centri per l'impiego assumono un ruolo cardine d'intesa con le prefetture locali.

La Ministra ha poi illustrato i contenuti del Piano triennale incentrato su una strategia articolata in tre diverse fasi: analisi del fenomeno dei bisogni del mercato del lavoro agricolo, in relazione ai territori e alle stagionalità; interventi di natura emergenziale nelle aree più critiche; interventi di sistema su tutto il territorio nazionale. Il Piano di interventi vero e proprio si articola in dieci azioni prioritarie, la maggior parte delle quali sono dedicate alla prevenzione del fenomeno: elaborazione di un sistema informativo unitario per la raccolta dei dati che riguardano, tra l'altro, il fabbisogno di manodopera delle aziende in relazione al calendario delle colture e gli investimenti in innovazione e valorizzazione; interventi normativi di contrasto alla concorrenza sleale; rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; rafforzamento dei Centri per l'impiego e costruzione di un sistema di intermediazione

della manodopera trasparente; programmazione dei flussi migratori; interventi per garantire soluzioni di alloggio dignitoso; potenziamento della rete di trasporti e introduzione di servizi adeguati alle esigenze di lavoro; avvio della campagna di comunicazione. Il piano prevede, inoltre, tra le azioni prioritarie, la creazione di servizi integrati per la protezione e la prima assistenza e per il reinserimento socio lavorativo delle vittime e, per quanto riguarda l'aspetto repressivo, un'azione volta al rafforzamento degli strumenti di vigilanza e repressione.

Il finanziamento dei progetti è assicurato da tutte le leve finanziarie disponibili, ovvero dai fondi nazionali ed europei, e la spesa delle risorse sarà programmata coinvolgendo tutti gli attori istituzionali.

Con riferimento all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, la Ministra ha richiamato in particolare le iniziative che prevedono il ricorso a specifiche *app*, avviate in via sperimentale nella provincia di Foggia e già attive nella regione Lazio.

4. Emergenza sanitaria e sfruttamento dei lavoratori agricoli.

La pandemia da COVID-19 ha drammaticamente messo in evidenza la natura sistemica dello sfruttamento dei lavoratori stagionali soprattutto nel settore agricolo, fenomeno che purtroppo riguarda i migranti irregolarmente soggiornanti in Italia.

Come emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura in occasione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (C. 2666), la pandemia ha, di fatto, favorito una riarticolazione in senso peggiorativo dell'organizzazione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, soprattutto nel comparto agricolo.

Durante l'emergenza pandemica si è registrato, infatti, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso delle predette audizioni, un incremento esponen-

ziale delle ore lavorate, accompagnato da un significativo aumento del tasso di irregolarità e, conseguentemente, del rischio di incidenti anche gravi, come testimoniato dagli episodi di cronaca verificatisi nell'Agro Pontino.

Il *lockdown*, inoltre, ha comportato una maggiore emarginazione sociale dei lavoratori agricoli irregolari, con aumento dei casi di violenza intraziendale, che, sovente, non sono stati denunciati, così come un sensibile peggioramento della condizione delle lavoratrici immigrate, spesso vittime di violenze ed abusi, per le quali la differenza di genere ha ulteriormente giocato un ruolo di grave svantaggio. Sono emerse, inoltre, criticità riconducibili principalmente all'assenza di dispositivi di protezione individuale, al mancato accesso alle informazioni sanitarie per problemi di comprensione della lingua e alle precarie condizioni igieniche degli alloggi, che non consentono il rispetto delle regole comportamentali di prevenzione del rischio. A tale riguardo, si segnala la preoccupante situazione dei contagi tra gli indiani che lavorano nelle campagne della provincia di Latina, dove, da circa un mese, la comunità sikh, che vive una condizione di peculiare sovraffollamento abitativo, è sotto osservazione attraverso *screening* effettuati dalla ASL competente direttamente nelle aziende agricole del territorio e un'attività di intenso controllo specificamente finalizzata al rispetto delle quarantene.

L'emergenza COVID, nel corso del 2020, ha inoltre fatto emergere un'accentuata carenza di manodopera stagionale, cui il precedente Esecutivo ha fatto fronte attraverso specifiche misure dirette alla sanatoria del lavoro irregolare (articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto « decreto Rilancio »), che ha interessato, tra gli altri, anche i comparti dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca acquacoltura e attività connesse.

Il COVID-19, in sostanza, non ha determinato una diminuzione dello sfruttamento, ma una sua accelerazione e il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti immigrati, per molti

dei quali non è stato possibile accedere alle misure di sostegno predisposte dallo Stato.

È, peraltro, di questi ultimi giorni la notizia della conclusione di un'intensa attività investigativa delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto nel territorio della provincia pontina e a Venezia, di sette persone indagate per associazione per delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all'impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra. Tale operazione di polizia giudiziaria ha posto fine alle gravi condotte illecite poste in essere dall'organizzazione criminale, che, nel ricorrere all'uso continuo e massivo di fitofarmaci non autorizzati sulle culture in serra, impiegava in tali compiti lavoratori irregolari non formati, non abilitati e privi dei previsti dispositivi di protezione, esponendoli in tal modo anche a gravi situazioni di pericolo.

Lo sfruttamento lavorativo e le pratiche illecite ampiamente diffuse, cui si aggiungono la carenza di controlli e l'assenza di misure di contrasto alle illegalità sul lavoro, contraddistinguono ancora la condizione di migliaia di braccianti migranti che rappresentano una manodopera ricattata, emarginata e violata nei suoi diritti fondamentali.

5. Conclusioni.

Le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato in modo inequivocabile che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 199 del 2016, sul piano repressivo, è adeguato ed efficace. In particolare, la nuova norma penale, che – con la riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale – ha meglio definito la condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento, e i nuovi strumenti di indagine, affiancati alla responsabilità penale dell'imprenditore e alle misure di prevenzione conseguenti, hanno sortito un effetto notevolmente deterrente rispetto al fenomeno in esame, come testimoniano i dati registrati negli ultimi anni.

L'impianto della legge del 2016 si è, tuttavia largamente inattuato, relativamente

alla parte preventiva, presentando alcuni aspetti problematici. In relazione a tale profilo, gli strumenti di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera andrebbero integrati e rafforzati, sia attraverso la piena attuazione della legge richiamata anche sul versante della prevenzione, sia attraverso la previsione di interventi diretti, in generale, a rimuovere gli squilibri e le distorsioni della produzione agro-alimentare destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle dinamiche del lavoro agricolo.

Insieme al tema del lavoro in agricoltura e delle condizioni di grave sfruttamento in cui lavorano molti lavoratori e lavoratrici, si ritiene necessario, benché non di competenza dei lavori in oggetto, richiamare la opportunità di riforma di alcuni strumenti normativi e procedurali vigenti che concorrono a determinare le condizioni di vulnerabilità ed emarginazione della manodopera bracciantile, da cui l'organizzazione del caporalato e dello sfruttamento. Tra queste, una seria riflessione circa la necessità di modifiche legislative per dotarsi di norme più adeguate per gestire in modo ordinato e continuativo le modalità di ingresso di lavoratori stranieri per ragioni di lavoro nel nostro Paese (data anche l'inefficienza oramai dimostrata del « decreto flussi »).

5.1. Rete del lavoro agricolo di qualità.

Tutti i soggetti che sono stati auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno rilevato la necessità di potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dalla legge n. 199 del 2016.

A tale riguardo, al fine di garantire una più efficace azione di coordinamento, si segnala l'esigenza, in primo luogo, di convocare con maggiore frequenza la cabina di regia nazionale presieduta dall'INPS, alla quale compete di deliberare sulle domande di iscrizione alla Rete da parte delle aziende e di vigilare sulla permanenza dei requisiti di iscrizione; in secondo luogo, di integrare la composizione della predetta cabina, includendovi anche i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore della cooperazione.

La mancata attuazione delle sezioni territoriali della Rete, che dovrebbero rappresentare lo strumento essenziale per garantire in modo trasparente e corretto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rappresenta un altro degli elementi di criticità emersi in fase di attuazione della legge n. 199 del 2016.

L'effettiva articolazione territoriale della Rete è, inoltre, condizione indispensabile per assicurare servizi più efficienti ai lavoratori e alle imprese, quali, in particolare, idonei sistemi alloggiativi e di trasporto.

Occorre, pertanto, attuare interventi diretti ad assicurare l'uniforme distribuzione delle predette sezioni su tutto il territorio nazionale, garantendo maggiore supporto a quelle delle aree geografiche più a rischio.

Per altro verso, dovrebbero essere messe in atto misure dirette ad incrementare l'adesione delle imprese agricole alla Rete, che, come si evince dai dati, risulta caratterizzata da una forte polarizzazione in senso geografico e fa registrare un numero di domande di iscrizione sensibilmente più basso rispetto a quelle potenzialmente ricevibili. A tale proposito, si osserva che la scarsa adesione alla Rete pare determinata da un lato, dalla previsione di requisiti ritenuti dalle imprese eccessivamente rigidi, che precludono a molte di esse la possibilità di iscrizione, dall'altro dalla preoccupazione, propria di molti imprenditori, che la stessa iscrizione possa rappresentare il presupposto per l'inasprimento dell'azione di vigilanza nei loro confronti.

Al fine di ampliare la platea delle imprese agricole che aderiscono alla Rete, si ritiene, pertanto necessaria una revisione complessiva del procedimento di iscrizione attraverso requisiti meno stringenti, cui dovrebbe aggiungersi la previsione di misure di carattere premiale, da inserire anche nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). Alcune esperienze come quella della Regione Emilia-Romagna ci dicono che i risultati possono essere significativi.

L'iscrizione alla Rete potrebbe, inoltre, rappresentare una sorta di « pre-controllo », in modo da indirizzare i controlli ispettivi prioritariamente sulle aziende che non vi sono iscritte.

In ultimo, dovrebbe essere disposta una massiccia campagna informativa, diretta a sensibilizzare non solo gli imprenditori e i lavoratori agricoli, ma anche i consumatori finali sull'importanza della Rete del lavoro agricolo di qualità e sulla necessità di scelte etiche e consapevoli nell'acquisto di prodotti agricoli, privilegiando quelli delle aziende che operano in regime di legalità.

Nel complesso, quindi, appare necessario un rilancio della Rete, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei principali attori del sistema, a partite dall'INPS, il cui ruolo è essenziale per l'attivazione delle sue articolazioni territoriali.

5.2. Trasparenza del mercato agricolo e concorrenza sleale.

Come sottolineato a più riprese nel corso delle audizioni, molte criticità del sistema di reclutamento della manodopera agricola derivano dalla mancanza di trasparenza del mercato agricolo e, in particolare, dall'assenza di disposizioni che prevedano un prezzo minimo garantito dei prodotti agricoli.

Una delle principali cause cui può ascrivere il fenomeno del caporalato risiede nell'estrema frammentazione del mercato agricolo, cui corrisponde, in un regime di libero mercato privo di adeguati strumenti di controllo pubblico, la concentrazione della produzione in capo agli operatori della grande distribuzione organizzata, e una competizione spesso tutta operata sulla riduzione dei prezzi. Tale sistema ha determinato notevoli squilibri nelle relazioni commerciali e generato asimmetrie nella distribuzione della catena del valore lungo la filiera agricola, caratterizzata da passaggi spesso opachi, in cui lo sfruttamento di manodopera ha trovato nuovo terreno di coltura.

Per tali ragioni, bisognerebbe, da un lato, sensibilizzare la grande distribuzione verso l'adozione di protocolli commerciali ed economici ispirati a un'etica di impresa, in modo da scongiurare la messa in atto di pratiche lesive della dignità e dei diritti dei lavoratori, dall'altro, adottare soluzioni normative dirette a vietare le aste a doppio ribasso e a sostenere le filiere etiche e

trasparenti nella direzione indicata dalla proposta di legge C. 1549, di iniziativa della deputata Cenni, già approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Al divieto delle aste a doppio ribasso, quale strumento prioritario per promuovere un'agricoltura di qualità attenta ai diritti dei lavoratori, vanno comunque affiancate norme efficaci capaci di sostenere le aziende virtuose che promuovono « filiere etiche di produzione », attraverso la messa in atto di « buone pratiche » dirette a informare adeguatamente il consumatore sulla provenienza delle materie prime e sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo. Come testimoniato nelle audizioni e confermato dalla recente firma di protocolli tra i principali operatori della grande distribuzione e sindacati, l'investimento nella trasparenza delle filiere può rappresentare un valore aggiunto apprezzato da consumatori sempre più attenti alle varie componenti della qualità dei prodotti.

In tale ottica, il rispetto dei diritti dei lavoratori e il contrasto al fenomeno del reclutamento illegale della manodopera agricola appaiono strettamente connessi all'esigenza di tracciabilità dei prodotti agroalimentari.

Correlativamente, un ulteriore elemento distorsivo che concorre ad alimentare il fenomeno del caporalato, è rappresentato, più in generale, dalle pratiche di concorrenza sleale nel mercato agricolo.

Sulla questione è intervenuto l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020, che reca i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, prevedendo specificamente, alla lettera *b*) del comma 1, l'obbligo per gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari di attenersi, prima durante e dopo l'instaurazione della pratica commerciale, a buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni. Si segnala, inoltre, che il medesimo articolo 7, al comma 1, lettera *h*), richiamando l'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva,

include tra le pratiche commerciali sleali, la vendita dei prodotti agricoli e alimentari realizzata attraverso il ricorso a gare e ad aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata a condizioni contrattuali eccessivamente gravose e/o a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. Tale nuova disciplina troverà applicazione nei confronti di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato (articolo 7, comma 1, lettera *u*)).

5.3. Contratti di filiera e innovazione tecnologica.

Un'altra delle possibili linee di intervento per contrastare lo sfruttamento di manodopera è rappresentata dai contratti di filiera, il cui ampliamento concorrerebbe a incrementare l'efficienza del mercato agricolo, incidendo positivamente sia sulla remunerazione dei produttori sia sui salari dei lavoratori.

In particolare, i contratti di filiera potrebbero diventare, per le imprese del settore agro-alimentare, un valido strumento per promuovere investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati alla riconversione dei processi produttivi verso modelli innovativi e sostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In tale ambito, il processo di innovazione tecnologica e il sostegno a investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione delle filiere agroalimentari concorreranno a garantire la stabilità dei prezzi, favorendo una più equa distribuzione del valore, migliorando la qualità dei prodotti agricoli e assicurando condizioni di lavoro più dignitose.

5.4. Incontro tra domanda e offerta di manodopera.

Con riferimento agli interventi più direttamente riferibili al mercato del lavoro in agricoltura, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine si è confermata l'esigenza di interventi volti a rendere meno difficoltoso l'incontro tra domanda e

offerta di manodopera. Esiste, infatti, un generale consenso sul fatto che uno dei fattori che favoriscono la diffusione e il successo del caporalato è rappresentato dalla capacità dei « caporali » di reperire rapidamente, e con costi estremamente contenuti, la manodopera temporanea necessaria alle diverse lavorazioni agricole. La stagionalità del lavoro agricolo comporta, infatti, che la domanda di lavoratori sia estremamente variabile e si concentri in specifici periodi dell'anno, nei quali si registrano picchi elevati di richiesta con un preavviso spesso molto breve. Occorre, quindi, individuare misure per sottrarre all'informalità, che agevola il ricorso a pratiche di sfruttamento, le assunzioni dei lavoratori agricoli creando un canale legale rapido ed efficace per far incontrare domanda e offerta di manodopera.

Si tratta, del resto, di un problema ben noto alle Commissioni, che già ne avevano fatto menzione nella risoluzione approvata in materia di contrasto al caporalato nel corso della XVII legislatura, e al legislatore, che, con la legge n. 199 del 2016, ha previsto la possibilità che alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscano, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Un elemento decisivo – anche ai fini del rafforzamento del monitoraggio e del contrasto del fenomeno – è, per concorde valutazione dei soggetti intervenuti nell'indagine, la condivisione delle banche dati in possesso dei diversi operatori pubblici, con particolare riferimento all'INAIL, all'INPS, all'INL, all'AGEA e all'Agenzia delle entrate. In tale ambito, appare senz'altro significativo che il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato abbia considerato, in primo luogo, l'esigenza di acquisire dati ed elementi informativi relativi ai calendari

delle diverse colture sul territorio nazionale e alle conseguenti esigenze di manodopera per le lavorazioni previste, in modo da poter meglio pianificare l'offerta di lavoro, gestendo i picchi di domanda in specifici periodi dell'anno. Una maggiore definizione *ex ante* dei fabbisogni dovrebbe altresì consentire una migliore programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari, al fine di contrastare in radice la formazione di bacini di lavoro più facilmente esposti allo sfruttamento.

Per altro verso, occorre migliorare il funzionamento del sistema delle politiche attive del lavoro, promuovendo lo sviluppo della capacità, da parte dei centri per l'impiego e degli altri soggetti abilitati, di offrire servizi adeguati alle specificità del settore agricolo. In questo ambito, è opportuno assicurare una piena valorizzazione degli enti bilaterali del settore agricolo. Come già evidenziato in precedenza, in questo settore risulta strategico il rafforzamento delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, alle quali la legge n. 199 del 2016 ha attribuito, tra l'altro, il compito di promuovere modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.

Nell'ambito dell'indagine – richiamandosi alle esperienze maturate in diverse realtà territoriali – si è, inoltre, sottolineata l'utilità di ricorrere a liste di prenotazione in cui i lavoratori, anche di carattere stagionale, possano iscriversi assicurando la disponibilità a essere reclutati dalle aziende interessate, con effetti positivi sulla tracciabilità dei rapporti che determinano l'instaurazione dei rapporti di lavoro. Parimenti, si è espressa una valutazione positiva sullo sviluppo, da parte di alcune regioni e centri per l'impiego di specifiche *app* per favorire l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. Nel corso del 2020 l'ANPAL, sviluppando e riadattando una *app* della Regione

Lazio, ha rilasciato una specifica applicazione, denominata « restoincampo », disponibile in cinque lingue e integrata con il sistema DOL (Domanda e offerta di lavoro), accessibile anche agli operatori dei centri per l'impiego e a tutti i soggetti accreditati all'intermediazione del mercato del lavoro, inclusi gli enti bilaterali dell'agricoltura se iscritti all'albo di ANPAL. Al 17 novembre, dopo circa cinque mesi dal rilascio, risultavano 6.000 *download* e circa 800 offerte di lavoro registrate. In questo senso, appaiono quindi maturi i tempi per l'introduzione di una piattaforma efficace per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura.

5.5. Tutela dei lavoratori nell'ambito del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda più strettamente il rapporto di lavoro, gli aspetti che più direttamente favoriscono la diffusione di sistemi di sfruttamento dei lavoratori e il ricorso al caporalato sono quelli connessi al costo della manodopera, che – come si è visto – rende le produzioni ad alta intensità di lavoro scarsamente competitive rispetto a quelle di Paesi meno sviluppati, e al trasporto e all'alloggio dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quanto al primo profilo, sebbene, come si è già evidenziato, la maggior parte delle criticità possono essere affrontate attraverso interventi relativi alla filiera della produzione agricola, è comunque possibile individuare misure premiali anche sul versante della disciplina dei rapporti di lavoro. Per quanto riguarda l'alloggio dei lavoratori, come è noto, già l'articolo 9 della legge n. 199 del 2016 aveva previsto l'adozione, da parte dei ministeri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un piano di interventi che prevedesse misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

L'articolo 8 della medesima legge attribuisce, invece, alle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità il compito di promuovere, tra l'altro, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni

con gli enti locali, in modo da contrastare il monopolio del sistema di trasporto esercitato in alcune aree dai « caporali ». I due problemi sono, peraltro, spesso correlati perché parte della manodopera straniera reclutata in agricoltura vive in insediamenti informali, in taluni casi sotto il controllo della criminalità organizzata, per i quali è difficoltoso organizzare servizi di trasporto adeguati.

In linea con quanto previsto nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e alla luce delle buone pratiche illustrate nel corso dell'indagine conoscitiva, occorre realizzare, con il concorso delle regioni, degli enti locali, degli enti bilaterali e delle associazioni rappresentative del settore agricolo, sistemi di trasporto dedicati ai lavoratori, che si adattino con flessibilità alle esigenze delle attività agricole, assicurando un'adeguata regolamentazione dei servizi offerti dai privati. Per quanto attiene alle politiche abitative, l'obiettivo deve essere quello di promuovere, anche in questo caso di concerto con gli enti territoriali competenti, nonché con gli enti bilaterali e le associazioni rappresentative del settore agricolo, soluzioni alloggiative di lungo periodo per le lavoratrici e i lavoratori, al fine di contrastare il sorgere di insediamenti temporanei spontanei e privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie. In questo senso vanno richiamate le indicazioni contenute nel PNRR relative all'identificazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo volte a superare il fenomeno degli insediamenti abusivi, che creano un terreno fertile per l'infiltrazione di gruppi criminali e favoriscono caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura. A tale proposito, si fissa come *milestone* l'approvazione entro il primo trimestre del 2022, da parte del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, del documento contenente la mappatura degli insediamenti abusivi su cui intervenire con interventi di risanamento.

5.6. Rafforzamento del sistema dei controlli.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione e contrasto dello sfruttamento dei lavoratori, come si è detto, nel corso delle audizioni si è constatata l'efficacia delle misure di carattere penalistico recate dalla legge n. 199 del 2016, con particolare riferimento alla nuova configurazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che sanziona anche i datori di lavoro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Con circolare del 28 febbraio 2019 l'Ispettorato nazionale del lavoro, alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione della nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale, ha adottato specifiche linee guida per l'attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, al fine di fornire al personale ispettivo indicazioni operative suscettibili di essere integrate con quelle formulate dall'autorità inquirente. In questo contesto, nell'indagine conoscitiva si è in primo luogo sottolineata in modo sostanzialmente unanime l'esigenza di provvedere all'incrocio e alla condivisione delle informazioni contenute nelle diverse banche dati utili al monitoraggio e alla vigilanza sul fenomeno del caporalato, al fine di rendere possibile una migliore pianificazione delle attività di controllo e una loro concentrazione su imprese, settori e territori a maggior rischio di sfruttamento, con particolare riferimento alle lavorazioni stagionali ad alta intensità di lavoro. In questa ottica, non può non considerarsi che la stessa normativa istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, prevede che le attività di vigilanza siano tendenzialmente orientate nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, mentre nelle audizioni si è evidenziato che – a volte – nella pratica, la richiesta di iscrizione alla Rete è stata interpretata alla stregua di un tentativo da parte delle imprese di sottrarsi ai controlli per nascondere proprie irregolarità.

Pur in un contesto di razionalizzazione e massimizzazione dell'utilizzo delle risorse esistenti, anche grazie al miglior coordinamento dei controlli, si pone il tema di un potenziamento delle strutture preposte alla vigilanza, in linea anche con le raccomandazioni formulate nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. In proposito, appare significativo che il Programma nazionale di ripresa e resilienza ricordi che le nuove strategie di contrasto al lavoro sommerso si inseriscano in un più generale contesto di rafforzamento, già programmato, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia nazionale per la vigilanza sul lavoro, con l'assunzione di circa 2.000 nuovi ispettori su un organico corrente di circa 4.500. A tale riguardo, occorre peraltro inserire eventuali misure volte a rendere più effettiva ed efficace l'azione di controllo in funzione preventiva e repressiva nel quadro della più ampia riflessione in essere sulla disciplina dell'Ispettorato nazionale del lavoro, chiamato a svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 149 del 2015, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, con particolare riferimento al ruolo ad esaurimento in cui è confluito il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL (si veda, in proposito, il documento conclusivo approvato dalla XI Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva – Doc. XVII, n. 7).

Particolarmente interessanti si sono rivelate le esperienze di alcuni commissariamenti e le azioni di forte coordinamento istituzionale ed interforze, che, come dimostrato, possono efficacemente intervenire per contrastare il fenomeno del caporalato anche con interventi relativi all'alloggio e all'assistenza dei lavoratori.

Si ritiene, inoltre, fondamentale un investimento qualificato e rilevante in favore

di controlli realizzati mediante strumenti tecnologici più evoluti, ad esempio con l'impiego di droni, il cui utilizzo permetterebbe di individuare la manodopera impiegata irregolarmente nelle campagne evitando che questa possa fuggire dinnanzi a controlli tradizionali effettuati mediante l'impiego di personale autorizzato.

5.7. Protezione e assistenza alle vittime dello sfruttamento lavorativo.

Un'ultima linea di intervento finalizzata al contrasto delle condotte illecite e al contenimento delle loro ripercussioni sui lavoratori è rappresentata dall'adozione di un sistema di misure volte ad assicurare la protezione e la prima assistenza delle vittime dello sfruttamento lavorativo. È, infatti, fondamentale prevedere norme e procedure volte non solo a incentivare e premiare la denuncia degli sfruttatori da parte delle vittime del reato di caporalato, ma anche organizzare servizi sociali avanzati in grado di assistere i lavoratori interessati. Al riguardo, appare significativo che, specialmente in molti territori, allo sfruttamento lavorativo per le donne si è spesso aggiunto lo sfruttamento, il ricatto e l'abuso sessuale. In questo ambito appare in primo luogo opportuno costituire un sistema di presa in carico delle vittime, al fine di indirizzarle ai percorsi di protezione e assistenza corrispondenti alle rispettive necessità, che potranno comprendere servizi di prima accoglienza, assistenza sanitaria, tutela legale e supporto sociale. Queste misure sarebbero utili non solo per incentivare la denuncia delle condotte criminali, ma anche per evitare che le denunce si trasformino in ulteriore emarginazione, impoverimento e forme di discriminazione nei confronti di quanti hanno agito per favorire il ripristino della legalità. Si tratterebbe di interventi particolarmente utili per le donne, migranti e italiane, vittime di caporalato, sfruttamento, violenze, anche di natura sessuale, e della tratta internazionale di esseri umani. In questa ottica, potrebbe valutarsi l'applicazione agli stranieri vittime dello sfruttamento lavora-

tivo di misure analoghe a quelle previste dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per le vittime della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani. Dovrebbe, altresì, valutarsi l'adozione di specifiche azioni volte a sostenere – anche attraverso il concorso dei servizi per l'impiego – politiche di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime dello sfruttamento.

5.8. La nuova PAC e la clausola di condizionalità sociale.

Un'ulteriore questione meritevole di attenzione è rappresentata dall'inserimento della cosiddetta clausola di condizionalità sociale nella disciplina della nuova politica agricola comune, attualmente in fase di negoziato, per la concessione di aiuti alle aziende agricole. Il citato principio di « condizionalità » è volto a imporre alle aziende, per accedere ai finanziamenti, il rigoroso rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi derivati dai contratti collettivi e dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale, prevedendo, in caso di violazioni, che i datori di lavoro siano sanzionati in modo proporzionato, efficace e dissuasivo attraverso la riduzione o, nelle ipotesi più gravi, la totale esclusione dai contributi. Tale clausola, oggetto di un emendamento approvato dal Parlamento europeo nella seduta plenaria del 23 ottobre 2020, dovrebbe auspicabilmente essere inserita all'interno dei Piani strategici nazionali degli Stati membri. A tale riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha inviato di recente una lettera al Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, nella quale chiede che nel disegno della nuova Politica agricola comune « possa trovare adeguato spazio il tema della dimensione sociale e del rispetto dei diritti dei lavoratori », sottolineando come il Governo italiano sia fortemente impegnato nella lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3003 e C. 3026</i>) .	91
--	----

RISOLUZIONI:

7-00620 Meloni: Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	91
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3099, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge, che era composto in origine di 43 articoli, si è notevolmente arricchito nel corso dell'esame al Senato e consta ora di 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Per quanto riguarda il Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia), che comprende gli articoli da 01 a 6-*novies*, l'arti-

colo 01, introdotto presso il Senato, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (« decreto rilancio »), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

L'articolo 1, modificato dal Senato, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2).

I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

I commi 5, 5-*bis* (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (« decreto rilancio ») con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 11, modificato dal Senato, abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

I commi da 13 a 17-*bis* disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni.

Il comma 17-*bis*, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta « compensazione straordinaria » con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto « decreto agosto »). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali.

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in

base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 1-*quater*, introdotto dal Senato, consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.

L'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

L'articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a 2.500 milioni di euro. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4, al comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del

periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

I commi da 4 a 11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e al comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30 per cento), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni siano state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Il comma 12, lettera *a*), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei due rimborsi fiscali, dell'applicazione

cazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. La lettera b) proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Il comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di un'esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con modifica introdotta dal Senato, si prevede che per l'INPS e per l'agente della riscossione l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice medesimo.

Il comma 15, alle lettere a) e b), sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. La lettera c) dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

I commi 15-*bis* e 15-*ter*, introdotti al Senato, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il comma 16 estende di tre mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di

conservazione digitale dei documenti tributari.

I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche venga posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 22-*bis*, il quale consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

L'articolo 5-*bis* – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « decreto liquidità »), in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente – ARERA operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema ». La riduzione opera nel limite delle risorse stanziato dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione, disposta dal comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva disposto una riduzione per l'anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo « decreto ristori », secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati. Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

I commi da 5 a 7, come modificati dal Senato, esonerano, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. In tale ambito il comma 6 assegna 83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

L'articolo 6-bis – introdotto al Senato – inserisce l'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del « superbonus ».

L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, rinfanzia con 20 milioni di euro per l'anno

2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6-quater, introdotto dal Senato, dispone un'integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale.

L'articolo 6-quinquies – introdotto dal Senato – reca l'estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 6-sexies – introdotto dal Senato – esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto – legge (all'articolo 1, commi da 1 a 4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

L'articolo 6-septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 6-octies, introdotto dal Senato, proroga i termini di versamento del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.

L'articolo 6-novies, introdotto dal Senato, è volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa di-

minuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. In tale ambito si prevede che locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

Per quanto attiene al Titolo II (Disposizioni in materia di lavoro), che comprende gli articoli da 7 a 19, l'articolo 7 opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.

L'articolo 8 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

I commi da 9 a 11 precludono ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022 e stanziamenti ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del

Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del decreto-legge.

L'articolo 9-bis – inserito dal Senato – dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703 migliaia di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 10 riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (ai sensi del comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (ai sensi del comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (ai sensi dei commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (ai sensi del comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – la nuova prestazione – in base ai commi 1 e 7 – è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (ai sensi del comma 8) ed essa (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal comma 7.

Il comma 9 rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

I commi da 10 a 15 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione

presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tali fini il comma 13 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 10.

L'articolo 10-*bis*, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, al comma 1, un incremento dell'autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e prevede al comma 2, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista.

L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – REM – per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota REM è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedente-

mente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di REM, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l'autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul « Fondo per il Reddito di emergenza » è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.

L'articolo 12-*bis* – introdotto dal Senato – prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.

L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'articolo 13-*bis* – introdotto al Senato – estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

L'articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. La norma proroga inoltre dal

31 marzo al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del codice del terzo settore.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 15 estende fino al 30 giugno 2021 due discipline temporanee relative a lavoratori fragili, che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, reca alcuni chiarimenti (riguardo ai quali la riformulazione approvata dal Senato ha operato un'ulteriore specificazione) ed introduce la limitazione dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta – neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) – in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgi-

mento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 4 incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell'onere finanziario derivante da tale incremento (onere pari a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI – sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'articolo 17 modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione vigente prima della novella in esame; tuttavia, il comma 2 consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del decreto – legge, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi

in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti « *navigator* » conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

L'articolo 18-*bis* – introdotto dal Senato – riconosce un'indennità connessa all'emergenza da Covid-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'articolo 19, modificato dal Senato, dispone, con riferimento al mese di gennaio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l'accesso agli esoneri contributivi.

In merito al Titolo III (Misure in materia di salute e sicurezza), che comprende gli articoli da 19-*bis* a 22-*bis*, l'articolo 19-*bis* – inserito dal Senato – dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni – con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 – e in materia di farmaci.

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione.

Il comma 2 – in cui il Senato ha operato alcune integrazioni – reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministra-

zione della vaccinazione contro il COVID-19 – prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti – ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera *c*)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera *h*) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.

I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19. Lo stanziamento ai fini della remunerazione aggiuntiva – stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022 – è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6, nel quale il Senato ha operato una specificazione).

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante l'istituto del contratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da

COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

L'articolo 20-*bis* – inserito dal Senato – prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.

L'articolo 20-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro COVID-19. Più precisamente, i malati oncologici in *follow up* vengono indicati quale categoria prioritaria e le infermiere volontarie della Croce rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.

L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge), le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per l'intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che viene corrispondentemente incrementato. In forza di una modifica proposta nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga, anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 21-*bis*, approvato dal Senato, riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione 7 dell'emergenza COVID-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.

L'articolo 22 proroga, ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della

ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza COVID-19. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021.

I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.

L'articolo 22-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al COVID-19.

In riferimento al Titolo IV (Enti territoriali), che comprende gli articoli da 23 a 30-*sexies*, l'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (« decreto rilancio ») per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti durante l'esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

L'articolo 23-*bis* – inserito dal Senato – istituisce (entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021) per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.

L'articolo 23-*ter*, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero

dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da COVID-19.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.

L'articolo 24-*bis* – inserito dal Senato – reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 25 al comma 1 istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Durante l'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'articolo 1, l'imposta comunale di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro.

Durante l'esame presso il Senato è stato anche introdotto un comma 3-*bis*, il quale stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.

L'articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

Durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l'anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.

L'articolo 26-*bis*, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo richiama espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

L'articolo 27 novella il comma 2 dell'articolo 32-*quater* del decreto – legge n. 137 del 2020, confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle Regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone il riparto fra le Regioni.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le regioni, le province

autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

L'articolo 29, modificato al Senato, al comma 1 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di COVID-19, individuando al comma 2 le modalità di assegnazione di tali risorse e stabilendo al comma 3 la relativa copertura finanziaria.

Si prevedono inoltre, al comma 5, alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute.

Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza COVID-19.

Il comma 4 prevede la corresponsione delle risorse indicate al citato comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

L'articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede delle misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.

L'articolo 29-ter, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, di cui ai commi da 113 a 115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2020, prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L'articolo 29-quater, introdotto dal Senato, interviene in materia di infrastrutture stradali modificando l'articolo 1, comma 722, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Inoltre, è incrementato (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima modifica approvata dal Senato) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono inoltre prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che pre-

vedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

Il comma 3 modifica il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Il comma 4 dispone un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella l'articolo 88-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto « cura Italia ») in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Oltre all'estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il *voucher* possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Il comma 5 reca disposizioni finalizzate a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non

domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 6 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Il comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.

Il comma 6-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

I commi da 7 a 11, a seguito delle modifiche introdotte in Senato, rinviando l'applicazione di gran parte della riforma dello sport al 31 dicembre 2023.

I commi 11-*bis* e 11-*ter*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono il rinvio di un termine nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

I commi da 11-*quater* a 11-*sexies*, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e re-

lativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.

Il comma 11-*septies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre mesi attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente; tale proroga riguarda sia i contributi relativi all'anno 2019 che all'anno 2020.

L'articolo 30-*bis*, introdotto dal Senato, consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'articolo 30-*ter*, introdotto dal Senato, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato – nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente – al fine di garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione.

L'articolo 30-*quater*, introdotto dal Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

L'articolo 30-*quinquies* – introdotto dal Senato – riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

L'articolo 30-*sexies*, introdotto dal Senato, prevede una proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.

In relazione al Titolo V (Altre disposizioni urgenti), che comprende gli articoli

da 31 a 43, l'articolo 31, modificato dal Senato, reca anzitutto un complessivo incremento di euro 300 milioni per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

Il comma 5, modificato dal Senato, disciplina il regime di assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle università e delle istituzioni AFAM connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce che – in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica – i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'anno accademico 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 32-*bis*, introdotto al Senato, estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.

L'articolo 33 incrementa di euro 78,5 milioni per il 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dal decreto-legge n. 18 del 2020 e incrementato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2021.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, introdotti dal Senato, prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non

più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. A tal fine, incrementano di euro 61,6 milioni per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Il comma *2-sexies*, introdotto dal Senato, novella l'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per le medesime finalità di sostegno alla ricerca sia altresì autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'IS-SPRA.

L'articolo 34 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, viene specificato che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.

Sempre nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito il comma *2-bis*, che definisce gli ambiti di intervento a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti del Fondo (promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile).

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire del cosiddetto « buono viaggio », istituito e disciplinato dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di

euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura.

L'articolo 34-*bis* – inserito dal Senato – prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi – Onlus, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.

L'articolo 34-*ter*, introdotto dal Senato, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).

L'articolo 35 autorizza lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi, nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021. La disposizione autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.

Il comma 3 destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il comma 5 autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei compiti

connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

Il comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

Il comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di proflassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

Il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare è stato incrementato di euro 10.051.789 lo stanziamento per il 2021 destinato alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

I commi 10-*bis* e 10-*ter* – introdotti durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.

L'articolo 35-*bis* – inserito dal Senato – stanziava 1.500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria.

L'articolo 36 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze

nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

Il comma 3 incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* – introdotti dal Senato – novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

Il comma 4-*quater*, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito dalla legge n. 15 del 2020.

L'articolo 36-*bis* – inserito dal Senato – introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.

L'articolo 36-*ter* – introdotto dal Senato – novella l'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale disciplina i diritti sorti – per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti spor-

tivi – a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da COVID-19. Tale sospensione è infatti qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo, dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.

L'articolo 37-*bis*, introdotto dal Senato, prevede alcune misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 37-*ter* – introdotto dal Senato – modifica l'articolo 182-*bis* della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico, che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

L'articolo 38 al comma 1 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Ai sensi del comma 5, l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile

con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1.

L'articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* – introdotti dal Senato – contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.

L'articolo 39-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (cosiddetto « Conto termico 2.0 »), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 39-*ter*, inserito dal Senato, al comma 1 consente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3, che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola) in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali.

L'articolo 39-*quater*, introdotto dal Senato, novella l'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della Parte quarta inerente i rifiuti, inserendo, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 (per circa 1,2 mi-

liardi), nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.

L'articolo 40-*bis*, introdotto dal Senato, prevede un'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del via-dotto Polcevera.

L'articolo 40-*ter*, inserito dal Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

L'articolo 40-*quater*, introdotto dal Senato, reca la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge n. 18 del 2020.

L'articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.

L'articolo 42 reca le disposizioni finanziarie, oltre alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e alle relative coperture.

L'articolo 42-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale: tutela della concorrenza; sistema tributario; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*) e *q*), della Costituzione), nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: istruzione; tutela della salute; governo del territorio; porti e aeroporti civili; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale e agricoltura (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, ricorda che la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (secondo le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

In merito evidenzia come il provvedimento già disponga, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in

sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome), all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19).

La previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-*sexies* (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU), all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido).

La previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 23-*bis* (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e di cui all'articolo 29 (rifianziamento del settore del trasporto pubblico locale).

Sotto tali profili e alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale segnala quindi l'opportunità di approfondire le seguenti disposizioni:

L'articolo 2, che istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, prevedendo che il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni: al riguardo, rileva l'opportunità che il predetto decreto ministeriale venga adottato in sede di Conferenza unificata;

L'articolo 14-*bis*, che prevede il rifianziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno

delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

L'articolo 23-*ter*, che istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, disponendo che al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno: al riguardo, segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

L'articolo 32, che incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, prevedendo che le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: al riguardo, segnala l'opportunità di inserire la previsione che il predetto decreto ministeriale sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

L'articolo 34, che prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilendo che il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e del lavoro: al riguardo, rileva

l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, atteso che la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

l'articolo 38, che, tra l'altro, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi, stabilendo che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro del turismo: al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto la materia appare insistere su un « intreccio » di competenze nel quale assumono rilievo, a fianco della competenza legislativa esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », quella residuale regionale in materia di « commercio » e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

il capoverso 1-ter del comma 1-bis dell'articolo 39, che rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti « prodotti di quarta gamma »: al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute; ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2014 ha ricondotto alla « tutela della salute » le

disposizioni di tutela della salute dei consumatori in ambito alimentare).

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; al tempo stesso però ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria », in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e « perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare "in concreto non pertinente" ».

Ciò premesso, rileva l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla sopra indicata *ratio* unitaria del provvedimento, in particolare delle seguenti disposizioni:

l'articolo 29-*quater*, che posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

i commi da 7 a 11 dell'articolo 30, che prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport;

i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies*, che intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali;

l'articolo 34-*ter*, che reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni;

l'articolo 35-*bis* in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria;

l'articolo 37-*ter*, che prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39, recanti disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi;

l'articolo 39-*ter*, che consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

l'articolo 39-*quater*, in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato;

l'articolo 40-*bis*, che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*), ritenendo necessario porre all'attenzione alcune questioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Al riguardo, pur non intendendo mettere in alcun modo in discussione la necessità di approvare quanto prima il provvedimento, così come attualmente formulato, considerate peraltro le sue meritorie finalità, evidenzia come la lettera c) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere faccia riferimento all'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio unitaria* del provvedimento, richiamando aspetti che attengono anche alle modalità

di esame dei provvedimenti presso i due rami del Parlamento, che conducono spesso, a suo avviso, anche a causa del diverso regime sull'ammissibilità degli emendamenti vigente al Senato, all'elaborazione di testi normativi dal carattere « omnibus » ed eterogeneo, come nel caso del testo in discussione.

Osserva, inoltre, come le altre due osservazioni della sua proposta di parere richiamino l'esigenza di valutare un maggiore coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nell'adozione dei provvedimenti governativi previsti in alcuni articoli del testo in esame, alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite.

Nel raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere, si augura quindi che le osservazioni da essa recate possano quantomeno richiamare l'attenzione su tali delicate questioni, contribuendo a migliorare in futuro la qualità delle leggi.

Vittoria BALDINO (M5S), con riferimento al fatto, evidenziato dal relatore, che il provvedimento in esame giunge alla Camera « blindato », sottolinea come sia necessario superare la prassi per cui i disegni di legge di conversione esaminati in prima lettura dal Senato vengono trasmessi alla Camera in tempi tali da non consentire alcuna modifica né un esame approfondito.

Al riguardo invita il Governo e i Presidenti delle Camere ad attivarsi affinché la trasmissione dei disegni di legge al ramo del Parlamento di volta in volta chiamato a svolgere l'esame in seconda lettura avvenga con tempistiche che consentano un adeguato esame anche in tale fase.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3003 e C. 3026).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che nella giornata di ieri sono state assegnate in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 3003 Costa, recante « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza » e la proposta di legge C. 3026 Ungaro, recante « Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche ».

Come già anticipato in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tali proposte di legge sono abbinate alle proposte di legge già in esame.

Avverte inoltre che, essendosi svolte nei giorni scorsi le audizioni del professor Salvatore Curreri e del professor Roberto Bin, può ritenersi concluso il ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.

Auspica il sollecito avvio di un'interlocuzione con il Governo, al fine di individuare soluzioni rispetto alle criticità che sono state evidenziate e di pervenire al più presto alla definizione e adozione di un testo condiviso, in tempo utile per le consultazioni elettorali previste per il prossimo autunno.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00620 Meloni: Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 6 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00620 Meloni, relativa a iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.

Ricorda che nella precedente seduta di discussione si è svolta l'illustrazione dell'atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, svolgendo alcune considerazioni preliminari, fa presente che la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante « Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace » ha stabilito, all'articolo 1, che « Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed

oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene ».

Osserva come la stessa legge abbia previsto, inoltre, all'articolo 2, che « le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1, sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge ».

Dà quindi conto del fatto che, al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme soprarichiamate, il Ministero dell'interno ha ripetutamente fornito, nel corso degli anni, numerosi chiarimenti interpretativi.

In particolare:

con la circolare n. 9/2005, è stato richiamato l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita (articolo 1) e l'obbligo di adeguare il documento alle norme della legge (articolo 2);

con la circolare n. 4/2007, inviata per conoscenza anche a tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, è stata richiamata l'attenzione dei Prefetti sulla necessità di sensibilizzare i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali sull'applicazione della normativa in esame e sono stati trasmessi gli elenchi dei comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia in base ai Trattati internazionali.

Nel 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato, inoltre, istituito il Tavolo di Coordinamento Governo Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati (composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Istruzione, dell'Università e ricerca), con il compito di monitorare ed esaminare le diverse problematiche di interesse delle associazioni.

Successivamente, con la Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2012, sono stati definiti i termini di applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, precisando che la stessa « mira ad affermare il principio secondo cui "il luogo di nascita" delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento "nascita" si è verificato. Pertanto quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene ».

Con la circolare n. 25 del 17 ottobre 2012 del Ministero dell'interno, sono state, quindi, fornite informazioni sulla Direttiva citata, richiamando, in particolare, l'attenzione sul principio della storicizzazione del luogo di nascita.

Fa quindi notare che nel corso degli ultimi anni sono pervenute alcune segnalazioni da parte dei cittadini interessati che lamentavano la mancata applicazione della legge n. 54 del 1989, originate prevalentemente dal mancato adeguamento dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati.

In relazione alle intese intervenute nell'ambito del Tavolo sopra richiamato, poi riconvocato nel 2017, tali segnalazioni sono state puntualmente portate all'attenzione dei competenti uffici, fornendo le necessarie istruzioni operative per i conseguenti adempimenti.

Alle associazioni, infine, è sempre stata assicurata la più ampia disponibilità a promuovere ogni utile intervento si rendesse necessario ai fini della soluzione delle questioni evidenziate.

Osserva come più di recente si sia accertato che il sistema informatico relativo alla registrazione dei documenti rilasciati ai cittadini italiani nati in Comuni ceduti all'Italia ad altri Stati, integrato con i servizi WEB dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), è stato completato il 26 novembre 2018 e in esso è stata introdotta anche la gestione dei territori ceduti.

Rileva come da quel momento l'implementazione dei dati sia stata effettuata in piena conformità alle disposizioni di legge e il sistema realizzato permette la gestione degli stessi consentendo all'ufficiale di stato civile di verificare le informazioni acquisite, adeguandole con immediatezza, in caso di inesattezze.

Ciò premesso, in relazione all'impegno previsto nell'atto di indirizzo in esame, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno stesso sia riformulato nei termini seguenti: « impegna il Governo, a proseguire in conformità a quanto disposto dalla legge 15 febbraio 1989, n. 54 », nella piena attuazione di tutte le misure idonee, al fine di garantire l'efficace operatività dei relativi sistemi.

Fa notare, in conclusione, che, si tratta, dunque, di proseguire il lavoro già svolto in tale ambito, compiendo un ulteriore sforzo di attuazione della normativa, che consenta, nel quadro degli strumenti già a disposizione, di rendere più efficace il funzionamento dei sistemi in oggetto, anche considerato che la legge in vigore appare piuttosto risalente.

Emanuele PRISCO (FDI), riservandosi di esprimere una valutazione sulla rifor-

mulazione proposta dal rappresentante del Governo, rileva come l'affermazione, implicita nelle dichiarazioni del Sottosegretario, secondo cui sulla questione è stato fatto tutto ciò che era necessario è contraddetta dalla circostanza, evidenziata nella sua risoluzione, che continuano a pervenire segnalazioni, da parte dei cittadini interessati, relative alla mancata attuazione della legge n. 54 del 1989.

Chiede, pertanto, di rinviare la discussione ad altra seduta, al fine di valutare la proposta di riformulazione, nonché di svolgere le opportune interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei cittadini interessati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, anche al fine di consentire gli approfondimenti richiesti dal deputato Prisco, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3099, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela della concorrenza », « sistema tributario », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*) e *q*), della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « istruzione », « tutela della salute », « governo del territorio », « porti e aeroporti civili », « ordinamento sportivo », « valorizzazione dei beni culturali » – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – e alle materie, di competenza regionale residuale, « trasporto pubblico locale », « agricoltura », ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orien-

tata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, agli articoli 2, comma 2, lettera *b*); 6-*sexies*, comma 3; 23, comma 2; 23-*bis*, comma 2; 24, comma 2; 25, comma 2; 26, comma 1; 29, comma 2, e 30, comma 6;

valutata altresì l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non sia previsto dal provvedimento;

osservato, in particolare, che l'articolo 14-*bis*, il quale prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, dispone, al comma 3, che al riparto di tali risorse si provveda con DPCM;

valutata l'opportunità di inserire in tale disposizione forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del richiamato riparto delle

risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

osservato che l'articolo 23-ter, il quale istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, prevede, al comma 3, che al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno;

valutata l'opportunità, in proposito, di prevedere, nel richiamato comma 3 dell'articolo 23-bis, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali);

rilevato come l'articolo 32, il quale incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, preveda, al comma 4, che le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, nel richiamato comma 4 dell'articolo 32, che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

osservato che l'articolo 34, il quale prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilisce, al comma 2, che il fondo sia ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro;

valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del richiamato decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, considerato che la materia della disabilità appare caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale

in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

rilevato come l'articolo 38, che, tra i diversi interventi previsti, istituisce, al comma 3, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi, stabilisca, al comma 4, che al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo;

richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto la materia appare insistere su un « intreccio » di competenze nel quale assumono rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », quella residuale regionale in materia di « commercio », anche alla luce dei regolamenti comunali in materia commerciale;

osservato come il comma 1-bis dell'articolo 39, al capoverso 1-ter rinvii a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti « prodotti di quarta gamma »;

rilevata l'esigenza di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute), ricordando, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2014 ha ricondotto alla materia « tutela della salute » le disposizioni di tutela della salute dei consumatori in ambito alimentare;

considerato che il provvedimento — originariamente composto da 43 articoli,

per un totale di 236 commi, incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi – appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;

osservato come il provvedimento si configuri quale un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »;

ricordato al tempo stesso, tuttavia, che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi – la « materia finanziaria » – in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e « perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare “in concreto non pertinente” »;

considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla sopra indicata *ratio* unitaria del provvedimento di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento;

osservato, al riguardo, che:

l'articolo 29-*quater* posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

i commi da 7 a 11 dell'articolo 30 prorogano l'entrata in vigore dei decreti

legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport;

i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies* intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali;

l'articolo 34-*ter* reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni;

l'articolo 35-*bis* interviene in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria;

l'articolo 37-*ter* prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39 recano disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi;

l'articolo 39-*ter* consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola, in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

l'articolo 39-*quater* dispone in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato;

l'articolo 40-*bis* prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti agli articoli 14-*bis*, comma 3; 23-*ter*, comma 3; 34, comma 2; 38, comma 4, e nelle forme della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del de-

creto ministeriale previsto all'articolo 39, comma 1-*bis*, capoverso 1-*ter*;

b) con riferimento all'articolo 32, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale, ivi previsto, il quale ripartisce – tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – le risorse incrementate della dotazione finanziaria per il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale

nelle regioni del Mezzogiorno, sia adottato d'intesa con le medesime regioni;

c) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio unitaria* del provvedimento, in particolare degli articoli 29-*quater*; 30, commi da 7 a 11; 30-*sexies*, commi 4 e 5; 34-*ter*; 35-*bis*; 37-*ter*; 39, commi 1-*bis* e 1-*ter*; 39-*ter*; 39-*quater* e 40-*bis*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e di rappresentanti del Consiglio nazionale commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni

98

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e di rappresentanti del Consiglio nazionale commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino (<i>Verkovna Rada</i>)	99
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Mercoledì 12 maggio 2021.

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino (*Verkovna Rada*).

L'incontro informale si è svolto dalle 15.05 alle 16.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	101
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	107
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	108
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
7-00518 Perego di Cremona: Sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00116</i>)	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo riformulato approvato dalla Commissione)</i>	110
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 255 (<i>Esame e rinvio</i>)	104
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	106
5-04344 Ferrari: Sulla produzione di reagenti per i test anti-covid da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze	106
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112
5-05842 Ferro: Sulle iniziative da adottare per riconoscere al Caporal maggiore Giuseppe Ianni lo status di vittima del dovere e celebrare il 50° anniversario della sciagura della Meloria	106
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI condivide la proposta presentata dalla relatrice.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce come le disposizioni riguardanti il comparto della Difesa siano assolutamente condivisibili e diano atto del proficuo lavoro svolto dalle nostre Forze armate. Preannuncia, tuttavia, un voto di astensione poiché nel provvedimento viene di nuovo disposta la proroga dello stato di emergenza e la limitazione di moltissime attività, misure alla quali il suo gruppo è sempre stato contrario.

Claudia GOBBATO (LEGA) non nasconde le perplessità del gruppo della Lega sul complesso generale del provvedimento, osservando che le preoccupazioni del collega Deidda sono in qualche modo comprensibili. Tuttavia, gli interventi che sostengono l'apporto della Difesa al contrasto alla pandemia vanno senza dubbio appoggiati e, pertanto, preannuncia un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole, evidenziando di avere tenuto conto delle sollecitazioni emerse dal dibattito, nonché dei contributi offerti dai colleghi (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI condivide la proposta della relatrice.

Andrea FRAILIS (PD) domanda se sia possibile integrare la premessa riferita alla proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa, precisando che tale proroga sia estesa fino alla data del 31 dicembre 2021.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ritiene più corretto non indicare alcuna data, dovendosi allineare i termini a

quelli previsti dal decreto-legge per le locazioni civili.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia, anche per questo provvedimento, un voto di astensione, condividendo le disposizioni che intervengono negli ambiti di competenza della Commissione, ma non quelle del provvedimento in generale. Osserva come siano state escluse dai ristori moltissime categorie e non ritiene che le misure adottate siano risolutive dei danni causati da limitazioni eccessive. Peraltro, osserva che non è nemmeno possibile migliorare il provvedimento attraverso un'attività emendativa, dal momento che questo giunge in seconda lettura sostanzialmente immodificabile. Si tratta di una prassi oramai consueta, che costringe a esaminare i provvedimenti a « scatola chiusa ».

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) comprende la critica del collega Deidda, tuttavia osserva che il tempo è un fattore determinante nell'adozione di provvedimenti che devono affrontare situazioni d'emergenza. Ritiene, dunque, che non appena la situazione sarà tornata alla normalità, si potranno anche ridare i giusti spazi alla corretta dialettica parlamentare. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo della Lega condividendo pienamente i contenuti delle disposizioni che riguardano la Difesa. Ringrazia, poi, la relatrice per avere sottolineato, nella proposta di parere, l'esigenza di elevare, auspicabilmente fino a 70, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico « Strade sicure », dando così seguito al parere votato dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 125 del 2020 e a un ordine del giorno a sua prima firma.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) si riallaccia alle considerazioni svolte nel dibattito della precedente seduta, aggiungendo che ritiene corretto, relativamente alla proroga del recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa, non indicare alcuna data nella proroga al fine di evitare spere-

quazioni con quanto previsto a livello di locazioni civili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00518 Perego di Cremona: Sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00116).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 marzo 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 marzo il presentatore, onorevole Perego di Cremona, ha illustrato i contenuti della risoluzione e che, nella seduta del 21 aprile, la Commissione ha svolto l'audizione informale del Comandante del COFS.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI osserva che la disciplina delle indennità di impiego operativo, di cui alla legge n. 78 del 1983, volte a riconoscere un peculiare trattamento economico in ragione del rischio, dei disagi e logorio psicofisico e delle responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale

militare, opera un distinguo tra le indennità operative fondamentali, strettamente connesse allo *status* di militare, e le indennità operative supplementari, attribuite solo in relazione all'effettivo svolgimento di specifiche attività in certe condizioni di lavoro.

Passando ad analizzare il merito delle questioni poste dall'atto di indirizzo, precisa che il dicastero, da sempre sensibile alla materia, condivide in linea di principio l'impianto generale della risoluzione, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, osservando, altresì, che la revisione delle indennità supplementari nelle misure indicate comporterebbe un indiscusso riconoscimento delle professionalità delle figure interessate.

Sottolinea, tuttavia, come le questioni affrontate possano e debbano essere inquadrare all'interno di una revisione generale delle indennità operative supplementari, riconoscendo e valorizzando la specificità del particolare impiego del personale. Rappresenta, quindi, che è in corso la costituzione di un tavolo tecnico dedicato, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati.

Pertanto, prospetta l'opportunità di riformulare gli impegni nei seguenti termini: ad avviare quanto prima i lavori del costituendo tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n. 78; a riconsiderare, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) condivide pienamente la riformulazione dell'atto di indirizzo, osservando come il tavolo tecnico risponda concretamente all'esigenze manifestate dalla risoluzione. Peraltro, le premesse dell'atto, condivise dal dicastero, rappresentano i principi ispira-

tori che dovranno guidare la revisione dell'indennità a seguito dell'ingresso di nuovi assetti nei corpi speciali.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala come il tema delle indennità speciali sia stato più volte affrontato dalla Commissione nel corso dei suoi lavori, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari. La risoluzione in esame, sulla quale preannuncia il voto favorevole, costituisce un ulteriore tassello del lavoro svolto in quest'ambito e, pertanto, non può che esprimere soddisfazione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) preannuncia un voto favorevole del gruppo del M5S, apprezzando che ancora una volta la Commissione converga ampiamente su un testo condiviso.

Maria TRIPODI (FI) si unisce alle espressioni di soddisfazione dei colleghi intervenuti e ringrazia il Governo per la proficua interlocuzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 255.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine entro il quale la Commissione dovrà esprimere il parere è fissato per martedì 25 maggio.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame, trasmesso ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, provvede a ripartire lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma vigilate dal medesimo dicastero. Segnala, quindi, che l'importo complessivo ammonta 1.702.918 euro, di cui 1 milione di euro, a favore delle associazioni combattentistiche, e 702.918 euro a beneficio delle associazioni d'arma, di categoria e di specialità.

Evidenzia, poi, che lo schema di decreto è accompagnato da una relazione sui criteri adottati per il riparto degli stanziamenti ove viene precisato che nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, è stata adottata, in analogia a quanto attuato negli anni precedenti ed a seguito dell'istituzione di apposita commissione interna al Gabinetto, una metodologia uguale per entrambe le categorie di associazioni, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando, altresì, le associazioni in fasce per numero di soci effettivi. In sede di riparto è stata confermata, inoltre, la scelta di apportare una

decurtazione del 20 per cento sull'importo spettante in ragione del numero degli iscritti, nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, nonché un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento già decurtato dell'anno precedente, nelle situazioni di recidività.

Ricorda, quindi, che – nel parere espresso il 5 giugno 2019 sullo schema che recava il riparto del contributo per l'anno 2019 (Atto del Governo n. 83) – la Commissione Difesa della Camera aveva formulato una condizione volta a fare adottare, « a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni proporzionalmente al numero degli iscritti nonché un criterio di ripartizione della parte variabile che consenta l'attribuzione del contributo sulla base del meritevolezza dei progetti presenti ». L'anno successivo, nell'analizzare il nuovo schema di riparto, la Commissione Difesa ha preso atto degli elementi di chiarimento forniti dal Governo in merito alle criticità derivanti dall'adozione di fasce univoche, sia per numero di soci che per importo associato, le quali avrebbero determinato, in alcuni casi, un decremento del contributo fisso ed un incremento sostanziale della quota progetti, ritenendo giustificata una proroga all'attuazione di tale riforma. Alla scheda illustrativa sono poi stati allegati gli elenchi dei progetti approvati e di quelli non approvati sia per le associazioni d'arma e di categoria, sia per le associazioni combattentistiche e l'elenco del numero dei soci iscritti nel 2021.

Scendendo nel dettaglio, le associazioni beneficiarie per l'anno 2021 sono in tutto 46, le stesse dell'anno precedente. Segnala, da ultimo, che lo schema prevede contributi inferiori rispetto al 2020 per 17 sodalizi, mentre per altri 26 il contributo previsto risulta superiore, sia pure di poco. Tre sodalizi, l'Associazione nazionali ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo, l'associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo e l'associazione

nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, presentano un contributo identico a quello del 2020. Sono, invece, 10 le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro, rispetto alle 12 dell'anno precedente.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) si dichiara scontento dallo schema di decreto che assegna contributi elevati ad associazioni combattentistiche a cui chiunque può aderire e spesso svolgono anche attività politica, mentre ripartisce somme ben più esigue alle associazioni d'arma e di categoria, cui possono iscriversi solamente coloro che hanno militato nel corpo. Invita la Commissione e il dicastero a rivedere con maggiore rigore i criteri per l'assegnazione di tali contributi, non ritenendo giusto sperperare il denaro pubblico in progetti molto generici di divulgazione e ribadisce la necessità di escludere dal contributo quelle associazioni che fanno politica.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il relatore per avere evidenziato che lo schema di decreto in esame è frutto del lavoro svolto dalla Commissione difesa in occasione dell'esame degli atti relativi agli anni precedenti, nei quali sono stati forniti precisi indirizzi al dicastero sulle modalità di ripartizione dei contributi. Osserva, infatti, quanto sia stata importante la costituzione di una commissione interna al Gabinetto per la valutazione dei progetti e l'applicazione dei criteri alla base del riparto dei contributi. Sottolinea, quindi, come l'attuale procedura permetta massima trasparenza nella selezione dei progetti e consenta un'equa ripartizione dei benefici.

Maria TRIPODI (FI) ritiene che i criteri alla base dell'erogazione dei contributi debbano essere estremamente rigorosi e, per tale ragione, invita a riflettere sull'opportunità di finanziare associazioni che, come l'ANPI, nella loro attività esprimono posizioni ideologiche.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva come la neo costituita associazione incursori dell'Esercito non sia stata ammessa al contributo, non essendo ricompresa nell'elenco delle associazioni che finora hanno beneficiato dei contributi. Ritiene necessario in proposito consentire anche alle nuove associazioni di categoria di potere partecipare al riparto dei contributi in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ricorda che, nel precedente schema di decreto, a ragione del poco tempo a disposizione, non era stato possibile recepire le indicazioni date dalla Commissione, volte a unificare il fondo da ripartire tra tutte le associazioni ed enti beneficiari e a suddividere il contributo in due quote: una fissa in base al numero degli iscritti; l'altra sulla base dei progetti presentati e ammessi al contributo. Evidenzia, quindi, come nell'anno trascorso non sia stato fatto alcun passo avanti ed invita a svolgere una riflessione sul tema.

Roberto ROSSINI (M5S) apprezza il dibattito ricco di spunti di riflessione e sottolinea come i criteri con cui lo schema di decreto distribuisce le risorse finanziarie siano assolutamente imparziali. Apprezza anche la trasmissione dei rendiconti, che contribuisce a rendere più trasparente tutto l'operato. Osserva poi che il fondo è suddiviso in due capitoli, essendo diverse le fonti normative che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ ritiene che il dibattito svolto dalla Commissione sia molto costruttivo e sottolinea come l'equa ripartizione del contributo sia frutto delle condizioni e osservazioni apposte nei pareri espressi in passato dalla Commissione. Quanto alla rendicontazione, osserva che sono stati fatti consistenti passi in avanti e che, ad oggi, sono stati trasmessi i rendiconti di ben 33 sodalizi; confida, quindi, di trasmettere i rimanenti entro il mese di agosto. Si rimette, poi, alla Commissione sulle ulteriori considerazioni che questa vorrà esprimere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-04344 Ferrari: Sulla produzione di reagenti per i test anti-covid da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 4*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia come l'interrogazione risalga indietro nel tempo e come la situazione allora esistente avesse reso difficoltoso l'approvvigionamento di reagenti sul mercato. Os-

serva, quindi, che la risposta fornisce una chiara indicazione della volontà del dicastero di procedere nella direzione di un potenziamento della sanità militare, che era lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo.

5-05842 Ferro: Sulle iniziative da adottare per riconoscere al Caporal maggiore Giuseppe Ianni lo status di vittima del dovere e celebrare il 50° anniversario della sciagura della Meloria.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Salvatore DEIDDA (FDI), in qualità di cofirmatario, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sensibilità mostrata per la vicenda esposta nell'interrogazione e per le parole usate, accogliendo con favore la disponibilità mostrata a trovare una soluzione. Peraltro, ricorda come non si siano mai potute accertare le cause del disastro e questo rimane un fatto che meriterebbe di essere approfondito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (A.C. 3045 – Governo);

premesso che:

il provvedimento s'inserisce in una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale e si compone di 14 articoli e 2 allegati che prevedono un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia;

rilevato che:

le disposizioni che interessano gli ambiti di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 7, 8 e 11 dell'allegato 2 annesso al decreto-legge, che reca un elenco tassativo di disposizioni già previste da precedenti provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 e che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza;

considerato, in particolare, che il n. 7 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, mentre, per il medesimo personale, il numero 8 proroga le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia;

espressa soddisfazione per la proroga – disposta dal n. 11 – fino al 31 luglio 2021 del termine entro il quale il Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo opera in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, così come modificato durante l'esame al Senato (A.C. 3045 – Governo);

premesso che:

il provvedimento reca norme che contengono, principalmente, misure a sostegno delle imprese e degli operatori del terzo settore, che intervengono in materia di lavoro, di salute e sicurezza, nonché disposizioni a sostegno degli enti territoriali, nell'intento di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19;

rilevato che:

l'articolo 22, comma 1, proroga, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2021, la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

l'articolo 22, comma 3, proroga di 12 mesi gli incarichi conferiti dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la

fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno;

l'articolo 35, comma 6, autorizza la spesa di 6.489.000 euro per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello delle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

l'articolo 35, comma 7, autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale;

l'articolo 35, comma 8 proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid e reca un ulteriore stanziamento di 10.051.789 euro per il 2021, con specifico riferimento alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

l'articolo 35, commi 10-*bis* e 10-*ter*, autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate;

espressa soddisfazione per le misure che confermano l'importanza del contributo degli uomini e delle donne delle

Forze armate a servizio del Paese, in un momento particolarmente travagliato a causa della pandemia del Covid-19;

ribadito che la Commissione Difesa ha approvato, in relazione al decreto-legge n. 125 del 2020, un parere che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico « Strade sicure », dando seguito a quanto emerso dagli esiti di numerose audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di « Strade sicure », al fine di convergere su valori e livelli paritetici a quelli delle altre forze di

polizia, e che tale sollecitazione è stata, altresì, oggetto dell'ordine del giorno 9/2779/36 Ferrari, accolto, con riformulazione, dal Governo;

considerato che l'emergenza in atto richiede un'ulteriore valutazione relativamente alla proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa – come richiesto dall'ordine del giorno Pagani n. 9/2845/A-1, accolto dal Governo – conformemente all'ulteriore proroga disposta nell'ambito delle locazioni civili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00518 Perego di Cremona: Sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.**TESTO RIFORMULATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri dispongono, ciascuna, di un proprio corpo speciale;

in merito al trattamento economico, la legge 23 marzo 1983, n. 78, ha riformato in maniera organica tutto il sistema delle indennità operative, elemento cardine del trattamento accessorio, evidenziando la volontà del legislatore di configurare una specifica componente accessoria che abbia la caratteristica di comprendere tutte le diverse peculiarità di un modello di Forze armate complesso ed in continua evoluzione;

in tal senso, la filosofia di fondo della legge citata prevede un'indennità d'impiego operativo « di base » (articolo 2, comma 1), comune a tutto il personale militare indipendentemente dalla situazione di impiego, comunque caratterizzato da condizioni operative ben superiori a quelle del restante personale del pubblico impiego, ed altre indennità operative fondamentali, il cui valore è calcolato secondo una maggiorazione percentuale della prima (che è pari al 100 per cento), aventi lo scopo di compensare le specializzazioni del personale che sia qualificato ed impiegato in settori di maggiore rischio, disagio e logorio psicofisico;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007 ha precisato che il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento economico di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 anche se impiegato

« per finalità delle Forze speciali » ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre Amministrazioni in misura del 180 per cento dell'indennità operativa di base;

la citata indennità, appunto definita supplementare, ha la funzione di compensare particolari posizioni o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa e ha carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette « fondamentali » le quali, invece, sono fisse e continuative per l'intero periodo di destinazione a un determinato corpo o reparto;

il decreto citato ha, inoltre, disposto che al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche di Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, compete un'« Indennità supplementare mensile per operatore di forze speciali » nella misura lorda di euro 120,00 (articolo 6, comma 5), cumulabile con le indennità di impiego operative fondamentali e supplementari previste dalla legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni (articolo 6, comma 7);

tra l'altro, a differenza di quelle fondamentali, per alcune indennità supplementari, tra le quali quella incursori, non è previsto il meccanismo del cosiddetto « trascinarsi », il quale attribuisce al personale – in caso di cambio di destinazione/

inidoneità/cessazione dal servizio una percentuale della precedente indennità al fine di compensare i disagi sostenuti nello svolgimento di una attività usurante e rischiosa per cui tale supplementare era stata concessa;

è dunque evidente che tali problematiche debbano essere risolte, al fine di prevedere in favore del personale impegnato in tali attività, spesso ad alto rischio, nonché sottoposto a cicli addestrativi che per la finalità di impiego risultano nel tempo logoranti delle capacità fisiche e di numerosi invii in missione nei Teatri operativi ad alto rischio per i quali risultano impiegabili esclusivamente le Forze Speciali (per via anche del numero ridotto di personale in forza che riesce a completare il difficile iter di conseguimento del brevetto da incursore), la giusta remunerazione;

a ciò si aggiunga che il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 agli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di « Acquisitore obiettivi » o di « Ranger », rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (RAO) « Folgore » ed il 4° reggimento alp. paracadutisti (« Ranger »), compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'« Indennità di impiego operativo di base »;

sul punto la direttiva per il potenziamento del comparto OS (operazioni speciali), approvata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa il 26 aprile 2018, ha sancito l'estensione capacitiva al cosiddetto « *full spectrum* » dei compiti (DA, MA, SR) previsti dalla dottrina per le Nato Sof – fino a quel momento attribuiti al solo personale dei reparti FS « incursori », ovvero:

9° reggimento d'ass. paracadutisti « Col Moschin », GOI, 17° Stormo e GIS – anche al 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (RAO) « Folgore » e al 4° reggimento alp. paracadutisti, determinandone l'elevazione al « rango » di forze speciali;

il Capo di Stato Maggiore della Difesa – nel provvedimento appena citato – ha poi evidenziato l'esigenza di individuare strategie incentivanti l'arruolamento per il comparto OS – rideterminazione delle « Indennità supplementari » in primis – al fine di preservare l'output operativo della Difesa, ovvero la capacità di assicurare assetti di Forze speciali (FS) per le crescenti esigenze di sicurezza, anche in virtù dell'elevazione di 4° e 185° reggimento quali reparti FS;

esiste una eccessiva diversità di trattamento economico tra il personale in possesso del brevetto di Incursore ed il personale in possesso della qualifica di Ranger e di Acquisitore,

impegna il Governo:

ad avviare quanto prima i lavori del costituendo Tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n.78;

riconsiderare, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici.

(8-00116) « Perego Di Cremnago, Maria Tripodi ».

ALLEGATO 4

5-04344 Ferrari: Sulla produzione di reagenti per i test anti-covid da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di passare all'esame della tematica posta dall'onorevole interrogante, occorre chiarire che – analogamente ad altre malattie di origine virale – la verifica della positività al virus COVID-19 avviene attraverso il prelievo di un campione biologico (es. saliva e/o muco) mediante applicazione di un tampone naso-faringeo successivamente analizzato tramite una particolare tecnologia denominata « Reverse Real time PCR ».

Tale metodica è caratterizzata da un trattamento del campione prelevato con particolari reagenti, che consentono l'estrazione del materiale genetico specifico del virus (RNA) e la successiva analisi strumentale del campione preparato, mediante l'uso di specifiche apparecchiature e relativi kit di ulteriori reagenti specifici.

Ogni strumento analitico reperibile in commercio funziona – di norma – con *kit* specifici, forniti dal produttore; in alcuni casi è poi possibile utilizzare anche reagenti prodotti da terze parti, compatibili con le caratteristiche tecniche dello strumento stesso e capaci di garantire risultati altrettanto attendibili.

Analogamente, le procedure di preparazione del campione (tramite reagenti chimici, oggetto della problematica) possono presentare delle differenze in funzione della strumentazione/*kit* posseduti ed impiegati.

In altre parole, per poter trattare i campioni, talune apparecchiature potrebbero necessitare di reagenti chimici « proprietari », con formulazione potenzialmente brevettata, mentre, per altri apparati, è possibile l'impiego di ricette alternative che, tuttavia, devono essere testate e inquadrate, da un punto di vista regolatorio, nell'ambito dei Dispositivi Medico Diagnostici in vitro, ai sensi del decreto legislativo n. 332 del 2000.

A tale proposito, si ricorda che, per poter immettere sul mercato tali tipologie di reagenti, serve predisporre una adeguata documentazione che, con l'ausilio di un Ente Certificatore (Organismo Notificato), ne dichiara la conformità alla Direttiva Comunitaria 98/79 CE in modo da consentirne la marcatura CE (vedi, per analogia, allegato II elenco B del decreto legislativo n. 332 del 2000).

Tale procedura richiede, in caso si conosca già la composizione qualitativa/quantitativa del reagente (o dei reagenti) da produrre, un tempo stimabile in almeno 6 mesi dal momento di inizio delle prove di realizzazione del prototipo di prodotto.

Al riguardo preme evidenziare che lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, al momento non possiede esperienza pregressa nella produzione di tali dispositivi. Conseguentemente, nell'ipotesi di un avvio di produzione dei reagenti in parola, sarà necessario porre in essere l'intera procedura prevista dalla citata normativa.

Da un punto di vista prettamente tecnico, la preparazione di reagenti è una lavorazione relativamente semplice, che richiede, tuttavia, particolari accorgimenti per impedire l'inquinamento delle soluzioni da parte di alcuni materiali biologici (ribonucleasi) generalmente presenti nell'acqua, nelle materie prime e nell'ambiente. Detto inquinamento è assolutamente da evitare in quanto porterebbe a dei risultati falsati a causa dell'alterazione del campione prelevato.

Occorre inoltre rilevare che, l'eventuale predisposizione di un reparto con caratteristiche idonee alla produzione di reagenti per tamponi, non può prescindere da una serie di preventive valutazioni riguardanti:

l'individuazione di opportune risorse finanziarie;

l'individuazione di personale tecnico specialistico, militare e civile, da dedicare al progetto;

l'esatta definizione, in termini qualitativi e quantitativi degli ambiti di intervento.

A conclusione dell'intervento occorre osservare che, come a tutti noto, il Servizio Sanitario Militare è chiamato a concorrere con il Servizio Sanitario Nazionale/Protezione Civile, a fronteggiare gravi eventi calamitosi/crisi sia a livello nazionale che internazionale.

Un chiaro esempio di fattiva collaborazione tra la Sanità Militare ed il Servizio Sanitario Nazionale è dato dall'attuale crisi pandemica, che ha visto la componente

sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo.

In tale ottica, nel redigendo decreto-legge cosiddetto « Sostegni-*bis* » si sta valutando di autorizzare la spesa nell'ordine di 16,5 milioni di euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento Chimico-Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della Sanità Militare e della Sanità Pubblica, proprio al fine di conseguire, tra l'altro, l'autonomia produttiva di anticorpi monoclonali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo.

ALLEGATO 5

5-05842 Ferro: Sulle iniziative da adottare per riconoscere al Caporalmaggiore Giuseppe Iannì lo status di vittima del dovere e celebrare il 50° anniversario della sciagura della Meloria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare in premessa il disastro aereo avvenuto in data 9 novembre 1971 nelle secche della Meloria, chiede di conoscere quali iniziative di competenza il Ministro della difesa intenda adottare per garantire che il caporalmaggiore Giuseppe Iannì venga inserito nell'elenco delle vittime del dovere e, conseguentemente, venga riconosciuto l'assegno vitalizio ai familiari superstiti.

A premessa della risposta occorre precisare che la Difesa è pienamente consapevole della dolorosa perdita subita dalle sorelle IANNÌ, così come è intuibile il legittimo affidamento derivante dagli esiti delle prime sentenze, favorevoli ai familiari del militare defunto, che hanno ingenerato aspettative di natura economica.

Tuttavia, senza dover ripercorrere, in questa sede la complessa vicenda processuale e solo al fine evidenziare gli aspetti salienti della questione trattata, occorre partire dalla sentenza n. 22753/2018 della Corte di cassazione, in data 3 luglio 2018, la quale, in accoglimento dei ricorsi proposti dalle Amministrazioni costituite (Ministero della difesa e degli interni), pur confermando lo *status* di « vittima del dovere » nei confronti del *de cuius*, con riferimento alla questione attinente al riconoscimento in favore delle sorelle del caporalmaggiore Iannì quali « familiari superstiti di vittime del dovere », ha ritenuto di non poter accogliere tale istanza in quanto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 466 del 1980, non rilevavano le condizioni per essere considerate conviventi a carico.

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che « il riconoscimento dei benefici anche a germani non conviventi né a carico determinerebbe il venir meno del

carattere assistenziale dei benefici, così come affermato da questa Corte ».

Anche con riferimento alla « evidente situazione di iniquità e disuguaglianza rispetto ai familiari degli altri paracadutisti » di cui è menzione nell'atto, la Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire che « non sembra ipotizzabile il pericolo di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione nella previsione di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore. Appare difficile, infatti, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di erogazioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale ».

Sebbene le sorelle del caporalmaggiore Giuseppe Iannì abbiano formulato istanza di revocazione della citata sentenza n. 22753/2018, la stessa Corte di cassazione – nell'anno 2020 – sulla base del presupposto che l'accertamento della « non convivenza e del non risultare a carico » fosse un dato già acquisito dal Giudice di appello, ha dichiarato l'istanza inammissibile. Queste argomentazioni descrivono un quadro generale in cui l'operato dell'Amministrazione militare appare scevro da profili di illegittimità.

Tuttavia, a conclusione dell'intervento, il Governo – nell'esprimere la piena partecipazione al lutto e al dolore subito dai familiari a seguito del triste evento – intende sin d'ora manifestare disponibilità a considerare con attenzione le eventuali future istanze dei familiari, pur nei limiti oggettivi derivanti dal giudicato formatosi in materia.

Infine, circa le iniziative che saranno adottate in occasione del 50° anniversario della sciagura della Meloria, si rappresenta che ogni anno il 187° Reggimento paracadutisti « Folgore » ricorda la sciagura, unitamente ai familiari dei caduti italiani e britannici e alle autorità locali, con una funzione religiosa dedicata, con la deposizione di una corona presso i monumenti siti al « cimitero museale » di Livorno e

nella città di Livorno e con un lancio di paracadutisti in mare nelle acque della Meloria.

Ed anche per l'anno in corso, sebbene debitamente commisurate alla situazione sanitaria emergenziale in atto, è intendimento svolgere le stesse iniziative, ponendo l'adeguata attenzione per la particolare e sentita ricorrenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	128
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	121
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	132
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	124
SEDE REFERENTE:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza
del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene la viceministra dell'economia e
delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, facendo seguito alle modifiche proposte dal Governo al testo del provvedimento nella scorsa seduta, deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nei quali sono evidenziate ulteriori criticità concernenti possibili riflessi finanziari negativi connessi alle attività di vigilanza previste dal provvedimento in esame.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che la Commissione è in attesa di acquisire un ultimo chiarimento da parte del Governo in modo da poter esprimere il

parere sul provvedimento nella giornata di domani.

Paolo RUSSO (FI) chiede quale chiarimento deve essere ancora fornito dal Governo, dal momento che nella scorsa seduta era emerso che tutti gli elementi di approfondimento fossero stati acquisiti.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che, poiché in relazione agli approfondimenti operati del Governo sotto il profilo della copertura finanziaria, potrebbe risultare necessario modificare il testo con la previsione di rimodulazioni di risorse che rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio, si attende il parere di quest'ultima.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/221: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti, fa presente quanto segue.

L'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche, alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di per-

sonale docente e ATA, cosiddette Covid, né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico. In particolare, per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro. Tali stime sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vigente di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro. L'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza, pertanto, ancorché suscettibile di incrementare l'entità dei servizi aggiuntivi da organizzare ed effettuare, non determina in relazione al corrente anno scolastico (ovvero fino alla data del 30 giugno 2021) nuovi oneri da finanziare, dal momento che risultano già disponibili risorse utilmente impiegabili a tale fine. Analogamente, in merito al trasporto scolastico dedicato, l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro.

L'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (DGC), necessaria per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, sarà realizzata nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria. Tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test Covid-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una fun-

zionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG). Inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che pertanto potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il *gateway* europeo.

Le proroghe disposte dall'articolo 11, allegato 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché le stesse, come evidenziato nella relazione tecnica, vengono attuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente a fronte di un fabbisogno sanitario per l'anno 2021, pari a circa 122 miliardi di euro, in aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020.

In particolare, la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni COVID trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia.

La proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la spesa per il trattamento in servizio del personale sanitario individuato dalla disposizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, il personale interessato, non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del *turnover* è calcolato su base sia capitaria – con riferimento al numero dei cessati – che finanziaria.

La proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, in quanto l'INAIL provvede alle previste attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proroga di cui al n. 25, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

La proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, correlata alla proroga dello stato di emergenza, non comporta né spese aggiuntive né una accelerazione della spesa per cassa in quanto gli stati di avanzamento vengono comunque erogati sulla base e nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e competenza del Ministero dell'istruzione.

L'articolo 12, recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'erogazione dell'anticipazione, essendo prevista a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, risulta già considerata nelle stime tendenziali e, dall'altro, tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 2250 del Ministero dello sviluppo economico che presenta attualmente una disponibilità di cassa pari ad euro 52.792.000, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009.

Infine, la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 si riferisce a residui di lettera *c*) ed è formulata in termini di facoltà al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare per anticipazioni nel 2021 quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione eu-

ropea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3045 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 52 del 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche – alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di personale docente e ATA, cosiddette Covid – né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico;

in particolare, per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro;

tali stime sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vi-

gente di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro;

l'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza, pertanto, ancorché suscettibile di incrementare l'entità dei servizi aggiuntivi da organizzare ed effettuare, non determina in relazione al corrente anno scolastico (ovvero fino alla data del 30 giugno 2021) nuovi oneri da finanziare, dal momento che risultano già disponibili risorse utilmente impiegabili a tale fine;

analogamente, in merito al trasporto scolastico dedicato, l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro;

l'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (DGC), necessaria per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, sarà realizzata nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria;

tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test Covid-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una funzionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG);

inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che, pertanto, potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il *gateway* europeo;

le proroghe disposte dall'articolo 11, allegato 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché le stesse, come evidenziato nella relazione tecnica, vengono attuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente a fronte di un fabbisogno sanitario per l'anno 2021, pari a circa 122 miliardi di euro, in aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020;

in particolare, la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni COVID trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia;

la proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la spesa per il trattamento in servizio del personale sanitario individuato dalla disposizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, il personale interessato, non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del *turnover* è calcolato su base sia capitaria – con riferimento al numero dei cessati – che finanziaria;

la proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INAIL provvede alle previste attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la proroga di cui al n. 25, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei

Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

la proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, correlata alla proroga dello stato di emergenza, non comporta né spese aggiuntive né una accelerazione della spesa per cassa in quanto gli stati di avanzamento vengono comunque erogati sulla base e nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e competenza del Ministero dell'istruzione;

l'articolo 12, recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'erogazione dell'anticipazione, essendo prevista a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, risulta già considerata nelle stime tendenziali e, dall'altro, tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 2250 del Ministero dello sviluppo economico che presenta attualmente una disponibilità di cassa pari ad euro 52.792.000, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009;

infine, la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 si riferisce a residui di lettera c) ed è formulata in termini di facoltà al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare per anticipazioni nel 2021 quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione europea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica, che dovrebbe essere trasmessa entro cinque giorni, in modo da consentire alla Commissione di poter esprimere il proprio parere direttamente all'Aula, essendo il provvedimento già calendarizzato per la discussione in Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 27 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (atto del Governo n. 253). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 27 aprile 2021, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo

96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica e dalla scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame si pone l'obiettivo di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 418,20 milioni di euro e che, sulla base del piano di sviluppo pluriennale a decorrere dal 2021 fino al 2032, la spesa relativa graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa capitolo 7120, piano gestionale n. 3, denominato « Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ». In proposito, si evidenzia che sulla base della vigente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), il predetto piano gestionale reca uno stanziamento pari a 224.764.584 euro per l'anno 2021, a 207.870.896 euro per l'anno 2022 e a 261.002.714 euro per l'anno 2023. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 maggio 2021 risulta che sul capitolo in oggetto sono attualmente disponibili, nell'anno 2021, 88,7 milioni di euro. Nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente, considerata la distribuzione temporale degli oneri, appaiono comunque congrue, almeno per il triennio in corso, rispetto alle spese oggetto di copertura, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse, anche oltre il predetto triennio, e

assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La scheda tecnica precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di *phase-in* della capacità.

Infine, la stessa scheda afferma che i volumi e l'imputazione a capitolo sono indicativi e da intendersi « quale migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale », restando dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali ipotesi risultino coerenti con i principi di prudenzialità cui dovrebbero ispirarsi, in ogni caso, le previsioni di spesa.

La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Il programma pluriennale in oggetto rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente, delle risorse previsionalmente stanziata oltre il triennio di riferimento e delle risorse stanziata, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, che reca risorse per un periodo quindicennale con stanziamenti a partire dal 2021 fino al 2035. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato una bilanciata ripartizione delle suddette risorse a favore di programmi qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale e di contribuzione a quella internazionale. L'utilizzo delle

suddette risorse, per il programma in titolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'imputazione a capitolo e soprattutto i volumi annuali sono solamente indicativi, in quanto il presente provvedimento è un atto proceduralmente funzionale e cronologicamente precedente all'avvio delle attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della difesa all'uopo deputati, attività finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale. La succitata strutturazione dell'*iter* di acquisizione comporta che, allo stato attuale del processo, si possa disporre di un cronoprogramma dei pagamenti al « meglio delle conoscenze », atteso che lo stesso cronoprogramma troverà una prima definizione vincolante solo successivamente alla sottoscrizione contrattuale. Detto cronoprogramma, tuttavia, potrà subire, anche in costanza di contratto, variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, rimarrà invariato.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (Atto n. 253);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma pluriennale in oggetto rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione

vigente, delle risorse previste oltre il triennio di riferimento e di quelle stanziare, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per il periodo quindicennale che va dal 2021 fino al 2035;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato una bilanciata ripartizione delle suddette risorse a favore di programmi qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale e di contribuzione a quella internazionale;

L'utilizzo delle suddette risorse, per il programma in titolo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

L'imputazione a capitolo e soprattutto i volumi annuali sono solamente indicativi, in quanto il presente provvedimento è un atto proceduralmente funzionale e cronologicamente precedente all'avvio delle attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della difesa all'uopo deputati, finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale;

la succitata strutturazione dell'*iter* di acquisizione comporta che, allo stato attuale del processo, si possa disporre di un cronoprogramma dei pagamenti al "meglio delle conoscenze", atteso che lo stesso cronoprogramma troverà una prima definizione vincolante solo successivamente alla sottoscrizione contrattuale;

tale cronoprogramma, tuttavia, potrà subire, anche in costanza di contratto, variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, rimarrà invariato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In proposito, ricorda che la legge 6 ottobre 2017, n. 158 reca misure che riguardano i piccoli comuni, ossia comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico e la residenza in tali comuni, la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastarne lo spopolamento.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge dispone che l'elenco dei comuni sia individuato tenuto conto della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione (anno 2011) e prevede il successivo aggiornamento triennale dei dati sulla base delle rilevazioni ISTAT.

In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017, il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020 ha definito sia i parametri occorrenti per l'individuazione di ciascuna delle tipologie di comuni previste dalla citata legge che possono beneficiare dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia, in un'apposita nota metodologica, le modalità di costruzione dell'elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017, in quanto in possesso dei requisiti necessari per rientrare in almeno una delle predette tipologie.

Ciò posto, il presente schema di decreto ministeriale, nel proseguire l'iter volto al riparto del citato fondo, definisce l'elenco dei piccoli comuni che, in base ai parametri stabiliti dal citato decreto ministeriale del 10 agosto 2020, rientrano nelle tipologie degli enti finanziabili.

Tutto ciò considerato, poiché il provvedimento risulta di carattere ordinamentale e non appare pertanto presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul provvedimento stesso parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate 282 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Ricorda in proposito che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, fa presente che sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico, per cui rinvia a quanto stabilito nella seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007, si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.

Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Mollicone 1.08, che, modificando l'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, introduce l'obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione di impianti di distribuzione dei carburanti di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL;

Montaruli 1.16, che modifica l'elenco dei codici Ateco;

Ferro 4.3, che risulta privo di contenuto normativo in quanto irriferribile;

Ferro 4.4, che esclude gli amministratori di condominio dall'obbligo di dichiarazione stragiudiziale del terzo previsto nella procedura di espropriazione ad opera dell'agente della riscossione;

Meloni 5.05, che prevede – ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo – che l'interessato presenti alla questura territorialmente competente la ricevuta del versamento anticipato di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale;

Zucconi 5-*bis*.03, che estende a 240 mesi la durata delle operazioni finanziarie con garanzia concessa dal Fondo PMI alle imprese dal decreto-legge n. 23 del 2020;

Mollicone 6.010, le cui modifiche proposte corrispondono alle novelle già apportate all'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 137 del 2020 e dunque ricalcano il testo già vigente;

Varchi 10.04, che attua la fiscalità di vantaggio nelle Regioni del Mezzogiorno, istituisce il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani e disciplina l'adozione di un Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Ruffino 13-*bis*.01, che reca un'esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritarie;

Trancassini 17.4, che abroga la norma del decreto-legge n. 87 del 2018 (decreto dignità) che reca disposizioni volte a favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali;

Rizzetto 17.01, che, modificando l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone in materia di prestazioni di lavoro accessorio, recandone la definizione, l'ambito di applicazione e la disciplina;

Gemmato 19-*bis*.02, che abroga l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2021, disciplinante il conferimento di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza;

Albano 21.02, che detta disposizioni sull'impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana;

Bellucci 22.02, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per la lotta alle dipendenze con uno stanziamento iniziale di 500.000 euro;

Bignami 22.01, che novella l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», al fine di prevedere una nuova disciplina in materia di equo compenso per gli esercenti libere professioni;

Bucalo 25.01, che istituisce un Fondo di tre milioni di euro per contrastare gli effetti dannosi prodotti dai ripetuti depositi di cenere lavica generati dalle frequenti eruzioni dell'Etna;

Bellucci 30.5, che reca modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, riducendo il limite minimo sotto il quale essa non è dovuta e introducendo ulteriori fattispecie di esclusione dall'applicazione dell'imposta;

Plangger 30.6 e 30.7, che recano la proroga di un anno del termine, previsto dal Codice dei contratti pubblici, entro il quale i titolari di concessioni già in essere devono adeguarsi all'obbligo di affidamento di una quota dei contratti pubblici, e di contestuale introduzione di clausole sociali, per la stabilità del personale impie-

gato e per la salvaguardia delle professionalità;

Caretta 30.9, che reca una proroga al 1° gennaio 2022 del termine per il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada per la circolazione di convogli di macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate;

Bucalo 31.04, che reca modifiche alla disciplina in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Bucalo 31.05, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso per titoli ed esami per coprire i posti vacanti e disponibili dei direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche ed educative;

Bucalo 31.06, che prevede una rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità territoriale interprovinciale del personale docente, educativo ed ATA;

Bucalo 31.07, che prevede che con apposito decreto siano definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale con prova finale, con riferimento ai contenziosi pendenti relativi a concorsi per dirigente scolastico;

Ruffino 31.011, che reca disposizioni in materia di abilitazione all'insegnamento;

Varchi 32.01, che reca disposizioni in materia di tassazione agevolata per le società UE che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite nel Mezzogiorno d'Italia;

Varchi 32.02, che reca disposizioni relative all'attuazione del DPCM n. 12 del 2018 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES));

Ferro 34.01, che per l'anno 2021 destina una quota di risorse del Fondo asse-

gno universale e servizi alla famiglia al riconoscimento di un contributo annuo massimo di 450 euro al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali di affezione;

Mollicone 36.08, che reca l'istituzione del Comitato di coordinamento per lo sviluppo dei parchi tecnologici;

Prisco 36.05, che modifica i termini entro cui effettuare, a pena di decadenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori;

Rampelli 37.01 e 37.02, che recano modifiche di natura ordinamentale al Codice degli appalti pubblici;

De Toma 37.04, che reca modifiche al Codice degli appalti pubblici, istituendo il fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici;

Sodano 39.01 che reca alcune modifiche alla legge n. 242 del 2016 recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa »;

Delmastro Delle Vedove 40-*quater*.01, che riconosce ai magistrati onorari 1.500 euro al mese in più a titolo di contributo integrativo.

Ricorda infine che, secondo quanto convenuto ieri nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità testé dichiarate è fissato alle ore 9.30 della giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 116587 del 12/05/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VI

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 106171/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: AC 1813 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo. *Appunto Ufficio Legislativo Economia.*

È stato esaminato l'appunto dell'Ufficio Legislativo Economia, nel quale sono evidenziate criticità in merito al provvedimento indicato in oggetto, concernenti possibili riflessi finanziari negativi connessi alle attività di vigilanza previste dal provvedimento stesso.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

L'appunto in parola mette, innanzitutto, in particolare evidenza i possibili rischi di onerosità connessi al combinato disposto dell'articolo 2 della proposta di legge in questione, che individua gli organismi di vigilanza, dell'articolo 3, che prevede specifiche attività in capo ai predetti organismi e dell'articolo 5, il quale prevede, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilanti, anche "controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge".


Ciò rilevato, nel documento sono poi segnalate alcune modifiche da apportare al testo, con l'intento di superare le criticità manifestate, proposte dal Governo alla Commissione Bilancio nel corso della seduta del 5 maggio 2021.

Al riguardo, si evidenzia come il provvedimento in questione sia comunque sprovvisto di specifica clausola di neutralità finanziaria e come, con particolare riferimento alle attività di controllo e di ispezione poste a carico degli organismi di vigilanza, le modifiche proposte dal

Governo non sembrano consentire il superamento delle perplessità in ordine a possibili riflessi finanziari negativi, già precedentemente manifestate sia da parte di soggetti istituzionali che da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Appare pertanto necessario acquisire idonea relazione tecnica, finalizzata a dimostrare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in mancanza della quale si esprime **parere contrario**.

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Roma, 12 maggio 2021

APPUNTO

Oggetto: **A.C. 1813** – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Ai fini del parere da rendere sul testo in Commissione Bilancio si riportano le motivazioni che giustificano la richiesta di modifica del testo, come da file allegato, ex articolo 81 Cost.

In merito al disegno di legge in oggetto indicato, all'esito dell'istruttoria compiuta da questo Ufficio congiuntamente al Dipartimento dei Rapporti con il Parlamento che ha coinvolto anche il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, la Banca d'Italia, la CONSOB e la COVIP è emersa la necessità che il disegno di legge sia modificato come da allegato testo già coordinato, al fine di assicurare la invarianza degli oneri e, quindi, la neutralità finanziaria dello stesso, condizione necessaria per il prosieguo dell'iter preordinato all'approvazione del medesimo disegno di legge, atteso che non è previsto alcun stanziamento di risorse aggiuntive.

Infatti, il Dipartimento del Tesoro ha rilevato la possibile insorgenza di oneri associati alle incertezze interpretative connesse alla attuale formulazione che derivano dal combinato disposto degli articoli seguenti, i quali sembrerebbero coinvolgere il citato Dipartimento in alcune funzioni di supervisione, nonostante esso non eserciti funzioni di vigilanza su soggetti coinvolti nell'attività di finanziamento in questione. Ci si riferisce al combinato disposto:

- dell'art. 2, lett. f, che individua tra gli organismi di vigilanza “gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a” sicché astrattamente non vi sarebbe certezza se vi sia compreso anche il MEF - DT che vigila sulle fondazioni bancarie;
- dell'art. 3, comma 2, che prevede sia il concerto tra gli tutti organismi di vigilanza per l'adozione delle istruzioni per il controllo rafforzato, sia la pubblicazione di un elenco delle società che trattano in mine antiuomo con l'indicazione dell'ufficio responsabile per la pubblicazione del citato elenco;
- dell'art. 5 che, al comma 1 attribuisce a Banca d'Italia il potere di effettuare in generale verifiche e richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (sembrerebbe quindi anche alle fondazioni bancarie), mentre al comma 2, prevede che controlli specifici siano effettuati dagli organismi di vigilanza (e quindi, forse, anche dal MEF nel caso delle fondazioni bancarie, ma non ne è chiaro il motivo - posto che le Fondazioni non effettuano finanziamenti ai sensi della normativa sopra richiamata - né quali siano i poteri e le interazioni tra MEF e Banca d'Italia).

Il combinato disposto di tali disposizioni rende, quindi, incerta l'assenza di oneri anche finanziari che graverebbero sul Dipartimento del Tesoro qualora fosse ricompreso tra i "soggetti vigilanti"; tanto più che, come ebbe già modo di rilevare Banca d'Italia, non è chiaro se la redazione dell'elenco delle società comporti una specifica responsabilità, anche in termini di attività di ricerca, che potrebbe risultare onerosa.

Sulla base di quanto precede, si richiede la riformulazione delle disposizioni indicate al fine di rendere certa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analoghi profili di criticità sono stati segnalati dalla COVIP che, in relazione alla richiesta di predisposizione di RT, ha rappresentato che in assenza delle modifiche proposte con riguardo alla redazione e pubblicazione dell'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, (modifiche che quindi sono state già integrate nel testo allegato), **"gli adempimenti posti da disegno di legge in capo alla COVIP risulterebbero particolarmente gravosi, trattandosi di attività del tutto nuova che, come detto, esulerebbero con evidenza dalle ordinarie competenze della medesima Autorità e che richiederebbero sicuramente un accresciuto impegno e maggiori oneri che al momento non si è in grado di quantificare, ma che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge"**.

Peraltro, su tale specifico punto è opportuno, altresì, evidenziare che, nell'ambito dell'istruttoria compiuta, il Ministero degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, nel rilevare come l'attività di produzione, commercializzazione, esportazione e importazione di mine antiuomo e a grappolo in Italia sia vietata, ha rimarcato come la compilazione dell'elenco previsto dalla proposta di legge sia da considerarsi pertanto attività eventuale e quindi qualora alle istituzioni finanziarie destinatarie della norma pervenisse la notizia di una o più operazioni che direttamente o indirettamente finanziano produzione o commercializzazione di mine antiuomo o a grappolo, questa notizia dovrà essere resa pubblica.

Sulla base di tale istruttoria è stata quindi definita la riformulazione allegata che risulta essere necessaria per assicurare la neutralità finanziaria del disegno di legge in oggetto indicato e che quindi si propone di rendere come parere sul testo in sede di Commissione Bilancio.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

m_ef RGS - Prot Num:0114339/2021 del 11/05/2021 Uscita



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
IGAE - UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Rif. Prot. Entrata: 111964 10/05/2021

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: "Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina" (Relazione
Tecnica Aggiornata)

Si fa riferimento al testo AC 1825 integrato dagli emendamenti approvati, alla relazione tecnica complessiva inviata dal MIPAAF e alle RT dell'articolo 9 del MIC e del Ministro del Turismo ed, infine, al Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati. Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità).

La disposizione definisce le finalità e l'oggetto della legge in esame.

Si prende atto della RT pervenuta dal MIPAAF che non ascrive effetti alla disposizione e si rinvia a valutazioni politiche.

ARTICOLO 2 (Definizioni).

La disposizione riporta le definizioni adoperate nel testo di legge.

Il Servizio Bilancio osserva che "con particolare riguardo alle definizioni previste dall'articolo 2 e ai requisiti ivi indicati per l'appartenenza alle varie categorie individuate dalla stessa norma, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni in esame possano eventualmente determinare un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati ovvero benefici comunque non riconducibili entro specifici

limiti massimi di spesa”. Analoga richiesta infine viene formulata anche riguardo ai commi 3 e 5 della disposizione.

Infine, il dossier chiede conferma dell’invarianza finanziaria anche per quanto attiene all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi oneri per l’amministrazione.

Al riguardo, per quanto di competenza, si condividono le osservazioni svolte da Servizio Bilancio e si evidenzia che le disposizioni sono suscettibili di comportare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione alla cui quantificazione si fa rinvio alle valutazioni del Ministero del Lavoro, dell’INPS e del Dipartimento delle Finanze.

Articolo 3 (Registro dell’Agricoltura Contadina):

La disposizione disciplina la costituzione, l’iscrizione e la manutenzione del Registro dell’Agricoltura Contadina.

Il Servizio Bilancio rappresenta la necessità di ottenere “dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all’attribuzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell’istituzione del Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese”.

La Relazione tecnica pervenuta si limita ad affermare “la costituzione di un registro di siffatta tipologia presso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere effettuata dagli uffici che aggiornano, verificano e implementano il sito istituzionale del MiPAAF nell’ambito della loro attività ordinaria; non sono pertanto necessari professionalità o contributi esterni all’amministrazione”.

Al riguardo, si condividono le osservazioni del Servizio Bilancio e si ritiene che andrebbero acquisiti maggiori elementi di dettaglio con l’indicazione da parte del Ministero competente delle specifiche risorse disponibili per far fronte a dette spese con l’indicazione dei relativi capitoli di bilancio. Inoltre si reputa opportuno sostituire le “risorse economiche con “Risorse finanziarie”.

Articolo 4 (Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina).

La disposizione prevede che le regioni disciplinino la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina.

Il Servizio Bilancio rileva, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui all’articolo 10, comma 2, che “le norme rinviano alla legislazione regionale - nel rispetto dei principi stabiliti con decreto ministeriale - la disciplina di taluni profili della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura contadina. Tenuto conto che non sono previsti specifici

stanziamenti, mentre taluni contenuti della futura disciplina regionale potrebbero risultare di carattere oneroso (ad es. l'organizzazione – non configurata come facoltativa - di corsi professionali gratuiti per gli interessati) o potenzialmente oneroso (ad es. le modalità semplificate di verifica dell'autorità sanitaria), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che la futura disciplina (parte statale, parte regionale) non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente”.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e aggiunge che “Circa gli eventuali profili di onerosità in particolare per quanto indicato alle lettere d) ed e) si rinvia alle amministrazioni competenti”

Al riguardo, nel condividere le osservazioni del Servizio Bilancio, si evidenzia la necessità di integrare la relazione tecnica con l'indicazione puntuale delle risorse con cui le regioni provvederanno ad adempiere alle suddette attività. La relazione tecnica difatti, lungi dal poter effettuare rinvii “esterni” quanto alla possibile quantificazione degli oneri, dovrà contenere tutti gli elementi utili a tale quantificazione.

Articolo 5 (Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale).

La disposizione prevede la possibilità che nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune possa essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a valere nei PSR e disciplina la percentuale di risorse da destinare.

La relazione tecnica conferma che l'eventuale attuazione della disposizione si avrebbe in ogni caso nell'ambito delle risorse già disponibili e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel condividere la posizione del Servizio Bilancio, non si hanno per quanto di competenza osservazioni da formulare. Si rinvia in ogni caso al Dipartimento delle politiche europee.

Articolo 6 (Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica).

La disposizione prevede che le regioni possano censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine nonché, come anche i liberi consorzi e le città metropolitane, possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.

Si prende atto anche del contenuto della RT e di quanto riportato nel Dossier del Servizio Bilancio per cui “non si hanno osservazioni circa i commi 1, 2, 3, 5 e 6, i quali prevedono, in capo alle regioni e ad

altri enti pubblici, adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, e ai quali, dunque, gli enti interessati potranno dare seguito nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, sui la norma in esame non deroga. Non si formulano inoltre osservazioni sul comma 4, stante il suo contenuto ordinamentale". Al riguardo, nonostante il carattere facoltativo delle attività previste andrebbero acquisiti nella RT maggiori elementi di dettaglio in ordine alla possibilità per le regioni e i predetti enti di svolgere le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6-bis (Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34):

La disposizione prevede, ad opera dei comuni, con cadenza biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. I commi 3, 4 e 5 attengono alle modalità di gestione dei terreni.

Il Servizio Bilancio ritiene "necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che i comuni possano fronteggiare gli adempimenti di ricognizione e aggiornamento del catasto dei terreni silenti, di carattere obbligatorio, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La relazione tecnica esclude che possano derivare dalla disposizione in esame effetti negativi per la finanza pubblica, e con particolare riferimento all'attività di ricognizione dei terreni silenti afferma che "possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che analoga attività è stata già prevista, limitatamente alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dal Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che andrebbero acquisiti maggiori elementi di dettaglio nella RT che dimostrino che i comuni possono far fronte ai relativi adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si rinvia al Ministero dell'Interno.

Articolo 7 (Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura):

La disposizione prevede che i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali, volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni e le attività che da tali associazioni possono essere svolte.

Si prende atto che la RT non ascrive all'attuazione della disposizione effetti negativi per la finanza pubblica e che il Servizio Bilancio non ha osservazioni da formulare.

Al riguardo, nonostante il carattere facoltativo delle attività previste andrebbero acquisiti nella relazione tecnica maggiori elementi di dettaglio in ordine alla possibilità per gli enti locali di poter

adempiere alle attività previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina).

La disposizione istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, prevedendo la possibilità di organizzare cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, esplicita che gli stessi debbano svolgersi in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prende atto che la RT non ascrive all'attuazione della disposizione effetti negativi per la finanza pubblica e che il Servizio Bilancio non ha osservazioni da formulare.

Al riguardo, nonostante il carattere facoltativo delle attività previste andrebbero acquisiti nella relazione tecnica maggiori elementi di dettaglio in ordine alla possibilità di poter adempiere alle suddette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9 (Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine).

La disposizione prevede l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. A tal fine, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole, ne curano l'organizzazione con un apposito spazio dedicato nell'ambito dei rispettivi siti internet. Si prevedono la composizione della Rete e ne vengono indicate le attività svolte. Infine, si prevede che la Rete possa collaborare con i Comuni e le Associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

Il Servizio bilancio, nel rilevare come l'istituzione e le attività della costituenda Rete comportino adempimenti di carattere oneroso per l'amministrazione ministeriale interessata, rappresenta la necessità "di acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che a detti adempimenti, non già previsti a legislazione vigente, possa farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", come previsto dall'articolo 10, comma 2, della proposta di legge.

Dalla relazione tecnica si evince che non si ritiene che dall'attuazione della suddetta disposizione, nei termini in cui la stessa è formulata, derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una Rete telematica finalizzata alla raccolta di "esperienze e buone pratiche", allo sviluppo della "conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini" e alla promozione della cultura/tradizione contadina, cui può farsi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si ritiene che la relazione tecnica non sia sufficientemente esaustiva in quanto l'istituzione e le attività della costituenda Rete comportano adempimenti di carattere oneroso per le

amministrazioni ministeriali interessate e andrebbe dimostrato come far fronte ai relativi adempimenti, non previsti a legislazione vigente, con le risorse disponibili indicando anche gli specifici capitoli di bilancio.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, concernente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ha, rispettivamente, al comma 1 ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in "Ministero della cultura" e istituito, al comma 2, il "Ministero del turismo".

Pertanto, si segnala che l'articolo 9, comma 1, recante ancora la vecchia denominazione del citato Ministero della Cultura, debba essere di conseguenza aggiornato.

Si rinvia, anche, ai competenti avvisi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei Ministeri della cultura e del turismo nonché del Ministero della Salute per quanto attiene le disposizioni di cui all'art 4, comma 1, lettera a) (limiti entro cui considerare applicabili le deroghe previste dai regolamenti CE n 852 del 2004 e n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale).

Articolo 10 (Disposizioni finali e finanziarie)

Si rinvia a quanto puntualmente osservato rispetto alle singole disposizioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

ALLEGATO 3

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 01.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

al comma 2, le parole: « 250 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni ».

1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

01.1. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 1.

Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto, *aggiungere le seguenti:* ovvero le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne

quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

1.11. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: del medesimo testo unico, *aggiungere le seguenti:* ovvero ai ricavi istituzionali e de-commercializzati ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 3, del TUIR e dell'articolo 4 comma 4 del DPR 633/1972;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata o cooperative, il contributo viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal conto economico allegato al bilancio di esercizio depositato presso il competente Registro delle Imprese. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche il contributo viene calcolato sul totale dei ricavi complessivi, come risultanti dal rendiconto approvato dagli associati mediante autocertificazione da parte del Legale Rappresentante.

1.19. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio de-

creto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).

1.20. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 4, sostituire le parole: che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. con le seguenti: che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

* **1.13.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

* **1.21.** Lucaselli, Ferro, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

1.24. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo

alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

* **1.10.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

* **1.23.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4 spetta alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli enti del terzo settore a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali dell'anno 2019.

1.18. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini di cui al presente articolo per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con partita IVA ai fini del calcolo del fatturato sono inclusi anche i ricavi defiscalizzati.

1.12. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: sessanta per cento, con le seguenti: ottanta per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: settanta per cento;

alla lettera c), sostituire le parole: quaranta per cento, con le seguenti: sessanta per cento;

alla lettera d), sostituire le parole: trenta per cento, con le seguenti: cinquanta per cento;

alla lettera e), sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: quaranta per cento.

1.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa.

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui al comma 1-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al 100 per cento delle spese sostenute per i costi di gestione al netto degli incassi istituzionali.

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni, che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa ».

1.28. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero le microimprese e le

piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che nel medesimo periodo di imposta hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;

al comma 4, dopo le parole: a fondo perduto spetta *inserire le seguenti:* , ai sensi del comma 5,;

dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-ter. Qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di una percentuale compresa fra il 15 per cento e il 29 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, ai soggetti di cui al comma 1 il contributo di cui al comma 5 spetta per l'importo proporzionale al rapporto tra la percentuale effettiva di riduzione del fatturato medio mensile e il 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

1.1. Sodano.

Al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.

* **1.6.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

* **1.22.** Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.

Conseguentemente sostituire le parole: mille euro *con le seguenti:* duemilacinque-

cento euro e le parole: « duemila euro » con le seguenti: tremilacinquecento euro.

1.7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, sopprimere la parola: mensile ovunque ricorra;

al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.

1.8. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese turistico ricettive, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150.000 euro per ciascuna struttura ricettiva gestita.

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

6-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 6-bis è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5, se tale differenza risulta positiva.

6-quater. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i soggetti interessati presentano, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del de-

creto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

6-quinquies. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto;

6-sexies. Il contributo di cui al comma 6-quinquies è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.25. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole: che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.;

al comma 6, sopprimere le parole: non può essere superiore a centocinquantamila euro ed.

1.15. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

al comma 4, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;

al comma 5, lettera e), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.3. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Oltre al contributo determinato ai sensi del comma 5, in presenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, spetta l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 » commisurato ai costi fissi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7.

9-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alle percentuali di cui al comma 5, indicate in misura decrescente rispetto all'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai seguenti costi fissi anch'essi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019: canoni di locazione e/o noleggio per beni mobili strumentali; canoni di locazione e/o noleggio di beni immobili, anche utilizzati promiscuamente; spese condominiali e di riscaldamento; l'ammontare dei costi relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri contributivi e i premi assicurativi, per la quota All'art. 1, dopa il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

9-quater. Il contributo di cui al comma 9-bis spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

9-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 9-bis, in soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza

all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Si applicano le modalità e i termini di presentazione di cui al comma 8. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'erogazione del presente contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies, valutati in 2.000 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 160 del 2019. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41 del presente decreto-legge.

1.26. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA. Ai fini delle modalità di calcolo del contributo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, si prendono come riferimento le medie mensili 2019 e 2020 degli introiti sia delle attività commerciali che delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

1.27. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

al comma 5, lettera e), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni;

al comma 12, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: nel limite massimo di.

1.2. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.

1.17. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17.1. Agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dei contagi da COVID-19 è riconosciuto, fino a un massimo del 90 per cento della spesa sostenuta e rendicontata per l'anno 2020, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dagli operatori che, anche sulla base di uno specifico provvedimento regionale, hanno sospeso le attività.

17.2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le filiere aventi diritto e disciplinate le modalità di accesso al contributo.

1.14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17.1. Nell'elenco dei Codici « Ateco 2007 », dopo la voce: « 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici » è aggiunta la seguente: « 47.99.3 Commercio al dettaglio di prodotti vari, fuori dai mercati quali fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati », e dopo la voce: « 56.10.42 Ristorazione ambulante » è aggiunta la seguente: « 56.10.43 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti in fiere, sagre, feste patronali ed eventi assimilati ».

1.16. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « della sospensione medesima. » sono aggiunti i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo. ».

1.08. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado; sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 262 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 10 del decreto in esame.

1.05. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte della associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata attività sportiva e per l'acquisto

di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di dispositivi volti a garantire il distanziamento sociale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: « 550 milioni » con le seguenti: 500 milioni.

1.07. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. I previsti ristori per le partite Iva, attività commerciali e tutti gli operatori economici sono incrementati di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento in più del contributo a fondo perduto già previsto dal decreto qualora l'azienda fosse in regola con le assunzioni previste dalla 68 /99 oppure, qualora non fosse tenuta, abbia comunque assunto una persona con la legge 68 /99 cioè per i diversamente abili negli ultimi due anni.

1.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: « 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 48 mesi ».

2. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: « è sospeso sino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso sino al 31 dicembre 2021 ».

1.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole « 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 48 mesi ».

1.02. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Rinnovo credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica per i canoni dell'anno 2021 sulla base del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si applica anche a quelle attività, non necessariamente chiuse dalle misure di contenimento contro il COVID-19, che abbiano registrato un calo di fatturato nel 2020 pari ad almeno il 30 per cento rispetto al fatturato conseguito nel 2019.

1.01. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Credito d'imposta per le spese funebri in conseguenza alla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di sostenere tutti i cittadini che hanno perso i propri cari nel corso della pandemia da COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta dell'80 per cento a tutti i cittadini aventi un livello ISEE inferiore a 30.000 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese funebri sostenute negli anni 2020 e 2021, in riferimento sia alle spese di trasporto al cimitero per la sistemazione della salma, che in riferimento a tutte le altre spese accessorie legate all'evento funebre medesimo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini d'imposta.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

1.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 1-quater.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.

(Esenzione dal canone dovuto per l'installazione delle insegne)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche, per l'intero anno 2021 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, se attuato, dal canone unico istituito dall'articolo 1, commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2019, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

Art. 1-quinquies.

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

« 1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica ».

1-quater.03. Raduzzi.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.

(Abolizione imposta sul valore aggiunto su prodotti igienico sanitari)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quater*) è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021.

1-*quater*.02. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Della Frera, Rospi, Silli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 1000 milioni di euro.

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.

2.6. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, dopo le parole: comprensori sciistici aggiungere le seguenti: e aree scii-stiche.

2.4. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 1, dopo le parole: a comprensori sciistici aggiungere le seguenti: , di cui alla classificazione ISTAT categorie turistiche E « Comuni con vocazione montana » ed H « Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica » appartenenti a comprensori scii-stici.;

2.3. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni è esclusa dal criterio di riparto di cui ai commi 1 e

2 è destinata in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto al 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data ma già iscritti negli Albi professionali per la stagione 2020 2021 del 14 febbraio 2021, e alle scuole sci presso le quali i maestri di sci, di cui al presente comma, risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi e/o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019. La quota totale è assegnata alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

Il contributo di cui al comma 1-*bis*, non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

2.5. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera b), dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera c), dopo le parole: provvedono con proprio provvedimento, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,.

2.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 630 milioni, conseguentemente dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera b), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni, conseguentemente dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera c), sostituire le parole: 230 milioni, con le seguenti: 430 milioni, conseguentemente, dopo le parole: provvedono con proprio provvedimento, aggiungere le seguenti: , da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 4 ed al restante onere di 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

2.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui

all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

2.01. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) al comma 20 le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

3.4. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 1° aprile 2021, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'appo-

sita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3.2. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 luglio 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016.

3.3. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2021, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

3.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini» a lavoratori autonomi e liberi professionisti)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nell'anno 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'anno 2019.

2. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

4.1. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « dagli agenti della riscossione » sono aggiunte le seguenti: « e dagli enti locali ».

4.2. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 e un reddito familiare non superiore a 30.000 euro.

4.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 5, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: l'eventuale maggiore disavanzo, *aggiungere le seguenti:* , decurtato del 50 per cento nei termini di seguito stabiliti dal presente articolo,.

dopo le parole: in quote annuali costanti, *aggiungere le seguenti:* . Resta inteso che il 50 per cento dell'eventuale maggiore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4 è a carico dello Stato. A tal fine, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente periodo dispone le relative modalità di versamento, prevedendo altresì l'accantonamento in un apposito fondo delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

4.5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. ».

4.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ultimo periodo, le parole: « la non prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'estinzione ».

4.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Abolizione cashback e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26.

Conseguentemente:

all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

le parole: Fondo di 200 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo di 4.950 milioni;

le parole: Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 *sono sostituite dalle seguenti:* Ai relativi oneri, pari a 4.950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 4.750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2.;

l'articolo 1, il comma 290, della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

l'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.

4.01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26.

Conseguentemente:

all'articolo 26, apportare le seguenti modifiche:

le parole: Fondo di 200 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo di 250 milioni;

le parole: Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 *sono sostituite dalle seguenti:* Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 4-bis.

4.02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 5.

Al comma 12, lettera a), anteporre la seguente lettera:

0a) all'articolo 125, comma 1, le parole: « delle spese sostenute nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « delle spese sostenute nel 2021 » e le parole « nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 »;

5.8. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: « non superiori a euro 65.000 » con le seguenti: « non superiori a euro 85.000 ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

5.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 operano a decorrere dal 2 gennaio 2023.

5.10. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Sono sospesi fino al 31 ottobre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo 62 e 63 per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.

5.2. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione,

gli obblighi di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo operano a decorrere dal 2 gennaio 2023.

5.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola « ricavi » sono aggiunte le seguenti « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8 per cento ».

2. Nelle more di una riforma equa e organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie

merceologiche interessate e i regimi di esclusione.

5.6. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

5.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Mollicone.

Aggiungere in fine il seguente comma:

22-ter. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alinea, è aggiunto il seguente numero: «28) Le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile e di copette mestruali».

5.13. Ruffino, Silli, Rospi, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

22-ter. All'articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili» sono soppresse.

5.14. Ruffino, Silli, Rospi, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

22-ter. Il credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La verifica della con-

dizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va effettuata rispetto allo stesso mese del secondo periodo d'imposta precedente.

22-quater. Al credito d'imposta di cui al comma 22-bis si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 480 milioni.

5.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:

22-ter. All'articolo 26, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse.

22-quater. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole 550 milioni con le seguenti: 545 milioni.

5.11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

22-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per l'anno 2021. Al credito di imposta possono accedere, secondo le modalità attuative di cui alla Circolare attuativa n. 20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle entrate, i soggetti individuati ai sensi del

comma 1 del citato articolo 125 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito.

Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5.7. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 22-bis, aggiungere il seguente:

22-ter. Per l'anno 2021, alle società e associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili e alle società titolari di un diritto reale sugli immobili dati in locazione o comodato nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e articolo 91-*bis* commi 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

5.9. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 22-bis aggiungere il seguente:

22-ter. Al fine di sostenere gli operatori economici in regime dei Minimi e in regime forfettario, per recuperare il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la durata dell'aliquota di vantaggio prevista per le Partite Iva è aumentata di ulteriori 24 mesi rispetto alla naturale scadenza.

5.1. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel

territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

5.05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Disposizioni in materia di semplificazione del Superbonus 110 per cento)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività, fino all'anno 2026. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero »;

c) l'articolo 119 è interpretato nel senso che l'agevolazione al 110 per cento si applica anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

d) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente: « 13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseve-

razione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14 »;

e) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza. »

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

« 69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 31 dicembre 2023, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di

spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5.01. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo spe-

ziale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5.06. Trano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:

«4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 100 mila euro fino a 500 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. ».

5.03. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 giugno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.07. Trano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifi-

cazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole: « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

al comma 2 le parole: « 250 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

5.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: « è sospeso sino al 30 giugno 2021 » con le seguenti: « è sospeso sino al 31 dicembre 2021 ».

5.02. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di im-

sta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino una perdita di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nel periodo d'imposta in corso alla medesima data, è riconosciuto, in deroga ai citati articoli 8 e 84, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando alle suddette perdite l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel primo periodo d'imposta precedente rispetto a periodi d'imposta in perdita. Ai fini Irpef il credito d'imposta viene in ogni caso riconosciuto in misura pari all'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito del 23 per cento. Ai fini

della determinazione del credito d'imposta non trova applicazione il limite dell'ottanta per cento previsto dai predetti articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, ivi comprese le modalità di compensazione del credito d'imposta.

5-bis.04. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole da: « o per mancato pagamento » fino a: « registro delle imprese »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese »;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). »;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. »;

e) al comma 8, le parole: « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3, 4 e 5 »;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. ».

5-bis.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente

articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

5-bis.02. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)

1. Nelle more del superamento della crisi economico-finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-COV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022.

5-bis.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: « con durata fino a 72 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con durata fino a 240 mesi ».

5-bis.03. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 6.

Al comma 5, dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere familiare.

6.8. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 5, dopo le parole: aperti al pubblico aggiungere le seguenti: e per i centri sportivi.

6.7. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo desti-

nata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « esistenti almeno dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola », e le parole: « fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta »;

b) il comma 4 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. » sono sostituite con le seguenti: « e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. »;

b) il comma 2 è soppresso.

6.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello

stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma precedente, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-*quinqüies*, 13-*ter* e 13-*quater*, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 31 maggio 2021.

6.01. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021, 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.08. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga del Fondo solidarietà mutui « prima casa », cosiddetto « Fondo Gasparrini »)

1. All'articolo 54, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2021 e 400 milioni di euro per il 2022, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esercizio di poteri speciali per il settore automobilistico)

1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con: « 31 dicembre 2021 » e

dopo le parole: « per i settori agroalimentare e siderurgico » aggiungere le seguenti: « e per il settore automobilistico ».

6.06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

1. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

6.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Fondo di garanzia PMI: proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: « 31/12/2020 » con le seguenti: « 31/12/2021 ».

6.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: « con durata fino a 72

mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con durata fino a 240 mesi ».

6.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15 comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge 23 del 2020, n. 23 le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

6.05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 6-*bis*.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

6-*bis*.2. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si applicano altresì agli interventi relativi agli

immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.

6-*bis*.1. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.1.

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

« 220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008 ».

« 220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 interviene entro il 31 dicembre 2020 ».

6-*bis*.01. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 6-novies.

Dopo l'articolo 6-novies, aggiungere il seguente:

Art. 6-decies.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-novies.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 8.

Al comma 2 sostituire le parole: ventotto con le seguenti: trentuno.

8.3. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. I datori di lavoro privati operanti nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che, per effetto delle restrizioni da COVID-19, hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa possono presentare, per i propri dipendenti, domanda per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 450 milioni.

8.1. Sodano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla

riorganizzazione delle attività dei commit-
tenti, possono accedere al trattamento stra-
ordinario di integrazione salariale indipen-
dentemente dal ricorso al trattamento ordi-
nario o straordinario di integrazione sa-
lariale dell'azienda appaltante.

Conseguentemente, *al comma 12 dopo le
parole: di cui ai commi 1, 2 e 8 aggiungere
le seguenti: 8-bis e 8-ter.*

8.2. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Ram-
pelli, Mollicone.

ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole: 2.400
con le seguenti: 5000.*

10.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini,
Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 10, sostituire le parole: nel
limite massimo di 350 milioni di euro con
le seguenti: nel limite massimo di 700 mi-
lioni di euro;*

al comma 11:

*alla lettera a), sostituire le parole:
euro 3.600 con le seguenti parole: euro
7.200;*

*alla lettera b), sostituire le parole:
euro 2.400 con le seguenti: euro 4.800;*

*alla lettera c), sostituire le parole:
euro 1.200 con le seguenti: euro 2.400.*

10.5. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Ram-
pelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

*Al comma 10 aggiungere in fine, il se-
guente periodo: una quota pari a 10 milioni
di euro del Fondo emergenze spettacolo,
cinema e audiovisivo istituito con l'art. 89
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno
delle scuole di danza private che non si
configurano come Associazioni sportive di-
lettantistiche o Società sportive dilettanti-*

*stiche o comunque non facenti capo al
Coni.*

10.3. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lu-
caselli, Rampelli, Mollicone.

*Al comma 11, apportare le seguenti mo-
dificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole: 3.600
con le seguenti: 7.200;*

*alla lettera b), sostituire le parole: 2.400
con le seguenti: 4.800;*

*alla lettera c), sostituire le parole: 1.200
con le seguenti: 2.400;*

10.2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini,
Rampelli, Lucaselli.

*Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:*

14-bis. Al fine di promuovere l'attività
sportiva e di sostenere la ripresa del settore
dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e
2022, in deroga alle previsioni di cui all'ar-
ticolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute
per l'iscrizione annuale e l'abbonamento
ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture ed impianti sportivi de-
stinati alla pratica sportiva dilettantistica
sono detraibili nella misura del 100 per
cento dalle imposte sui redditi.

10.4. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli, Mollicone.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il se-
guente:*

Art. 10.1.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti
e creare lavoro stabile e di qualità, nelle
Regioni del Mezzogiorno viene attuata la
fiscalità di vantaggio, da definire con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze da emanare entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per la Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite pubbliche e di superare le

difficoltà legate alla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, a coloro che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria pari ad euro 2.400.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.01. Sodano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto infine il seguente periodo: « Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ».

10.05. Bellucci, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Fondo skipass)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato

Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.

3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

10.03. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Fondo per l'attività sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

10.02. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore agricoltura che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore agricoltura, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.

10-bis.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

11.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 12.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Rem è compatibile con la percezione i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 3, comma 1, e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 ».

12.1. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziati alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un « Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà », destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di « assegno di solidarietà » in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziati ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010

milioni per il 2021, nonché le risorse stanziati ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 13-bis.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritarie)

1. Al fine di sostenere le famiglie, è stabilita fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritarie, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 41/2021.

13-bis.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nella quota pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

14.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

14.3. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse previste dal fondo del comma 1 sono suddivise tra gli enti del terzo settore operanti nelle città capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 150.000 e 200.000 abitanti e che abbiano una superficie territoriale che non superi i 100 chilometri quadrati, nonché una popolazione non superiore i 2.000 abitanti per chilometro quadrato.

14.2. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.

2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini del riparto, il Ministero dell'Interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.

14.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 14-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-bis.1. Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate

usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021.

15.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

Art. 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.

17.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

17.6. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

17.5. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

17.9. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, sopprimere le parole: per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta.

17.8. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per una sola volta.

17.7. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al periodo di rinnovo o proroga non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

17.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.

17.10. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

17.11. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre

2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

17.12. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle risorse stanziare con leggi regionali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 ».

Conseguentemente, al comma 497 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, l'ultimo periodo è soppresso.

17.2. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

17.4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio)

1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Art. 54-*bis*.

(*Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio*)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: *a*) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; *b*) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: *a*) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; *b*) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di sog-

getti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *car-net* di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi *short message service* (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indi-

cando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.

12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.

14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle re-

lative coperture assicurative e previdenziali. ».

17.01. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 19-bis.

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.

19-bis.02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma

non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19-bis.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 20.

Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, sopprimere le parole: che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio *e sopprimere le parole da:* esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa *fino a:* oneri per la finanza pubblica.

* **20.6.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

* **20.1.** Gemmato, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, sostituire le parole: esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa *con le seguenti:* esclusivamente per lo svol-

gimento dell'attività vaccinale stessa e per l'assistenza sul territorio dei soggetti fragili.

20.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 2, lettera e), capoverso 464-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli infermieri, anche pediatrici, possono svolgere l'attività di profilassi vaccinale in deroga alle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di protocolli nazionali adottati con decreto del Ministero della salute entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

20.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) il comma 471, è sostituito dai seguenti:

« 471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

471-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. ».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

20.2. Gemmato, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 6 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200 milioni di euro per l'anno 2022.

20.3. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« *41-quinquies.* Mascherine chirurgiche, facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3), soluzioni/gel a base alcolica, camici monouso /grembiuli monouso, guanti monouso, occhiali di protezione (occhiali a mascherina/visiera);

41-sexies. Servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio ».

20.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

(Bonus Psicologo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con una dotazione di 100 milioni di euro per anno destinato ad assicurare un servizio di assistenza psicologica gratuita per i bambini che soffrono di ansia o disturbi connessi al COVID-19.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

20.01. Sodano.

ART. 20-ter.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere il seguente:

Art. 20-quater.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il

parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20-ter.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 21.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale ».

21.1. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

21.02. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Produzione di materiale sanitario)

1. Al fine di garantire la produzione di un quantitativo minimo nazionale di dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 nonché di dispositivi di protezione individuale ad uso sanitario, le Stazioni appaltanti riservano nell'ambito di ciascuna procedura di gara, a pena di esclusione, almeno il 25 per cento della fornitura a favore di materiale interamente realizzato e assemblato sul territorio nazionale.

21.01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un provider di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicura-

trice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), c), l), m) e n) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro

della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l*), *m*) e *n*) dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».

22.01. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22.1.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di di-

missione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

22.05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)

1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il

reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze », al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.

2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

1. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza COVID)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 540 milioni di euro.

22.04. Lollobrigida, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 22-bis.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22-bis.01. Testamento.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art- 22-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22-bis.03. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art- 22-ter.

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dopo

le parole: «i dirigenti medici e sanitari» sono aggiunte le seguenti: «, professionali, tecnici ed amministrativi».

22-bis.02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.

2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016.

23.05. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

(Misure in materia di buono viaggio)

1. Al fine di consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle

seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».

23.03. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

(Servizi a domanda individuale)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «4. I servizi a domanda individuale prestati dai Comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dal-

l'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai Comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico. ».

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1981, n. 786 è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 sono abrogati.

4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento della prestazione all'utenza in forma gratuita dei servizi a domanda individuale, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato a consentire la prestazione gratuita dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico da parte dei Comuni, con la finalità di sgravare altresì gli enti dalla gestione delle morosità e di evitare disequilibri di bilancio.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al riparto del Fondo di cui al comma 4 mediante decreto di natura non regolamentare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli impegni di spesa risultanti dai rendiconti approvati dai comuni nell'anno 2019 per la prestazione dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.

6. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

23.01. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

(Assunzioni degli Enti Locali)

1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.

23.02. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

(Disposizioni in materia di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per il sostegno ai Comuni della provincia di Catania in stato di emergenza a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018)

1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 30 per cento di cui al comma 1, secondo capoverso, del presente articolo è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE ».

* **23.04.** Suriano.

* **23.06.** Silli, Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure straordinarie per i comuni interessati dalle frequenti eruzioni dell'Etna)

1. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti dannosi prodotti dai ripetuti depositi di cenere lavica generati dalle frequenti eruzioni dell'Etna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale a copertura delle spese sostenute dai Comuni interessati, per la rimozione della stessa.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

25.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del

mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

25.02. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 26.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: operanti nei centri storici inserire le seguenti: , le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage, conseguentemente sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 250 milioni;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: si provvede ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 50 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

Al comma 1, dopo le parole: centri storici aggiungere le seguenti: ludoteche e parchi gioco per bambini.

26.1. Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

26.02. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

26.04. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'art. 1, comma 171, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

26.03. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.

2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022.

26.01. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi e per i Leasing Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. Le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla

legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza.

26.05. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per il solo esercizio 2021 l'aliquota di cui al comma 1-bis è destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale ».

27.01. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone, Caiata.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.

29.01. De Toma, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 29-quater.

Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO₂) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo di euro 2.000, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, laddove ciò non sia sufficiente, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29-quater.03. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.

(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29-quater.02. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 29-quater, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.

(Abolizione superbollo)

1. Il comma 21 dell'articolo del 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29-quater.01. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

ART. 30.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « è prorogata sino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è prevista sino al 30 maggio 2021 ».

1-ter. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 e il 30 maggio 2021.

30.1. Colletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 05 ottobre 1993, n. 400.

30.13. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817 dopo la parola: « tariffe » sono aggiunte le seguenti parole: « ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi ».

b) al comma 819, lettera *b)* dopo le parole: « a uso privato » sono aggiunte le seguenti: « per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in

quanto non occupano suolo pubblico di competenza ».

30.3. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-ter. All'articolo 56, comma 2, lettere *a), b) e c)*, comma 6, lettere *a) e c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2021 ».

2-quater. La misura di cui al comma *2-ter* determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma *2-ter*.

30.2. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma *9-bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

30.7. Plangger.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

30.6. Plangger.

Al comma 5, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente:

L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 649, il secondo periodo è sostituito dei seguenti: « Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b-ter*) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio me-

desimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a*) del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L *quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani. ».

30.11. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI) di cui al comma *5-bis*, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

5-quater. Agli oneri derivanti dai commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 400.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30.10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 643, le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 » e sono aggiunte, infine le seguenti parole: « Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro »;

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

650-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado

di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema.;

c) al comma 652, le parole: « 1° luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

30.5. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

« 6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi ». L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento. ».

30.4. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Sopprimere il comma 6-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente articolo:

Art. 30.1.

(Finanziamento centri e attività estive)

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le

politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

30.12. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:

11-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « entro tre mesi », sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque mesi ».

30.8. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:

11-octies. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole

e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

30.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30.1.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle parole: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: « Per i medesimi anni ».

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi

sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle parole: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

* **30.02.** Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

* **30.03.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 30-*sexies*.

*Dopo l'articolo 30-*sexies*, aggiungere il seguente:*

Art. 30-*septies*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con qualunque finalità » e « comunque, » sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma sin-

gola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500 ».

30-*sexies*.03. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

*Dopo l'articolo 30-*sexies*, aggiungere il seguente:*

Art. 30-*septies*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con qualunque finalità » e « , comunque, » sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500 ».

30-*sexies*.02. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

*Dopo l'articolo 30-*sexies*, aggiungere il seguente:*

Art. 30-*septies*.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: « con qualunque finalità » e fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: « non può essere inferiore a euro 500 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30-sexies.04. Gagliardi, Ruffino, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospì, Silli.

Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 30-septies.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivano dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza statocittà, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer-

genza del COVID-19 » e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **30-sexies.01.** Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

* **30-sexies.05.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 31.

Al comma 1, lettera a) aggiungere dopo le parole: dispositivi di protezione inserire le seguenti: , sanificatori, purificatori e disinfettori d'aria.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo le parole: alle istituzioni scolastiche ed educative statali *aggiungere le seguenti:* , alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.2. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

31.5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche ed educative statali *inserire le seguenti:* e paritarie.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

31.3. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107.

31.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.

31.6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.

31.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il

Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

31.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per

l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.

31.03. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

31.05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 80 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 270 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.01. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicu-

rare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.

31.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

31.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di as-

segnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.

31.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.

31.02. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Mollicone, Maschio.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.

31.011. Ruffino, Gagliardi, Pedrazzini, Della Frera, Napoli, Rospi, Silli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

31.06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-octies, punto 3, sostituire le parole: « dopo cinque anni scolastici » con le seguenti: « dopo tre anni scolastici »;

b) il comma 17-octies, punto 3-bis, è soppresso;

c) il comma 17-novies è soppresso;

31.04. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei mi-

nistri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del « Reddito di cittadinanza » di cui al 68.

32.04. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

(Zone economiche speciali)

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le moda-

lità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

32.01. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

32.02. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.

32.03. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 33.

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza con le seguenti: ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale.

33.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia ».

34.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali

preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio ».

34.03. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.

(Disposizioni a tutela delle famiglie per il sostegno degli animali di affezione)

1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione, per l'anno 2021, quota parte di risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168 è destinata al riconoscimento di un contributo di importo massimo pari ad euro 450 annui per l'acquisto di prodotti o servizi

per l'accudimento e la cura dell'animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe.

2. L'assegno è corrisposto al nucleo familiare di cui al comma 1 con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1 e la definizione degli importi corrisposti sulla base dell'indicatore ISEE.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

34.01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito

del Servizio Sanitario Nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto « Smile House Roma », che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023 da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.

34.04. Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 34-ter.

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

Art. 34-quater.

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del COVID-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.

34-ter.01. Testamento.

ART. 35.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione « Strade sicure », per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Conseguentemente:

al comma 8, lettera b) sostituire le parole: 9.659.061 con le seguenti: 11.254.819 e le parole: 2.127.677 con le seguenti: 3.723.435;

al comma 9, sostituire le parole: 17.216.364 con le seguenti: 15.623.606;

al comma 10, sostituire le parole: 158.223.789 con le seguenti: 156.631.031.

35.1. Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 35-bis.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-ter.

(Misure per il potenziamento delle risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

35-bis.01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 con le seguenti: 500.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole 400 con le seguenti: 700.

36.3. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.;

al comma 5, le parole: 400 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, le parole: 37.425,82 milioni sono sostituite dalle seguenti: 37.525,82 milioni;

alla lettera b), le parole: 30 milioni sono sostituite dalle seguenti: 130 milioni.

36.2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, sostituire le parole: 120 con le seguenti: 420.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 400 con le seguenti: 700.

36.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: «*tour-operator*» aggiungere le seguenti: «cinema, teatri e sale da concerto».

36.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere dopo le parole: «di teatro» le parole: «di danza».

36.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

36.16. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)

1. È istituito il Comitato denominato «Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici» (Ccspt), con lo

scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, il *machine learning*, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque stru-

mentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Cisir integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso Cisir integrato ai sensi del comma 4;

b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato;

d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cisir integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il Cisir integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il Cisir approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferi-

mento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Cisir, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

14. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.

36.08. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure per la sicurezza cibernetica)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel ri-

spetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023.

36.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

36.010. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure per l'innovazione dell'editoria)

1. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.011. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'art. 40, comma

3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.012. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.013. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.014. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo pro-

tetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente; ».

36.015. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: « strutture agrituristiche » aggiungere le seguenti: « , alle sale cinematografiche ».

b) Al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. ».

36.016. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

« Allegato 3
(articolo 36-bis, comma 1)

CODICI ATECO

- 49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 855209 – Altra formazione culturale
- 900101 – Attività nel campo della recitazione
- 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
- 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
- 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche ».

36.01. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

36.03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.

36.02. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure a sostegno del settore sportivo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

36.07. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure a sostegno del settore sportivo)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del

provvedimento di concessione se successivo.

36.05. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Misure a sostegno del settore sportivo)

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022 ».

36.06. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.1.

(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radio-televisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro

dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

36.04. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 36-bis.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo anche per le spese culturali sostenute nel corso del dell'anno 2021 riferite esclusivamente alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio Siae, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della durata, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

36-bis.1. Fioramonti.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicem-

bre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

37.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 50/2016;

b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo tro-

vano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016.

37.02. Rampelli, Trancassini, Mollicone, Lucaselli.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

« Art. 81-bis – (Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici) 1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture. ».

37.04. De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.

(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

1. Al codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 19-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte. »;

b) all'articolo 89, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in

vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte ».

37.01. Rampelli, Trancassini, Mollicone, Lucaselli.

ART. 38.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza da COVID-19.

38.1. Montaruli, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle

imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le moda-

lità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.

38.01. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

a) una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente;

b) una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

38.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 39.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1.2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.1.

39.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 dopo la parola: « imprese », inserire le seguenti: « ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale »;

b) al comma 99 dopo le parole: « attrezzature varie », inserire le seguenti: « ivi

compresi i trattori e le altre macchine agricole ».

39.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2021 ».

39.1. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare del-

l'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. »;

b) al comma 3, le parole: « in pieno campo » sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto. »;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

3) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la ricerca, la selezione e la

registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento. ».

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2021, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. ».

39.01. Sodano.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito del contesto di crisi economica creata dalla pandemia COVID-19 ed a causa delle relative misure di

contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rappelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di microbirrifici)

1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « 10.000 ettolitri » sono sostituite con le seguenti: « 50.000 ettolitri ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.

39.04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rappelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro ». Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.

39.02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rappelli, Lucaselli, Mollicone.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di bevande brassicole)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: « Acidità totale », « Acidità volatile », « Alcool » e « Limpidità » sono soppressi;

b) il capoverso: « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100. »;

c) il capoverso: « Ceneri » è sostituito con il seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100. ».

2. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « 10.000 ettolitri » sono sostituite con le seguenti: « 50.000 ettolitri ».

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « 20 ettolitri » sono sostituite dalle parole: « 40 ettolitri ».

4. Al punto n. 82 della Tabella A – Parte III – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: « birra » sono inserite le seguenti: « , anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154. ».

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: « birra » sono inserite le seguenti: « , esclusa quella artigianale, ».

6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, n. 138 del 14 giugno 2019.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mollicone.

ART. 39-*quater*.

*Dopo l'articolo 39-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 39-*quinquies*.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valuta-

zione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: « , con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

39-*quater*.01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

« 4-*ter*. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*ter*.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 ».

40.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.

40.01. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.

(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.

40.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.

(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-*bis* le parole: « lettera c) » sono sostituite con le seguenti: « lettere c), e d) » ed al comma 9, lettera d), dopo la parola: « assegnati » sono aggiunte le parole: « o in assegnazione ».

40.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

ART. 40-*quater*.

*Dopo l'articolo 40-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 40-*quinquies*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13

luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » « Azione magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

40-quater.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle sca-

denze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.

40-quater.03. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

40-quater.04. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di euro per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire la cifra: « 550 » con la seguente: « 450 ».

40-quater.02. Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	226
5-05944 Pallini: Prescrizione dei buoni postali fruttiferi	226
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	230
5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati	226
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	232
5-05961 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche	226
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	236

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	228
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	238
Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	228
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo	229
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05944 Pallini: Prescrizione dei buoni postali fruttiferi.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria PALLINI (M5S), ringraziando per la risposta, si dichiara parzialmente soddisfatta, poiché rileva un vuoto normativo che dovrebbe essere colmato, per evitare che si verificano casi di prescrizione tra i possessori di buoni postali fruttiferi. Invita quindi il Governo a intervenire a livello normativo per superare la problematica evidenziata, che vede numerose persone spogliate di averi di loro proprietà.

5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta. Nel merito sottolinea peraltro la necessità di introdurre chiare norme finalizzate a garantire anche alle società quotate nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia la possibilità di accedere alla rideterminazione del valore

delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.

5-05961 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (LEU) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che si riserva di valutare con attenzione, manifestando perplessità in ordine alle motivazioni addotte. Richiama quindi la situazione di gravissima difficoltà nella quale si trovano le associazioni sportive dilettantistiche, prive di adeguato sostegno, evidenziando come si tratti di soggetti comunque differenti dalle società sportive. Si riserva quindi di valutare la possibilità di ulteriori interventi sulla questione oggetto dell'interrogazione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 11 maggio il relatore ha illustrato il provvedimento.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, preso atto delle modalità di esame del decreto, che dovrà essere convertito in legge entro la prossima settimana, formula una proposta di parere favorevole, osservando che eventuali possibili interventi sul contenuto del provvedimento potranno essere introdotti in occasione dell'esame parlamentare di successivi disegni di legge, come quello di conversione del decreto-legge cosiddetto *Sostegni-bis*, preannunciato dal Governo.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, in ragione delle importanti misure contenute nel provvedimento, tra le quali cita la proroga delle cartelle esattoriali e del versamento IRAP e gli indennizzi riconosciuti anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti.

Invita poi il Governo a risolvere il problema del blocco degli sfratti, che impedisce ai piccoli proprietari immobiliari di poter rientrare nel possesso dei propri beni, ed esprime la propria personale perplessità sulle misure di condono contenute nel provvedimento. Auspica infine che gli indennizzi e i contributi a fondo perduto possano essere rapidamente riconosciuti agli aventi diritto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento e auspica che alcuni aspetti problematici dello stesso, come la difficoltà ad ottenere i contributi a fondo perduto, possano presto essere corretti dal preannunciato decreto-legge *Sostegni-bis*.

In proposito esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal Ministro dello sviluppo economico Giorgetti volta a non tenere in considerazione esclusivamente il fatturato, ai fini della concessione dei contributi, ma anche altri aspetti risultanti dal

bilancio delle imprese, per poter intervenire efficacemente sulle reali conseguenze causate dalla pandemia alle attività produttive.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) segnala come il presente provvedimento sia una eredità del precedente Governo, che ha presentato la richiesta di scostamento dalla quale provengono le risorse ora impiegate. Esprime quindi soddisfazione per le indiscrezioni relative al contenuto del nuovo decreto-legge *Sostegni-bis*, che dovrebbe modificare le modalità di calcolo per l'accesso alle agevolazioni, che hanno sinora escluso molte imprese che pure hanno subito perdite per effetto della pandemia, anche se in misura inferiore al 30 per cento.

Auspica che il nuovo provvedimento preveda la concessione di un contributo in conto affitti e un aiuto ai comuni per la riduzione di TARI, IMU e TOSAP. Sottolinea quindi la necessità di sostenere il settore alberghiero, anche in considerazione dalla notevole importanza del turismo per l'economia italiana, rilievo che non potrà che aumentare grazie all'istituzione di un apposito Dicastero, affidato a un Ministro di grandi capacità.

Si augura che la Commissione Finanze possa vedersi assegnato l'esame in sede referente del nuovo provvedimento.

Claudia PORCHIETTO (FI), pur esprimendo soddisfazione per il contenuto del provvedimento, segnala che alcune categorie produttive sono ancora escluse dai ristori, come ad esempio i titolari di partite IVA aperte nel 2019, che hanno fatturato poco o nulla in tale anno, in attesa di avviare la propria attività, e che sono quindi rimaste prive di qualsiasi forma di sostegno. Esprime quindi l'auspicio che il Governo possa intervenire, nel preannunciato decreto-legge *Sostegni-bis* anche nei confronti di questi numerosi soggetti, molti dei quali operano nel settore del turismo e della ristorazione e che si trovano attualmente in grande difficoltà.

Il sottosegretario Claudio DURIGON conferma l'interesse del Governo per quanto

evidenziato dai Commissari. In particolare garantisce che sarà dato particolare impulso alla piattaforma dei pagamenti gestita dall'Agenzia delle entrate e conferma che sono allo studio nuovi criteri per la valutazione delle perdite subite dalle imprese a causa della pandemia, ai fini della concessione di adeguati ristori.

Si augura infine di poter svolgere un proficuo lavoro in sede di esame parlamentare del nuovo provvedimento, così come è avvenuto al Senato in occasione dell'esame del decreto-legge in oggetto.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, valutando positivamente il dibattito testé svolto, conferma l'intenzione di proporre un parere favorevole senza alcuna condizione o osservazione ed esprime apprezzamento per la decisione di superare i codici ATECO nella concessione dei ristori. Auspica poi un ulteriore miglioramento degli interventi di sostegno per effetto delle proposte correttive delle quali si sta discutendo in questi giorni, tra le quali quelle del Ministro Giorgetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso la relatrice ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Claudia PORCHIETTO (FI), *relatrice*, segnala l'opportunità di inserire nella propo-

sta di parere che si accinge a formulare alcune osservazioni, avanzate e condivise anche da altri componenti della Commissione, relative al sostegno dei settori dello sport amatoriale e degli eventi e all'incentivazione di misure per la sanificazione degli ambienti chiusi degli esercizi pubblici.

Evidenzia inoltre che il Governo ha presentato presso la Commissione Affari sociali una proposta emendativa al presente disegno di legge di conversione, volta a recepire il contenuto del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, in materia di termini legislativi (C. 3075), di recente assegnato alla Commissione Finanze in sede consultiva.

In proposito ricorda che l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 56 del 2021 reca una disposizione di competenza della Commissione Finanze, che incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetta *golden power*) nei settori di rilevanza strategica prorogando dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo in materia di imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 maggio 2021 la relatrice, preso atto della segnalazione del rappresentante del Governo in merito all'articolo 6-bis, si era riservata di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Francesca TROIANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Claudio DURIGON valuta positivamente la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2021.

Audizione informale in videoconferenza del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-05944 Pallini: Prescrizione dei buoni postali fruttiferi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'interrogazione relativa alle modalità di comunicazione ai risparmiatori delle informazioni nella fase successiva alla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi, si precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 6 ottobre 2004 e successive modificazioni, con riferimento alla formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni relativi ai buoni fruttiferi postali, prevede che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane S.p.a. metta a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.

Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo, unitamente al regolamento del prestito, mentre per quelli dematerializzati, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito.

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), relative ai buoni fruttiferi postali, vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali comunicazioni si possono trovare anche mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste italiane ovvero nei sito *web* di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Con particolare riferimento alla prescrizione, si segnala che nei locali aperti al

pubblico di Poste Italiane è affisso uno specifico avviso rivolto ai detentori di buoni cartacei ed uno che informa sulla previsione della proroga della prescrizione concessa dal legislatore a seguito dell'emergenza COVID.

Sulla possibilità che il predetto quadro informativo porti alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi ad insaputa dei risparmiatori, occorre rappresentare, come ribadito nella sentenza della Cassazione civile, SS.UU., dell'11 febbraio 2019 n. 3963, con riferimento alla modifica dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi, che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale debba essere considerata condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva; la necessità di tale forma generalizzata di pubblicità si rende necessaria, infatti, in quanto per i buoni postali fruttiferi cartacei non è disponibile un'anagrafica tale da consentire la comunicazione al singolo sottoscrittore.

In relazione ai buoni postali fruttiferi dematerializzati, il rischio di prescrizione non rileva atteso che, alla scadenza, il capitale e gli interessi dovuti sono accreditati sul relativo conto di regolamento (libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta).

Per quanto riguarda invece i buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi gli stessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, con riferimento al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Tale termine di prescrizione, inizialmente pari a cinque anni, è stato elevato a dieci anni dall'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, datato 19 dicembre 2000 (successivamente trasposto nell'articolo 6-ter, del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 5 ottobre 2020), rendendo pertanto tale termine più favorevole nei confronti dei possessori di buoni.

Si fa presente, infine, che i buoni prescritti restano esclusi da qualsiasi tipo di rimborso (cfr. Comunicato Stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze e Comunicazione MEF concernente la prescrizione dei titoli

di Stato e dei buoni postali fruttiferi, reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze) e che la prescrizione si verifica in favore dello Stato per i buoni fruttiferi postali emessi fino alla data del 13 aprile 2001 ed in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per i buoni fruttiferi postali emessi a far data dal 14 aprile 2001.

ALLEGATO 2

5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato la definizione di mercato regolamentato contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nonché la delibera n. 20218-*bis* del 13 dicembre 2017, con la quale la CONSOB ha disposto la registrazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale, come mercato di crescita per le piccole e medie imprese (« SME Growth Market »), sostengono che tale qualifica porrebbe il rischio per le piccole e medie imprese (PMI) quotate nel predetto mercato di non poter usufruire degli incentivi fiscali previsti per le PMI, quali quello disposto per le società quotate su « mercati non regolamentati » dall'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), nonché l'impossibilità, per i titolari di partecipazioni in società quotate nel medesimo mercato, di procedere alla rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare affinché le società quotate nell'AIM/Italia non perdano lo *status* di piccola e media impresa innovativa e, di conseguenza, la possibilità di accedere ai predetti incentivi fiscali.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

Appare, in primo luogo, opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo in materia di sedi di negoziazione e, successivamente, esaminare le conseguenze

fiscali della quotazione delle società in un sistema multilaterale di negoziazione.

Il decreto legislativo n. 129 del 2017, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/65/UE (cosiddetto *Market in Financial Instruments Directive* – MiFID II) come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE, ha, tra l'altro, modificato le disposizioni del TUF in materia di mercati al fine di rendere maggiormente conforme la disciplina nazionale al dettato europeo. In particolare, è stata prevista una più puntuale definizione delle sedi di negoziazione ed è stata introdotta la definizione di « mercato di crescita per le PMI » al fine di tener conto della nuova disciplina dei mercati di crescita per le PMI.

Nell'ordinamento nazionale (articolo 1, comma 5-*octies*, del TUF), a seguito delle predette modifiche, le sedi di negoziazione sono distinte in: mercati regolamentati (*regulated markets* – RM), sistemi multilaterali di negoziazione (*multilateral trading facilities* – MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (*organized trading facilities* – OTF).

Più in particolare, per mercato regolamentato s'intende, nella sostanza, qualsiasi sistema multilaterale amministrato e gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari (articolo 1, comma 1, lettera *w-ter*), del TUF).

Per sistema multilaterale di negoziazione, invece, s'intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi

a strumenti finanziari (articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a*), del TUF).

Si sottolinea che tali sedi di negoziazione condividono la natura di « sistema multilaterale », ovvero di una struttura regolamentare e logistica caratterizzata dalla presenza di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra loro.

Per quanto riguarda specificatamente i mercati di crescita per le PMI (cosiddetto SME Growth Market), deve evidenziarsi che tale categoria di mercati è stata introdotta dalla citata MiFID II al fine di « facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti » (Considerando n. 132 della direttiva). In particolare, l'articolo 61, comma 1, lettera *g*), del TUF, definisce come « mercato di crescita per le piccole e medie imprese », qualsiasi « sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese ».

Si precisa, pertanto, che i soggetti che gestiscono un MTF, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere alla CONSOB la registrazione come mercato di crescita delle PMI.

La condizione principale per poter chiedere tale registrazione è che almeno il 50 per cento dei soggetti emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul MTF devono essere PMI (articolo 69 del TUF).

Solo i MTF che rispettano determinate condizioni possono chiedere la registrazione alla CONSOB come mercati di crescita per le PMI e tale registrazione non comporta il venir meno della qualifica di MTF.

Ciò vale a dire che la circostanza che il sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia sia registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese non fa venir meno, per il medesimo sistema, la qualifica di MTF.

La riconducibilità degli SME GM alla categoria degli MTF, in luogo dei mercati regolamentati, è stata una scelta ponderata del legislatore europeo, proprio al fine di

disegnare un quadro di regole flessibili a livello UE per tali mercati, volte a stabilire, tramite normativa primaria, un set di presidi ritenuti necessari ad assicurare sufficienti livelli di tutela degli investitori, lasciando tuttavia ai singoli mercati la definizione delle concrete regole di funzionamento con riferimento all'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni, ai requisiti degli emittenti e alla microstruttura dei mercati.

Si evidenzia, inoltre, che la registrazione di un MTF quale mercato di crescita per le PMI, non avendo conseguenze sulla qualifica stessa di MTF, non ha ripercussioni per le società quotate nel medesimo MTF neanche dal punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda, invece, le conseguenze, sotto il punto di vista fiscale, della quotazione delle società su un sistema multilaterale di negoziazione, si precisa quanto segue.

Nell'ambito della legislazione fiscale sono presenti numerose disposizioni che contengono richiami ai mercati regolamentati e/o ai sistemi multilaterali di negoziazione. In particolare, si rileva come, mentre le disposizioni introdotte in tempi più recenti fanno riferimento sia ai mercati regolamentati sia ai sistemi multilaterali di negoziazione, evidentemente tenendo conto dell'evoluzione della disciplina di settore, le disposizioni più risalenti fanno riferimento ai soli « mercati regolamentati ».

Al fine di chiarire la portata delle disposizioni che contengono tali riferimenti, si sono succeduti, nel tempo, vari interventi dell'Amministrazione finanziaria accomunati dall'intento di ricondurre i riferimenti presenti nella normativa fiscale alle nozioni valevoli al fine della disciplina civilistica di settore.

Si rammenta, infatti, che già la circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 1998, che ha fornito chiarimenti in merito al riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, aveva precisato che nella nozione di mercato regolamentato andava ricompreso ogni mercato « disciplinato da disposizioni normative » facendo esplicito riferimento al decreto legi-

slativo n. 415 del 1996, che, all'epoca in cui è stata emanata la predetta circolare, recava la disciplina in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, sostanzialmente trasfusa nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Ciò posto, l'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.

Riguardo all'equiparazione tra « mercati regolamentati » e « sistemi multilaterali di negoziazione » sono stati forniti chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 23 dicembre 2020, n. 32/E.

In particolare, nel paragrafo 3 « Eccezioni: casi particolari », si è preso atto che vi sono delle situazioni in cui l'assimilazione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione non può essere prevista, in quanto l'esplicito riferimento operato dal Legislatore ai « mercati regolamentati » trova fondamento in altre considerazioni che non consentono la predetta equiparazione.

Nel documento di prassi si è fatto esplicito riferimento al caso delle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* innovative che sono poi state estese anche alle PMI innovative.

Come noto, si considerano *start-up* innovative le società le cui « azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione » (cfr. articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

In questo caso, non v'è dubbio che, se le azioni della *start-up* innovativa sono quotate indifferentemente in un mercato regolamentato o in un MTF, non si applica la disciplina agevolativa; in quest'ultima ipotesi, infatti, è il legislatore ad escludere espressamente, dall'ambito applicativo de-

gli incentivi fiscali, le *start-up* innovative con azioni quotate oltre che nei mercati regolamentati anche nei MTF.

Per quanto concerne le PMI, esse si considerano innovative – con tutto ciò che ne consegue in termini di deroghe alla disciplina societaria ordinaria, proroga del termine per la copertura delle perdite, ecc. – a condizione, tra l'altro, che le loro azioni non siano « quotate in un mercato regolamentato » (cfr. articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

Le PMI, dunque, a differenza delle *start-up*, si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MTF, con la conseguenza che dette società possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa.

Ciò in quanto la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, non è una definizione rilevante ai soli fini fiscali e, soprattutto, perché il legislatore ha inteso incentivare espressamente l'investimento anche nelle PMI quotate negli MTF. Pertanto, l'assimilazione degli MTF ai mercati regolamentati, nel caso di specie, significherebbe privare di efficacia una norma agevolativa in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore.

Pertanto non sembrano fondate le preoccupazioni, espresse dagli Onorevoli interroganti, sull'esistenza di un rischio, per le PMI quotate sull'AIM/Italia, di non poter fruire degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge rilancio.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità, prevista dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, per i possessori di partecipazioni in società quotate su un sistema multilaterale di negoziazione di rideterminare in maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione si osserva quanto segue.

L'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, prevede, nella sostanza, la possibilità di rideterminare il costo fiscale di titoli, quote o diritti « non negoziati in mercati regolamentati » posseduti a una certa data, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata.

La rideterminazione di tale costo fiscale vale al fine della determinazione delle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), realizzate, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, nonché soggetti non residenti privi di stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

Il costo fiscale dei predetti titoli, quote o diritti, è rideterminato sulla base di un'apposita perizia di stima redatta da professionisti abilitati.

Nonostante il riferimento, contenuto nel predetto articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ai soli « mercati regolamentati », si ritiene che al fine di tali disposizioni operi l'equiparazione dei sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati.

Relativamente a tale ultima disciplina, con circolare dell'Agenzia delle entrate del

22 gennaio 2021, n. 1/E, è stato chiarito che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile accedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.

Pertanto, l'ambito oggettivo della cenata disposizione è circoscritto alle partecipazioni in società non quotate né sui mercati regolamentati, né sui sistemi multilaterali di negoziazione, in quanto, al fine della rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione rileva la circostanza che per le stesse non sia rilevabile un prezzo ufficiale, determinato su un sistema regolamentato che consente l'incontro di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra di loro sulla base di regole predefinite e non discrezionali.

ALLEGATO 3

5-05961 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, chiede chiarimenti in merito ai criteri applicati per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni), alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare l'Onorevole interrogante, con riguardo agli elementi forniti in risposta all'interrogazione 5-05717, segnala le seguenti perplessità per quanto concerne gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali:

1) « il paragrafo 2.5 della richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate (AdE) è riferito ad associazioni di promozione sociale, la cui nuova normativa, decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione nel mondo sportivo dilettantistico, come esplicitato della circolare AdE 18/E del 1° agosto 2018 »;

2) « nelle Istruzioni dell'AdE per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare, nel caso delle società di capitali, il fatturato di riferimento viene individuato nel rigo RS 107 (colonna 2); in tale rigo, le istruzioni al Modello Unico 2020 prevedono che vada indicato il valore dei ricavi, intendendo per ricavi: "i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o scambio è direna l'attività d'impresa", includendo quelli istituzionali. Parrebbe contraddittorio che per determinare l'aliquota si debba far riferimento a tutti i ricavi mentre per il contributo bisognerebbe "fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES" »;

3) « in base alla risposta, dal calcolo sarebbero esclusi anche i proventi da rac-

colte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali, irrilevanti ai fini IRES ma che invece rilevano per fatturazione/corrispettivi e conseguentemente, sulla base delle sopra riportate istruzioni, andrebbero rilevati »;

4) « le argomentazioni a supporto della risposta sembrerebbero contrastare con quanto contenuto nelle citate istruzioni dell'AdE, secondo cui ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi "per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (...) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA". Dunque, sia le società sia le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero considerare utili ai fini del calcolo anche i ricavi da entrate istituzionali non rilevanti ai fini IVA ».

Chiede pertanto di chiarire le contraddizioni evidenziate indicando quali criteri debbano essere applicati per il riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In merito al punto 1) si rappresenta che il richiamo, anche ai fini del calcolo del contributo al fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni, ai chiarimenti forniti con circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, par. 2.5, con riferimento al

contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio) costituisce un criterio generale valido per tutti i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES (quali, a titolo esemplificativo, le attività decommercializzate di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999).

Con riguardo al rilievo di cui al punto 2) si precisa che il dato cui fare riferimento ai fini del contributo a fondo perduto è quello dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR. Per i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES, a tali ricavi vanno sottratti i ricavi « decommercializzati » ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento al rilievo di cui al punto 3) si rinvia a quanto rappresentato in relazione al punto 2) in merito al computo dei soli ricavi *ex* articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento, infine, ai rilievi di cui al punto 4) si rappresenta che nelle istruzioni al modello per l'istanza al CFP di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni è precisato che « per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA ». Tali chiarimenti attengono, in sostanza, a fattispecie estranee a quella rappresentata dall'interrogante.

ALLEGATO 4

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19,

rammentato che il provvedimento disciplina il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – in ragione della positiva evoluzione della situazione sanitaria, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale – e reca, all'allegato 2, disposizioni di proroga al 31 luglio 2021 di alcune misure precedentemente adottate in conseguenza dell'epidemia in corso;

segnalato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che il citato allegato 2 dispone la proroga al 31 luglio 2021 della possibilità di adottare forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari e assicurativi e della possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati;

preso atto inoltre che il provvedimento reca diverse misure volte alla ripresa e allo svolgimento di attività quali la ristorazione, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi sportivi, lo sport di base e amatoriale – anche presso impianti sportivi –, le fiere, i convegni ed i congressi, nonché la frequentazione dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento;

rilevata in proposito l'assenza di previsioni relative al settore del *wedding*, che

ha registrato, a causa della pandemia, perdite stimabili in circa il 95 per cento del proprio fatturato, vedendo annullati oltre 200 mila matrimoni;

sottolineata l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

evidenziata infine l'esigenza di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi a sostegno del settore dello sport amatoriale, anche di natura fiscale, volti a favorire l'iscrizione dei cittadini a palestre, piscine e impianti sportivi, incentivando ulteriormente la riapertura di tali strutture, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la

sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, anche a tal fine prorogando le disposizioni in materia di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 e abb., recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura;

evidenziato come il provvedimento in esame sia volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, al fine di promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria;

richiamato in particolare, l'articolo 6-*bis* del nuovo testo unificato della proposta di legge, attinente alle competenze della Commissione Finanze, che detta disposizioni per la gestione dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 34 del 2018, ovvero i terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;

evidenziata in proposito – al fine di rendere effettivi i compiti assegnati ai comuni – l'opportunità di una riformulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-*bis*, al fine di chiarire che i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili e che

i terreni silenti, così individuati, sono censiti in un registro tenuto dal comune;

osservato inoltre che appare auspicabile – al fine di offrire adeguato sostegno al settore dell'agricoltura contadina, anche in linea con gli obiettivi delineati dalla Commissione europea nelle proposte riguardanti il futuro della Politica agricola comune (PAC) – introdurre misure di agevolazione fiscale che possano stimolare l'imprenditoria giovanile e l'impiego delle donne in agricoltura, favorire il ricambio generazionale e il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, contrastare lo spopolamento delle aree rurali, accrescere la mobilità dei terreni in agricoltura, garantire la manutenzione dei paesaggi e premiare l'agricoltura biologica e di qualità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 6-*bis* con i seguenti:

« 1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune. ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00514 Testamento: Sull'impiego di personale volontario nel settore culturale italiano (<i>Discussione e rinvio</i>)	241
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 256 (<i>Esame e rinvio</i>)	247
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00514 Testamento: Sull'impiego di personale volontario nel settore culturale italiano.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare la risoluzione in titolo, sottolinea che la stessa tratta un tema di cui si parla da tanto tempo che affligge il settore del personale volontario impiegato nell'ambito dei beni culturali. Evidenzia che se da un lato l'utilizzo di personale volontario ha certamente aspetti positivi,

perché avvicina la popolazione al patrimonio culturale, dall'altro lato il ricorso al volontariato per prestazioni dovute ha configurato un abuso nel suo utilizzo. Le carenze di organico nel settore del patrimonio culturale ha infatti determinato l'utilizzo di personale volontario anche in attività che richiederebbero personale con formazione specialistica (inventariazione, catalogazione, allestimento di mostre). Al riguardo, fa presente che occorre procedere sia al riconoscimento dei diritti degli operatori nel settore culturale anche attraverso una chiara definizione dei ruoli e, quindi, delle professionalità culturali, quali quella di l'educatore museale, il paleontologo, il manager del patrimonio culturale, anche al fine di consentire a queste categorie di lavoratori sia le dovute tutele che l'accesso ai bandi di concorso. La risoluzione è pertanto finalizzata a chiedere al Governo impegni in tal senso.

Federico MOLLICONE (FDI) nel dichiarare il proprio apprezzamento per la risoluzione della collega Testamento si dichiara tuttavia dell'avviso che l'impostazione della risoluzione contenga un vizio di forma. Nel rilevare la poca chiarezza normativa rispetto all'utilizzo del personale volontario nell'ambito dei beni culturali e la cronica carenza di personale del Ministero della cultura, rileva come la normativa preveda già specifiche tutele per il terzo settore. Sottolinea che chi fa volontariato, solitamente, lo fa per passione perché si tratta di persone che già svolgono un altro lavoro. La risoluzione non risolve il problema della carenza d'organico, e dell'utilizzo dei volontari al posto di personale specializzato; anzi, si rischia con essa di ottenere un effetto contrario a quello voluto, ovvero contrario al volontariato che, nell'ambito della gestione dei beni culturali, rappresenta una lunga tradizione nel nostro Paese che ha permesso un meccanismo sano di collegamento con la comunità e ha favorito lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio. Nel sottolineare il ruolo crescente del volontariato nell'ambito dei beni culturali, ricorda che in base al rapporto ISTAT del 2019, sono circa 800.000 le persone che presidiano musei, chiese, edifici storici, siti archeologici, biblioteche e beni artistici: una risorsa preziosa, visto che il 60 per cento dei musei non ha un direttore e il 63 per cento non ha addetti ai servizi didattici. Ricordando che nel codice del terzo settore ci sono tutti i presidi normativi utili a contrastare l'uso illecito del personale volontario sottolinea che è lo sfruttamento che va impedito, non l'utilizzo di volontari che portano energia positiva al patrimonio dei beni culturali.

Alessandra CARBONARO (M5S) nel ringraziare la relatrice per avere illustrato in maniera approfondita il testo della risoluzione si riserva di formulare un intervento nel merito nella prossima seduta.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto che si soffermerà soltanto sulle norme di interesse della Commissione.

Riferisce che nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia (di cui al Titolo I), l'articolo 6-ter incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro (di cui al Titolo II), l'articolo 10, commi da 1 a 9, riconosce un'indennità *una tantum* pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori dello spettacolo che siano iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), con un reddito 2019 non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, il limite di reddito per tale fattispecie era di 50.000 euro); o almeno 7 contributi giornalieri al Fondo nello stesso periodo, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro. L'indennità è corrisposta dall'INPS e non concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

È prevista poi un'indennità anche per i lavoratori dello sport (articolo 10, commi da 10 a 15) che siano titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva o presso una società o associazione sportiva dilettantistica, a condizione che gli interessati abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Si considerano in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. Si tratta di un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie citate nel limite di spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.

L'articolo 10-*bis* prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Ricorda che il regolamento sui tirocini di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, ha stabilito che i tirocini formativi sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 14-*bis* prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. L'importo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva a causa della pandemia. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese dovranno essere definiti con DPCM, su proposta del-

l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 15 reca misure sui cosiddetti lavoratori fragili. In particolare, i commi da 1 a 3 estendono al 30 giugno 2021 le discipline temporanee sull'attività lavorativa in modalità agile e sull'attribuzione di diversa mansione nei casi di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria. Il comma 4 incrementa da 53,9 milioni di euro a 157 milioni lo stanziamento 2021 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

Nell'ambito delle disposizioni relative agli enti territoriali (Titolo IV), al fine di contenere i disagi per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole, l'articolo 23-*bis* istituisce un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che per la tornata elettorale oggetto del rinvio operato dal decreto-legge n. 25 del 2021 individuino come seggi elettorali sedi diverse dagli edifici scolastici.

Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, l'articolo 23-*ter* istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, saranno definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, sulla base della qualità dei progetti presentati. Inoltre è incrementata di 2 milioni di euro la somma da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale.

L'articolo 30, al comma 1, lettera *b*) consente agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio). Il comma *6-bis* attribuisce la possibilità agli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo. In particolare è previsto lo stanziamento, per l'anno 2021, di un importo pari a 500.000 euro per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento, nonché il completamento e la messa a norma degli impianti sportivi comunali anche al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e di riduzione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19.

I commi da 7 a 11 – poi – rinviano al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle norme di riforma dello sport contenute nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, con l'eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, per le quali l'applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Ricorda si tratta dei decreti legislativi che la Commissione ha esaminato tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, e sui quali non fu poi possibile esprimere il parere al Governo a causa dell'intervenuta crisi di Governo.

Riferisce che altre disposizioni di interesse della Commissione sono contenute nel Titolo V. Tra queste, l'articolo 31 reca

misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti. In particolare, è previsto un complessivo incremento di 300 milioni di euro per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19. Di questi, 150 milioni di euro sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e 150 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e del suo impatto sul sistema universitario, il decreto introduce una deroga al rispetto, da parte dei collegi universitari di merito, per l'anno accademico 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e accreditamento.

È inoltre disciplinato il regime delle assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle università e delle istituzioni AFAM connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19. In particolare, si stabilisce che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non determina decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 33 incrementa di 78,5 milioni di euro per il 2021 il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca ». In particolare, l'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la

ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica. Inoltre, i dottorandi titolari di borse di studio possono presentare richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. A tale fine il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 61,6 milioni di euro il 2021.

Lo stesso articolo 33, al comma 2-*sexies*, autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per finalità di sostegno alla ricerca, con riferimento all'accesso dei giovani alla ricerca, all'autonomia responsabile delle università e alla competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale.

L'articolo 36 reca misure per la cultura. In particolare, il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il comma 1-*bis* estende al 2021 l'applicabilità della disciplina che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. Il comma 3, incrementa, per il 2021, di 120 milioni di euro il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dai possibili

destinatari delle risorse del Fondo sono esclusi le fiere e i congressi. Il comma 4 incrementa, per il 2021, di 80 milioni di euro le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Per effetto dell'incremento, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a euro 105 milioni. I commi 4-*bis* e 4-*ter* novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

Il comma 4-*quater* incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito dalla legge n. 15 del 2020.

L'articolo 36-*bis* introduce un credito di imposta del 90 per cento a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

L'articolo 36-*ter* interviene in materia di abbonamenti per servizi sportivi presso impianti sportivi, per disciplinare le conseguenze della sospensione delle attività sportive. In particolare, si introduce, per i gestori di servizi sportivi, una terza opzione alternativa alle due – rimborso o rilascio di un *voucher* di valore pari al credito vantato – già previste dalla normativa vigente: si tratta della possibilità di consentire a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi la realizzazione delle attività con modalità a distanza, quando ciò risulti possibile.

Federico MOLLICONE (FDI) premette di comprendere le ragioni della maggioranza in merito alla rassegnazione a non poter intervenire sul decreto nell'esame alla Camera e rileva come ci sia già stata una presa di posizione in tal senso da parte del gruppo della Lega. A suo avviso il contenuto del provvedimento si è rilevato molto deludente per le imprese cui è stato imposto di non lavorare. Riferisce, al riguardo, che gli aiuti a queste destinati andranno dall'1,7 per cento ad un massimo del 5 per cento rispetto alla

perdita annuale subita. Segnala, che chi nel 2020 ha perso 40.000 euro di fatturato percepirà 2.000 euro di aiuti; mentre chi ne ha persi 120.000 euro avrà diritto, al massimo a 5.000 euro. Ritiene che si tratti di cifre ridicole rispetto alle perdite, che non consentono di coprire nemmeno i costi fissi. Vere e proprie elemosine, a suo avviso, anche rispetto agli indennizzi degli altri paesi europei che hanno erogato ben altre cifre. Segnala che nulla è stato fatto sul cosiddetto *cashback* che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva chiesto di abrogare in ragione del suo costo inutile. Ritiene che il Governo Draghi si muova in perfetta continuità con il Governo Conte, in termini di depressione dell'economia, elargizione di spiccioli alle imprese e soldi « a pioggia » per incentivare la moneta elettronica che finisce per rafforzare soltanto il circuito bancario. A suo avviso la variegata maggioranza di Governo, con gruppi che hanno differenti rivendicazioni, rende impossibile stravolgere l'impianto ideologico con cui si sta affrontando la crisi che fa elargire ancora risorse ai *navigator*, altra esperienza fallimentare del precedente Governo. Pur apprezzando l'estensione del finanziamento a fondo perduto per i professionisti, rileva che si tratta di un'altra occasione mancata per l'entità delle cifre stanziata che non sono sufficienti: infatti, a fronte di 423 miliardi di fatturato perso dalle imprese il totale degli aiuti ammonta a circa 29 miliardi, pari al 2,7 per cento del fatturato perso che, sommato ai ristori precedenti, arriva al massimo al 5 per cento.

Sottolinea quindi alcune misure introdotte al Senato, su impulso del suo gruppo. Tra queste cita la sospensione della decorrenza dei termini per gli atti dovuti dai liberi professionisti, misura appoggiata trasversalmente da tutte le forze politiche, a dimostrazione che l'opposizione propositiva di Fratelli d'Italia riesce a fare breccia anche in una maggioranza così numerosa, che mette fine ad un'assurda discriminazione tra lavoratori del pubblico impiego e liberi professionisti.

Si sofferma quindi ad illustrare il contenuto degli emendamenti presentati dal suo Gruppo al Senato, in materia di cultura, sport ed editoria. Ricorda, in particolare, il rifinan-

ziamento del credito d'imposta per l'acquisto della carta e per gli investimenti per adeguare i processi produttivi ad un'editoria ecosostenibile; la proroga del regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini IVA; l'estensione credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura; le misure per favorire la capitalizzazione delle piccole e micro imprese costituite in forma societaria ed operanti nel settore dello spettacolo dal vivo; la proroga della validità dei documenti unici attestanti la regolarità contributiva (Durc); misure per favorire le società nazionali nell'erogazione dei servizi di didattica a distanza e per investimenti sulla sicurezza cibernetica; la detrazione del consumo culturale individuale.

Conclude evidenziando che si tratta di norme che il suo gruppo ha sempre sostenuto con costi inferiori rispetto a quelli, ad esempio, del *cashback* e del reddito di cittadinanza.

Angela COLMELLERE (LEGA), nell'esprimere rammarico per la mancata estensione delle misure in favore della scuola statale anche alle scuole paritarie, che comunque fanno parte del sistema di istruzione nazionale, auspica che a ciò si ponga rimedio nei prossimi provvedimenti in materia di sostegno a seguito dell'emergenza pandemica che ha riguardato tutti. Ciò per il bene degli studenti e delle famiglie che hanno gli stessi bisogni di chi frequenta le scuole statali.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara che il gruppo di fratelli d'Italia si asterrà dal voto.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel ricordare che il gruppo del Partito democratico aveva presentato un emendamento in Senato in favore delle scuole paritarie, esprime l'auspicio che nel prossimo decreto in materia di sostegni trovino applicazione anche per queste le misure previste per il sistema scolastico.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver annunciato il voto favorevole del gruppo di Italia viva, sottolinea il passaggio, a suo avviso importante, al Senato sull'articolo 23-bis che stanziava un fondo a favore degli enti locali per individuare finalmente luoghi diversi dalle scuole per lo svolgimento delle elezioni. Ritene che si tratti di un punto di assoluta novità che apprezza e che auspica possa anche aiutare il Ministero nell'individuazione di nuovi luoghi. Si associa alla preoccupazione espressa dai colleghi sull'articolo 30 che non include le scuole paritarie tra quelle beneficiarie delle risorse stanziate per l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale e per il recupero dei percorsi formativi durante l'estate). Si tratta, a suo avviso, di una mancanza politica e condivide l'auspicio della deputata Piccoli Nardelli circa un intervento in tal senso in un futuro provvedimento.

Valentina APREA (FI), dopo aver evidenziato che il provvedimento risente ancora dell'impostazione data dal precedente Governo, si dice convinta che gli evidenti miglioramenti che comunque ci sono stati, segneranno nel prossimo decreto una discontinuità. Apprezza che si continui a sostenere tutte le categorie e che si continui a parlare di scuole. Si rammarica tuttavia del fatto che non si sono voluti estendere gli aiuti e i sostegni alle scuole paritarie. Annuncia il voto favorevole confidando nell'impegno a fare qualcosa di più e meglio nel prossimo provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, si associa a quanto detto dal collega Toccafondi sul fondo per l'individuazione di nuove sedi per le elezioni, fortemente voluto dal suo gruppo. Rileva che per i lavoratori dello spettacolo c'è stato un aumento del reddito, ma un abbassamento dell'indennità. Auspica, anche in considerazione dell'approfondita indagine portata avanti dalle Commissioni VII e XI, che nel prossimo provvedimento le indennità vengano almeno modulate per scaglioni.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito de-

mocratico. Sottolinea poi il tema della pandemia e quindi della necessità di essere molto rapidi nell'approvazione dei provvedimenti che spesso, nella fase della loro approvazione, suscitano un ampio dibattito tra le parti sociali interessate e approdano però a volte alla Camera senza possibilità di essere emendati. Si tratta di una sorta di monocameralismo che è inevitabilmente associato al momento storico drammatico, che rende difficile intervenire politicamente per incidere nella misura desiderata. Il senso di responsabilità impone, pertanto, di accettare una modalità di lavoro che è avvertita da tutti in modo negativo. Prende atto dei numerosi aiuti e supporti alle diverse categorie contenuti nel provvedimento e invita tutti, a un impegno propositivo per introdurre nel prossimo decreto sostegni (l'ultimo), che sarà presentato, questa volta prima alla Camera, ulteriori incrementi, grazie alla possibilità di esercitare l'azione emendativa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 256.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, rileva anzitutto come lo schema di decreto in esame rechi la ripartizione dell'importo

disponibile per il 2021 sul cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, pari a 1.006.160 euro, fra i soggetti (elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 della legge n. 448 del 2001) che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame.

La relazione ministeriale con cui lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere precisa che l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto previsto ai sensi delle disposizioni di legge con cui era stato a suo tempo istituito il contributo statale, poiché negli anni si è ridotto lo stanziamento complessivo del capitolo; che tali riduzioni sono state operate in modo proporzionale al minore stanziamento complessivo « secondo criteri di equità e trasparenza »; quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2021, si è mantenuta la stessa ripartizione del 2020, in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo e in mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sul riparto 2020. Al riguardo, ricordo che in sede di esame del precedente atto di riparto per il 2020 (AG n. 185), sia la Commissione 7a del Senato che la Commissione VII della Camera hanno espresso un parere favorevole senza alcun rilievo.

Rispetto agli enti richiamati nelle tabelle allegate alla legge n. 549 del 1995 e alla legge n. 448 del 2001, quelli che hanno ad oggi mantenuto il diritto a ricevere contributi sono i seguenti: 1) la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (di Milano): euro 822.460; 2) l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma): euro 45.706; 3) l'Opera nazionale Montessori (ONM) (Roma): euro 91.412; 4) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (MIC): euro 2.950; 5) le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze): euro 43.632.

Lo stanziamento per il 2021 recato nel capitolo 1261, come detto pari a 1.006.160

euro, è il medesimo stanziato per lo scorso anno e per il 2019. In sostanza, quasi l'82 per cento dello stanziamento è destinato al Museo da Vinci, il 9 per cento all'Opera Montessori e il restante agli altri enti.

Segnala che allo schema è allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale dell'istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Non risultano, invece, allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai medesimi soggetti che, in base alla legge n. 549 del 1995, devono essere trasmessi alle Camere. La relazione ministeriale precisa, peraltro, che è stato effettuato un riscontro sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse da parte degli enti beneficiari. In proposito, dà conto della trasmissione dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario e di una relazione dettagliata riguardante le attività poste in essere nel corso dell'anno, nonché delle verifiche della documentazione contabile da parte degli organi di revisione cui spetta la verifica della rispondenza dell'impiego delle somme stanziare agli obiettivi della legge.

Rileva che rispetto alla destinazione dell'82 per cento delle risorse al Museo da Vinci, si tratta di soldi ben spesi, considerata la grande opera che svolge come museo, anche in affiancamento alle scuole, ai giovani e alla divulgazione scientifica.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	249
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	255

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 257 (<i>Esame e rinvio</i>)	250
Sull'ordine dei lavori	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 dicembre 2020	253
ALLEGATO 2 (<i>Nota di sintesi</i>)	256

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.50.

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia. Rileva che i suoi contenuti non hanno avuto un plauso unanime presso gli operatori cui erano destinati, come dimostra la predisposizione di un secondo « decreto sostegni 2 », attualmente in fase di predisposizione da parte del Governo.

Facendo una breve disamina delle criticità delle disposizioni di competenza della

Commissione, l'articolo 30-*bis*, al comma 5, disciplina i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti « rifiuti assimilati » nel senso che la comunicazione deve avvenire, per il 2021, entro il 31 maggio. Osserva che è impensabile, come le stesse aziende hanno sottolineato, che in una situazione critica come quella attuale le aziende possano effettuare questa comunicazione entro un termine così ravvicinato e anticipato rispetto a quello ordinario.

L'articolo 30-*ter* affronta un tema molte volte dibattuto sia in Commissione che in Assemblea, relativo al potenziamento degli Uffici addetti alla ricostruzione *post* terremoto. Nel giudicare favorevolmente la disposizione contenuta nel decreto-legge, sottolinea che sarebbe assai preferibile risolvere il problema in via definitiva per tutti i territori colpiti dai terremoti degli ultimi anni, per pervenire rapidamente alla ricostruzione *post* sismica degli edifici.

Giudica positivamente la disposizione di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 39, in materia di imballaggi, che permette la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti privi dei requisiti di etichettatura richiesti. Fa presente che l'Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo, come dimostra un recente Rapporto pubblicato il mese scorso, e rileva che bisogna porre in atto tutte le iniziative volte a far aumentare tale percentuale, puntando su un settore ambientalmente ed economicamente fondamentale.

Segnala infine che all'articolo 40, che destina risorse al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, non è specificata la cadenza temporale con la quale il Commissario è tenuto a rendicontare alla Presidenza del Consiglio sull'utilizzo delle somme, specifica che appare opportuna in ossequio al principio di trasparenza.

Pur condividendo alcuni dei contenuti del provvedimento in esame, sottolinea che esso appare complessivamente insufficiente e ribadisce quindi l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 257.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995 ha disposto che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente, con decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 41 del citato articolo prevede che il riparto sia effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento degli organismi cui è destinato, non-

ché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero della transizione ecologica, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13, *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18, *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

Lo stanziamento da ripartire per il 2021 è pari a euro 4.102.413, identico allo stanziamento previsto per l'anno 2020.

Le risorse sono in larga parte destinate ai 24 enti parco nazionali (1.888.000 euro, cifra identica all'anno precedente) e alle 29 aree marine protette (921.000 euro, cioè 3000 euro in meno rispetto all'anno precedente), a fronte delle 27 aree marine che ne hanno invece beneficiato nel 2020. Sono state infatti incluse nell'elenco delle aree marine protette anche quelle di Capo testa-Punta Falcone e di Capo Milazzo.

Dello stanziamento rimanente, 820.000 euro sono destinati ai 3 parchi minerari (300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche), ancora in questo caso cifre identiche a quelle dell'anno scorso.

Ancora, 420.000 euro sono destinati al compimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale (Convenzioni Cites e Bonn).

Viene infine previsto un fondo di premialità di circa 53.413 euro (3000 euro in più rispetto all'anno precedente), da destinarsi agli enti parco virtuosi, che rispettino cioè termini e modalità previste e che raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, il riparto tra gli enti parco nazionali è effettuato utilizzando il criterio della complessità territoriale-am-

ministrativa delle aree protette, sulla base di tre parametri – identici rispetto a quelli adottati nel 2020 – cui viene applicato un coefficiente di ponderazione che tenga conto della rilevanza di ciascun parametro rispetto agli altri: superfici delle zone naturali di riserva integrale all'interno del parco (ponderato al 50 per cento); superficie occupata (ponderata al 30 per cento); numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco (ponderato al 20 per cento).

In base a tale metodologia, a ciascun ente parco sono assegnate quote fisse pari a 65.000 euro, 85.000 euro e 103.000 euro.

Sempre secondo la relazione illustrativa, con riguardo agli enti parco nazionali, la direttiva ministeriale per il 2021 inviterà gli enti parco, secondo la linea già indicata dalla precedente direttiva del 2020 – che è stata realizzata solo in parte – a programmare azioni dirette ad affrontare il declino degli insetti impollinatori, problema globale che ha colpito molti Paesi dell'Unione europea tra cui l'Italia.

L'azione dei parchi dovrà essere articolata in tre linee di attività: monitoraggio, valutazione e raccolta dati; interventi sul territorio; attività di comunicazione verso cittadini e imprese. Quanto al monitoraggio, esso dovrà essere svolto secondo uno schema europeo pubblicato ad ottobre del 2020, attualmente in fase di applicazione sperimentale, passibile di integrazioni e modifiche in coerenza con le indicazioni metodologiche e i protocolli standardizzati forniti da ISPRA in collaborazione con l'Università di Torino. La raccolta dati è mirata ad acquisire informazione sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in coerenza con le misure previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle attività finanziate per l'anno 2021, gli Enti parco dovranno quindi programmare un'azione di sistema o tra parchi della stessa regione ovvero trasversale, tra parchi di regioni diverse, per la protezione e la salvaguardia della fauna e della flora al fine di tutelare e promuovere la biodiversità. La proposta relativa all'azione di si-

stema sulla biodiversità deve essere sottoposta alla competente Direzione per il patrimonio naturalistico del MiTE entro il 15 maggio 2021.

Entro il 31 dicembre 2021 l'Ente parco capofila dovrà trasmettere una relazione intermedia che comprenda la sintesi dei contributi degli enti parco del gruppo; entro il 31 marzo 2022 è prevista la trasmissione della relazione intermedia sulle attività per gli insetti impollinatori e infine entro il 31 dicembre 2022 l'ente parco capifila trasmetterà la relazione finale.

Per quanto riguarda le aree marine protette, la relazione illustrativa evidenzia che, a partire dal 2012, è stata avviata una revisione del sistema delle aree marine protette italiane, allo scopo di rafforzarne la *governance*, attraverso la dotazione di un « modello di programmazione standardizzato », che ha consentito di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore e della gestione dei finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Come sottolineato dalla relazione, il sistema nazionale delle aree marine protette riveste un ruolo strategico nella conservazione e nella promozione della biodiversità e rappresenta un importante riferimento sia nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla biodiversità biologica e della Convenzione di Barcellona sul Mediterraneo, sia nell'ambito della nuova Strategia europea sulla biodiversità al 2030.

Sempre la relazione evidenzia che le direttive ministeriali emanate fino ad ora hanno consentito di sviluppare uno strumento di valutazione che supporti le aree marine protette in accordo con i quattro principi individuati per la loro protezione e conservazione, ovvero la rendicontazione naturalistica, la realizzazione di un *framework* di gestione, la continua raccolta di informazioni e dati ambientali affinché il sistema sia aggiornato e l'analisi per l'implementazione di nuove componenti contabili e informatiche che migliorino la gestione sostenibile delle suddette aree.

La direttiva 2021 prevede che gli enti gestori delle aree marine protette proseguano nelle attività di raccolta dei dati,

avviino un'attività di monitoraggio degli *habitat* coralligeni e sviluppino una metodica per la stima del disvalore economico generato dalle attività di pesca nell'*habitat* coralligeno. La presentazione della relazione finale al Ministero da parte degli enti gestori dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2021.

La relazione illustrativa evidenzia quindi che le risorse stanziare sono state ripartite dallo schema di decreto in esame sulla base della qualificazione o meno delle aree marine protette in Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), analogamente all'anno precedente, prevedendo per le prime una quota fissa di 51.000 euro (1.000 euro in meno che nel 2020) e per le altre di 20.000 euro (2.000 euro in meno rispetto al 2020).

Ricordo, al riguardo, che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono 11: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolarapunta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia-Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Egadi.

La relazione sottolinea, al riguardo, il maggior carico di responsabilità delle 11 aree marine rientranti nella lista ASPIM, tenute a costanti attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli *habitat*, al fine di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito in oggetto e di mantenere le condizioni ambientali di origine, soprattutto quando queste ricadono in zone prossime ad aree antropizzate.

In ordine ai tre parchi minerari (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata e Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche) la relazione illustrativa precisa che essi, istituiti con decreto ministeriale per effetto di apposite disposizioni normative, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma che a partire dal 2004, considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati e al fine di

garantirne la continuità, sono state individuate le quote finanziabili compatibilmente con le necessità degli enti parco e delle aree marine protette.

Come detto, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES), lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 420.000 euro.

Per la voce « Fondo di premialità » la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 53.413, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Anticipando una valutazione favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire successivamente.

Paola DEIANA (M5S) esprime sconcerto per la diminuzione di risorse alle aree marine protette, e in particolare alle aree marine di speciale importanza mediterranea, di cui contestualmente si riconosce il fondamentale valore per la conservazione e promozione della biodiversità. Pur concordando con la opportunità di monitorare l'impatto della pesca sull'*Habitat* coralligeno, osserva che ci sono interventi assai più importanti in *habitat* più strategici, come ad esempio quelli in cui è presente la posidonia, che vengono di fatto ignorati.

Si riserva quindi di effettuare un approfondimento sul provvedimento in esame e valutare con la relatrice eventuali elementi da inserire nella proposta di parere.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel concordare con le considerazioni della collega

Deiana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone di anticipare di qualche minuto la riunione dell'Ufficio di presidenza già prevista per le 14.30.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 16.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 16.30.

Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 dicembre 2020.

Alessia ROTTA, *presidente*, rende comunicazioni sul Rapporto « *Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione* », elaborato dal Servizio Studi della Camera, su incarico dell'VIII Commissione, in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Istituto di ricerca CRESME. Esso fornisce un'analisi sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie con dati ed elementi di informazione aggiornati al 31 dicembre 2020. Il quadro delineato tiene conto, pertanto, anche dei diversi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni e delle linee di indirizzo strategico enunciate

negli allegati ai documenti di economia e finanza (DEF), che sono stati trasmessi al Parlamento, nonché, da ultimo, degli effetti della crisi pandemica da Covid-19.

Il documento tiene altresì conto delle prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che muterà profondamente il contesto di riferimento degli investimenti infrastrutturali e le relative tempistiche di attuazione e sul quale il monitoraggio dovrà in futuro opportunamente concentrarsi, divenendo così uno strumento a disposizione della Camera per la valutazione dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del programma Next Generation EU.

Il quadro di riferimento del presente Rapporto comprende le infrastrutture oggetto di monitoraggio inserite nella programmazione delle infrastrutture strategiche nel periodo 2001-2014, le infrastrutture prioritarie individuate negli allegati ai Documenti di economia e finanza (DEF) 2015, 2017, 2019 e 2020 nonché ulteriori infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 32/2019 (decreto « sblocca cantieri »), come modificato dall'articolo 9 del D.L. n. 76/2020 (decreto « semplificazioni ») e riportati nello schema di DPCM, in corso di emanazione, di individuazione degli interventi infrastrutturali da sottoporre a commissariamento, sul quale le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno espresso i pareri parlamentari nelle sedute dell'11 marzo 2021.

Il rapporto è preceduto da una nota di sintesi – che sarà allegata al resoconto della seduta odierna della Commissione (*vedi allegato 2*) – la quale pone in evidenza le principali risultanze che emergono dal monitoraggio, nonché da una scheda (capitolo 1) recante una ricostruzione normativa della disciplina in materia di programmazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, anche con riferimento a taluni profili problematici della stessa.

Nei capitoli 2, 3 e 4 viene analizzato lo stato di avanzamento delle infrastrutture strategiche e prioritarie, mentre il capitolo 5 è dedicato all'analisi del mercato delle opere pubbliche nel periodo 2016-2020, con un focus sulle infrastrutture di trasporto e, per la prima volta, un approfondimento sui tempi lunghi di realizzazione di tali infrastrutture.

Come di consueto, alla pubblicazione del rapporto si accompagna l'aggiornamento del sistema informativo SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), anch'esso accessibile sul sito *web* della Camera, che consente di consultare i dati, anche in formato di tipo aperto, relativi a tutte le infrastrutture oggetto di monitoraggio ed elementi di dettaglio concernenti lo stato di avanzamento delle singole opere contenute nelle relative schede opera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n 41 del 2021, recante *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

l'articolo 30, comma 5, proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e ridefinisce i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti « rifiuti assimilati »;

l'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione;

l'articolo 30-quater incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021;

l'articolo 33, comma 2-sexies autorizza la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore di ISPRA;

l'articolo 39, comma 1-ter proroga alcuni termini in materia di imballaggi;

l'articolo 39-quater inserisce sino al 31 dicembre 2022 la posidonia spiaggiata tra le esclusioni previste, a determinate condizioni, dal novero dei rifiuti;

l'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché, al comma 3, un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali di cui 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;

l'articolo 6-bis interviene sul calcolo delle detrazioni nell'ambito del cosiddetto « *superbonus* 110 per cento », mentre gli articoli 6-septies e 40-quater riguardano rispettivamente la detassazione dei canoni non percepiti e la proroga della sospensione degli sfratti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 dicembre 2020.**Nota di sintesi**

Il presente documento analizza i dati sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie al 31 dicembre 2020. Il presente monitoraggio è effettuato anche nella prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che muterà profondamente il contesto di riferimento degli investimenti infrastrutturali e delle relative tempistiche di attuazione e sul quale il monitoraggio dovrà in futuro concentrarsi. Come ogni anno la restituzione degli esiti del monitoraggio trova in SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), accessibile anche sul sito *web* della Camera, il quadro di dettaglio degli interventi e 200 schede riguardanti le infrastrutture deliberate dal CIPE e le tratte ferroviarie Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di competenza del Commissario straordinario. Nel rapporto l'organizzazione delle informazioni di sintesi tiene conto dell'evoluzione normativa – per una cui ricostruzione, anche con riferimento ai profili di criticità del quadro normativo, si rinvia alla allegata scheda (v. capitolo 1) – e delle linee di indirizzo strategico contenute negli allegati infrastrutture ai documenti di economia e finanza (DEF), che sono stati annualmente trasmessi al Parlamento.

Come di consueto, il rapporto, per completare la valutazione dello stato di avanzamento delle infrastrutture, dedica una sezione all'analisi dell'andamento dei bandi e delle aggiudicazioni di opere pubbliche in un periodo temporale quinquennale che va dal 2016 al 2020.

1. Il nuovo perimetro delle infrastrutture strategiche e prioritarie: 305 miliardi di euro

Il costo, aggiornato al 31 dicembre 2020, delle infrastrutture strategiche e prioritarie programmate ammonta a **305 miliardi di euro**. Di questi:

- **262,321 miliardi** – circa l'86% – sono riferiti a **infrastrutture prioritarie**, ovvero a programmi e interventi prioritari individuati con i DEF 2015, 2017, 2019 e 2020 e a interventi infrastrutturali da sottoporre a commissariamento individuati ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), come modificato dall'art. 9 del DL 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni);
- i restanti **42,965 miliardi** – il 14% – sono riconducibili a **infrastrutture strategiche non prioritarie**, ovvero a quelle infrastrutture non inserite nei documenti sopra citati ma indicate nell'11° Allegato infrastrutture del DEF 2013 (l'ultimo documento sul quale si è perfezionato l'iter di approvazione ai sensi dell'abrogata disciplina sulla programmazione delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001). Si tratta di interventi deliberati dal CIPE, in corso di realizzazione o sottoposti a revisione progettuale.

2. Un incremento di 32,352 miliardi di euro rispetto al 2019

Rispetto al 2019, il costo delle infrastrutture monitorate risulta in **aumento di circa 32,352**

miliardi (+12%). Tale variazione è principalmente ascrivibile:

- per 17,931 miliardi ai nuovi interventi inseriti nell'allegato al DEF 2020 "Italia veloce";
- per 5,117 miliardi ai nuovi interventi individuati ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019 come modificato dall'art. 9 del DL 76/2020 e riportati nello schema di DPCM (Atto del Governo n. 241) di individuazione degli interventi infrastrutturali da sottoporre a commissariamento, sul quale le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno approvato pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, nelle sedute dell'11 marzo 2021;
- per 9,304 miliardi all'aggiornamento del costo delle altre infrastrutture strategiche e prioritarie monitorate al 31 ottobre 2019 (da 272,934 a 282,238 miliardi) determinato anche a seguito di *project review*.

Il costo aggiornato delle infrastrutture esaminate dal CIPE o dal Commissario straordinario per le tratte ferroviarie Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina al 31 dicembre 2020 è pari a circa 140,804 miliardi.

3. Risorse disponibili totali per 205 miliardi di cui 169,4 miliardi per le infrastrutture prioritarie e 35,5 miliardi per le infrastrutture non prioritarie. Aumenta il contributo pubblico e si riduce quello privato

Le risorse complessivamente disponibili al 31 dicembre 2020, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, ammontano a 205 miliardi, il 67% del costo previsto, e il fabbisogno residuo, necessario per completare le infrastrutture programmate, ammonta a circa 100 miliardi (33%). Il contributo pubblico rappresenta l'83% (169,6 miliardi) e quello privato il restante 17% (35,3 miliardi). Ad ottobre 2019, su un ammontare di risorse disponibili di 199 miliardi, il contributo pubblico rappresentava il 78% (155 miliardi) e quello privato il 22% (44 miliardi). La minore disponibilità di risorse private, relative principalmente a autostrade e aeroporti, è da ricondurre principalmente alle problematiche legate all'affidamento in concessione di nuove tratte autostradali o al rinnovo di concessioni in essere e all'esigenza di verifica delle strategie di sviluppo di alcuni dei principali scali aeroportuali nazionali anche a seguito della crisi epidemiologica da COVID-19.


Con riferimento al costo delle infrastrutture prioritarie, pari a 262,321 miliardi, le disponibilità finanziarie ammontano complessivamente a 169,387 miliardi di euro (65% del costo) con un fabbisogno residuo di circa 92,934 miliardi. L'87% delle risorse disponibili, pari a 147,143 miliardi, sono risorse pubbliche provenienti da leggi di bilancio e da altre norme nazionali e da risorse europee principalmente del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Nuove ingenti risorse arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dovrebbero coinvolgere progetti maturi la cui ultimazione è prevista entro il 2026. Il restante 13% riguarda risorse private, pari a circa 22,244 miliardi.

Costi, disponibilità e fabbisogno

(importi in milioni di euro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E PRIORITARIE


FABBISOGNO
100.385



DISPONIBILITÀ
204.901

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE


FABBISOGNO
92.934



DISPONIBILITÀ
169.387

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NON PRIORITARIE

FABBISOGNO
7.451



DISPONIBILITÀ
35.514

Per le infrastrutture non prioritarie, invece, si osserva una copertura finanziaria dell'83% corrispondente a un importo di circa 35,5 miliardi. Il contributo pubblico rappresenta il 63% (22,4 miliardi) e quello privato il restante 37% (13,1 miliardi).

4. L'analisi dei costi per sistema infrastrutturale evidenzia per le infrastrutture prioritarie la netta prevalenza delle ferrovie (49%) e un rilevante aumento del costo delle infrastrutture portuali. Tra le infrastrutture strategiche non prioritarie prevalgono nettamente strade e autostrade (60%)

L'analisi dei costi delle infrastrutture prioritarie per sistema infrastrutturale evidenzia la centralità delle ferrovie alle quali spetta quasi la metà del costo complessivo (128,497 miliardi su 262,321 miliardi totali). La **netta prevalenza delle infrastrutture ferroviarie** non sorprende in quanto è un risultato conforme alle linee programmatiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) che mirano a uno "sviluppo di sistemi integrati di trasporto per una mobilità sostenibile, a lunga percorrenza e locale, anche al fine di ridurre l'inquinamento nelle città e procedere nel percorso di decarbonizzazione" per il quale "sono fondamentali lo sviluppo dell'alta velocità delle persone e delle merci e il simultaneo potenziamento del trasporto su base regionale, anche per garantire un vero diritto alla mobilità ai tanti pendolari che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per recarsi al lavoro"¹. **In questo ambito si rileva un basso tasso di realizzazione e un significativo fabbisogno.**

Riguardo allo stato di realizzazione, circa i due terzi del costo è relativo a lotti in fase di progettazione (85.081 milioni su 128,498 miliardi di costo totale), anche per effetto dell'individuazione di nuove priorità con l'allegato al DEF 2020 o con lo schema di DPCM ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019, e solo il 4% risulta ultimato (4,898 miliardi). Con l'ultimo aggiornamento si rileva, inoltre, un aumento del costo dei lavori in corso (da 17,905 miliardi del 2019 a 23,310 miliardi nel 2020), un minore costo dei lavori contrattualizzati ma non avviati (da 6,752 miliardi a 3,908 miliardi), l'assenza di lotti aggiudicati in attesa di contratto, un maggiore costo dei lotti in gara (da 6,752 miliardi a 9.895 miliardi) a motivo primariamente dei lunghi tempi di aggiudicazione dei lotti del collegamento ferroviario Torino-Lione (lato Francia e Italia) e della recente messa in gara di alcuni lotti relativi agli itinerari ferroviari per l'accesso al Brennero (Quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena) e per il collegamento AV/AC tra Napoli e Bari e tra Palermo, Catania e Messina. Chiudono il quadro sullo stato di avanzamento delle infrastrutture ferroviarie i lotti rescissi (1,160 miliardi relativi al lotto Pfons-Brenner della Galleria

¹ Cfr. Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Linee programmatiche, presentate dal Ministro in occasione dell'audizione svolta nella seduta del 16 marzo 2021 delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati anche in relazione all'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.

di base del Brennero) insieme ai lotti per i quali non è stato possibile definire con precisione lo stato di realizzazione (circa 246 milioni).

Riguardo al significativo fabbisogno, pari al 52% del costo (66,954 miliardi di euro su un costo totale di 128,498 miliardi di euro), **saranno fondamentali le risorse che verranno rese disponibili a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza** al fine di “rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione Europea con le strategie connesse allo *European Green Deal* (in particolare la ‘strategia per la mobilità intelligente e sostenibile’, pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite²”. Si consideri che nel PNRR trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021, a fronte di risorse complessive pari a 191,5 miliardi, **circa 24,77 miliardi** sono destinati a **investimenti sulla rete ferroviaria** e in particolare a progetti per il “completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, all’integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e alla messa in sicurezza dell’intera rete ferroviaria” selezionati tra quelli che danno attuazione alle indicazioni strategiche e programmatiche dell’Allegato al DEF 2020 “Italia veloce”. Non sono invece previsti investimenti con risorse del PNRR per migliorare la sicurezza e la resilienza climatica/sismica di ponti e viadotti e per lo sviluppo del sistema portuale in quanto già previsti a valere su risorse nazionali.

Riguardo alle altre infrastrutture prioritarie, nell’ultimo anno si rileva un significativo aumento del costo per **porti e interporti** per effetto dell’individuazione di nuove priorità con l’allegato al DEF 2020 o con lo schema di DPCM ai sensi dell’art. 4 del DL 32/2019. Si passa da un costo di 2,532 miliardi, per le infrastrutture prioritarie programmate ad ottobre 2019, a 7,404 miliardi per le infrastrutture prioritarie programmate a dicembre 2020. I principali interventi della nuova programmazione sono localizzati nel porto di Genova (1,545 miliardi) e nei principali porti di Sud e Isole (1,323 miliardi) e gli interventi di maggiore costo sono la nuova diga foranea del porto di Genova (700 milioni) e i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (697 milioni). In questo ambito il fabbisogno ammonta a 2,375 miliardi pari al 32% del costo.

Le **infrastrutture stradali e autostradali prioritarie**, che comprendono i sistemi autostradali e la rete stradale non a pedaggio gestita dalla società ANAS, rappresentano il 29% del costo complessivo delle infrastrutture prioritarie (77,196 miliardi, circa 3 miliardi in più rispetto al precedente monitoraggio) e i **sistemi urbani**, ovvero programmi e interventi prioritari nelle quattordici città metropolitane del Paese, il 15% (39,603 miliardi, circa 14 miliardi in più rispetto al

² Cfr. Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021.


precedente monitoraggio). Entrambi i sistemi infrastrutturali presentano un fabbisogno contenuto (18% le strade e 23% i sistemi urbani) a motivo anche di una programmazione più matura.

Va inoltre segnalato che le infrastrutture prioritarie nel 2020 si sono arricchite di due nuove voci dedicate agli interventi in tema di infrastrutture idriche e edilizia pubblica individuati dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019. Le **infrastrutture idriche** sono rappresentate da interventi volti prevalentemente alla messa in sicurezza e al completamento di dighe e acquedotti, per cui sono previsti 1,152 miliardi con una copertura finanziaria pari all'80% del costo (925 milioni). L'**edilizia pubblica** è rappresentata da interventi di adeguamento, ristrutturazione nonché nuova realizzazione di presidi di pubblica sicurezza delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Crotone, Reggio Calabria, Catania e Palermo, per un valore di 528 milioni interamente finanziato.

Rientrano nelle infrastrutture prioritarie anche il **MO.S.E.**, opera del costo di 5,493 miliardi in corso di ultimazione (al 31 dicembre 2020 si rileva uno stato di avanzamento dei lavori del 94,85% e la sua ultimazione è programmata entro dicembre 2021), e le **ciclovie**, per le quali è stato azzerato il costo indicato nel precedente monitoraggio, a causa della carenza di informazioni di dettaglio strutturate sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle infrastrutture. Anche in questo ambito sono attese risorse del PNRR.

Infrastrutture prioritarie - Costi, disponibilità e fabbisogno per sistema infrastrutturale

(importi in milioni di euro)




Per le **infrastrutture strategiche non prioritarie** la principale voce di costo è rappresentata **da strade e autostrade**, che con 25,906 miliardi rappresentano il 60% del costo complessivo delle infrastrutture non prioritarie al 31 dicembre 2020. Le disponibilità finanziarie ammontano a 22,853 miliardi di euro con un fabbisogno residuo di circa 3,053 miliardi. Le risorse disponibili consentono quindi una copertura finanziaria pari all'88% del costo con risorse pubbliche (13,073 miliardi) e private (9,781 miliardi).

5. Per le infrastrutture prioritarie il peso del Centro-Nord è del 49% e quello di Sud e Isole del 28%. Il restante 23% riguarda programmi di manutenzione, sulle reti ferroviaria e stradale nazionale, diffusi sul territorio

Dall'analisi della distribuzione territoriale del costo delle infrastrutture prioritarie programmate al 31 dicembre 2020, si rileva un costo di circa 129 miliardi (il 49% del costo delle infrastrutture prioritarie) per interventi localizzati nelle regioni del Centro-Nord (dove risiede il 66% della popolazione). Ammonta invece a 73,485 miliardi (il 28%) il costo degli interventi localizzati nelle regioni del Sud e nelle Isole (dove risiede il 34% della popolazione). Il restante 23%, pari a 59,605 miliardi, è relativo al costo di programmi e interventi non ripartibili a livello di macro area geografica, destinati a interventi di manutenzione e sviluppo tecnologico delle reti ferroviaria e stradale esistenti.

Infrastrutture prioritarie - Costi, disponibilità e fabbisogno per macro area geografica

(importi in milioni di euro)



Le disponibilità finanziarie per le infrastrutture del Centro-Nord ammontano a 88,478 miliardi di euro (il 52% delle disponibilità nazionali), pari a una copertura finanziaria del 68% del costo, con un fabbisogno residuo di 40,752 miliardi, includendo nel calcolo eventuali fondi residui.

Le disponibilità finanziarie per le infrastrutture del Sud e delle Isole ammontano a 52,148 miliardi di euro (il 31% delle disponibilità nazionali), pari a una copertura finanziaria del 71% del costo, con un fabbisogno residuo di 21,337 miliardi.

Le disponibilità finanziarie per le infrastrutture non ripartibili, invece, ammontano a 28,761 miliardi di euro (il 17% delle disponibilità nazionali), pari a una copertura finanziaria del 48% del costo, con un fabbisogno residuo di 30,844 miliardi.

6. Il costo dei lotti ultimati al 31 dicembre 2020 sale a 50 miliardi, il 16% delle infrastrutture programmate. Sale a 58 miliardi il costo dei lotti in corso di esecuzione (19%) e a 153 miliardi quello dei lotti in fase di progettazione (50%). Il restante 15% (44 miliardi) sono lotti in gara, aggiudicati, contrattualizzati ma con lavori non avviati oppure con uno stato misto

Il complesso quadro delle opere pubbliche, fatto di programmazione, progettazione, affidamento dei lavori e realizzazione delle opere, viene analizzato attraverso l'aggiornamento di SILOS e tiene conto di 1.328 lotti dei quali 863 riguardano le infrastrutture prioritarie e 465 le infrastrutture strategiche non prioritarie. Le schede opera di SILOS, oltre a fornire dati storici, permettono un approfondimento sullo stato di avanzamento di tali infrastrutture.


L'analisi mostra, al 31 dicembre 2020, la seguente situazione. Sull'intero quadro costituito dai 305,286 miliardi di euro, il 50% delle infrastrutture risulta in fase di progettazione (circa 153 miliardi); il 6% in gara (18,3 miliardi); lo 0,4% (circa 1,1 miliardi) è aggiudicato in attesa di contratto; il 3% (9,5 miliardi) ha il contratto ma i lavori non sono iniziati; il 19%, per 58,2 miliardi di euro, è in corso di realizzazione e il 16%, per circa 50 miliardi di euro, è stato ultimato. Residuano 15 miliardi di euro, nella voce "altro", per i contratti rescissi e per i lotti per i quali è impossibile definire con precisione lo stato di realizzazione.

Per le infrastrutture "strategiche non prioritarie", i lotti ultimati rappresentano il 53% del costo, mentre per le infrastrutture "prioritarie" i lotti ultimati rappresentano il 10%. Tali dati non sono raffrontabili con i rapporti precedenti in quanto il perimetro di analisi si modifica di anno in anno.

Appare comunque evidente, come si accennava anche nel rapporto dello scorso anno, che si stia entrando in una fase in cui, dopo molto tempo rispetto a quanto programmato, diverse infrastrutture strategiche si avviano alla conclusione e per altre è previsto l'avvio della fase di cantierizzazione a breve anche a seguito delle misure di semplificazione di tutti i passaggi burocratici e amministrativi nonché in vista dell'impiego delle risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PNRR.

Quadro di riferimento dei costi per stato di avanzamento

(importi in milioni di euro)



(a): lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.


7. Le infrastrutture prioritarie ultimate, in corso di realizzazione o con bando pubblicato aumentano al Centro-Nord, al Sud e nelle Isole

Il costo dei lotti prioritari ultimati localizzati nelle regioni del Centro-Nord ammonta a circa 15,5 miliardi, un valore aumentato di circa 2,2 miliardi rispetto al costo rilevato nel precedente rapporto, pari a circa 13,3 miliardi. In crescita anche il costo dei lotti in corso di realizzazione (da circa 28,8 a 33,6 miliardi), di quelli in gara (da 8,6 a 12,8 miliardi) o aggiudicati (da 0 a 239,5 milioni). In calo il costo dei lotti contrattualizzati e lavori non avviati (da 9,4 a 7,9 miliardi).

Il costo dei lotti prioritari ultimati localizzati nelle regioni del Sud e nelle Isole ammonta invece a circa 11,9 miliardi, in aumento di circa 1 miliardo rispetto al costo rilevato nel precedente rapporto pari a circa 10,9 miliardi. In crescita anche il costo dei lotti in corso di realizzazione (da 14 a 17 miliardi), di quelli in gara (da 1,4 a 4,8 miliardi) o con contratto sottoscritto e lavori non avviati (da 496 milioni a 1,3 miliardi). In calo il costo dei lotti aggiudicati (da 1,6 miliardi a 577 milioni).


Infrastrutture prioritarie - Costi per stato di avanzamento e macro area geografica - raffronto tra monitoraggi

(importi in milioni di euro)




(a): lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.

SUD E ISOLE



(a): lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.

N.R. A LIVELLO AREA GEOGRAFICA



(a): lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.

8. Nonostante la pandemia, anche il 2020, dopo il 2019, segna una crescita della spesa per investimenti


Come descritto nel rapporto dello scorso anno, il settore delle opere pubbliche nell'ultimo biennio ha avviato una nuova fase operativa e di spesa.

Secondo i dati dell'Istat aggiornati al 2 aprile 2021, dopo le flessioni del triennio 2016-2018 la spesa per investimenti della Pubblica Amministrazione è tornata crescere, del 9,5% nel 2019 e del 6,7% nel 2020. Si tratta di un dato importante vista la pesante caduta nel secondo trimestre causata dalla crisi pandemica e dal *lockdown*. Dopo la crescita del 6,7% nel primo trimestre del 2020, la spesa per investimenti ha registrato una contrazione dell'11,3% nel secondo trimestre, ma nel terzo e quarto trimestre dell'anno la spesa ha ripreso a crescere, rispettivamente del 18,6% e 14,7%. Anche gli investimenti fissi lordi in costruzioni degli enti locali, dopo le pesanti contrazioni del 2016 e del 2017, sono tornati a crescere del 14,9% nel 2019 e del 2,3% nel difficile 2020.


Investimenti fissi lordi della PA e degli Enti Locali

INVESTIMENTI FISSI LORDI PA
(DATI ISTAT 2 APRILE 2021)

IMPORTO IN MILIONI DI EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE



INVESTIMENTI FISSI LORDI
IN COSTRUZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(DATI SIOPE)



Fonte: Cresme su dati Istat e SIOPE

9. 59 opere del costo di 78,7 miliardi di euro per i commissari straordinari

Se la ripresa della spesa per investimenti pubblici dà concreta evidenza delle diverse azioni che sono state avviate nelle ultime due legislature, principalmente quelle di carattere finanziario riguardanti la disponibilità di risorse, con le misure contenute nei decreti “sblocca cantieri” (DL 32/2019) e “semplificazioni” (DL 76/2020) si è inteso far ripartire anche taluni grandi cantieri puntando alla semplificazione dei processi amministrativi. A tale riguardo, sono state individuate ai sensi dell’art. 4 del DL 32/2019, come modificato dall’art. 9 del DL 76/2020, **59 opere del costo complessivo di 78,7 miliardi di euro da sottoporre a commissariamento**. L’84% del costo (66,327 miliardi) spetta alle **57 opere** riportate nello **schema di DPCM** di individuazione degli interventi da sottoporre a commissariamento (sono escluse la rete viaria provinciale in Sicilia e la rete viaria in Sardegna per le quali non è indicato il costo e non è stato ancora designato un Commissario). Il restante 16% (12,346 miliardi) riguarda invece il **Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi** (6,853 miliardi) e il **Sistema Mo.S.E.** (5,493 miliardi).

L’81,5% del costo, pari a 64,142 miliardi, riguarda infrastrutture inserite nell’allegato al DEF 2020. Il 12%, pari a 9,414 miliardi, riguarda infrastrutture inserite nei DEF precedenti ma non

inserite nel DEF 2020. Il restante 6,5%, pari a 5,117 miliardi, riguarda nuove priorità individuate ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019 in quanto riferite ad interventi caratterizzati "da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale". Tra questi ultimi rientrano le infrastrutture idriche (1,152 miliardi), gli interventi di adeguamento, ristrutturazione nonché nuova realizzazione di presidi di pubblica sicurezza delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Crotone, Reggio Calabria, Catania e Palermo (528 milioni), la Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella (365 milioni), il raddoppio Codogno-Cremona-Mantova (1,320 miliardi), il nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda (140 milioni), il tratto tra Foggia e San Severo della SS 16 Adriatica (247 milioni), la SS 89 Garganica (922 milioni).

Riguardo alla ripartizione territoriale del costo, il 63% (49,786 miliardi) è relativo a interventi localizzati nelle 12 regioni del Centro-Nord dove risiede il 66% della popolazione. Il restante 37% (28,887 miliardi) è invece relativo alle 6 regioni del Sud e alle due Isole maggiori dove risiede il 34% della popolazione.

10. I tempi lunghi di realizzazione delle infrastrutture di trasporto

La lunghezza dei tempi di realizzazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario, stradale e autostradale appare determinata da una pluralità di fattori concorrenti: i lunghi tempi di approvazione dei programmi e dei progetti, l'effettiva disponibilità delle risorse, il rilevante contenzioso in fase di affidamento e di esecuzione del contratto, la complessità delle opere, e l'insorgere di eventi imprevisi ed imprevedibili che si presentano durante lo svolgimento dei lavori, tra i quali sono da mettere in conto anche le situazioni di crisi aziendale e il fallimento delle imprese cui sono stati aggiudicati i lavori. Nel 2020 anche l'emergenza da COVID-19 ha inciso profondamente sui tempi, sia con riferimento all'attività della Pubblica Amministrazione, sia con riguardo all'impatto sull'organizzazione dei cantieri.


Si consideri che lo studio realizzato nel 2018 dal Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale su 56.000 interventi di opere pubbliche realizzate nell'ambito delle Politiche di Coesione, per un ammontare di 120 miliardi di euro, ha mostrato come la media dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali sia di 4,4 anni, con un leggero miglioramento rispetto ai 4,5 anni della rilevazione effettuata nel 2014. I tempi medi di realizzazione crescono progressivamente al crescere del valore economico dei progetti: si va così da meno di 3 anni per i progetti di importo inferiore ai 100 mila euro a 15,7 anni per i grandi progetti dal valore di oltre 100 milioni di euro; la fase di progettazione presenta durate medie variabili tra 2 e 6 anni; la fase di aggiudicazione dei lavori oscilla tra 5 e 20 mesi circa e occupa in media 6 mesi, mentre i tempi medi dei lavori variano tra 5 mesi e quasi 8 anni. Le indagini del NUVEC mettono in evidenza il peso di quelli che definisce "tempi

di attraversamento”, vale a dire i tempi che intercorrono tra la fine di una fase procedurale e quella successiva, tempi caratterizzati dalle attività prevalentemente amministrative necessarie per la prosecuzione del percorso attuativo di un’opera. I c.d. tempi di attraversamento costituiscono complessivamente il 54,3 per cento del ciclo di realizzazione dell’opera pubblica. La rilevanza dei tempi di attraversamento diminuisce al crescere dell’importo, passando nel complesso dal 59,5 per cento, per la classe di importo minore di 100 mila euro, al 44 per cento, per la classe di importo superiore a 100 milioni di euro, dove aumentano, anche per la complessità dell’opera, i tempi di esecuzione.

Conferme sui tempi lunghi di realizzazione dei grandi interventi infrastrutturali emergono anche dall’analisi svolta dal CRESME, sempre nel 2018, su 20 infrastrutture di trasporto strategiche per il Paese finalizzata ad individuare i tempi e i principali nodi che rallentano l’avanzamento della spesa. L’analisi puntuale e dettagliata ha riguardato 20 infrastrutture di trasporto dell’importo complessivo di oltre 30 miliardi, selezionate tra le oltre 400 infrastrutture strategiche ex “legge obiettivo”. I tempi medi di attuazione rilevati, al 31 dicembre 2017, intendendo l’arco temporale che va dall’avvio della progettazione all’ultimazione dei lavori, sono risultati essere di 15,6 anni, perfettamente in linea con quanto stimato dal NUVEC. Il 66% dei tempi complessivi – pari a 10,3 anni – è assorbito da tutte le attività che precedono l’esecuzione dei lavori.

Infrastrutture di trasporto monitorate – Costi e tempi di realizzazione

Importi in milioni di euro correnti



Fonte: Elaborazione CRESME su fonti varie

La questione centrale dei lunghi tempi di realizzazione di un’opera pubblica è stata ripresa anche dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in occasione dell’audizione sulle linee programmatiche svolta nella seduta del 16 marzo 2021 delle Commissioni riunite

Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati anche in relazione all'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel documento illustrato nel corso dell'audizione si fa riferimento, tra l'altro, a dati di uno studio della Banca d'Italia del dicembre 2019 che confermano l'aumento della durata media dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica al crescere dell'importo dei lavori, nonché a dati elaborati dall'ANAS, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi stradali, che evidenziano una durata media della fase che precede lo svolgimento della gara per l'individuazione delle imprese esecutrici di circa 5 anni, di cui circa 16 mesi per la redazione dei tre livelli di progettazione e circa 44 mesi per il rilascio delle varie autorizzazioni.

Una nuova elaborazione sviluppata dal CRESME per le infrastrutture di trasporto del valore superiore ai 50 milioni di euro messe in gara dal 2011 al 2020, finalizzata a misurare i tempi di affidamento, che vanno dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di aggiudicazione, evidenzia tempi medi di 297 giorni.

Nel complesso, quindi, servono circa 10 mesi per individuare l'esecutore dei lavori e degli eventuali livelli di progettazione posti a base di gara che dovranno essere autorizzati prima dell'avvio del cantiere.

Dai dati del CRESME, che forniscono un quadro aggiornato che tiene conto anche degli effetti del nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore nel 2016, sembra inoltre emergere dal 2017 una riduzione dei tempi medi di aggiudicazione. Si passa da 358 giorni (circa 12 mesi) del periodo 2011-2016, ai 207 giorni (meno di 7 mesi) dal 2017 al 2020. Occorrerà invece aspettare il 2021 per misurare gli effetti della pandemia e delle nuove norme del decreto semplificazioni che dovrebbero ridurre ulteriormente i tempi di affidamento.

L'esito della gara e quindi la scelta dell'impresa che deve realizzare i lavori però non determina sempre la fine dell'iter procedurale e l'avvio dei lavori. Per raggiungere la fase della cantierizzazione si devono aggiungere prima i tempi necessari alla sottoscrizione del contratto - che in taluni casi possono essere molto lunghi anche a causa dei contenziosi - e poi, considerando che nella maggioranza dei casi si tratta di contratti che prevedono oltre all'esecuzione dei lavori anche la redazione dei progetti (principalmente esecutivi ma nei casi di concessione anche dei livelli precedenti, oltre al perfezionamento dei Piani Economico Finanziari), i tempi necessari alla redazione e approvazione degli stessi.

Inoltre un altro aspetto di cui tener conto riguarda da un lato i pagamenti dei lotti e dall'altro la crisi che ha caratterizzato il settore delle costruzioni e che ha portato a incrementare il numero dei fallimenti e a peggiorare le condizioni economico/finanziarie delle imprese aggiudicatrici, incidendo così sull'interruzione dei lavori in corso.

In sostanza, dai dati emerge che le fasi che incidono di più sui tempi non sono quelle dell'affidamento dei lavori, quanto quelle burocratiche del percorso autorizzativo pre-gara e quelle post aggiudicazione, in cui incidono aspetti contrattuali, ricorsi e contenziosi, varianti e imprevisti, sino alle situazioni di crisi o fallimenti delle imprese.

Infrastrutture di trasporto - Bandi e aggiudicazioni di importo superiore a 50 milioni di euro^(a)

	TOTALE		AGGIUDICATE AL 31 DICEMBRE 2020		TEMPI MEDI DI AFFIDAMENTO	
	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	GIORNI	MESI
2011	24	5.666	19	4.952	486	16,2
2012	21	2.623	21	2.623	324	10,8
2013	16	2.410	15	2.209	299	10,0
2014	26	2.620	25	2.570	304	10,1
2015	11	2.503	10	2.382	395	13,2
2016	9	1.392	9	1.392	339	11,3
2017	26	4.957	26	4.957	177	5,9
2018	31	4.603	20	2.933	267	8,9
2019	33	10.117	11	1.977	202	6,7
2020	v39	11.978	2	199	180	6,0
Media annua 2011-2020	24	4.887	16	2.619	297	9,9
Media annua 2011-2018	21	3.347	18	3.002	324	10,8
Media annua 2011-2016	18	2.869	17	2.688	358	11,9
Media annua 2017-2020	32	7.914	15	2.517	207	6,9

Fonte: Cresme Europa Servizi

(a) Il ridotto numero di aggiudicazioni di gare indette nel biennio 2019-2020 è determinato principalmente dai tempi di affidamento più lunghi in relazione alla dimensione economica degli interventi da affidare e dall'emergenza COVID-19 che ha rallentato l'attività delle stazioni appaltanti.

Riguardo ai tempi più lunghi in relazione alla dimensione economica si deve considerare che:


- l'importo medio dei bandi del biennio 2019-2020 è di circa 307 milioni a fronte di importi medi di 148,5 milioni nel 2018, di 191 milioni nel 2017, di 155 milioni nel 2016 e di 160 milioni nel quinquennio 2011-2015;
- i tempi di affidamento rilevati per i 19 bandi di importo superiore a 300 milioni di euro banditi e aggiudicati nel decennio 2011-2020 sono di 407 giorni che diventano 650 giorni per i 7 bandi indetti nel quinquennio 2011-2015 e aggiudicati al 31 dicembre 2020 e di 266 giorni per i 12 bandi indetti nel quinquennio 2016-2020 e aggiudicati al 31 dicembre 2020.

11. La crescita degli importi in gara, avviata nel 2017, registra un nuovo picco nel 2020 dopo il 2019

L'aggiornamento dell'analisi del mercato delle opere pubbliche misurata attraverso i bandi di gara conferma la crescita del mercato avviata nella seconda metà del 2017 e l'accelerazione avvenuta nel biennio 2018-2019 e fa emergere un 2020 con un trend a doppia velocità. Nel 2020, infatti, si riduce il numero di bandi del 6% rispetto al 2019, principalmente per la ridotta attività delle stazioni appaltanti a causa della pandemia da COVID-19; ma aumenta significativamente l'importo dei lavori messi in gara per effetto di contratti di importo rilevante dovuti principalmente alla nuova realizzazione e alla manutenzione di infrastrutture per la mobilità ferroviaria e stradale. Inoltre, la crescita può essere anche attribuita alle semplificazioni disposte dai decreti-legge n. 32/2019 e n. 76/2020 che, tra l'altro, hanno sospeso le limitazioni dell'appalto integrato e, per gli affidamenti sopra la soglia europea (5,350 milioni di euro), oltre alla riduzione dei termini procedurali, consentono il ricorso alle procedure negoziate senza bando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, anche quando i termini, seppur abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Realizzazione opere pubbliche – Bandi CON e SENZA

concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità (importo in milioni di euro)




Fonte: Cresme Europa Servizi

Va segnalato che riguardo alla crescita degli importi nel 2020, la dimensione della crescita varia significativamente se nel calcolo si includono o si escludono i bandi di importo superiore a 50 milioni di euro per concessioni di servizi come l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, del servizio idrico integrato, della gestione integrata dei rifiuti e della gestione integrata di RSA. Includendo queste voci, che contengono significativi costi connessi alle *commodities* e ai servizi gestionali oltre che ai lavori, la crescita degli importi messi in gara nel 2020 rispetto al 2019 è pari allo +0,5%, mentre senza considerare queste tipologie di opere, l'importo cresce del +11,1%.

Va inoltre ricordato che il 2019 è stato un anno di picco in termini di importi dei lavori messi in gara rispetto a tutti gli anni 2000, e che quindi i dati del 2020, considerando la crisi pandemica e gli effetti che questa ha avuto sullo svolgimento delle attività produttive e lavorative, testimonia della spinta registrata dal comparto delle opere pubbliche.

Realizzazione opere pubbliche – Bandi SENZA

concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità (importo in milioni di euro)



Fonte: Cresme Europa Servizi


Come si nota, prendendo in considerazione il mercato senza concessioni di servizi per la distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità, a partire dal 2017 si avvia una fase di ripresa dei bandi in termini di numero e di importo. Emergono dall'analisi i picchi del 2019 (39,4 miliardi di euro messi in gara) e 2020 (43,3 miliardi), valori ben superiori a quelli registrati annualmente tra il 2011 e il 2017.

12. Le principali dinamiche del difficile 2020, l'impatto della pandemia e delle semplificazioni

Nel 2020, con l'emergenza da COVID-19, i bandi di gara delle opere pubbliche prima si contraggono e poi tornano a crescere. Come sopra accennato, nel 2020 il numero dei bandi si riduce, a causa principalmente della ridotta attività delle stazioni appaltanti soprattutto dei comuni, sia nel periodo di *lockdown* (-17% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019; -41% ad aprile; con un saldo negativo nel 1° semestre del -8,2%) che nei mesi successivi (-4,5% nel secondo semestre) caratterizzati dal persistere della pandemia. Allo stesso tempo si registra una forte crescita degli importi nella seconda metà dell'anno (+128,4% rispetto al 1° semestre 2020; +32,7% rispetto al secondo semestre 2019) per effetto della messa in gara di contratti di importo rilevante facilitata anche dalle semplificazioni disposte dai DL 32/2019 e 76/2020.

Realizzazione opere pubbliche – Bandi per semestre

(importo in milioni di euro)



Fonte: Cresme Europa Servizi

Riguardo ai primi effetti delle norme del DL 76/2020 che prevedono la possibilità di ricorrere in modo più ampio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori fino e oltre la soglia europea, l'articolazione dei dati del 2020 per trimestri e per classi dimensionali fa emergere il significativo aumento nell'ultimo trimestre del ricorso alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei contratti sopra la soglia europea.

Realizzazione opere pubbliche – Bandi per affidamenti diretti e procedure negoziate per classe di importo e trimestre

(importo in milioni di euro)

	IMPORTO NS		FINO A 150MILA EURO		DA 150MILA A 5 MILIONI DI EURO		OLTRE 5 MILIONI DI EURO						TOTALE	
	N°.	€	€	N°.	€	N°.	€	N°.	€	N°.	€	N°.	€	
1° trimestre	343	1.186	72	1.002	439	19	186	19	186	-	-	2.550	697	
2° trimestre	170	1.292	80	936	422	11	218	11	218	-	-	2.409	721	
3° trimestre	178	1.354	79	1.248	729	21	185	12	108	9	77	2.801	993	
4° trimestre	233	1.582	86	1.670	1.031	34	1.084	11	650	23	433	3.519	2.201	
Totale	924	5.414	317	4.856	2.622	85	1.673	53	1.162	32	511	11.279	4.612	

Fonte: Cresme Europa Servizi

13. La crescita dei mercati tradizionali delle opere pubbliche e il forte calo dei PPP

Un dato importante che ha caratterizzato il mercato delle opere pubbliche nel 2020 è la fase espansiva degli importi degli appalti di lavori tradizionali - ovvero appalti di sola esecuzione dei lavori, appalti integrati di progettazione ed esecuzione dei lavori e appalti a contraente generale - e di quelli di costruzione/manutenzione e gestione. Infatti nel 2020 il mercato dei lavori pubblici tradizionali, a fronte di una crescita dell'11,1% dell'importo dei bandi dell'insieme delle opere pubbliche, registra un +38,1% degli importi messi in gara: si

passa dai 25,2 miliardi del 2019 ai 34,7 del 2020. Decisivi sono gli appalti integrati che registrano una crescita del 238% (da 3,3 a 11,2 miliardi) degli importi accompagnata da un aumento del 97% del numero di bandi (da 281 a 553 bandi).

Il dinamismo dei lavori pubblici tradizionali è confermato anche dal dato delle aggiudicazioni: +16,3% a fronte di una crescita del 5,4% dell'insieme delle aggiudicazioni di opere pubbliche. Altre conferme arrivano dal mercato della progettazione: +83% gli importi dei bandi per servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e collaudo delle opere a fronte di un +50% dell'insieme dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici. In crescita anche gli importi degli appalti di costruzione/manutenzione e gestione (+58,8% nel 2020, da circa 2,7 a 4,3 miliardi).

La ripresa delle opere pubbliche – Importo bandi e aggiudicazioni

(Variazioni %)

	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
	Totale mercati				
Bandi SAI e altri servizi tecnici	0,8	72,1	16,3	12,8	50,2
Bandi OOPP	-29,1	29,1	27,3	32,8	11,0
Aggiudicazioni di OOPP	12,9	-24,5	26,9	1,4	5,4
	Lavori tradizionali				
Bandi di progettazione (a)	69,7	147,8	20,6	3,7	83,0
Bandi di lavori tradizionali	-32,6	54,3	29,1	21,3	38,1
Aggiudicazioni di lavori tradizionali	-21,8	-17,5	67,6	-0,7	16,3

Fonte: Cresme Europa Servizi

(a): sono compresi i bandi per l'affidamento dei tre livelli di progettazione di lavori pubblici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), le attività di direzione dell'esecuzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza nonché i collaudi.

In forte calo il mercato del PPP. Nel 2020 si registra una riduzione degli importi in gara del 59,2% rispetto al 2019, passandosi da 11,5 miliardi a 4,7 miliardi. Uno dei motivi di questa riduzione è fisiologico, considerando il valore record del 2019, mentre altri fattori sono riconducibili al crescente ammontare di risorse disponibili e all'entrata in vigore del decreto semplificazioni che sembra favorire il ricorso agli appalti tradizionali anche per i tempi di attuazione più brevi.

14. RFI prima stazione appaltante nel 2020

L'analisi dei bandi del 2020 articolati per macrotipologie di stazioni appaltanti evidenzia la riduzione della domanda di enti territoriali e amministrazioni centrali e la fase espansiva dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali, sostenuta primariamente dai gestori delle infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. La fase di crescita degli importi dei lavori mandati in gara dai gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali ha inizio nel 2017 (+88%) e continua nel 2018 (+1%), nel 2019 (+37,4%) e nel 2020 (+89,7%), passando dai 4,7 miliardi di euro messi in gara nel 2016 ai 23,2 miliardi del 2020: un valore record per tutti gli anni 2000. Di questi, 13,8 miliardi di euro fanno riferimento a 410 bandi di RFI Spa - che diventa la prima stazione appaltante del Paese per ammontare degli importi in gara - e delle imprese impegnate nella realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione (6 bandi dell'importo complessivo di circa 572 milioni) e della tratta AV/AC Brescia-Verona (4 bandi dell'importo complessivo di circa 304 milioni).

Gli enti territoriali nel 2020, dopo la crescita del 2019, hanno registrato una flessione del 15,5% degli importi messi in gara e del 7,4% del numero dei bandi. Il peso degli enti territoriali sui bandi di gara delle opere pubbliche scende dal 55% del 2019 al 41% del 2020. I comuni nel 2020 hanno registrato una flessione del 6% degli importi di lavori messi in gara, e una contrazione del 10,6% del numero di gare. Il peso dei comuni sui bandi di gara delle opere pubbliche scende dal 17% del 2019 al 15% nel 2020. Tale decremento appare interamente ascrivibile alla crisi pandemica, che ha colpito più duramente le amministrazioni locali rispetto alle altre stazioni appaltanti.

15. Nel 2020 le infrastrutture di trasporto spingono la ripresa delle opere pubbliche, mentre sono calati gli interventi edilizi

Il settore delle opere pubbliche più dinamico del 2020 è quello dei trasporti, con percentuali di crescita del 3,1% per numero e del 38,7% per importo. Il motore trainante sono le consistenti risorse assegnate nell'ultimo quinquennio per la nuova costruzione, il potenziamento (anche tecnologico) e la manutenzione di infrastrutture per la mobilità ferroviaria e stradale a valere sui finanziamenti pubblici nazionali (leggi di bilancio e altre norme nazio-

nali) e europei (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondi CEF 2014-2020) e con l'apporto di risorse private dei concessionari autostradali. Il 2020 rappresenta il quarto anno consecutivo di crescita per numero e importo. Tra il 2016 e il 2020 il numero di bandi aumenta del 43% (da 3.991 a 5.703 bandi) a fronte di un importo più che quadruplicato (da 6,2 a 25,3 miliardi).


Nel 2020 risultano invece in calo tutti gli altri settori: l'edilizia ha registrato una flessione del -10,7% del numero di bandi (da 11.518 a 10.286) e del -19,4% degli importi (da 13,5 a 10,9 miliardi); il settore dell'ambiente, energia e telecomunicazioni ha registrato un calo del -5,4% del numero (da 2.948 a 2.790 bandi), ma gli importi messi in gara sono rimasti stabili a quota 5,9 miliardi; le altre infrastrutture hanno registrato un calo del -7,3% del numero (da 3.511 a 3.253 bandi) e del -5,6% degli importi (da circa 1,65 a 1,56 miliardi).

16. Territorio: il recupero del Mezzogiorno

L'analisi per area geografica, considerando che una parte dei bandi non è riconducibile a una delle due macro-aree territoriali individuate, riguardo agli importi in gara fa emergere nel 2020 il forte recupero di Sud e Isole (dai 9,2 miliardi del 2019 a 13,8 miliardi, +50,6%), sostenuto, tra l'altro, dall'assegnazione delle risorse europee della programmazione FSC 2014-2020, e da un minore impatto della crisi pandemica rispetto alla regioni del Nord; e il rallentamento del Centro-Nord (da 24,6 a 24,2 miliardi, -1,4%), che può risultare in parte fisiologico, se si considera la forte accelerazione registrata nel triennio 2017-2019, e in parte causato dal maggiore impatto della crisi pandemica. Il maggiore impatto della crisi pandemica nelle regioni del Nord è confermato anche dalla più significativa riduzione del numero di bandi: -8,4% nelle regioni del Centro-Nord (si passa da 16.071 bandi a 14.719); -2,2% nelle regioni del Sud e nelle Isole (da 7.188 bandi a 7.028).

Realizzazione opere pubbliche - Bandi per area geografica

(importi in milioni di euro)



Fonte: Cresme Europa Servizi

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05973 Pizzetti: Disservizi nei collegamenti telefonici e <i>internet</i> registrati nella provincia di Cremona	282
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	286
5-05974 Sozzani: Piena funzionalità degli uffici postali nonostante le misure di contenimento in materia di Covid-19	282
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	288
5-05975 Zanella: Continuità aziendale dell'emittenza televisiva locale nell'ambito del processo di transizione del sistema digitale	282
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	290
5-05976 Silvestroni: Chiarimenti in merito ad un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico sulla crisi di <i>Air Italy</i>	283
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	292
5-05977 Serritella: Iniziative per una regolare ed equa transizione al sistema digitale del servizio televisivo	283
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	293

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	283
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	295
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	284
Sui lavori della Commissione	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	284
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere della relatrice)</i>	296
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	297
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	285
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	298

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti presentati</i>)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.15.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05973 Pizzetti: Disservizi nei collegamenti telefonici e internet registrati nella provincia di Cremona.

Luciano PIZZETTI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, evidenzia come il Governo non abbia alcuna responsabilità nella vicenda; ritiene comunque importante il fatto che esso abbia interessato il soggetto gestore, di cui apprezza l'impegno. Ribadisce però che non è accettabile che i comuni in oggetto siano rimasti così a lungo privi dei collegamenti telefonici e di *internet*, sebbene non si sia trattato di un periodo caratterizzato da grandi nevicate.

5-05974 Sozzani: Piena funzionalità degli uffici postali nonostante le misure di contenimento in materia di Covid-19.

Roberto CAON (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAON (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ribadisce però che Poste Italiane Spa dovrà fornire precise direttive per affrontare il problema, giacché esso permane evidente sotto gli occhi di tutti.

5-05975 Zanella: Continuità aziendale dell'emittenza televisiva locale nell'ambito del processo di transizione del sistema digitale.

Federica ZANELLA (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, precisando ulteriormente quali siano le zone geografiche interessate dalla criticità.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica ZANELLA (Lega), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta: sebbene le difficoltà rimangano, nota con soddisfazione che si sta cercando di affrontarle. Propone di considerare un passaggio al nuovo sistema digitale che avvenga simultaneamente in tutto il territorio nazionale; l'obiettivo è quello di mantenere la continuità aziendale per attività che molto spesso hanno ostinatamente continuato a lavorare durante l'emergenza pandemica, svolgendo una funzione sociale che ha rappresentato un valore aggiunto per i territori.

Ricorda come nel decreto-legge « sostegni 1 », grazie ad un emendamento della Lega, sia stato rifinanziato il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali per un importo pari a 20 milioni di euro.

Giacché nel 2020 tale contributo era stato invece pari a 50 milioni, si augura che nel prossimo decreto-legge « sostegni 2 » ne possano essere erogati altri 30, giacché si tratta di somme di denaro indispensabili per la sopravvivenza del settore.

5-05976 Silvestroni: Chiarimenti in merito ad un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico sulla crisi di Air Italy.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SILVESTRONI (FdI), prende atto della risposta della sottosegretaria.

5-05977 Serritella: Iniziative per una regolare ed equa transizione al sistema digitale del servizio televisivo.

Davide SERRITELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide SERRITELLA (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'aggiornamento dei dati da lei fornito. Si augura che entro il 1° settembre si possa attivare una massiccia campagna mediatica, giacché numerosi cittadini, specialmente fra i più anziani, non sono adeguatamente informati sulla transizione in atto del sistema digitale.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infra-

strutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

C. 2663 Enrico Borghi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che le Commissioni affari costituzionali ed esteri hanno espresso un parere favorevole, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione e la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con una osservazione.

Avverte altresì che il relatore Enrico Borghi ha presentato l'emendamento 1.100 volto a recepire l'osservazione della Commissione politiche dell'Unione europea e l'articolo aggiuntivo 1.01 volto a recepire la condizione della Commissione bilancio (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 e sull'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 e l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di conferire al relatore, Enrico Borghi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i compo-

nenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.

Paolo FICARA (M5S), *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un vicepresidente, a seguito della nomina della deputata Deborah Bergamini a sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei sinistri.

Indice la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 29

Hanno riportato voti:

Diego Sozzani 20

Schede bianche 9

Proclama eletto vicepresidente il deputato Diego Sozzani.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un vicepresidente i deputati: Baldelli, Barbuto, Cantone, Caon, Capitanio, Carinelli, De Girolamo, Donina, Ficara, Fogliani, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Marino, Nobili, Pentangelo, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rosso, Scagliusi, Serritella, Siracusano, Sozzani, Zanella, Zordan.

Sui lavori della Commissione.

Marco SILVESTRONI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che la votazione appena tenutasi si è svolta in modo antidemocratico e contrario alle prassi consolidate, che prescrivono che una delle due vicepresidenze della Commissione spetti alle opposizioni. Per questo motivo, i de-

putati di Fratelli d'Italia hanno deciso di non partecipare al voto.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, illustra una proposta di parere con due osservazioni (*vedi allegato 7*).

Federica ZANELLA (Lega) ricorda le gravi difficoltà in cui versano le emittenti locali, che pure nel periodo dell'emergenza pandemica hanno continuato la propria attività svolgendo un'importante funzione sociale a sostegno dei territori. Rileva come nell'anno 2020 fosse stato istituito un Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali pari a complessivi 50 milioni di euro; con l'articolo 6-ter del provvedimento in esame tale Fondo è stato rifinanziato con 20 milioni. Si augura che tale somma possa essere integrata con altri 30 milioni di euro, e propone di introdurre nel parere un'osservazione in questo senso.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, accoglie la proposta di riformulazione della collega Zanella.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, così come

riformulata con tre osservazioni (*vedi allegato 8*).

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2021.

Luciano NOBILI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2020.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che sono state presentate 436 proposte emendative (*vedi allegato 10*).

Ricorda che in sede di ufficio di presidenza si era convenuto di svolgere nella seduta odierna gli interventi sul complesso degli emendamenti.

Elena MACCANTI (Lega), intervenendo da remoto, sottolinea come la gran parte delle proposte emendative siano state presentate dal gruppo della Lega. Nel ringraziare il relatore Bendinelli per la disponibilità dimostrata, tiene a precisare che il proprio gruppo è pienamente convinto che il volo da diporto o sportivo debba essere un elemento importante della ripartenza economica, anche rispetto all'offerta turistica, e che le perplessità permangono semmai sul dettato del testo in esame. Ricorda come inizialmente fosse stata presentata una proposta di legge del solo collega Bendinelli, a proposito della quale si era svolto un esame approfondito e anche tenute delle audizioni, e che solo in un secondo momento era stato deliberato l'abbinamento con la proposta a prima firma Maschio. Ribadisce come la Commissione debba dimostrarsi aperta a tutti i contributi, ricordando come alcune memorie giunte nel frattempo abbiano esplicitamente chiesto di riaprire le audizioni. Conclude affermando che occorre a questo punto trovare una sintesi costruttiva, giacché il settore necessita di una legge quadro.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-05973 Pizzetti: Disservizi nei collegamenti telefonici e *internet* registrati nella provincia di Cremona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'Onorevole Interrogante, sentita la società TIM in ordine alle problematiche esposte, quest'ultima ha comunicato che nel periodo intercorrente tra novembre 2020 e fine gennaio dell'anno in corso, è stata chiamata ad intervenire, nel territorio interessato, su oltre 2.000 reclami, tutti gestiti e risolti.

Si tratta di reclami inerenti singole linee per i quali è stato necessario intervenire fisicamente, sul posto per il ripristino del servizio, in particolare: 631 per il prefisso 0372 (settore di Cremona), 868 per il prefisso 0373 (settore di Crema), 238 per il prefisso 0374 (settore a cavallo dei territori di Crema e Cremona) e 342 per il settore 0375 (settore di Casalmaggiore). Nello stesso periodo, a causa del forte maltempo, si sono registrati circa 241 guasti su cavo, che per il 50 per cento hanno comportato la sostituzione di tratte di cavo di varie potenzialità (dal 100 coppie fino al 2400 coppie) e per la quale è stata, in molti casi, necessaria una attività di scavo che ha comportato richieste di permesso agli enti (Comune, Provincia) o a privati. Inoltre, nello stesso periodo sono state emesse 7 allerte meteo dalla Regione Lombardia e il territorio oggetto dell'interrogazione è stato interessato dal 28 al 31 dicembre 2020 da abbondanti nevicate. Nonostante questo quadro di estrema difficoltà, TIM ha evidenziato di aver sempre portato avanti i propri interventi, rimanendo in contatto costante con le amministrazioni locali e fornendo il massimo supporto.

Inoltre, la stessa società ha precisato che per far fronte alle esigenze della clientela e in generale dei cittadini, sta continuando ad investire nelle così dette aree bianche del paese, per accelerare la copertura *ultrabroadband* (UBB) su tutto il ter-

ritorio nazionale e raggiungere con l'Internet veloce un bacino sempre più ampio di famiglie e imprese. Tale impegno costante ha portato a fine 2020 a raggiungere in banda ultra larga oltre 3.450 comuni. Con particolare riferimento alla Lombardia, nello scorso anno, sono stati raggiunti in banda ultralarga con tecnologia FTTC, 636 Comuni, dei quali 46 in provincia di Cremona. TIM ha fatto presente che anche nel corso del 2021 continua ad implementare la propria copertura nel territorio della Regione.

Si coglie l'occasione per evidenziare, inoltre, che TIM ha recentemente siglato un accordo strategico con Eutelsat Communications per ampliare la propria offerta di servizi in banda ultralarga attraverso la tecnologia satellitare, in linea con l'obiettivo di coprire, in questo modo, anche le zone più isolate e remote del Paese.

Nell'esprimere piena condivisione circa l'esigenza di garantire un'adeguata copertura Internet nei territori dei comuni lombardi, si evidenzia che negli scorsi mesi lo sforzo dell'Amministrazione che rappresentato è stato intenso, al fine di intraprendere azioni volte ad accelerare l'esecuzione delle opere e così, recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulati su scala nazionale dal Piano Banda Ultra Larga (BUL) aree bianche, il cui obiettivo è la costruzione di una rete capillare in tutte le aree bianche del territorio nazionale. Tali azioni sono state volte principalmente a snellire gli *iter* dei processi autorizzativi, finalizzati al rilascio da parte degli Enti preposti dei permessi necessari per avviare/chiudere i cantieri e ad elaborare semplificazioni normative per facilitare l'esecuzione delle opere.

In riferimento alle tratte previste dal Piano Banda Ultra Larga nei comuni oggetto del presente quesito, il concessionario Open Fiber ha comunicato ad Infratel Ita-

lia, società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, la conclusione dell'attività di infrastrutturazione in fibra ottica (FTTH) e l'avvio della fase di commercializzazione delle tratte realizzate.

La realizzazione del Piano nel territorio lombardo è inoltre oggetto di costante osservazione ed analisi da parte del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio istituito dall'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga, stipulato tra la

Regione Lombardia ed il Ministero dello sviluppo economico in data 7 aprile 2016.

In conclusione, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare costante attenzione alle problematiche rappresentate, in considerazione delle ripercussioni negative che possono determinare sulla popolazione interessata, anche alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria.

ALLEGATO 2

5-05974 Sozzani: Piena funzionalità degli uffici postali nonostante le misure di contenimento in materia di Covid-19.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto con la presente interrogazione, la società Poste Italiane S.p.A., interpellata al riguardo, ha reso noto che nell'immediato verificarsi dell'emergenza epidemiologica ha posto in essere tutte le azioni opportune ai fini della tutela dei propri lavoratori e degli utenti, con l'obiettivo di assicurare i propri servizi in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e, dunque, anche quelle relative al distanziamento sociale.

Tali iniziative hanno riguardato anche alcuni Uffici postali della Regione Veneto che, in totale, presenta 1.032 Uffici: di questi, 87 sono attivi con orario doppio turno – apertura 6 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 ed il sabato dalle 08:20 alle 12:35 847 con orario monoturbo – dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35/13:45 ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12.35/12:45 e 98 con apertura da 1 a 5 giorni alla settimana – dalle 08:20 alle ore 13:35/13:45 ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12.35/12:45 Nella Regione, inoltre, sono attivi 567 ATM Postamat.

In tutta la Regione di interesse degli Interroganti, si rappresenta che ad oggi, solo 8 uffici postali sono attualmente chiusi (3 dei quali per motivi di ristrutturazione), inoltre 21 uffici postali doppio turno, 115 mono-turno e 23 con apertura da 1 a 5 giorni settimanali non sono tornati ancora alla consueta operatività a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, continuando comunque a offrire il servizio alla clientela. Pertanto, la regolare erogazione dei servizi viene assicurata anche attraverso gli altri uffici postali aperti nel medesimo Comune e/o nei Comuni limitrofi, in grado di assorbire, in base ai flussi di traffico e al numero di operazioni effet-

tuate, l'operatività degli uffici postali attualmente ancora razionalizzati. Si soggiunge, infatti, che le attuali razionalizzazioni, in forza delle verifiche effettuate dalla Società, non destano particolari criticità come si evince dai flussi di traffico. Maggiore affluenza si registra solo nelle giornate di pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali, con rallentamenti non rilevanti a livello operativo.

Peraltro, si rammenta che da quasi un anno, in accordo con INPS e Protezione civile è stato anticipato il pagamento delle pensioni, articolando il calendario su più giornate, al fine di diluire l'afflusso della clientela. Lo scaglionamento del pagamento delle pensioni ed il relativo calendario alfabetico è comunicato ogni mese a tutti i Sindaci del territorio nazionale. Ad oggi, l'anticipo delle pensioni è stato confermato anche per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto. Vieppiù, grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, è stata offerta agli *over 75* la possibilità di ricevere a domicilio il pagamento in contanti della propria pensione.

L'Azienda, inoltre, collabora fattivamente da mesi, attraverso un costante scambio di informazioni con le Prefetture del nostro Paese, per concordare opportune azioni da parte delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile per la gestione di eventuali assembramenti al di fuori degli uffici nei giorni di pagamento delle pensioni e, ove necessari, sono stati predisposti servizi di vigilanza privata per evitare possibili assembramenti nelle aree esterne di alcuni uffici postali. Inoltre, prosegue l'attività di costante monitoraggio delle segnalazioni dei direttori degli uffici postali, in relazione a situazioni di criticità legate ad eccessive code e assembramenti, all'esterno e all'interno degli uffici postali.

Si fa altresì presente che Poste Italiane informa costantemente la competente Autorità di regolamentazione e vigilanza (AGCOM) sulle misure intraprese nella gestione operativa degli uffici postali, nonché sulle modalità di erogazione dei servizi di recapito.

Con riferimento al personale attualmente impiegato, si precisa che, ad oggi, il territorio di interesse degli Interroganti presenta un numero di risorse applicate pienamente in linea e pertanto adeguato, ai fabbisogni attuali. Tuttavia l'azienda Poste Italiane, anche grazie agli accordi sulle politiche attive del lavoro, provvederà a potenziare il personale degli uffici postali.

Preme evidenziare altresì che negli ultimi mesi vi sono stati diversi contatti fra i rappresentanti delle Amministrazioni comunali della Regione Veneto e i rappresentanti di Poste Italiane. L'Azienda ha fornito riscontro con diverse note illustrando, tra l'altro, tutte le iniziative adottate per limitare la diffusione del contagio e l'adeguatezza delle risorse applicate.

Alla luce di quanto esposto, si comunica che il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, continuerà a monitorare il servizio svolto da Poste Italiane, nella consapevolezza della rilevanza che questo assume per la popolazione.

ALLEGATO 3

5-05975 Zanella: Continuità aziendale dell'emittenza televisiva locale nell'ambito del processo di transizione del sistema digitale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli !

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 1026 e ss. legge n. 205 del 2017) ha normato il processo di liberazione, entro il 30 giugno 2022, della banda di frequenza a 470-790 MHz (c.d. banda 700), attualmente in uso da parte degli operatori televisivi nazionali e locali, per il conseguimento degli obiettivi comunitari di rendere disponibile tale banda per gli operatori mobili per lo sviluppo del 5G [Comunicazione della Commissione COM(2016) 588 final + Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione].

Tutte le azioni e gli obblighi conseguenti al raggiungimento di tali obiettivi hanno come diretta conseguenza il completo riassetto dell'intero comparto televisivo nazionale e locale.

La legge di bilancio 2018 ha disciplinato il processo che nel quadriennio 2018-2022 deve portare a definire il nuovo assetto del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, a partire dall'assegnazione delle risorse frequenziali rimaste a disposizione per i *broadcaster*, a valle della conclusione delle procedure di asta pubblica ad ottobre 2018 espletate dal Ministero dello sviluppo economico ad ottobre 2018, per la concessione ad operatori di rete di comunicazione (TLC) dei diritti d'uso delle frequenze per lo sviluppo delle reti e dei servizi 5G.

Ad oggi, sono stati pubblicati 71 bandi per l'assegnazione delle reti agli operatori.

Al 7 maggio scorso risultano pubblicate, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, le graduatorie relative all'assegnazione di 42 reti agli operatori di rete che hanno proposto domanda. Ulteriori

11 graduatorie sono state ultimate e saranno pubblicate nella settimana corrente.

Diversi diritti d'uso sono stati già assegnati dal Ministero dello sviluppo economico; a breve saranno assegnati tutti i diritti d'uso per le reti per le quali sono state pubblicate le graduatorie agli operatori di rete vincitori.

Alla data odierna, risultano 18 reti non assegnate (4 reti di primo livello e 14 reti di secondo livello): 10 reti non sono state assegnate a causa dell'esclusione dei partecipanti per non aver rispettato i requisiti previsti dai bandi; 8 reti non sono state assegnate poiché il bando è andato deserto.

Per quello che riguarda le reti di primo livello: le reti delle aree tecniche Emilia-Romagna e Marche non sono state assegnate per esclusione dei partecipanti; le reti delle aree tecniche Trentino-Alto Adige e P.A. Trento non sono state assegnate per mancanza di domanda.

Per quello che riguarda le reti di secondo livello: le reti delle aree tecniche Lombardia e Piemonte or. [canale 21 (BS-CR-LO-SO)], Friuli-Venezia Giulia [canale 42 (GO-TS)], Emilia-Romagna [canale 42 (BO-MO)], Emilia-Romagna [canale 35 (PR-RE)], Abruzzo e Molise [canale 42 (PE)], Puglia e Basilicata [canale 29 (PZ)], Puglia e Basilicata [canale 34 (PZ)] e Calabria [canale 42 (CZ)] non sono state assegnate per esclusione dei partecipanti. Le reti delle aree tecniche Piemonte [canale 29 (AT)], Lombardia e Piemonte or. [canale 31 (BS)], Veneto [canale 32 (BL)], Toscana [canale 29 (PT)], Marche [canale 32 (AN-FM-MC)] e Sardegna [canale 34 (NU-OG)] non sono state assegnate per mancanza di domanda.

In merito, si rappresenta che si procederà con la nuova pubblicazione dei 18 bandi, i quali riproporranno le medesime condizioni di partecipazione dei precedenti, relativamente alle offerte tecniche. Ciò consentirebbe di ridurre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Conseguentemente, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico sta

lavorando per rispettare i tempi previsti dalla Road Map (DM 19 giugno 2019).

Infine, per quello che riguarda la proposta di prevedere un passaggio alla tecnologia DVBT2-HEVC simultaneo, sull'intero territorio nazionale, dell'emittenza nazionale e locale tra aprile e giugno 2022, si rappresenta che sono in corso tutte le opportune valutazioni politiche.

ALLEGATO 4

5-05976 Silvestroni: Chiarimenti in merito ad un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico sulla crisi di Air Italy.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, *Air Italy* è stata posta in liquidazione volontaria l'11 febbraio 2020 ed ha cessato contestualmente le operazioni di volo, aprendo una procedura di licenziamento collettivo il successivo 3 marzo, sospesa per il blocco dei licenziamenti collettivi, fino alla data del 17 agosto 2020.

La grave decisione assunta ha coinvolto innanzitutto i Ministeri direttamente competenti, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero del lavoro.

Sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, a riguardo, lo stesso ha informato che la società ha sostenuto i costi delle retribuzioni per i mesi in cui non erano disponibili ammortizzatori, i licenziamenti erano bloccati e il personale non era impieghabile.

Il Decreto Agosto (decreto-legge 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia») ha poi escluso dal blocco dei licenziamenti le società in liquidazione e previsto per le compagnie aeree cessate una CIGS per 10 mesi.

In data 3 settembre 2020 è stato sottoscritto l'accordo in sede governativa per l'accesso alla CIGS prevista dal Decreto Agosto per 10 mesi, con scadenza al 30 giugno 2021, per tutto il personale dipendente (che a quella data constava di 1465 lavoratori).

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, informa altresì che il 1° aprile 2021

è stata nuovamente aperta la procedura di licenziamento collettivo, per i residui 1370 lavoratori circa, in previsione della scadenza della cassa integrazione del 30 giugno 2021.

La società ha dichiarato di non essere in condizione di sostenere ulteriori oneri, connessi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dopo il 30 giugno 2021, anche qualora venissero predisposti strumenti di ammortizzazione sociali ulteriori.

È altresì noto che lo scorso 14 aprile, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, i dipendenti di *Air Italy* hanno manifestato, anche con i lavoratori di altre compagnie aeree, al fine di ottenere l'istituzione di un tavolo di crisi nonché il riconoscimento di appositi ammortizzatori sociali per far fronte alla crisi in atto.

A tal ultimo riguardo, tengo a precisare che già precedentemente era stato convocato un tavolo dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a riguardo, con i principali attori della vicenda (tra i quali la Regione Sardegna, i sindacati e l'ENAC).

È dunque massima l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico sulla vicenda, fermo restando che ogni iniziativa relativa all'intero settore del trasporto aereo non potrà prescindere dalla competenza degli altri Dicasteri coinvolti, quali il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. A quest'ultimo, infatti, spetta in via prioritaria valutare i profili occupazionali, e prospettare un'ulteriore soluzione alla scadenza della CIGS.

ALLEGATO 5

5-05977 Serritella: Iniziative per una regolare ed equa transizione al sistema digitale del servizio televisivo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli !

Come ricordato in occasione del QT Zanella, la Legge di Bilancio 2018 ha normato il processo di liberazione, entro il 30 giugno 2022, della banda di frequenza a 470-790 MHz (c.d. banda 700), attualmente in uso da parte degli operatori televisivi nazionali e locali, per il conseguimento degli obiettivi comunitari di rendere disponibile tale banda per gli operatori mobili per lo sviluppo del 5G.

La liberazione della banda 700 comporta:

la ristrutturazione delle reti da parte degli operatori televisivi nazionali, che dovranno realizzare nuove reti in base a più avanzati standard trasmissivi e di codifica del segnale (c.d. DVB-T2 e HEVC);

il rilascio obbligatorio da parte di tutti gli operatori di rete locali di tutte le frequenze, attualmente esercite in virtù di diritti d'uso rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico;

un nuovo assetto di mercato degli editori televisivi in relazione alla contrattualizzazione per il trasporto dei relativi contenuti su nuove frequenze;

un graduale adattamento degli utenti finali alle nuove tecnologie trasmissive.

In relazione alla diffusione dei televisori con la nuova tecnologia DVB-T2 è stato previsto (sempre con Legge di Bilancio 2018) un contributo pubblico – con valore fino a 50 euro e riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro – per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione sa-

tellitare. Lo stanziamento complessivo previsto è di circa 150 milioni di euro.

Il 18 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto che disciplina le modalità di erogazione del suddetto contributo ed è stato stipulato un accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione della piattaforma telematica utilizzata per l'erogazione del contributo. A novembre del 2019 è iniziata la registrazione dei venditori di decoder e televisori sulla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate; il 29 novembre 2019 ha avuto inizio l'erogazione dei contributi.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'Agenzia delle entrate e della Fondazione Ugo Bordoni, rileva ogni quindici giorni i dati di vendita di televisori e decoder da parte delle famiglie che si avvalgono dei bonus, che ad oggi ammontano a euro 24.248.123,53 per un totale di 486.402 contributi erogati.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha messo a disposizione altri 100 milioni di euro per lo smaltimento delle apparecchiature ormai obsolete (Bonus Rotamazione TV). Queste misure favoriscono la sostituzione dei televisori non idonei a sintonizzare il segnale con le nuove codifiche e standard trasmissivi. Il relativo decreto attuativo è attualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione del concerto.

La nuova misura di sostegno è indipendente dal reddito, dunque, prevede una platea più ampia di destinatari, e correla l'erogazione del contributo al riciclo degli apparecchi televisivi obsoleti (cioè acquistati o posseduti prima del 16 dicembre 2018 – data di entrata in vigore dello *standard* HEVC Main 10). Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal rivenditore dell'appar-

recchio televisivo sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari una percentuale del prezzo di vendita entro un tetto massimo di 100 euro, in caso di acquisto di nuovo apparecchio televisivo previo smaltimento di un vecchio apparecchio televisivo. Il rivenditore verrà di seguito rimborsato tramite credito di imposta per un importo corrispondente allo sconto praticato all'utente all'atto di acquisto, sempre

per il tramite dell'Agenzia delle entrate sulla base dell'attuale piattaforma già operativa e in corso di aggiornamento.

Sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di verificare la possibilità di destinare ulteriori risorse al bonus, in modo tale da ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari e consentire una ordinata transizione alle nuove tecnologie.

ALLEGATO 6

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la parola: 2026
con la seguente: 2031.*

1.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.01. Il Relatore.

ALLEGATO 7

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (3099 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento, volto a recare sostegno a diverse categorie produttive nonché enti erogatori di servizi pubblici, anche con riguardo ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, allo scopo di permettere loro di superare le difficoltà connesse al periodo di contenimento della pandemia da COVID-19;

espresso apprezzamento per l'inserimento all'articolo 26, nel corso dell'esame

al Senato, di uno specifico intervento destinato al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi volti al sostegno delle attività legate al turismo croceristico.

ALLEGATO 8

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (3099 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento, volto a recare sostegno a diverse categorie produttive nonché enti erogatori di servizi pubblici, anche con riguardo ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, allo scopo di permettere loro di superare le difficoltà connesse al periodo di contenimento della pandemia da COVID-19;

espresso apprezzamento per l'inserimento all'articolo 26, nel corso dell'esame al Senato, di uno specifico intervento destinato al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri me-

diante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi volti al sostegno delle attività legate al turismo croceristico;

c) valuti il Governo l'opportunità di incrementare ulteriormente le risorse del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali di cui all'articolo 6-ter per l'anno 2021, al fine di riportarlo all'importo di 50 milioni di euro previsto per l'anno 2020.

ALLEGATO 9

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti in per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (3045 Governo);

sottolineato che l'articolo 12 è volto alla celere erogazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, chiarendo le modalità per il calcolo della relativa anticipazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Disciplina del volo di diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Principi)

1. La disciplina del volo da diporto o sportivo si basa sul principio della sicurezza.

01.01. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimerlo.

1.56. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Ai fini della presente legge per « volo da diporto e sportivo (VDS) » si intende l'attività grave; di volo effettuata con velivoli per volo da diporto e sportivo, o velivoli per volo da diporto e sportivo avanzato, di seguito denominati, rispettivamente, « velivoli VDS » e « velivoli VDS avanzato », per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici.

3. Ai fini della presente legge per « velivolo VDS » si intende un velivolo appartenente a una delle seguenti categorie:

a) aeroplani, strutture monoposto e biposto, diversi da quelli senza equipaggio,

che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non superi i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*Maximum Take-Off Mass – MTOM*) registrata non superiore a 600 chilogrammi per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua e a 650 chilogrammi per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

b) elicotteri, strutture monoposto e biposto, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una massa massima al decollo (*MTOM*) registrata non superiore a 600 chilogrammi per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua e a 650 chilogrammi per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;

c) alianti, strutture monoposto e biposto, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una massa massima al decollo (*MTOM*) registrata non superiore a 600 chilogrammi.

4. Ai fini della presente legge per « velivolo VDS avanzato » si intende un velivolo qualificato come avanzato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133.

5. Le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, non trovano applicazione per le categorie di aeromobili di cui al presente articolo.

1.2. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

1.57. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: legge con la seguente: disposizione.

1.8. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: legge, con la seguente: norma.

1.9. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: legge, con la seguente: legislazione.

1.11. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: legge, con la seguente: normativa.

1.10. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: legge, con la seguente: provvedimento.

1.7. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: legge con la seguente: regola.

1.12. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: definisce con la seguente: intende.

1.13. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: definisce con la seguente: stabilisce.

1.14. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere le parole: diporto o.

1.15. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere le parole: o sportivo.

1.16. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: ricreativi con la seguente: di svago.

1.18. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: ricreativi con la seguente: ludici.

1.17. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la parola: sportivi aggiungere la seguente: di ricerca e sviluppo.

1.48. Donina, Capitanio, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: aerei.

1.19. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: aeroplani.

1.20. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: apparecchi.

1.22. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: velivoli.

1.23. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la parola: con aeromobili aggiungere le seguenti: per impiego VDS;

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come notificato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea.

1.66. De Lorenzis.

Al comma 1, sostituire la parola: provvisti con la seguente: dotati.

1.24. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: provvisti con la seguente: forniti.

1.25. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: provvisti con la seguente: muniti.

1.26. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: provvisti con la seguente: muniti.

1.28. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: privi di motore con la seguente: sprovvisti.

1.29. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: motore con la seguente: propulsore.

1.27. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 1.

1.60. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 2.

1.61. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, numero 2, sostituire le parole: 120 kg con le seguenti: 150 kg.

* **1.53.** Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

* **1.67.** De Lorenzis.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 3.

1.62. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, numero 3, alinea, sopprimere le parole: , anche ad ala rotante,

1.74. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, numero 3, sopprimere le parole: la cui velocità misurabile di stallo o la cui velocità costante di volo minima in configurazione atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS),

1.75. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, all'allegato 1, numero 3, dopo la parola: atterraggio aggiungere le seguenti: , ove applicabile,

* **1.54.** Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

* **1.68.** De Lorenzis.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 4.

1.63. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 5.

1.64. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere il numero 6.

1.65. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 1, numero 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg.

1.55. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli aeromobili VDS non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni di legge o dell'Unione europea.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

1.72. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addestramento al volo, i titoli e l'esercizio delle attività VDS, nonché la regolamentazione per gli aeromobili per il VDS sono disciplinati dalla presente legge e dai regolamenti emanati ai sensi degli articoli 3 e 6.

1.49. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli aeromobili VDS non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del codice della navigazione,

fatto salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni di legge o dell'Unione europea.

1.6. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al settore del VDS non si applicano le disposizioni del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, nonché ogni altra norma di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge.

1.50. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

1.58. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: Alle attività con le seguenti: All'incarico.

1.33. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: Alle con le seguenti: All'esercizio delle.

1.30. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: attività con la seguente: operazioni.

1.31. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, dopo le parole: Alle attività aggiungere le seguenti: di realizzazione,

1.35. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: progettazione con la seguente: elaborazione.

1.36. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: progettazione con la seguente: pianificazione.

1.37. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: progettazione con la seguente: programmazione.

1.38. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: progettazione con la seguente: prospettazione.

1.39. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: produzione con la seguente: elaborazione.

1.40. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: produzione con la seguente: fabbricazione.

1.41. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: produzione con la seguente: realizzazione.

1.42. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: manutenzione con la seguente: conservazione.

1.43. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: aerei.

1.46. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: aeromobili per VDS con le seguenti: aeromobili per impiego VDS.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: aeromobili per VDS con le seguenti: aeromobili per impiego VDS.

1.69. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 2, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: aeroplani.

1.47. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: apparecchi.

1.45. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: velivoli.

1.44. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: , come notificato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea.

1.71. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: , secondo la decisione già notificata dall'Autorità nazionale alla Commissione Europea.

1.51. Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli aeromobili VDS non si applicano, altresì, le disposizioni del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni di legge o dell'Unione europea.

1.73. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

1.59. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

ovunque ricorrano nel testo unificato, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili *e le parole:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.70. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.52. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente: Principi informativi del volo.

1.4. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Alla rubrica, sopprimere le parole: Definizione e.

1.5. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.8. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Competenza in materia di volo da diporto e sportivo).

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale dell'Aero

Club d'Italia (AeCI) per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso dei velivoli di cui all'articolo 1, comma 3, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, l'AeCI adotta gli atti conseguenti di propria competenza.

3. Le tariffe fissate dall'AeCI per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2.3. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Funzioni dell'Aero Club d'Italia).

1. L'Aero Club d'Italia esercita le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo e, fatte salve le competenze degli altri enti aeronautici, a norma della presente legge e dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 6 provvede in particolare:

a) alla regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio delle licenze, attestati e abilitazioni per la conduzione degli aeromobili VDS;

b) al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni che svolgono attività di addestramento al volo;

c) al rilascio delle licenze e abilitazioni per la conduzione degli aeromobili VDS,

d) alla regolamentazione per l'esercizio delle attività VDS;

e) all'immatricolazione degli aeromobili VDS provvisti di motore, ad esclusione di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'Allegato 1 alla presente legge, attraverso l'iscrizione

al registro di cui all'articolo 5, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2005, tenuto presso l'AeCI;

f) all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica di rispondenza, controllo e vigilanza, attribuita dalla legge o dai regolamenti, ovvero delegate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altri enti aeronautici.

2. Le tariffe stabilite dall'AeCI per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2.7. Zanella, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'Aero Club d'Italia svolge le funzioni generali in materia di volo da diporto o sportivo, ivi comprese quelle in materia di certificazione, vigilanza e controllo.

2.23. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.10. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

2.9. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: L'Aero Club d'Italia svolge le funzioni generali in materia di volo da diporto o sportivo, ivi comprese quelle in materia di certificazione, vigilanza e controllo, e provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge

e nel rispetto delle competenze degli altri enti aeronautici, tra l'altro, in particolare a:

*** 2.4.** Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

*** 2.6.** De Lorenzis.

*** 2.19.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2.1. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.12. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle licenze e delle abilitazioni con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

2.20. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle licenze aggiungere le seguenti: , degli attestati,

2.24. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.13. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: delle licenze e delle abilitazioni con le seguenti: degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze.

2.21. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: delle licenze aggiungere le seguenti: , degli attestati.

2.25. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.15. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la verifica di conformità allo standard costruttivo, laddove quest'ultimo sia presente, rilasciata dal costruttore e la successiva immatricolazione nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge,

* **2.22.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

* **2.26.** Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) la regolamentazione per l'esercizio delle attività VDS.

2.17. De Lorenzis.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) l'esercizio di ogni funzione, anche di verifica di rispondenza, controllo e vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.

2.18. De Lorenzis.

Sopprimere il comma 2.

2.11. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2.2. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Alla rubrica, sostituire la parola: Competenze con la seguente: funzioni.

2.5. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.23.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

* **3.26.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Uso delle aree di decollo e atterraggio).

1. I velivoli VDS possono effettuare il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio su

qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, nonché su aree occasionali, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di comprovate esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.

2. I velivoli VDS avanzati possono, altresì, effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sulle piste degli aeroporti in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC, presenti sul territorio nazionale.

3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.

4. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. In prossimità di aeroporti e di installazioni militari, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'AeCI.

5. I velivoli VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano e a decollare e atterrare nelle aree di cui al comma 1 se:

a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di immatricolazione del velivolo;

b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

c) sono utilizzati per scopi non commerciali;

d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.

3.22. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

3.24. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: aerei.

3.4. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: apparecchi.

3.2. Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: intercettori.

3.3. Donina, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: aeromobili con la seguente: velivoli.

3.1. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, dopo la parola: aeromobili aggiungere la seguente: alianti.

3.16. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la parola: aeromobili aggiungere la seguente: motoalianti.

3.17. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la parola: aeromobili aggiungere la seguente: aerostati.

3.18. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la parola: VDS aggiungere la seguente: o

3.20. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole « volo libero » con le seguenti « volo a planata »

3.5. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: decollo con la seguente: partenza.

3.7. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: decollo con le seguenti: distacco dal suolo.

3.6. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: base jumping con le seguenti: lancio con elastico.

3.9. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: base jumping con le seguenti: lancio controllato con tuta alare.

3.10. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: base jumping con le seguenti: lancio nel vuoto.

3.8. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: base jumping con le seguenti: lancio nel vuoto con cavo di sicurezza.

3.11. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: base jumping con le seguenti: lancio nel vuoto con paracadute.

3.12. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere le parole: in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva,

3.19. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

3.25. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: delle regole, delle limitazioni e dei divieti appli-

cabili agli con le seguenti: della disciplina degli.

3.21. Zanella, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli aeromobili VDS sono dotati di un sistema in grado di rappresentare al pilota durante il volo almeno la quota barometrica, la velocità rispetto all'aria, l'ora locale e la posizione della prua rispetto al Nord magnetico.

3.14. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Volo sportivo.

3.13. Donina, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Volo dinamico.

3.15. Furgiuele, Capitano, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.18.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

* **4.26.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Sopprimere il comma 1.

4.19. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: L'attività professionale con le seguenti: La professione.

4.3. Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola istruttore con la seguente: insegnante

4.4. Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: licenze con la seguente: brevetti.

4.5. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo le parole: volo libero aggiungere le seguenti: o sportivo.

4.6. Zanella, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: titolo con la seguente: abilitazione.

4.7. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

4.20. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: accompagnamento con la seguente: guida.

4.10. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sopprimere la parola: singole.

4.8. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: singole con la seguente: più.

4.9. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: per il con le seguenti: atti al.

4.12. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, la parola: aeromobili è sostituita dalla seguente: velivoli.

4.11. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la parola: accompagnatore con la seguente: assistente.

4.13. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

4.21. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, sostituire le parole: di servizi per l'accompagnamento aggiungere le seguenti: di servizi connessi all'accompagnamento.

4.14. Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla guida con le seguenti: dall'assistente.

4.15. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 4.

4.22. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: stabilisce con la seguente: definisce

4.16. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: professionali aggiungere la seguente: necessari.

4.17. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 5.

4.23. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 6.

4.24. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 7.

4.25. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Competenza e rilascio abilitazioni per volo da diporto e sportivo.

4.1. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Rilascio brevetti per la pratica del volo libero.

4.2. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.19. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5.2. Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* duecentoventi.

5.15. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* duecentodieci.

5.14. Zanella, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* duecento.

5.13. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centonovanta.

5.12. Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centoottanta.

5.11. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centosettanta.

5.10. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centosessanta.

5.9. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centocinquanta.

5.8. Furgiuele, Capitano, Donina, Fogliani, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
sessanta *con la seguente:* centoquaranta.

5.7. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotrenta.

- 5.6.** Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

- 5.5.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodieci.

- 5.4.** Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

- 5.3.** Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 5.20.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con minore periodicità rispetto a quanto stabilito per il VDS a motore con le seguenti: con una periodicità non superiore al biennio.

- 5.28.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 5.21.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della licenza con le seguenti: del brevetto.

- 5.16.** Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 5.22.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'attestato con le seguenti: del brevetto.

- 5.17.** Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 5.23.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: delle qualifiche con le seguenti: dell'attestato.

- 5.18.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 5.24.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 5.25.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 5.26.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- 5.27.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Disciplina del volo libero o sportivo.

- 5.1.** Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6.21.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

- 6.1.** Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della difesa.

- 6.33.** Pentangelo, Sozzani, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono stabiliti dall'ENAC, di concerto con l'Aero Club d'Italia *con le*

seguinti: sono stabiliti dal medesimo Aero Club d'Italia.

- 6.38.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) *con le seguenti:* sentite le associazioni di categoria accreditate presso il detto ente e a seguito di pubblica consultazione effettuata dallo stesso AeCI.

- 6.14.** Zordan, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) *aggiungere le seguenti:* nonché l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV).

- 6.13.** Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* duecentoquaranta.

- 6.12.** Zordan, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* duecentoventi.

- 6.11.** Zanella, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centottanta.

- 6.10.** Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosettanta.

6.9. Rixi, Capitano, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosessanta.

6.8. Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centocinquanta.

6.7. Giacometti, Capitano, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoquaranta.

6.6. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotrenta.

6.5. Furgiuele, Capitano, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

6.4. Fogliani, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodieci.

6.3. Donina, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

6.2. Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.22. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: all'accertamento con la seguente: ai requisiti.

6.15. Capitano, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: aeromobili per VDS provvisti di motore aggiungere le seguenti: e alianti per VDS.

Conseguentemente, all'articolo 6, ovunque ricorrano, dopo le parole: aeromobili per VDS provvisti di motore aggiungere le seguenti: e alianti per VDS.

6.35. De Lorenzis.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non superiore al biennio;

6.36. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.23. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.24. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.25. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla normativa tecnica per la progettazione e costruzione degli aeromobili VDS provvisti di motore, ad ala fissa, ad ala rotante e alianti, anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità.

6.16. Donina, Capitano, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per la progettazione e la costruzione *con le seguenti:* e ai requisiti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera l).

6.39. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.26. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie ai fini della navigazione in spazi aerei controllati e per l'uso degli aeroporti aperti al traffico commerciale.

6.17. Furgiuele, Capitano, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettere e) ed f), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle più

generali norme e attribuzioni di competenza in materia di circolazione aerea.

6.40. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.27. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) alle dotazioni avioniche e alle licenze e abilitazioni minime necessarie per l'uso degli aeroporti il cui ATZ insiste in spazio « G »;

6.18. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.28. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

6.29. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: il limite di 472,5 chilogrammi *fino alla fine della lettera con le seguenti:* il limite di peso per il quale erano stati iscritti nel registro sulla base delle normative in vigore prima della presente legge.

6.41. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6.30. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) al rispetto delle esistenti e più generali norme e limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza.

6.42. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'uso delle aree di involo, atterraggio e ammaraggio.

6.19. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.31. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) ai requisiti di accettazione delle modifiche maggiori eseguite sugli aeromobili già immatricolati per le attività VDS provvisti di motore.

6.20. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

6.32. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati per volo VDS a motore e volo VDS aliante, delle abilitazioni e delle licenze, nonché le discipline previste dall'articolo 6, numero 1), lettere g) e h), dello statuto dell'Aero Club d'Italia di cui al regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, sono stabiliti dall'Aero Club d'Italia, sentito l'ENAC. I requisiti tecnici per la progettazione sono stabiliti dall'ENAC, di concerto con l'Aero Club d'Italia.

*** 6.37.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

*** 6.43.** Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché le discipline previste dall'articolo 6 numero 1), lettere g) e h), dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013 n. 53.

6.34. De Lorenzis.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7.1.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*** 7.3.** Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, dopo le parole: attività di VDS, aggiungere le seguenti: anche da parte dell'Aeronautica militare.

7.2. Pentangelo, Sozzani, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.2. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. All'articolo 687, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « degli altri enti aeronautici » sono aggiunte le seguenti: « e quelle dell'Aero Club d'Italia nel settore del volo da diporto o sportivo ».

2. All'articolo 734 del codice della navigazione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I titoli di volo, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre certificazioni, nonché le norme per il conseguimento e il mantenimento della idoneità psico-fisica nel settore del Volo da Diporto o Sportivo sono disciplinate dall'Aero Club d'Italia mediante regolamento emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

3. All'articolo 743 del codice della navigazione, il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 861 del codice della navigazione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme del presente titolo non si applicano agli aeromobili per le attività di volo da diporto e sportivo ».

8.1. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, comma 1, dopo le parole: « degli altri enti aeronautici » sono aggiunte le seguenti: « e quelle dell'Aero

Club d'Italia che gli sono attribuiti dalla legge o dai regolamenti ».

b) il quarto comma dell'articolo 743 è abrogato;

8.3. De Lorenzis.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo abilitante è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza titolo abilitante in corso di validità è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.

9.8. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza aver conseguito il relativo titolo è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chiunque svolge attività con aeromobili per VDS senza titolo in corso di validità è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000.

9.160. Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

- 9.2.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 989 a euro 1261.

- 9.18.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 966 a euro 1895.

- 9.11.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 959 a euro 2339.

- 9.42.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 957 a euro 2306.

- 9.54.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 951 a euro 1533.

- 9.37.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 950 a euro 1634.

- 9.38.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 949 a euro 2077.

- 9.51.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 896 a euro 2369.

- 9.55.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 895 a euro 1986.

- 9.29.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 841 a euro 1153.

- 9.22.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 811 a euro 2194.

- 9.47.** Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 785 a euro 2235.

9.49. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 762 a euro 2155.

9.45. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 744 a euro 1502.

9.15. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 743 a euro 1951.

9.39. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 732 a euro 2073.

9.10. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 718 a euro 2145.

9.34. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 707 a euro 2241.

9.17. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 697 a euro 2409.

9.16. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 676 a euro 1510.

9.52. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 669 a euro 2366.

9.25. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 664 a euro 1022.

9.20. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 638 a euro 2453.

9.28. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 634 a euro 2364.

9.33. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 625 a euro 1830.

9.31. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 616 a euro 2315.

9.12. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 599 a euro 2415.

9.13. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 590 a euro 2329.

9.14. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 584 a euro 1889.

9.35. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 558 a euro 1267.

9.32. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 540 a euro 1129.

9.44. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 495 a euro 1730.

9.48. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 489 a euro 1080.

9.19. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 463 a euro 2176.

9.26. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 449 a euro 1889.

9.56. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 437 a euro 2014.

9.46. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 436 a euro 1035.

9.21. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 392 a euro 1638.

9.24. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 385 a euro 1933.

9.41. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 376 a euro 1120.

9.40. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 372 a euro 1226.

9.27. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 360 a euro 1135.

9.53. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 335 a euro 2207.

9.36. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 332 a euro 2386.

9.57. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 299 a euro 2034.

9.43. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 288 a euro 2069.

9.30. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 285 a euro 1159.

9.50. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 267 a euro 1861.

9.23. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

9.3. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 1.250 a euro 2.450.

9.159. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

9.4. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 999 a euro 1819.

9.82. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 987 a euro 1890.

9.108. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 971 a euro 2353.

9.85. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 970 a euro 2176.

9.91. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 965 a euro 1798.

9.103. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 918 a euro 1150.

9.78. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 906 a euro 1060.

9.76. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 882 a euro 2375.

9.87. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 863 a euro 1420.

9.88. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 859 a euro 1301.

9.101. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 833 a euro 2461.

9.65. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 826 a euro 1726.

9.70. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 813 a euro 1854.

9.64. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 801 a euro 1305.

9.106. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 784 a euro 1499.

9.77. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 772 a euro 2105.

9.61. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 762 a euro 1698.

9.81. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 760 a euro 1873.

9.69. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 757 a euro 1040.

9.79. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 748 a euro 1503.

9.90. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 729 a euro 1733.

9.105. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 721 a euro 1917.

9.71. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 697 a euro 1856.

9.67. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 666 a euro 1209.

9.84. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 658 a euro 2336.

9.59. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 628 a euro 1261.

9.72. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 620 a euro 1376.

9.97. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 568 a euro 1309.

9.68. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 539 a euro 1942.

9.63. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 538 a euro 1852.

9.62. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 535 a euro 1055.

9.60. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 530 a euro 2484.

9.94. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 514 a euro 2012.

9.92. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 510 a euro 1317.

9.96. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 509 a euro 1305.

9.89. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 506 a euro 1950.

9.86. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 488 a euro 1336.

9.73. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 480 a euro 1422.

9.75. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 475 a euro 1838.

9.109. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 471 a euro 1216.

9.74. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 447 a euro 1470.

9.93. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 426 a euro 2189.

9.104. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 398 a euro 1187.

9.107. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 326 a euro 1706.

9.80. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 312 a euro 2450.

9.58. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 312 a euro 1026.

9.66. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 300 a euro 2121.

9.102. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 288 a euro 1655.

9.98. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 288 a euro 1275.

9.99. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 277 a euro 1142.

9.83. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 261 a euro 1720.

9.100. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 *con le seguenti:* da euro 254 a euro 1606.

9.95. Zordan, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

9.5. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 5.

9.6. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 993 a euro 1080.

9.153. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 982 a euro 2145.

9.112. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 943 a euro 1299.

9.114. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 936 a euro 1362.

9.110. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 933 a euro 1258.

9.154. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 897 a euro 2252.

9.131. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 856 a euro 2394.

9.157. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 846 a euro 1015.

9.134. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 831 a euro 1613.

9.144. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 811 a euro 2469.

9.121. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 808 a euro 1348.

9.118. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 800 a euro 1674.

9.120. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 792 a euro 1924.

9.129. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 771 a euro 2296.

9.149. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 742 a euro 2409.

9.127. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 740 a euro 1011.

9.123. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 727 a euro 2200.

9.117. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 710 a euro 1451.

9.111. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 689 a euro 1526.

9.132. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 667 a euro 1564.

9.115. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 656 a euro 1398.

9.155. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 625 a euro 1364.

9.140. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 605 a euro 1485.

9.133. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 603 a euro 2009.

9.128. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 596 a euro 2088.

9.119. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 578 a euro 2064.

9.139. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 571 a euro 1242.

9.158. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 564 a euro 1032.

9.143. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 547 a euro 2407.

9.137. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 547 a euro 1583.

9.138. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 505 a euro 2047.

9.146. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 504 a euro 1974.

9.113. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 261 a euro 2394.

9.156. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 264 a euro 1354.

9.136. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 280 a euro 2485.

9.116. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 284 a euro 1298.

9.126. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 285 a euro 1097.

9.145. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 346 a euro 2182.

9.130. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 358 a euro 1086.

9.122. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 364 a euro 1307.

9.135. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 365 a euro 1696.

9.147. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 381 a euro 1207.

9.141. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 411 a euro 1080.

9.150. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 418 a euro 1852.

9.142. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 420 a euro 1211.

9.151. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 436 a euro 1595.

9.152. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 446 a euro 1024.

9.148. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 472 a euro 2261.

9.124. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 *con le seguenti:* da euro 480 a euro 1281.

9.125. Tombolato, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 6.

9.7. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente articolo, mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9.9. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

ART. 10.

Sopprimerlo.

- 10.1.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

- 10.2.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

- 10.3.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

- 10.4.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 11.

Sopprimerlo.

- 11.3.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

- 11.4.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 1).

- 11.10.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 2).

- 11.11.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 3).

- 11.12.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 4).

- 11.13.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 5).

- 11.14.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 6).

- 11.15.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 7).

- 11.16.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 8).

- 11.17.** Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 9).

11.18. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 10).

11.19. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 11).

11.20. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 12).

11.21. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 13).

11.22. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 14).

11.23. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 15).

11.24. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere i numeri 16), 17) e 18).

11.28. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 16).

11.25. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 17).

11.26. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, all'allegato 2, sopprimere il numero 18).

11.27. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

11.5. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

11.6. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 4.

11.7. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Aero Club d'Italia provvede a emanare apposito regolamento, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il regolamento di cui al comma 3, oltre a definire gli organi delegati alla irrogazione delle sanzioni, prevede la possibilità di controdeduzione da parte dell'incolpato, e si ispira al concetto della cd. *just culture* (« cultura giusta »), espresso nell'articolo 2, primo paragrafo, n. 12), del Regolamento (CE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

11.1. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Aero Club d'Italia provvede a emanare apposito regolamento, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11.2. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 5.

11.8. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 6.

11.9. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

12.2. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

12.3. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

13.2. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.5. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.6. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.7. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.8. Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 2.

13.3. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 3.

13.4. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	342
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	343

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	338
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	339
5-05505 Quartapelle Procopio: Sulla costituzione del Comitato per il coordinamento delle attività a supporto dell'Autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio .	339
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	345
5-05511 Costanzo: Sulle iniziative per mettere in condizione il polo « ItalComp » di avviare il nuovo piano industriale per i siti di Borgo Valbelluna e di Riva di Chieri.	
5-05675 Gariglio: Sulla convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione del progetto di un polo europeo dei compressori per elettrodomestici tra Belluno e Torino	339
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	346
5-05589 De Filippo: Per un tavolo di confronto sul piano industriale e sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.	
5-05597 Moretto: Iniziative per avviare con il gruppo Stellantis-Fca un confronto sul piano industriale relativo allo stabilimento di Melfi	340
<i>ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta)</i>	347

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2IT)	340
Audizione di rappresentanti di Assopetroli	341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 341

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero 341

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Marco RIZZONE (MISTO-CENTRO DEMOCRATICO), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Riccardo ZUCCONI (FDI) giudica il provvedimento ampiamente insufficiente. A suo avviso, si dovrebbe fare molto di più anche se non si può non rilevare che alcuni elementi essenziali per il suo gruppo in materia di tutela delle aziende si iniziano quanto meno a intravedere nel decreto in discussione. Preannuncia il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, segnalando che diversi temi importanti sono affrontati dal provvedimento ed auspica che altre misure possano essere adottate con il prossimo decreto-legge cosiddetto *Sostegni bis*.

Sara MORETTO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, auspicando che il prossimo decreto-legge cosiddetto *Sostegni bis* possa essere esaminato in sede referente dalla nostra Commissione.

Angela MASI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e sottolinea i tanti interventi contenuti nel provvedimento in esame che riguardano le competenze della X Commissione. Si riferisce, in particolare, alle norme a tutela del settore del turismo, di quello termale e di quello dell'organizzazione dei matrimoni che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica. Per ciò che attiene al turismo apprezza le disposizioni che tutelano i borghi, le città turistiche e le località di montagna. A suo avviso tutti gli ambiti appena citati devono essere ulteriormente aiutati dal Governo nei provvedimenti di prossima emanazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relattrice.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che la seduta odierna è dedicata al seguito del dibattito sul provvedimento anche all'esito delle numerose audizioni informali svolte.

Angela MASI (M5S), *relattrice*, ringrazia l'onorevole Zucconi per aver posto nella sua proposta di legge una questione molto sentita da tutti i gruppi. Evidenzia che il Governo attuale come anche quello precedente già sono intervenuti in materia di locazione. Rileva che il testo in discussione è molto articolato, come testimoniano i contenuti delle tante audizioni svolte. All'esito di queste audizioni ha riscontrato che su molte questioni c'è stata una linea comune, circostanza questa che faciliterà il lavoro dei componenti della Commissione. Fa infine presente che alcuni punti della proposta di legge presentano profili di criticità anche perché il testo è risalente.

Riccardo ZUCCONI (FDI) ringrazia la relattrice per aver riconosciuto l'utilità del ciclo di audizioni svolto e i tratti positivi della proposta di legge a sua prima firma.

Evidenzia che dalle audizioni svolte è chiara la posizione favorevole sugli indirizzi generali del testo di tutti i soggetti ascoltati. Nel dichiararsi disponibile a considerare le proposte di modifica che perverranno dai gruppi, auspica che in sede di Ufficio di presidenza si possa definire insieme un termine per la presentazione di emendamenti in una data vicina. Sottolinea che nel PNRR viene più volte citata la necessità di realizzare una transizione digitale del Paese, obiettivo senz'altro condivisibile, vista la nostra arretratezza ma, a suo avviso, è necessario prima, come fa la sua proposta di legge, mettere in sicurezza l'economia tradizionale del nostro Paese, gravemente danneggiata dalla pandemia. Se non si proteggono l'artigianato e il turismo non si riuscirà neppure a raggiungere i progressi tecnologici sperati dal Governo e necessari all'Italia.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva che la proposta di legge in esame ha diversi vantaggi, ma anche qualche criticità. Sottolinea che il Paese sta attraversando questa gravissima crisi senza collassare grazie alla sostanziale tenuta del nostro sistema industriale. Ci sono tuttavia settori quali il commercio, il turismo e quello dei servizi che hanno pagato più duramente la pandemia e la cui capacità di ripresa è più complessa. Osserva che il Governo sia con il decreto-legge Sostegni sia con l'imminente decreto Sostegni *bis* intende stanziare risorse dedicate a risolvere alcuni dei temi oggetto del testo in esame. A suo avviso le modalità di prosecuzione dell'esame di cui si discuterà opportunamente in sede di Ufficio di presidenza non potranno non tener conto di quanto il Governo in queste ore sta predisponendo sulla materia.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ricorda che la proposta di legge è ormai risalente nel tempo e che alcune delle tematiche ad essa sottese sono state affrontate dagli ultimi Governi. Ritiene fondamentale intervenire prioritariamente su settori quale il turismo e quello delle piccole e medie imprese. Evidenzia che nel decreto-legge Sostegni già sono state messe in cantiere

misure importanti sui costi fissi. Si riferisce a quelle in materia di bollette e alla rinegoziazione volontaria dei canoni di locazione. Come altri colleghi che l'hanno preceduta, ritiene necessario attendere l'emanazione del decreto-legge Sostegni bis per verificare se vi saranno altre misure di aiuto per locatori e conduttori e quindi organizzare le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Sara MORETTO (IV) nel rimandare alla riunione dell'Ufficio di presidenza in data odierna ogni riflessione su come proseguire l'esame del provvedimento, evidenzia che il testo si occupa di una questione urgente per le imprese, come testimoniato dalle audizioni svolte, dalle quali è emerso non solo un orientamento generale condiviso sul provvedimento, ma anche l'esistenza di alcune criticità. Rileva che il Governo sta già intervenendo in parte sulle tematiche oggetto della proposta di legge ed auspica che si possa iniziare a ragionare di interventi strutturali e non soltanto legati all'emergenza.

Martina NARDI, *presidente*, nel ricordare che la proposta di legge è iscritta nel programma dei lavori dell'Assemblea relativi al mese di giugno, evidenzia che sinora l'*iter* del provvedimento è stato particolarmente veloce nell'ottica di permettere alla Commissione di concludere celermente i propri lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene, da remoto, la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e della rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05505 Quartapelle Procopio: Sulla costituzione del Comitato per il coordinamento delle attività a supporto dell'Autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

La viceministra Alessandra TODDE, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, prende atto con soddisfazione della risposta della rappresentante del Governo e ricorda che entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento. A tal riguardo preannuncia che il Partito democratico intende intervenire con una modifica normativa finalizzata a fare in modo che tale relazione sia resa disponibile anche al Parlamento.

5-05511 Costanzo: Sulle iniziative per mettere in condizione il polo «ItalComp» di avviare il nuovo piano industriale per i siti di Borgo Valbelluna e di Riva di Chieri.

5-05675 Gariglio: Sulla convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione del progetto di un polo europeo dei compressori per elettrodomestici tra Belluno e Torino.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Alessandra TODDE, intervenendo da remoto, risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Jessica COSTANZO (MISTO), intervenendo da remoto, ringrazia la viceministra per la risposta e sottolinea l'importanza del progetto oggetto della sua interrogazione finalizzato a creare un polo della produzione di compressori per la refrigerazione tutto italiano che possa competere in Europa. Evidenzia, tuttavia, che dalla risposta così come dalle affermazioni recenti del Ministro Giorgetti pare naufragare l'idea di un coinvolgimento pubblico a favore di quella volta a realizzare una vera e propria privatizzazione. Ricorda che il tema della garanzia è ancora aperto. Rileva che più di una volta è stata chiesta la convocazione di un tavolo al MISE alla presenza delle banche e di SACE per capire come risolvere il problema di trovare liquidità a tutela di lavoratori e fornitori. Ad oggi, l'unica certezza per i lavoratori è quella contenuta nella lettera di licenziamento risalente ai primi di maggio e l'attuale risposta del Governo genera solo ulteriore sfiducia.

5-05589 De Filippo: Per un tavolo di confronto sul piano industriale e sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.

5-05597 Moretto: Iniziative per avviare con il gruppo Stellantis-Fca un confronto sul piano industriale relativo allo stabilimento di Melfi.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Alessandra TODDE, intervenendo da remoto, risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vito DE FILIPPO (PD) si dichiara molto preoccupato per la situazione oggetto della sua interrogazione e, nel ritenere non sufficiente il richiamo alle misure contenute

nel cosiddetto decreto Liquidità da parte della viceministra, osserva che particolare attenzione deve essere data al tavolo nazionale sull'*automotive*. Sottolinea l'importanza che non vi siano ripercussioni sui livelli occupazionali nello stabilimento Stellantis di Melfi legate a riassetto organizzativi del gruppo. Ricorda che il Partito democratico è da sempre molto attento relativamente alle sorti di questo fondamentale polo industriale del Meridione ed auspica atti concreti da parte del Governo per sostenere il settore dell'*automotive*.

Sara MORETTO (IV) nel sottolineare che la viceministra ha ribadito quanto recentemente affermato dal Ministro Giorgetti sull'attenzione del Governo in merito alla situazione dello stabilimento industriale di Melfi, rileva che non ci sono ad oggi fatti concreti a parte l'attivazione degli ammortizzatori sociali. A suo avviso sarebbe necessario individuare degli strumenti efficaci per verificare l'impegno di Stellantis relativamente allo stabilimento lucano e riconvocare quanto prima un tavolo di confronto sull'*automotive*.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2IT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.40.

Audizione di rappresentanti di Assopetroli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 maggio 2021.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina» (testo unificato C. 1825 Cunial e abbinate), come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

ricordato, in particolare, l'articolo 2, comma 6 in base al quale alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile;

preso atto dell'articolo 4, comma 1, che dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni disciplinino la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, tra gli altri elementi, le modalità semplificate di esercizio della

vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

sottolineato che l'articolo 9 assegna ad un decreto, concertato tra Ministeri, compreso quello competente per il turismo, l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, e stabilisce al comma 3, lettere *b)* e *c)* che, tra le altre, le attività della Rete siano finalizzate a sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività nonché a promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento all'esame prevede disposizioni che riguardano contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese, comprese misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali, misure per i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, misure concernenti le locazioni commerciali, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche nonché il commercio e le fiere;

preso atto con favore di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato in prima lettura;

ricordato, al riguardo, l'articolo 1-ter che riconosce un contributo a fondo perduto per le *start up*;

preso atto dell'articolo 2, come integralmente sostituito dal Senato, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

sottolineato l'articolo 5-bis che reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei

beni d'impresa e delle partecipazioni in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale;

evidenziato l'articolo 6-*quater* che dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale;

preso atto dell'articolo 6-*sexies* che esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni;

ricordato l'articolo 6-*novies* che consente un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, al fine di collaborare per rideterminare il canone di locazione;

evidenziato l'articolo 26-*bis* che proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore;

sottolineato il comma 4-*bis* dell'articolo 30 in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti

turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione che, tra l'altro, estende a ventiquattro mesi il periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso e prevede, a determinate condizioni, che questi pos-

sano essere ceduti dal beneficiario all'agenzia di viaggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-05505 Quartapelle: Sulla costituzione del Comitato per il coordinamento delle attività a supporto dell'Autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede informazioni sulla costituzione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2021 recante « Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 821 del 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio ».

In particolare, come ricordato dall'Onorevole Interrogante, tale normativa prevede che è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato per il coordinamento delle attività di cui al citato regolamento, composto da un rappresentante dell'Autorità – che lo presiede – oltre che da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

Orbene, con riferimento alla costituzione del citato Comitato si rappresenta che tutti gli organi in parola hanno designato, entro l'11 febbraio scorso, un proprio rappresentante effettivo e uno supplente.

Conseguentemente, in data 18 marzo 2021, è stata convocata la prima riunione del Comitato, ai fini del coordinamento delle attività.

La riunione del Comitato si è tenuta in data 31 marzo 2021, da remoto, con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate. In occasione di tale prima riunione del Comitato, sono stati concordati i tempi e le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/821 e del decreto legislativo n. 13 del 2021, nonché le funzioni del Comitato ed il ruolo delle singole Amministrazioni all'interno dello stesso. Tutte le Amministrazioni hanno dato disponibilità a contribuire ai lavori, in particolare all'elaborazione della relazione sull'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno.

ALLEGATO 4

5-05511 Costanzo: Sulle iniziative per mettere in condizione il polo « ItalComp » di avviare il nuovo piano industriale per i siti di Borgo Valbelluna e di Riva di Chieri.**5-05675 Gariglio: Sulla convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione del progetto di un polo europeo dei compressori per elettrodomestici tra Belluno e Torino.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in parola, essendo entrambi finalizzati a conoscere l'avvio della *Newco* « Italcomp », che prevede la creazione di un polo integrato dei compressori italiani.

Com'è noto la difficile situazione in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell'Ex Embraco è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico da diverso tempo.

Nel corso degli incontri del tavolo, è stato illustrato un progetto integrato di politica industriale (denominato « ItalComp ») con l'obiettivo di dare soluzione a due crisi aziendali: Ventures S.r.l. in fallimento e ACC Wanbao in Amministrazione Straordinaria a Borgo Val Belluna (BL).

È altrettanto noto che con il progetto di reindustrializzazione il sito di Riva di Chieri diventerebbe il centro di eccellenza per la produzione di motori, mentre il sito di Mei si specializzerebbe nell'assemblaggio dei compressori, e inoltre sarebbe la sede dell'amministrazione, della progettazione e della commercializzazione.

Con il nuovo Governo sono ripresi i contatti con l'amministrazione straordinaria e il 15 aprile scorso il Ministro dello sviluppo economico, On. Giorgetti, ha incontrato, da remoto, i Presidenti e gli Assessori al Lavoro delle due Regioni coinvolte.

In particolare, in quella occasione è stato ribadito che un investimento privato e pubblico nel capitale sarà applicato anche per la crisi che vede coinvolte l'ACC di Belluno e l'ex Embraco di Riva di Chieri. Ciò presuppone necessariamente l'individuazione di un

investitore da coinvolgere nell'operazione in quanto condizione indispensabile per questa tipologia di operazioni è la presenza di un soggetto privato che dia la propria disponibilità ad entrare nel capitale.

Per quanto riguarda il profilo occupazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del tavolo di confronto, ha informato che a corredo dell'istanza di ammissione al trattamento di CIGS per cessazione di attività (che scadrà a luglio 2021) le Parti hanno reso noto che sono avvenute: i) alla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione; ii) allo specifico accordo con la Regione Piemonte avente ad oggetto l'attivazione di una serie di politiche attive e di misure a favore dei lavoratori coinvolti.

L'ultimo incontro del tavolo di monitoraggio presso il Ministero dello sviluppo economico si è avuto lo scorso 23 aprile, nel corso del quale è stata analizzata, fra le possibili misure, anche il ricorso a strumenti di salvaguardia dell'occupazione nell'ambito del periodo emergenziale, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerato anche che il trattamento CIGS che riguarda circa 400 lavoratori è attualmente in vigore solo fino a luglio 2021.

Prosegue da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e dell'A.S. la ricerca di una *partnership* privata per dare un futuro lavorativo alle centinaia di lavoratori coinvolti, così come ricordato anche dal Ministro On. Giancarlo Giorgetti la scorsa settimana in aula Camera.

ALLEGATO 5

5-05589 De Filippo: Per un tavolo di confronto sul piano industriale e sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.**5-05597 Moretto: Iniziative per avviare con il gruppo Stellantis-Fca un confronto sul piano industriale relativo allo stabilimento di Melfi.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Lo stabilimento di Melfi rappresenta una delle principali realtà produttive dell'intero Mezzogiorno. È dunque comprensibile la preoccupazione degli Onorevoli interroganti sulla situazione in evoluzione del sito produttivo.

Il Governo ha investito sul sito produttivo proprio in considerazione della rilevanza che esso riveste. Per questo, è necessario monitorare costantemente le scelte del gruppo Stellantis – sia sotto il profilo del piano industriale, sia sotto il profilo specifico dello stabilimento di Melfi e del suo ruolo negli *asset* del gruppo – e richiamare il gruppo Stellantis agli impegni assunti (com'è stato anche ricordato dal Ministro On. Giorgetti la scorsa settimana in Aula Camera).

Com'è noto, infatti, nel corso del 2020, è stata concessa una garanzia di SACE per oltre 5,6 miliardi di euro, corrispondenti a una copertura dell'80 per cento del finanziamento richiesto dal Gruppo FCA, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020). La garanzia è stata concessa subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria. In particolare, tra questi ricordo:

il proseguimento nell'attuazione dei progetti industriali annunciati a dicembre 2019 (5 miliardi);

l'avvio di investimenti ulteriori per 200 milioni;

l'impegno a non delocalizzare la produzione dei modelli di veicoli oggetto di industrializzazione nell'ambito del piano;

il raggiungimento della piena occupazione entro il 2023, intesa come effettivo impegno nell'attività di tutti i dipendenti senza ricorso ad ammortizzatori sociali.

Più in generale, è l'intero settore *automotive* a rivestire rilevanza strategica per l'economia italiana e a meritare particolare attenzione da parte del Governo.

Come già sottolineato dal Ministro, è necessario un monitoraggio costante del settore, un approccio proattivo e un ripensamento della politica industriale sull'*automotive*, che preveda al contempo il supporto alla domanda e all'offerta. Un adeguato supporto al sistema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di delocalizzazione o acquisizione di imprese nazionali, ivi comprese operazioni di natura privatistica quali sono quelle che hanno dato luogo all'attuale assetto del gruppo Stellantis.

Ed è proprio in questa direzione che, in data 22 aprile scorso, è stata annunciata l'istituzione del tavolo permanente sull'*automotive*, come richiesto anche dagli Onorevoli interroganti.

È necessario stare al passo con i tempi e coprire il *gap* tecnologico per vincere le sfide della mobilità sostenibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ribadisco l'impegno del Governo a proseguire con gli incontri del tavolo sull'*automotive*, in generale, e a monitorare con attenzione il rispetto degli impegni assunti dal gruppo Stellantis, in particolare.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	348
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	355
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	348
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	349
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	357
RISOLUZIONI:	
7-00656 Invidia: Adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	350
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	354

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, il relatore, onorevole Tucci, ha svolto la sua relazione e che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Viscomi, ha svolto la sua relazione e che in quella sede si era prospettata l'opportunità di rinviare l'espressione del parere di competenza alla prossima settimana, riservando la seduta di oggi allo svolgimento di eventuali interventi dei deputati, anche in considerazione della circostanza, segnalata dal relatore, che il Governo ha presentato presso la XII Commissione un articolo aggiuntivo che riproduce sostanzialmente il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, attualmente all'esame della I Commissione.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, precisa, con riferimento all'emendamento 11.01 presentato dal Governo, che la proposta emendativa, nel recepire il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, all'articolo 11-*bis* reca disposizioni urgenti in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prorogando fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. È soppresso, rispetto alla normativa vigente, il limite minimo del 50 per cento del personale impiegato in tale modalità e si specifica che le disposizioni si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. Fa presente, poi, che il comma 2 del medesimo articolo 11-*bis*, modificando l'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, estende anche al lavoro

agile la determinazione annuale di obiettivi organizzativi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative, attualmente previste con riferimento al telelavoro. Si riduce anche, dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, la relatrice, onorevole Frate, ha svolto la propria relazione e che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 15.20.**7-00656 Invidia: Adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro.**

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Romina MURA, *presidente*, nel ricordare che, come convenuto, nella seduta odierna si potrà procedere alla votazione della risoluzione, ringrazia preliminarmente il Ministro Orlando per la sensibilità dimostrata con la sua partecipazione alla seduta odierna.

Sottolinea, quindi, che il metodo collaborativo che contraddistingue l'attività della Commissione in questa legislatura, come peraltro nella precedente, ha consentito di giungere alla rapida formulazione di un testo condiviso, che affronta sistematicamente il grave problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche alla luce dei recenti gravi fatti di cronaca. Ritiene, in proposito, particolarmente preoccupante la circostanza che gli incidenti continuino a verificarsi con allarmante frequenza anche in un contesto in cui si è riscontrata una forte riduzione delle ore lavorate.

Nel ricordare come la Commissione abbia prestato particolare attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro nel corso della presente legislatura, conducendo una specifica indagine conoscitiva sul sistema della vigilanza in materia di lavoro, ritiene che l'atto di indirizzo in discussione potrà offrire un valido contributo nella ricerca di soluzioni ormai non più rinviabili, che dovranno essere definite con un approccio sistematico, assicurando il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le parti sociali interessate. La sinergia fra Parlamento, Governo, Regioni e parti sociali è, infatti, a suo avviso, una condizione essenziale perché, nell'uscita dalla pandemia, si possa

realizzare una ripresa che metta effettivamente al centro il lavoro e i lavoratori.

Niccolò INVIDIA (M5S), primo firmatario della risoluzione, dopo avere ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, illustra sinteticamente il contenuto dell'atto di indirizzo, sottolineando il proficuo lavoro svolto, che ha permesso di giungere ad un testo condiviso da tutti i gruppi sulla base di un metodo che ha contraddistinto già in passato il lavoro della Commissione. Ringrazia tutti i rappresentanti dei gruppi per la sensibilità dimostrata, che ha consentito di giungere in tempi estremamente brevi alla redazione del testo e, oggi, alla sua discussione.

Antonio VISCOMI (PD), associandosi ai ringraziamenti espressi dal collega Invidia, sottolinea la coincidenza della concomitante dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che, nel rispondere ad una interrogazione a risposta immediata nell'Assemblea della Camera, ha da poco sottolineato l'esigenza di fare di più sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un'attenzione che è particolarmente necessaria in una fase di riapertura dell'economia.

Ricorda che la morte della giovane operaia di Prato, la scorsa settimana, ha scosso le coscienze di tutti, anche per le modalità quasi ottocentesche dell'incidente, rendendo ancora più evidente per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti – Governo, Parlamento, imprese, sindacati, lavoratori – la necessità di agire. Anche la XI Commissione, spinta dalla medesima urgenza, ha deciso di formulare una risoluzione, che ha raccolto il consenso di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, e che si basa sulla convinzione che non c'è impresa di qualità senza la qualità del lavoro e che la dignità della persona deve essere il metro dell'agire economico. Tale intreccio è alla base della transizione ecologica, che costituisce uno dei pilastri del PNRR e che, a suo avviso, come evidenziato nella risoluzione, non può non essere integrale, ponendo la persona che lavora al centro delle innovazioni organizzative e produttive. Con-

stata, quindi, l'unità di intenti tra il Parlamento e il Ministro, che, sin dalla sua audizione sulle linee programmatiche, ha parlato spesso della necessità di interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro, e si augura che l'emozione e lo sconcerto del momento si traducano in una strategia operativa condivisa, adattabile a tutti i settori produttivi, integrata e sostenibile. Solo così, infatti, l'impegno che ci si vuole assumere diventerà credibile. Infine, non nasconde la sua emozione nel dirsi sicuro che il Ministro Orlando si impegnerà ad onorare tutti gli impegni della risoluzione che la Commissione si appresta ad approvare.

Paolo ZANGRILLO (FI), ringraziando il Ministro Orlando per la sua presenza, esprime la propria soddisfazione per la trasversalità delle reazioni dei gruppi della Commissione all'ennesimo infortunio sul lavoro, che ha portato all'elaborazione di una risoluzione totalmente condivisa. La morte sul lavoro di una giovane mamma colpisce le coscienze, ma ancora di più dovrebbe colpirle la constatazione che in Italia si verificano, in media, due infortuni sul lavoro con conseguenze mortali al giorno. Sono diversi i modi di affrontare il problema, ma è chiaro che la strada scelta finora, per quanto valida, non ha dato i risultati sperati. È necessario, quindi, fare di più. La risoluzione, infatti, indica due direttrici di azione: da un lato, l'adozione di misure legislative e di natura tecnica, dall'altro, un'intensa opera di sensibilizzazione e formazione. Su tale ultimo punto, in particolare, grazie anche alla sua esperienza professionale, si dice convinto che solo la consapevolezza e la sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti possono permettere il raggiungimento del risultato di una maggiore sicurezza, obiettivo che neanche un significativo aumento dei controlli può assicurare. Anzi, sarebbe importante iniziare l'azione formativa sin dalla scuola e, in particolare, dagli istituti tecnico scientifici (ITS), introducendo la sicurezza sul lavoro tra le materie di insegnamento. Solo così, partendo dalle giovani generazioni, si avrebbe il salto di qualità necessario che ad oggi, nonostante gli sforzi, è purtroppo mancato.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) ringrazia preliminarmente il Ministro Orlando per la sensibilità dimostrata intervenendo presso la XI Commissione in occasione della discussione della risoluzione su un tema così delicato come quello della sicurezza dei lavoratori. Sottolinea, quindi, la delicatezza del passaggio che si sta vivendo, con la pandemia, da un lato, e la transizione ecologica e digitale, dall'altro. Condivide le affermazioni dei colleghi sull'importanza di insistere sulla prevenzione, accompagnando le imprese nell'adozione di un'organizzazione produttiva che garantisca la sicurezza dei lavoratori e affiancando i lavoratori stessi nel processo di conoscenza dei principi alla base della loro sicurezza. Ritiene che, come nel dopoguerra i capisaldi dello sviluppo economico furono la previdenza, l'assistenza e la sanità, così oggi è necessario puntare al benessere sociale, obiettivo fondamentale dell'Unione europea e dell'Italia. Richiama, quindi, l'attenzione, tra gli impegni della risoluzione, sul rinvio, raccomandato dal suo gruppo, ai principi stabiliti dalle convenzioni e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e spera che l'atto di indirizzo che la Commissione si appresta ad approvare costituisca il primo passo verso l'adozione di politiche di prevenzione che favoriscano lo sviluppo di una società improntata al benessere sociale.

Andrea GIACCONE (LEGA) ringrazia il Ministro Orlando per la sua presenza e i colleghi della Commissione che, mettendo da parte le divisioni ideologiche, hanno fatto fronte comune su un tema così importante come quello della sicurezza e della salute dei lavoratori, formulando in breve tempo una risoluzione che raccoglie e sintetizza i punti di vista di tutte le diverse forze politiche. Sottolinea, in particolare, l'equilibrio realizzato nell'elencazione degli impegni richiesti al Governo, imperniati, da un lato, sulla necessità di implementare il sistema dei controlli e, dall'altro, sull'importanza di diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, investendo nella formazione e nella prevenzione.

Chiara GRIBAUDO (PD) si associa ai ringraziamenti al Ministro Orlando per la sua presenza in Commissione, per nulla scontata, e sottolinea la concomitanza con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla necessità di rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. È inaccettabile nel 2021 la morte di una giovane madre schiacciata da una macchina tessile e sono inaccettabili i numerosissimi infortuni sul lavoro, troppo spesso mortali, che si sono già verificati dall'inizio dell'anno. Ringrazia, quindi, i colleghi per l'ottimo lavoro svolto per la formulazione di una risoluzione unitaria e ribadisce la sua richiesta al Governo di un piano strategico sulla sicurezza sul lavoro, rivedendo la disciplina vigente, potenziando i soggetti deputati al controllo e aumentando le risorse a loro disposizione. Evidenzia, infatti, che sul lavoro le vite devono essere costruite, e non distrutte, rimarcando l'esigenza di cambiare la cultura prevalente che considera la sicurezza come un costo o un adempimento formale e non come un diritto. A tale proposito, giudica un buon primo passo l'autorizzazione ad assumere nel 2021 circa duemila ispettori, pur nella consapevolezza che si tratta solo di un primo passo in avanti, ricordando che lo scorso anno in occasione della ricorrenza del 1° maggio avesse richiesto l'assunzione di 10.000 ispettori. A suo avviso, è necessario rendere giustizia ai morti e assicurare giustizia a tutti i lavoratori, che devono essere consapevoli dei loro diritti e delle tutele di cui dovrebbero godere, specialmente in alcuni frangenti particolarmente a rischio, come i cambi di appalto e i subappalti.

Claudio COMINARDI (M5S), preannunciando il proprio voto favorevole sulla risoluzione, si associa ai ringraziamenti ai colleghi per l'ottimo lavoro svolto e al Ministro per la sua disponibilità. Intende, quindi, puntare l'attenzione sull'impegno richiesto al Governo in materia di rafforzamento dei controlli, mediante il superamento della previsione del ruolo ad esaurimento degli ispettori dell'INAIL e dell'INPS, previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2015, che è alla base della drastica

riduzione dei controlli sui luoghi di lavoro da parte dell'INAIL, certificata, da ultimo, dalla Corte dei conti. Richiama, quindi, l'attenzione dei colleghi sui dati preoccupanti che attestano il fallimento della riforma dei controlli e l'impossibilità per l'INPS e l'INAIL di svolgere le loro funzioni ispettive con un organico sempre più ridotto e senza la possibilità di procedere a nuove mirate assunzioni. Evidenzia che la necessità di superare la previsione del ruolo ad esaurimento degli ispettori era stata già evidenziata, con approfondite argomentazioni, anche dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalla XI Commissione nel corso della legislatura, sottolineando che la risoluzione oggi in discussione si pone, sotto tale aspetto, in continuità con tale documento.

Il Ministro Andrea ORLANDO esprime un parere favorevole sulla risoluzione in discussione, associandosi alle valutazioni dei deputati intervenuti, che hanno evidenziato come sia assolutamente inammissibile la morte di dieci lavoratori in sette giorni. Si tratta di un tributo di sangue intollerabile per uno Stato avanzato come il nostro, che rende improcrastinabile l'adozione di specifici interventi concreti, come quelli prospettati dalla risoluzione in discussione.

Per questo, la sua presenza in Commissione non è solo un atto di rispetto verso il Parlamento, ma è anche il riconoscimento della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, chiamati a collaborare per il raggiungimento dei risultati.

Ricorda che il Governo si è già attivato per il potenziamento della prevenzione e la rimozione dei fattori che possono costituire un rischio per i lavoratori, attraverso lo sforzo di integrare il tema della sicurezza sul lavoro nelle politiche che intende adottare. Due sono, a suo avviso, le strade da percorrere: in primo luogo, occorre riaffermare la dignità del lavoro, a prescindere dai ruoli dei singoli lavoratori, mediante il superamento della frammentazione e della precarietà, specie in particolari situazioni di rischio, come i cambi di appalto e i subappalti; in secondo luogo, deve essere assicurata in modo puntuale l'effettiva ap-

plicazione delle regole esistenti, anche mediante il potenziamento delle attività ispettive, di cui la ricordata autorizzazione all'assunzione di 2.100 ispettori costituisce l'inizio. È anche necessario porre particolare attenzione al territorio, tenendo presenti le competenze delle ASL, alle quali spetta lo svolgimento di circa il 90 per cento dei controlli, e considerando che nell'ambito della riduzione della spesa per la sanità molto probabilmente sono state ridotte anche le risorse a loro destinate, rendendo in tal modo difficoltoso l'esercizio dell'attività di sorveglianza, nonostante i tentativi esperiti dalle Regioni per ovviare a tale situazione.

Sottolinea altresì il ruolo importante in materia dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ritiene necessario rendere più incisivo il ruolo della cabina di regia prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che deve diventare il perno della programmazione e del coordinamento delle attività, sia a livello nazionale sia a livello territoriale.

Ritiene, inoltre, che nella definizione delle misure da adottare sia essenziale tenere in considerazione anche le caratteristiche del tessuto economico italiano, costituito soprattutto da piccole e medie imprese. Tale peculiarità può rendere difficoltosa l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sollecitando un intervento dello Stato volto ad assistere le imprese di minori dimensioni. Sulla formazione, non ritiene utile una generalizzazione dell'educazione alla sicurezza a livello della scuola superiore, mentre, al contrario, ritiene preferibile prevedere una formazione mirata che tenga conto dei diversi indirizzi di studio e delle caratteristiche dei territori e, in particolare, dei distretti produttivi. È parimenti opportuno intensificare i controlli sul sistema della formazione, verificando la validità delle certificazioni e ponendo fine a quello che definisce il « mercato » delle consulenze. Inoltre, reputa necessario potenziare il ruolo del medico competente nell'ambito dei processi di valutazione dei rischi. Infine, preannuncia l'intenzione del Governo di completare la cornice normativa del decreto

legislativo n. 81 del 2008, con interventi mirati sui settori del lavoro marittimo, del lavoro nei porti e sulle navi da pesca, del trasporto ferroviario e del trasporto su gomma.

La risoluzione contiene molti spunti già emersi nell'ambito delle valutazioni svolte dall'Esecutivo, mentre su altri, come quello relativo al potenziamento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti. Condivide l'opportunità di adottare un piano specifico per la sicurezza sul lavoro, pur ritenendo che esso debba basarsi sull'assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, e sottolinea la possibilità di esplorare strade nuove, magari facendo leva sulla necessità delle imprese di mantenere una buona reputazione rispetto all'applicazione delle regole sulla sicurezza, così come sta avvenendo sul fronte del rispetto delle norme in materia di ambiente. In questo caso, si tratterebbe di coinvolgere tutte le imprese di ogni filiera produttiva, che certifichino la « qualità del prodotto », ovvero il rispetto delle norme di sicurezza, in linea con quanto si è previsto anche con riferimento al contrasto al caporalato. Lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto condizionando, per esempio, l'accesso ai benefici al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte, senza la necessità dell'intervento del legislatore, ad esempio, legando i compensi e i *bonus* da erogare al proprio *management* al raggiungimento di determinati *standard* di sicurezza dei lavoratori.

Infine, preannuncia il suo impegno nella vigilanza nel settore dell'edilizia, in cui si registra un significativo aumento della domanda, indotto dal « *superbonus* » per le ristrutturazioni, a cui potrebbe corrispondere un allentamento del rispetto delle regole e un aumento del rischio per i lavoratori. Su tale punto ritiene opportuno avere una futura occasione di confronto con la Commissione.

Romina MURA, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti per il contributo fornito ad una discussione così importante come quella odierna, si associa ai ringra-

ziamenti al Ministro Orlando che, nonostante i suoi impegni e il breve termine di preavviso, si è reso disponibile a partecipare alla seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00656 Invidia.

La seduta termina alla 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, approvato dal Senato della Repubblica;

valutato positivamente che l'articolo 3 abbia disposto un aumento di 1,5 miliardi di euro nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento;

considerate, all'articolo 4, le disposizioni che prevedono il differimento al 30 aprile 2021 della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli emessi dall'INPS, e l'annullamento automatico di tutti i debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

osservato che l'articolo 6-*quinquies*, al fine di incentivare il *welfare* aziendale, prevede, anche per il 2021, il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112 del decreto-legge n. 104

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020;

preso atto dell'aumento del numero di settimane di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga, disposto dall'articolo 8 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che il medesimo articolo 8, comma 8, prevede, in deroga ai limiti vigenti, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

osservato che l'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per quanti richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

apprezzate le previsioni recate dall'articolo 9, che dispone un rifinanziamento per 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, proroga al 2021 l'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione

delle bonifiche, nonché riconosce la prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche per l'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 concessa ai sensi del presente decreto;

considerato che l'articolo 9-bis dispone, per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti che hanno subito una sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri e nei quali sussistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, l'erogazione, nell'anno 2021, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

osservato che l'articolo 10 prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

rilevato che il comma 10 del medesimo articolo 10 riconosce ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019;

osservato che l'articolo 11 incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza e che l'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021;

preso atto, con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, della proroga

al 30 giugno 2021, disposta dall'articolo 15, della disciplina temporanea in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile, nonché dell'esclusione di tali periodi dal computo della durata massima del periodo di comparto;

rilevato che l'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina sui contratti a tempo determinato introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendone i rinnovi e le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, in deroga alle condizioni previste da tale disciplina;

considerato che l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi Spa ai cosiddetti « *navigator* » e prevede il riconoscimento del periodo di servizio prestato quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime;

apprezzata la previsione introdotta dall'articolo 22-bis in base alla quale, nei casi di impossibilità per il professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da COVID-19, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto non comportano decadenza dalle facoltà e non costituiscono comunque inadempimento verso la pubblica amministrazione, essendo conseguentemente esclusi effetti pregiudizievoli nei confronti del professionista e del suo cliente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, il provvedimento è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, a promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, nonché delle aree interne montane e collinari;

considerato che, sulla base dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), le aziende agricole contadine devono essere condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso un loro apporto di

lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

rilevato che la lettera *f*) del medesimo articolo 2, comma 1, riconduce alla tipologia delle aziende agricole contadine quelle che rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative;

osservato che, sulla base del comma 2 dello stesso articolo 2, si definiscono altresì agricoltori contadini i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi indicati dal provvedimento con riferimento ai sistemi di produzione e alla trasformazione delle materie prime prodotte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	358
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	365
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	359
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	366
SEDE REFERENTE:	
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis (<i>Esame e rinvio</i>)	359
INTERROGAZIONI:	
5-05381 Novelli: Percentuale di personale ausiliario impiegato presso ospedali e strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19	362
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	367
5-05583 De Filippo: Iniziative per garantire la continuità terapeutica e assistenziale	363
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	369
5-05830 Gemmato: Iniziative per destinare adeguate risorse per la sperimentazione clinica di un nuovo vaccino anti-Sars-CoV-2	363
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	371
5-05851 Noja: Individuazione delle persone con sclerosi multipla che hanno diritto alla vaccinazione prioritaria anti Sars-CoV-2	364
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	372

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Sutto ha svolto la relazione e si è svolta la discussione.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Mauro SUTTO (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, con alcune premesse *(vedi allegato 1)*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Villani, ha svolto la relazione.

Non essendoci richieste di intervento, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere da lei predisposta.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente e delle criticità evidenziate

in merito ad alcune parti del testo in esame, volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.25.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, segnala preliminarmente che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, da lui presentata insieme ai colleghi Bologna, Boldi, Giachetti e Magi, è frutto del lavoro di un intergruppo parlamentare costituitosi sul tema dell'AIDS, nell'ambito del quale si è svolto anche un confronto con alcuni soggetti esterni competenti in materia.

Passando al contenuto della proposta, sottolinea che essa è volta ad aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, che ha definito l'indirizzo operativo della lotta all'AIDS in Italia. All'attività legislativa, inizialmente finalizzata ad individuare una serie di interventi mirati a contrastare la diffusione dell'infezione da HIV mediante politiche di prevenzione e di idonea assi-

stenza alle persone affette da AIDS, si è affiancata nel corso del tempo un'articolata attività regolatoria.

Alla base della presentazione della proposta in esame, si pone una forte necessità di adeguare lo strumento normativo alla mutata situazione della malattia derivante dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e di non disperdere il patrimonio di esperienze, reti e capacità di intervento nella cura di questa malattia, che si è costruito in questi anni. Oggi l'infezione da HIV è una patologia controllabile, per la quale esistono terapie che sono in grado di consentire una sopravvivenza analoga a quella di una persona che non ne sia affetta. È, tuttavia, una patologia che presenta una mutabilità intrinseca, che non consente di diminuire l'impegno nella prevenzione e nella ricerca e adozione di cura sempre aggiornate.

Fa presente, quindi, che la proposta di legge in esame è composta da sette articoli.

L'articolo 1 prevede l'adozione, con decreto del Ministro della salute, di un Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e AIDS, di durata triennale, aggiornabile nel corso del triennio. Il Piano definisce e specifica i seguenti interventi: interventi di carattere pluriennale su: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato; manutenzione e adeguamento dei reparti di ricovero per malattie infettive e la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno nonché l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi; mantenimento degli organici relativi al personale medico e infermieristico delle strutture di ricovero per malattie infettive e dei laboratori nonché del personale laureato non medico e del personale tecnico occorrente per gli stessi laboratori; attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; potenziamento dei servizi territoriali per le malattie sessualmente trasmissibili e dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; rafforzamento delle funzioni

dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici e presidio di nuove emergenze infettive.

Segnala che, per quanto riguarda i modelli assistenziali, si stabilisce che i servizi per il trattamento a domicilio (ADI) delle persone affette da HIV e patologie correlate vengono erogati nei casi in cui, superata la fase del ricovero, è possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti, presso le residenze collettive o presso le case alloggio.

Viene, inoltre, fornita la cornice normativa di riferimento (partecipazione delle associazioni di volontariato ed indirizzi regionali). Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono demandate a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 3). Gli spazi per l'attività di ospedale diurno vengono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive (comma 4).

Fa presente che il finanziamento degli interventi di cui al provvedimento in esame è posto a carico di quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente – come già previsto dalla legge n. 135, le cui risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sono fatte salve dall'articolo 7 della proposta di legge stessa – e, ove necessario, con specifici stanziamenti vincolati allo scopo. In aggiunta, se necessario, gli interventi del Piano nazionale strategico possono essere finanziati con operazioni di mutuo con fondi della Banca europea per gli investimenti, della società Cassa depositi e prestiti SpA e degli istituti e aziende di credito a ciò abilitati, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze. I finanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute (commi 7 e 8).

L'articolo 2 disciplina le modalità di attuazione degli interventi necessari al rafforzamento della rete assistenziale ospedaliera a seguito della recrudescenza o dell'evoluzione dell'epidemia di HIV e di AIDS o di altre patologie infettive con analoghe caratteristiche di immediato rischio sanitario per la popolazione. Rispetto agli articoli 2 e 3 della legge n. 135, l'articolo registra le novità intervenute a seguito del versamento, dal 2015, delle quote per i programmi di lotta all'AIDS nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tema di conferenza di servizi.

All'attuazione degli interventi necessari, si provvede con le seguenti modalità: il Ministero della salute dichiara l'urgenza eccezionale di interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive e trasmette le indicazioni tecniche necessarie; le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della salute, entro il termine perentorio di trenta giorni, la distribuzione e la localizzazione degli interventi necessari per contrastare l'epidemia in atto. In caso di mancata osservanza del termine, il Ministro della salute provvede in via sostitutiva ad individuare la distribuzione e localizzazione degli interventi necessari; il Ministro della salute, per consentirne l'immediata realizzazione degli interventi regionali, promuove, d'intesa con ciascuna regione, una conferenza di servizi alla quale partecipano i responsabili degli uffici competenti delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, pareri, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali; la conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta a tal fine convocata. L'ap-

provazione espressa all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, le concessioni e i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. In mancanza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della salute, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, le concessioni e i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il comma 7 specifica che non sono comunque derogabili le norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali derivanti da vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

L'articolo 3, in materia di personale, prevede che si provveda mediante pubbliche selezioni per il mantenimento di livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura, alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie. Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare annualmente corsi di formazione, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli derivanti dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti.

Fa presente che l'articolo 4, sull'accertamento dell'infezione da HIV, riproduce il contenuto dell'articolo 5 della legge n. 135 ad eccezione della disposizione recata dal comma 4, relativa al libero accesso per i cosiddetti grandi minori (16-17 anni) ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. L'articolo 5, sui divieti a carico dei datori di lavoro, riproduce il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 135, stabilendo, in particolare: il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro; le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge n. 300 del 1970 per la violazione di tale divieto.

L'articolo 6 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la lotta contro le malattie infettive, l'infezione da HIV e l'AIDS. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Del Comitato fanno parte i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, della giustizia, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per l'attuazione del Piano nazionale strategico e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV. Si prevede che il Governo presenti annualmente alle Camere una Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS. L'articolo 7, infine, abroga la legge n. 135 del 1990.

In conclusione, ricorda che la proposta è stata presentata nel mese di luglio del 2019, prima della diffusione del coronavirus, rilevando come essa possa costituire una base di lavoro per un'ulteriore evoluzione del testo, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-C !-PP), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ribadisce che la proposta di legge in esame

è frutto anche di un confronto con le società scientifiche e le associazioni operanti nel settore, con l'obiettivo di rivedere la legge n. 135 del 1990, per quell'epoca sicuramente innovativa ma che dopo oltre trent'anni necessita di un aggiornamento. Rileva come questo compito debba essere svolto tenendo fermi i punti essenziali di quella normativa, quali il contrasto allo stigma sociale per i pazienti con AIDS, l'accesso omogeneo alle cure su tutto il territorio, il diritto alla riservatezza, lo sviluppo di terapie specifiche.

Si dichiara certa che la Commissione Affari sociali saprà arricchire la proposta con ulteriori contenuti, grazie anche allo spirito di collaborazione che la caratterizza.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, segnala che il tema delle audizioni posto dal relatore sarà discusso nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.20.

5-05381 Novelli: Percentuale di personale ausiliario impiegato presso ospedali e strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto BAGNASCO (FI), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione dimostrata e per la puntualità della

risposta, pur rilevando che essa non contiene i dati richiesti circa il numero degli addetti ausiliari impiegati presso ospedali e strutture socio-sanitarie che non hanno effettuato le vaccinazioni anti Covid-19, non avendo il Ministero sufficienti elementi al riguardo. Auspica, pertanto, che il dato sia reso disponibile quanto prima possibile.

Nel valutare positivamente il cambio di atteggiamento che ha consentito, in presenza di determinate garanzie, le visite dei familiari ricoverati presso le residenze sanitarie assistenziali, segnala che il tema dell'assenza di contatti umani è stato purtroppo sottovalutato e che le conseguenze di lungo periodo, seppure non facilmente valutabili, costituiranno sicuramente un problema rilevante. Si augura che il Ministero della salute effettui un attento monitoraggio rispetto a quanto avviene sul territorio, essendo a conoscenza di politiche assai diverse adottate a livello di singole aziende sanitarie locali.

Si dichiara, infine, tranquillizzato dalle recenti dichiarazioni del sottosegretario Costa sulle imminenti riaperture, osservando che ad un aumento delle vaccinazioni deve seguire un progressivo superamento delle attuali restrizioni. Esprimendo apprezzamento per l'incremento della capacità vaccinale, osserva che quando sarà possibile utilizzare in maniera integrale l'apporto proveniente da alcune categorie, come i medici di medicina generale e i farmacisti, è ampiamente prevedibile il raggiungimento di un obiettivo pari a circa 700.000 inoculazioni giornaliere.

5-05583 De Filippo: Iniziative per garantire la continuità terapeutica e assistenziale.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta articolata, si riserva di approfondirne il contenuto. Evidenzia, tuttavia, il fatto di non aver colto in essa elementi sufficienti in relazione a un elemento essenziale della propria interrogazione, rap-

presentato dall'utilizzo per i farmaci della cosiddetta distribuzione per conto, tema che investe in maniera diretta le competenze del Ministero per la salute.

Nel richiamare le problematiche connesse all'attuale crisi pandemica, segnala che tale modalità di distribuzione consentirebbe una semplificazione delle procedure con beneficio a carico dei pazienti. Precisando che continuerà a monitorare il tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

5-05830 Gemmato: Iniziative per destinare adeguate risorse per la sperimentazione clinica di un nuovo vaccino anti-Sars-CoV-2.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per la risposta puntuale, ricordando che le criticità oggetto della propria interrogazione si sono verificate prima che questi assumesse l'attuale funzione. Si dichiara, in ogni caso, insoddisfatto della risposta ricevuta, ricordando che l'Istituto superiore di sanità ha sospeso oramai da mesi lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 basato su una tecnologia innovativa. Ricorda che nella prima fase di sperimentazione tale vaccino si è dimostrato molto promettente, essendo potenzialmente in grado di offrire una copertura fino a diciassette anni, anche rispetto a varianti del virus.

Rileva che lo sviluppo tempestivo del vaccino da parte di un organismo pubblico avrebbe consentito una più rapida immunizzazione della popolazione, con un'importante ricaduta anche dal punto di vista economico, evidenziando che la scelta di non consentirne il passaggio alla cosiddetta fase II ha compromesso tale obiettivo. Nell'accogliere con favore la disponibilità dimostrata nella risposta, a porre una maggiore attenzione rispetto alla problematica sollevata attraverso la sua interrogazione, rileva come l'occasione persa rappresenti un elemento di estrema gravità per il Paese,

auspicando che il rappresentante del Governo possa farsi carico di quanto segnalato.

5-05851 Noja: Individuazione delle persone con sclerosi multipla che hanno diritto alla vaccinazione prioritaria anti Sars-CoV-2.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lisa NOJA (IV), replicando, sottolinea che la finalità della interrogazione da lei presentata è quella di segnalare alle regioni

la possibilità di utilizzare uno strumento utile per individuare le persone che hanno diritto ad effettuare la vaccinazione anti COVID-19 in maniera prioritaria. Auspica, pertanto, che non vada sprecata l'occasione rappresentata dai dati contenuti nel Registro italiano della sclerosi multipla, ribadendo la disponibilità offerta dalle associazioni che rappresentano i pazienti interessati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che, pur essendo apprezzabili le varie misure recate dal provvedimento in oggetto nelle materie della salute e delle

politiche sociali, sarebbe tuttavia opportuno prevedere interventi più strutturali anziché procedere attraverso l'istituzione di fondi senza peraltro definirne in modo specifico le finalità, che in molti casi rimangono generiche, mentre sarebbe essenziale stabilire preventivamente le modalità di utilizzo delle risorse stanziato, al fine di consentirne un efficiente utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial e abbinate, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

considerato, in particolare, il contenuto dell'articolo 4, comma 1, con riferimento alle lettere *a)* e *d)*, che presentano alcuni profili di criticità, prevedendo esse che le regioni disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i limiti qualitativi e quantitativi entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene

dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria;

ritenuto fondamentale il coinvolgimento del Ministro della salute in considerazione delle materie oggetto delle predette disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, alinea, si preveda che il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

ALLEGATO 3

5-05381 Novelli: Percentuale di personale ausiliario impiegato presso ospedali e strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla interrogazione parlamentare in esame, rammento che il Ministro della salute ha presentato le linee guida del Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 al Parlamento il 2 dicembre 2020, ottenendo l'approvazione.

Il 16 dicembre 2020 è stata fornita un'informazione sul Documento « Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID-19 – Piano strategico – Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale », alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie Autonome di Trento e di Bolzano.

Con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 è stato adottato il documento « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS ».

L'8 febbraio 2021, il Ministero della salute, in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, ha elaborato il Documento: « Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 », che aggiorna le categorie a cui offrire la vaccinazione e l'ordine di priorità.

Tale documento è stato sottoposto alla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 11 marzo 2021, ottenendone la presa d'atto. Il Documento ha ricevuto anche il parere positivo da parte del Consiglio Superiore di Sanità ed è stato oggetto di un confronto con il Presidente e alcuni componenti del Comitato Nazionale di Bioetica.

Il Gruppo di lavoro permanente su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto largamente condivisibile l'impostazione adottata nel Documento, che appare ispirata a principi di equità, protezione, promozione della salute e del benessere,

concordando che i vaccini a cui, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, si attribuiscono maggiori capacità protettive da malattia (vaccini che impiegano la tipologia dell'RNA messaggero), vengano riservati alle categorie di soggetti connotate da maggior rischio di letalità correlata al COVID-19.

La piattaforma digitale dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, da inizio gennaio 2021 raccoglie i dati regionali delle vaccinazioni anti COVID-19; da inizio febbraio 2021 vengono acquisiti anche i dati delle prenotazioni pervenute e confermate.

Nel sito del Governo sono resi costantemente disponibili i dati aggiornati delle vaccinazioni anti COVID-19: oltre ai totali, sono disponibili i dati concernenti le dosi somministrate per regione, per fascia d'età e per categoria, in accordo con quelle indicate dal Piano nazionale di vaccinazione.

Segnatamente, con riferimento alla vaccinazione del personale ausiliario che opera nelle strutture socio-sanitarie o in ospedale, occorre svolgere alcune considerazioni. In prima battuta, desidero segnalare che in materia di accesso dei familiari e visitatori nelle predette strutture, è intervenuta l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 che ne disciplina le modalità.

In merito alla questione posta dall'interrogante di « quanti siano, in percentuale sul totale, gli addetti ai servizi ausiliari, quali mense e pulizie, impiegati presso ospedali e strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19, regione per regione » desidero precisare che la Struttura Commissariale non è in possesso del dato richiesto.

Al contrario, per rassicurare l'On. interrogante, è possibile fornire i dati relativi

alla vaccinazione del personale non sanitario impiegato presso strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio che è pari, alla data dell'11 maggio 2021, a 926.767 somministrazioni (I dose 563.929 - II dose 362.838).

Confidiamo di poter disporre a breve di un quadro informativo analitico più completo, con specifico riferimento al numero degli operatori sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione, valorizzando i dati comu-

nicati dal comando carabinieri dei NAS, in esito alle ispezioni presso le strutture residenziali, che hanno ad oggetto anche le verifiche sull'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Concludo facendo presente che provvedere a depositare agli atti della Commissione, a beneficio dell'Onorevole interrogante, la tabella che riporta il prospetto analitico regionale relativo all'andamento delle somministrazioni dei vaccini.

ALLEGATO 4

5-05583 De Filippo: Iniziative per garantire la continuità terapeutica e assistenziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle segnalate questioni l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato come la stessa abbia dato attuazione alle previsioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005, cosiddetto « Codice dell'amministrazione digitale », consentendo l'accesso ai propri servizi *online*, dal 2016, tramite SPID e CNS. In conseguenza dei successivi aggiornamenti normativi in tema di identificazione digitale ed accessibilità, a far tempo dal mese di maggio 2020, per gli utenti con cittadinanza italiana è stata implementata la possibilità di accedere mediante la Carta d'identità elettronica (CIE), mentre i cittadini europei, in ottemperanza al Regolamento UE n. 910/2014 sull'identità digitale, possono utilizzare il sistema eIDAS-electronic IDentification Authentication and Signature.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, nel modificare ulteriormente il decreto legislativo n. 82 del 2005, all'articolo 24, comma 4, ha vietato alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Sempre al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione, il medesimo decreto-legge ha rinviato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione delle modalità con le quali potrà essere messo a disposizione di imprese e professionisti un domicilio digitale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, attraverso cui saranno consentite le comunicazioni con le

Pubbliche Amministrazioni e consentita la disponibilità e la consegna della documentazione richiesta (articolo 3-*bis*, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'AIFA, al riguardo, ha precisato che, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, verrà mantenuta la possibilità per gli utenti di accedere alla piattaforma dei Registri di Monitoraggio con le medesime modalità finora adottate.

L'Agenzia ha, inoltre, rappresentato che sono in corso i lavori di predisposizione dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 che, tra l'altro, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, sottolineando che la finalizzazione dei suddetti decreti avverrà in tempi brevi, al fine di poter mettere in atto tutte le misure opportune per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il Regolamento UE n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e contribuire, in tal modo, a rafforzare il sistema della sperimentazione clinica in Italia.

Per quanto riguarda la questione della distribuzione diretta, l'AIFA, allo scopo di garantire una maggiore facilità di accesso alle cure per i pazienti fragili e di ridurre le eventuali criticità legate all'accesso agli ambulatori specialistici, ha provveduto a fornire indicazioni alle Regioni, raccomandando di ricorrere, per quanto possibile, a modalità di monitoraggio e rinnovo del PT AIFA a distanza, anche attraverso l'acquisizione in formato elettronico di documentazione sanitaria, o la consultazione telefonica del paziente o del suo *caregiver* e di estendere la validità dei piani terapeutici AIFA eccezionalmente per i casi in cui, per criticità locali legate alla pandemia, non sia

possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio – *web-based* o cartaceo – delle terapie soggette a PT.

In conclusione, in ordine ai Registri di Monitoraggio, l’Agenzia del farmaco rende noto che la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) effettua un’attività continua di revisione mirata a chiudere i Registri per i

quali non sia più necessario proseguire con il monitoraggio di appropriatezza d’uso. Per i Registri che non possono essere chiusi, in quanto è previsto, per i rischi teratogeni, un Piano di prevenzione delle gravidanze, è stata introdotta una misura di semplificazione, con la creazione di schede di rilevazione « *ad hoc* ».

ALLEGATO 5

5-05830 Gemmato: Iniziative per destinare adeguate risorse per la sperimentazione clinica di un nuovo vaccino anti-Sars-CoV-2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I. In merito a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso precisare quanto segue:

a) il 10 marzo 2021, la rivista scientifica internazionale *peer-reviewed* « Vaccines » citata nell'interrogazione ha pubblicato l'articolo scientifico dal titolo: « Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs ».

Autore principale dello stesso è il Dott. Maurizio Federico, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dello scrivente Istituto Superiore di Sanità e gli altri autori afferiscono al medesimo Istituto;

b) nell'articolo sopra citato vengono descritti esperimenti condotti su modelli animali che dimostrano la immunogenicità di un vaccino originale anti-Sars-CoV-2, basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro; detto vaccino si basa su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o attualmente allo studio, ossia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

c) la tecnologia vaccinale *de quo* si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso quattro antigeni interi, il che potrebbe favorire una certa resistenza dello stesso a svariate mutazioni.

Considerate le potenzialità dell'invenzione, l'Istituto ha deputato opportuno proteggerla, depositando un'ulteriore domanda di brevetto e attivarsi, contestualmente, per valutare l'efficacia di un vaccino basato sulla generazione di vescicole extracellulari (EV) ingegnerizzate con i succitati 4 antigeni SARS-CoV-2.

d) in merito alla proprietà brevettuale, si rappresenta che, sebbene l'Istituto superiore di sanità sia titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa strategia vaccinale, sono in corso le opportune verifiche sulle relative possibilità di utilizzo.

II. In merito al « mancato avvio » della sperimentazione clinica, si segnala come questo Istituto stia sviluppando il brevetto seguendo i percorsi necessari alla sua messa a punto definitiva e all'uso sull'uomo. Questi richiedono preliminarmente e necessariamente una serie di ulteriori fasi di sviluppo e di conferme su modelli animali che sono in via di programmazione.

Si segnala, infatti, che quest'Istituto sta provvedendo da tempo ad attivare tutte le azioni necessarie alla tutela delle attività dei propri ricercatori (nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE), e sta procedendo ad individuare le strategie più efficaci per il caso in esame.

III. Come riportato nel precedente punto sub II, quest'Istituto garantisce tutta la collaborazione necessaria alla messa a punto di una strategia vaccinale più performante rispetto a quelle attualmente a disposizione, attraverso le proprie strutture tecnico-scientifiche, personale all'uopo dedicato, insieme al proprio *background* scientifico.

L'Istituto Superiore di Sanità conclude precisando che: « Preme sottolineare come il Dott. Federico – detentore del know-how di interesse – abbia dato piena disponibilità all'accesso del complesso della sua esperienza per il corretto impiego della tecnologia in esame, nell'interesse della salute pubblica ».

ALLEGATO 6

5-05851 Noja: Individuazione delle persone con sclerosi multipla che hanno diritto alla vaccinazione prioritaria anti Sars-CoV-2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il Ministro della salute ha presentato le linee guida del Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 al Parlamento il 2 dicembre 2020 ottenendo l'approvazione.

Il 16 dicembre 2020 è stata fornita un'informazione sul documento « Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID-19 - Piano strategico - Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale », alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie Autonome di Trento e di Bolzano.

Con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 è stato adottato il documento « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS ».

Con decreto ministeriale del 13 marzo 2021 è stato approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante « Elementi di preparazione della strategia vaccinale », di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante « Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 » del 10 marzo 2021. In questo documento vengono definite ulteriori categorie prioritarie (oltre alle prime categorie già indicate nel decreto ministeriale del 2 gennaio) sulla base di criteri di rischio ed età. Vengono inoltre considerate prioritarie, a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche, le seguenti categorie: personale docente e non docente, scolastico e universitario. Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

Le raccomandazioni inoltre prevedono che, tenendo conto delle priorità e delle indicazioni relative all'utilizzo dei vaccini

disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, possa procedere in parallelo:

la vaccinazione dei soggetti *over* 80 e dei soggetti con elevata fragilità e ove previsto dalle specifiche indicazioni in tabella 1 e 2, dei familiari conviventi, *caregiver*, genitori/tutori/affidatari;

il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione;

il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali;

la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.

Il Commissario straordinario con ordinanza n. 3/2021 ha disposto che, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione di SARS-CoV-2, ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente, ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.

Inoltre, il 30 marzo 2021 il Commissario straordinario ha emanato l'ordinanza n. 4/2021 al fine di migliorare la prenotazione delle vaccinazioni ed evitare l'eventuale spreco di dosi. La strategia, di tipo adattativo e flessibile, terrà conto di nuove esigenze e di nuovi fattori, e potrà essere modificata secondo le necessità.

Si ricorda, altresì, che l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 9 aprile 2021 è intervenuta per ribadire l'ordine prioritario della vaccinazione anti COVID-19 secondo le fasce di età e lo stato di salute dei soggetti, in base a quanto già previsto dal Piano Vaccinale Nazionale, allo scopo di garantire un quadro omogeneo delle azioni intraprese in tutto il territorio nazionale.

A perfezionamento delle misure sopra richiamate, e per garantire sull'intero territorio nazionale il pieno rispetto di tutti i principi di omogeneità di azione sottesi all'Ordinanza n. 6/2021, in data 20 aprile 2021 il Commissario Straordinario ha provveduto ad indirizzare una specifica nota a tutti i presidenti delle regioni e province autonome, richiamando la loro attenzione sulla necessità del puntuale rispetto delle

varie prescrizioni riportate nel Piano Vaccinale Nazionale e nelle Ordinanze emanate dalla stessa Struttura Commissariale, con il precipuo intento di assicurare la necessaria omogeneità di intervento per l'efficace contrasto alla pandemia da COVID-19.

Con particolare riferimento alla questione sollevata dall'On. interrogante, si ribadisce che tali categorie sono già inserite nel novero dei soggetti da vaccinare con priorità, alla luce di quanto fin qui illustrato.

Tuttavia, è auspicabile che le regioni implementino la collaborazione, che è già in atto, con le fondazioni, associazioni e reti dei centri clinici a cui afferiscono pazienti che rientrano nelle categorie prioritarie per la vaccinazione anti COVID-19, anche ricorrendo all'utilizzo di un *database* messo a disposizione della Fondazione per la platea dei malati in esame.

Ciò permetterebbe di ottimizzare l'offerta vaccinale, in particolare attraverso il coinvolgimento dei centri clinici per effettuare la vaccinazione stessa, favorendo quindi la vaccinazione dei soggetti prioritari per condizione clinica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	374
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i>)	377
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di correzioni di forma approvata dalla Commissione</i>)	378

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	375
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	379

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso la Commissione ha terminato l'esame delle

proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. In particolare, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni, la Commissione Giustizia parere favorevole con una condizione, la Commissione Finanze parere favorevole con una osservazione, la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole con una osservazione, la Commissione Attività produttive e la Commissione Lavoro hanno espresso parere favorevole, la Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con una condizione, la Commissione Politiche dell'Unione europea parere favorevole con una osservazione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali parere favorevole con una condizione e una osservazione, mentre la Commissione bilancio esprimerà direttamente il parere in Assemblea e oggi ha chiesto la relazione tecnica entro cinque giorni.

Avverte quindi che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, illustra sinteticamente gli emendamenti 4.101,4.100, 4.103, 6-*bis*.100, 7.100 e 9.100, volti a recepire le condizioni e alcune osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il Sottosegretario di Stato Gian Marco CENTINAIO esprime un parere favorevole sugli emendamenti predisposti dal relatore.

Federico FORNARO (LEU) evidenzia come l'emendamento 6-*bis*.100 del Relatore riscriva i primi due commi dell'articolo e che essendo volto a recepire una mera osservazione della VI Commissione Finanze non deve essere necessariamente recepita dalla Commissione di merito.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, chiarisce che la nuova formulazione dei citati commi dell'articolo 6-bis è volta a rendere semplicemente più chiara la portata normativa delle disposizioni, non trattandosi in realtà di una modifica sostanziale del testo.

Martina LOSS (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, ribadisce che si tratta evidentemente di una proposta di modifica di natura formale volta a rendere più snella la formulazione del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.101,4.100,4.103, 6-*bis*.100, 7.100 e 9.100 del Relatore. (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma riferite al testo unificato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, volte esclusivamente ad assicurare una migliore reda-

zione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali del medesimo.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma. (*vedi allegato 2*) La Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Pignatone, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Nevi, ha svolto la relazione. Ricorda, altresì, che la proposta di parere predisposta dal relatore è stata già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osser-

vazione volta a sollecitare il Governo ad un'attenta riflessione sullo strumento della cessione del credito di imposta per gli incentivi 4.0 per l'acquisto di beni strumentali anche da parte delle imprese agricole, strumento che può essere utilizzato per far ripartire gli investimenti e garantire la competitività delle imprese agricole (*vedi allegato 3*).Auspica quindi che tale strumento possa essere inserito in un prossimo provvedimento del governo.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) preannuncia il voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere del relatore auspicando che il Governo possa affrontare tempestivamente la delicata questione del ridimensionamento dei canoni demaniali.

Susanna CENNI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere sulla questione della cessione del credito di imposta, misura da

tempo attesa dal settore. Segnala anche l'importanza di prevedere, nei prossimi provvedimenti del Governo, adeguati indennizzi anche a favore dei lavoratori del comparto agricolo. Dichiaro, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia un voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, stigmatizzando il fatto che la Camera dei deputati non abbia potuto svolgere alcun ruolo nell'esame del provvedimento. Al riguardo, ricorda che pur avendo votato a favore sul recente scostamento di bilancio, non sussistono le condizioni affinché il suo gruppo possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905
Cenni.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.

4.101. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.

4.103. Il Relatore.

ART. 6-bis.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. « Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela

del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili ».

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

6-bis.100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: « anche avvalendosi di professionisti abilitati ».

7.100. Il Relatore

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole « alimentari e forestali » inserire le seguenti « da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

9.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905
Cenni.**

**PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: gestione sostenibile, inserire la seguente: del suolo.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: drastica.

ART. 2

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: di attuazione.

ART. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, nel quale possono essere iscritti le aziende agricole

contadine e gli agricoltori contadini. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero. »

ART. 4

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: diretta.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: diretta.

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole: sono concordati in sede di con le seguenti: sono determinati mediante intesa in sede di.

ART. 6

Ai commi 2 e 6, dopo le parole: le regioni, inserire le seguenti: le province.

ALLEGATO 3

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessò che:

il decreto-legge in esame risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre specifiche misure di sostegno in favore delle imprese e degli operatori economici più fortemente colpiti dalle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso;

in particolare, previsti interventi di ristoro per i settori che più hanno risentito delle ricadute economiche negative della pandemia, oltre che specifiche misure a tutela del lavoro, della sicurezza nonché dirette a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali;

rilevato che:

il provvedimento contempla diverse disposizioni a sostegno delle imprese che operano del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, tra le quali, in particolare: l'articolo 19, che dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, che svolgono determinate attività; l'articolo 28, che interviene sulla disciplina degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; l'articolo 30-quinquies, che riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per

le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021; l'articolo 39, che incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, portandone la dotazione complessiva a 300 milioni di euro per il medesimo anno; l'articolo 39-bis, che estende, fino al 31 dicembre 2022, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. «Conto termico 2.0», anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

considerato che:

il provvedimento, all'articolo 8, comma 8, interviene altresì anche sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che lo stesso venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

osservato che:

sarebbe opportuno rafforzare l'impianto complessivo del provvedimento, attraverso l'introduzione di ulteriori strumenti diretti a garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione aggiun-

tiva, diretta a prevedere la possibilità di cessione del credito di imposta relativo agli « incentivi 4.0 » per l'acquisto di beni strumentali, previsto dalla legge di bilancio per il 2021.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	381
Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613 e COM(2020)614 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	381

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	385
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	394
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	386
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	395

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	393
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	396
Sull'ordine dei lavori	393

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avvisa che, per consentire la partecipazione ai lavori

del il sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Ivan Scalfarotto, si rende necessario anticipare l'esame degli atti dell'Unione europea rispetto agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613 e COM(2020)614. (Parere alla I Commissione). (*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione, del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Si tratta di un'iniziativa di notevole rilevanza, che era stata preannunciata dalla Presidente della Commissione europea già nei suoi orientamenti e che è particolarmente importante per l'Italia, tenuto conto delle sollecitazioni provenienti dal nostro Paese in questi anni.

Il nuovo patto interviene in un contesto caratterizzato dal sostanziale stallo dell'iter normativo della complessiva riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) del 2016, nel cui ambito particolare importanza assumeva la proposta di modifica del cosiddetto « regolamento di Dublino ».

Fa presente che i contenuti del nuovo patto sono stati inquadrati in una comunicazione della Commissione del 23 settembre dell'anno scorso, accompagnata da una tabella di impegni (COM(2020)609 final), che reca la descrizione del contesto in cui si inserisce l'intervento, dei presupposti relativi ai negoziati del precedente pacchetto, e dell'approccio che la Commissione europea ha inteso seguire nella formulazione delle nuove proposte.

Il pacchetto si compone di cinque proposte di regolamento, che non sostituiscono integralmente le proposte del 2016. La Commissione europea sollecita, anzi, la rapida adozione tra di esse delle misure il cui rispettivo procedimento legislativo europeo aveva registrato uno stadio negoziale più avanzato. Si tratta, in particolare, delle proposte in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (COM(2016)465), di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016)466), nonché della proposta volta a riformare il quadro giuridico dell'attuale EASO (Ufficio europeo per l'asilo), trasformandolo in Agenzia (COM(2016)271).

Le nuove proposte della Commissione intervengono invece sulle proposte del 2016

volte a riformare il regime di Dublino in materia di procedura di asilo, nella consapevolezza che le precedenti iniziative normative avevano provocato significative distanze tra le posizioni assunte dai Governi degli Stati membri in sede di Consiglio dell'UE e anche nell'ambito del dibattito interistituzionale.

Passa a dare conto in sintesi dei principali contenuti del pacchetto di proposte, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il nuovo patto modifica il Sistema comune europeo di asilo CEAS (*Common European Asylum System*), peraltro includendo un nuovo regime per i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri non adempienti alle condizioni di ingresso nell'UE o salvati in una operazione SAR nelle acque.

Il nuovo pacchetto si articola in tre pilastri: 1) nuove procedure per stabilire rapidamente lo status all'arrivo; 2) un quadro comune per la solidarietà e la condivisione della responsabilità; 3) un cambiamento di paradigma nella cooperazione con i Paesi terzi.

È riconducibile al primo obiettivo la proposta di regolamento che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere (COM(2020)612final), per l'avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo straniero ai fini dell'ingresso o dell'allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto *screening*). Le attività preliminari di accertamento alle frontiere dovrebbero essere applicabili a tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, e a coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di soccorso in mare. Gli accertamenti che si intende introdurre includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione. Osserva al riguardo che varrà la pena approfondire la

praticabilità del meccanismo giuridico per cui i luoghi dove effettuare i controlli dovrebbero considerarsi su un territorio esterno al confine Schengen, soprattutto se teniamo conto delle frontiere marittime del nostro territorio.

Al primo obiettivo è altresì riconducibile la proposta modificata di regolamento che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (COM(2020)611 final), volta a un'estensione dei casi cui si dovrebbe applicare la procedura speciale di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera. La proposta prevede infatti che tale tipologia di iter per la concessione della protezione internazionale (della durata massima di 12 settimane) sia applicata anche ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento. Segnala che sul punto il Governo ha sottolineato il fatto che in Italia questa procedura di asilo finirebbe per essere applicata a gran parte delle richieste di protezione internazionale, con probabili impatti sul sistema nazionale.

Il regime prevede che i richiedenti sottoposti a questo *iter* speciale di asilo non siano autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro, che dovrebbe possibilmente individuare i luoghi dove espletare la procedura alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito. La Commissione ha altresì proposto una procedura di rimpatrio « alla frontiera » (la cui durata non può superare le dodici settimane a partire dal momento in cui la persona non ha più diritto di rimanere e non è più autorizzata a rimanere), cui sono soggette persone che in linea di principio non sono legittimate a entrare nel territorio dello Stato membro e dovrebbero pertanto essere mantenute alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito (solo se questo risulta impossibile, lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio).

Evidenzia che elemento chiave del pacchetto è la proposta di regolamento sulla gestione della migrazione e l'asilo (COM(2020)610 final) che, oltre a interve-

nire sul cosiddetto « regime Dublino » senza modificare nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo, introduce misure di solidarietà agli Stati con l'onere della migrazione maggiore, anche per i casi di sbarchi a seguito di ricerca e soccorso in mare.

Tali misure includono forme flessibili di redistribuzione di richiedenti asilo, oltre all'offerta di mezzi e strutture di sostegno ai sistemi nazionali di asilo, a forme di collaborazione sul piano dei rapporti con Paesi di provenienza o di transito dei migranti; da ultimo si introduce la cosiddetta « sponsorizzazione dei rimpatri », che prevede come forma di aiuto l'impegno di uno Stato membro rimpatriare il migrante irregolare.

In tale quadro giuridico gli Stati membri, tranne in determinati casi, godono di discrezionalità nella scelta tra le varie misure di solidarietà. Osserva che tale situazione rischia di determinare uno squilibrio tra responsabilità in capo ai Paesi di primo ingresso e nuovi meccanismi di solidarietà soggetti a valutazioni discrezionali degli altri Paesi membri. A tale proposito, sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, prevedere quote di ricollocazione obbligatoria, almeno per i casi di sbarchi a seguito di operazioni SAR.

Osserva inoltre che la stessa sponsorizzazione dei rimpatri rischia di non sostenere in maniera efficace gli Stati membri di primo approdo, anche tenuto conto dei tempi e delle caratteristiche della procedura, che per essere realmente efficace dovrebbe presupporre la stipula di accordi di riammissione con i principali Paesi africani.

Al riguardo, segnala che la Commissione ha recentemente presentato ulteriori iniziative per rafforzare la politica di rimpatrio dell'UE, che includono tra l'altro: l'istituzione della nuova figura del coordinatore europeo per i rimpatri, sostenuto da una rete ad alto livello, che avrà il compito di assistere gli Stati membri nel collegare tra loro i diversi assi d'intervento della politica di rimpatrio dell'UE; un programma di formazione comune per i consulenti esperti di rimpatrio; un quadro di qualità per i prestatori di servizi di reintegrazione

basato su standard comuni per la gestione dei progetti, con il sostegno dei finanziamenti dell'UE.

In tale contesto, la Commissione ha garantito un uso più coordinato delle risorse finanziarie che saranno disponibili nell'ambito di diversi fondi dell'UE per sostenere l'intero processo di rimpatrio volontario e reintegrazione.

Auspica che tali misure possano sostenere anche il nuovo strumento di sponsorizzazione dei rimpatri in modo da migliorare significativamente il tasso di rimpatrio effettivo.

La proposta di regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore (COM(2020)613 final), nel settore della migrazione e dell'asilo, dispone una serie di deroghe al regime di solidarietà citato e alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera. Per situazione di crisi deve intendersi una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, oppure un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.

Il regime speciale prevede tempi più brevi per l'attivazione della procedura di solidarietà, l'ampliamento dell'ambito d'applicazione per le ricollocazioni, il dimezzamento del termine per la sponsorizzazione dei rimpatri. In situazioni di crisi gli Stati membri possono applicare la procedura di asilo alla frontiera a tutti i richiedenti provenienti da un paese con un tasso di riconoscimento a livello dell'UE pari o inferiore al 75 per cento. Infine in situazioni di crisi è possibile la concessione dello status di protezione immediata agli sfollati che, nel loro paese d'origine, sono esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata, in una situazione

di conflitto armato, e che non sono in condizione di ritornare in tale Paese terzo.

Con il regolamento Eurodac (COM(2020)614 final) si amplia l'uso della banca dati europea per il confronto delle impronte digitali in particolare al fine di identificare i migranti irregolari, di abbassare la soglia di età per il rilevamento delle impronte digitali, di permettere il rilevamento delle informazioni sull'identità insieme ai dati biometrici, e di estendere il periodo di conservazione dei dati.

Osserva che il pacchetto merita un'attenta valutazione, trattandosi di un settore sensibile che richiede da anni un assetto giuridico europeo stabile, in grado di fronteggiare l'aggravarsi di situazioni di emergenza. Tale assetto dovrà necessariamente bilanciare in modo equo i principi di responsabilità e solidarietà delineati nel Trattato; tale obiettivo potrebbe essere raggiunto più opportunamente, come segnalato anche in sede di negoziati sul precedente complesso di proposte, tramite una « logica di pacchetto » che preveda l'adozione contestuale di tutte le proposte in esame, considerate come profili di un unico equilibrio politico complessivo.

Ricorda che la 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, con risoluzione approvata il 19 gennaio 2021, ha ritenuto non rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità con riferimento al pacchetto normativo della Commissione europea.

Si augura che nei prossimi mesi, anche grazie all'impulso proveniente da nuove sedi di discussione come la Conferenza per il futuro dell'Europa, possano ritrovare un rinnovato slancio i negoziati volti a mettere a punto le nuove riforme europee in materia di migrazione e asilo.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, tenendo conto di taluni profili precedentemente evidenziati in relazione all'esigenza di un equilibrio tra principi di solidarietà e responsabilità e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime apprezzamento per la presenza del Sottosegretario di Stato, che evidenzia l'importanza del documento in esame.

Nel merito della relazione introduttiva, rileva che a suo avviso andrebbe maggiormente approfondita la terza proposta di regolamento contenuta nel pacchetto di proposte della Commissione europea, in ordine alla quale intende chiedere chiarimenti al Governo. Tale proposta prevede un nuovo paradigma per la cooperazione con l'Africa, prendendo atto del fallimento di quello finora adottato. Chiede quindi al sottosegretario se può esprimersi in merito al nuovo paradigma di cooperazione che si intende sviluppare, auspicando che esso si ispiri a quello adottato per il Ghana, basato non soltanto sull'erogazione di fondi bensì soprattutto sulla creazione, ai fini dello sviluppo, di rapporti di collaborazione comune.

Rispetto alle altre proposte dalla Commissione, sulle quali sono già state sollevate nel dibattito pubblico alcune perplessità, sottolinea che le nuove procedure comuni prefigurate, che sostituirebbero quelle adottate dai singoli Paesi, rischiano di non attribuire la necessaria protezione ad alcune fattispecie che sono invece considerate nelle procedure nazionali. Cita, ad esempio, la presenza tra i migranti anche di figure religiose, aspetto questo particolarmente importante per il nostro Paese, caratterizzato peraltro dalla presenza del Vaticano, con la conseguente necessità di tenere conto di tale aspetto anche nelle procedure comuni.

Ravvisa inoltre il rischio che nuove procedure massive non tengano in debita considerazione i diritti individuali delle persone. Ad esempio, migranti provenienti da Paesi non indicati nella lista prevista dalle norme comunitarie potrebbero comunque essere portatori di diritti individuali che diano titolo al diritto di asilo, ad esempio in caso di persecuzioni per orientamento sessuale, politico o religioso. Occorre pertanto scongiurare il rischio che la definizione di procedure comuni configuri l'anticamera per azioni massive che disconoscano i diritti degli individui.

Un'ulteriore perplessità riguarda il rischio che si creino veri e propri luoghi di detenzione, per la difficoltà di gestire la massa dei richiedenti asilo durante la durata dell'iter per la concessione della pro-

tezione internazionale. Osserva inoltre che, al fine di evitare che la discrezionalità lasciata agli altri Paesi si tramuti in strategia dilatoria e mancata assunzione di responsabilità, si potrebbe circoscrivere tale discrezionalità, prevedendo in ogni caso l'obbligo di adozione di una scelta tra le possibili forme di aiuto.

Sottolinea, infine, che in questo nuovo pacchetto non ravvisa una adeguata attenzione alla necessità di adottare uno specifico approccio per i minori, che necessitano di un livello di protezione maggiore rispetto agli altri migranti.

Ivan SCALFAROTTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ricorda che quello in esame non costituisce un pacchetto di proposte chiuso e che esiste invece un'ampia e approfondita discussione in corso a livello europeo. Anche il Governo ha formulato proprie osservazioni e condiviso alcune riserve espresse nel corso dell'esame delle proposte in oggetto presso il Senato. Assicura pertanto che terrà conto delle valutazioni dei due rami del Parlamento, con una particolare considerazione per quelle formulate dalle Commissioni per le politiche europee, nonché delle riflessioni esposte nella seduta odierna dalla deputata Rossini.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 1*), sottolinea che si tratta di una proposta di legge volta a valorizzare l'agricoltura contadina e a riconoscere alle Regioni la facoltà di concedere deroghe volte ad adattare, semplificandole, le normative europee ai contesti locali produttivi. Osserva in proposito che tali deroghe devono comunque rispettare le procedure previste a livello europeo.

La Commissione approva.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione bilancio, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 », anche detto decreto Sostegni, finalizzato a supportare le imprese e gli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.

Rammenta che il provvedimento ha subito numerose modificazioni nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, passando da 43 articoli nel testo originario a 94 articoli, sempre suddivisi in cinque ti-

toli. Richiama quindi brevemente l'intero articolato, nel testo approvato dal Senato, per poi passare all'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di interesse per la Commissione.

Il titolo I contiene misure a sostegno dell'economia e delle imprese, tra cui: la proroga del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di mancato rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato (articolo 01); la previsione di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA (articolo 1); l'estensione, con alcune limitazioni, della possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa prevista dal DL 104/2020 (articolo 1-*bis*); la previsione di un contributo a fondo perduto per le *start up* che non beneficiano del contributo per i titolari di partita IVA di cui all'articolo 1 (articolo 1-*ter*); l'incremento dei componenti della Commissione tecnica per il Fondo per l'indennizzo ai risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1-*quater*); la previsione di contributi in favore delle imprese nei comuni appartenenti a comprensori sciistici (articolo 2); un incremento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti (articolo 3); la proroga della sospensione delle cartelle di pagamento e l'annullamento di quelle fino a 5.000 euro (articolo 4); la definizione agevolata degli avvisi bonari per i titolari di partita IVA colpiti dalla pandemia (articolo 5); il differimento di un anno dell'efficacia dell'obbligo di segnalazione di possibile crisi di impresa da parte dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 14); il rinvio della disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 10 maggio (articolo 5, comma 22); l'estensione dell'ambito di applicazione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore dei settori alberghiero e termale (articolo 5-*bis*); la riduzione della bolletta elettrica non domestica per i mesi da aprile a giugno e la riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i

bar (articolo 6); l'inclusione dell'IVA non detraibile nell'ambito delle spese per gli interventi realizzati ammissibili ai fini del *Superbonus* (articolo 6-*bis*); il rifinanziamento del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali (articolo 6-*ter*); il rifinanziamento del Fondo per il sostegno termale, istituito dal DL 34/2020 (articolo 6-*quater*); l'estensione al 2021 dell'esenzione dall'IRPEF dei beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, con innalzamento del relativo limite di importo (articolo 6-*quinquies*); l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (articolo 6-*sexies*); l'applicazione anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 della misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 5-*septies*); la proroga dei termini per i versamenti PREU (articolo 6-*octies*); la previsione di un percorso condiviso tra locatario e locatore per la ricontrattazione delle locazioni commerciali in taluni comparti colpiti dalla crisi (articolo 6-*novies*).

Il titolo II contiene disposizioni in materia di lavoro, tra cui l'estensione degli interventi di integrazione salariale con causale Covid (articoli 7 e 8); l'estensione del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno (articolo 8, comma 9); l'ulteriore finanziamento della cassa integrazione per i dipendenti ex Ilva e del settore aeroportuale (articolo 9); la previsione di un'indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (articolo 9-*bis*); un'indennità *una tantum* per i precari del turismo, i lavoratori dello spettacolo e gli operatori del settore dello sport (articolo 10); l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento (articolo 10-*bis*); il rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 11); il rinnovo fino a maggio del reddito di emergenza (articolo 12); l'istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento (articolo 12-*bis*);

l'incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (articolo 13); il riconoscimento anche nei confronti del padre, e non solo alla madre come attualmente previsto, del contributo mensile per figli disabili a carico, nel caso di genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali (articolo 13-*bis*); un incremento del Fondo per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 14); il rifinanziamento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (articolo 14-*bis*); disposizioni in favore dei lavoratori fragili (disabili o immunodepressi) (articolo 15) e dell'assicurazione per l'impiego Naspi (articolo 16), la proroga dal 30 aprile al 31 dicembre degli incarichi di collaborazione dei 2.654 Navigator (articolo 18); il riconoscimento di un'indennità straordinaria in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità (articolo 18-*bis*); l'estensione per gennaio dell'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 19).

Il titolo III contiene misure in materia di salute e sicurezza, tra cui: il concorso del personale medico dell'INAIL alla vaccinazione nei luoghi di lavoro (articolo 19-*bis*); l'incremento delle risorse per l'acquisto dei vaccini e farmaci di cura contro il COVID-19, misure inerenti la campagna di vaccinazione (articolo 20); il differimento al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale (articolo 20-*bis*); l'inclusione dei malati oncologici in *follow up* tra le categorie prioritarie per la vaccinazione (articolo 20-*ter*); la proroga di quattro mesi delle misure relative agli alberghi sanitari (Covid Hotel) (articolo 21); il riconoscimento di un contributo in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19 (articolo 21-*bis*); la proroga fino al 31 dicembre della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari (articolo 22); la sospensione dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministra-

zione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19 (articolo 22-*bis*).

Il titolo IV contiene misure relative agli enti territoriali, tra cui: lo stanziamento di 1 miliardo di euro da trasferire regioni, province e comuni a titolo di compensazione per i minori introiti fiscali (articolo 23); l'erogazione di contributi ai Comuni per l'individuazione di seggi elettorali diversi dagli edifici scolastici (articolo 23-*bis*); l'istituzione di un Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi (articolo 23-*ter*); lo stanziamento di 1 miliardo di euro come rimborso alle regioni per l'acquisto di mascherine nel 2020 (articolo 24); l'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza (articolo 24-*bis*); lo stanziamento di 250 milioni di euro per il mancato introito della tassa di soggiorno per i comuni (articolo 25); lo stanziamento di 220 milioni, da ripartire con Dpcm, a sostegno delle categorie particolarmente colpite dal Covid quali attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e del settore dei matrimoni e degli eventi privati (articolo 26); la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (articolo 26-*bis*); la conferma del contributo di 110 milioni alle regioni, per ristori, di cui era scaduto il termine per l'emanazione del decreto di riparto (articolo 27); la modifica della disciplina inerente al recupero degli aiuti di Stato non rimborsati e della facoltà per le Regioni e le Camere di commercio di adottare aiuti alle imprese (articolo 28); l'assegnazione alle regioni di 800 milioni di euro per i mancati introiti del trasporto pubblico locale dovuti alle restrizioni di capienza (articolo 29); l'estensione ai veicoli adibiti al trasporto merci delle misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica (articolo 29-*bis*); la possibilità di cumulo di agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di aiuti agli investimenti delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico (articolo 29-

ter); il posticipo dal 30 aprile al 31 luglio 2021 del termine di versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante l'infrastruttura Autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 29-*quater*); una serie di proroghe, tra cui quella, fino al 30 giugno, dell'esonero per ristoranti e bar dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, ed altre misure di interesse degli enti locali (articoli da 30 a 30-*quater*); un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021 (articolo 30-*quinqies*); la proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (articolo 30-*sexies*).

Il titolo V contiene disposizioni varie, tra cui l'incremento di 300 milioni di euro destinati a favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità degli studenti (articolo 31); lo stanziamento di 35 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per assicurare una connettività di dati illimitata (articolo 32); misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali (articolo 32-*bis*); lo stanziamento, per le medesime predette finalità, di 78,5 milioni per le università, istituti Afam e i centri di ricerca (articolo 33); 100 milioni di euro per il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (articolo 34); la proroga fino al 31 dicembre e il rifinanziamento del « buono viaggio » (articolo 34, comma 3); misure per i portatori di disabilità visive e uditive (articoli 34-*bis* e 34-*ter*); la proroga e rifinanziamento del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio, compreso il personale militare medico e l'operazione « Strade sicure » (articolo 35); stanziamenti per esigenze logistiche della Polizia penitenziaria e delle Forze armate (articoli 35, commi 10-*bis* e 10-*ter*, e articolo 35-*bis*); l'incremento di 200 milioni di euro del fondo per i settori

dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, e di 120 milioni del fondo per le imprese e istituzioni culturali (articolo 36); un credito di imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo (articolo 36-*bis*); misure per la mancata fruizione di attività sportive dovuta alle restrizioni Covid-19 (articolo 36-*ter*); misure a sostegno delle grandi imprese (articolo 37); esclusione per l'anno 2021 per le imprese di autotrasporto dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37-*bis*); modifiche procedurali alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione (articolo 37-*ter*); sostegni agli enti fieristici e alla loro internazionalizzazione (articolo 38); e per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 39); disposizioni su alimenti, imballaggi e cooperative (articolo 39 commi da 1-*bis* e 1-*ter*); estensione alle imprese agricole dell'accesso al Conto termico (articolo 39-*bis*); possibilità di convenzioni del MIPAAF con l'ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) (articolo 39-*ter*); esclusione, fino al termine del 2022, della posidonia spiaggiata dalla disciplina del codice dell'ambiente inerente ai rifiuti, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici produttivi, mediante processi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (articolo 39-*quater*); lo stanziamento di risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché per il Fondo per le emergenze nazionali e per la Protezione civile (articolo 40); l'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (articolo 40-*bis*); la proroga della possibilità di accedere alla ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili, costituenti abitazioni principali, oggetto di procedura esecutiva (articolo 40-*ter*); disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (articolo 40-*quater*); il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili (articolo 41).

Infine l'articolo 42 reca disposizioni finanziarie, l'articolo 42-*bis* reca la clausola di salvaguardia della compatibilità con le

norme statutarie dei territori ad autonomia speciale e l'articolo 43 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Evidenzia poi che il provvedimento, data la sua finalità di sostegno ai settori economici colpiti dalla crisi, presenta numerose disposizioni attinenti all'ordinamento dell'Unione europea, volte, nella maggior parte dei casi, a richiamare la necessaria compatibilità degli aiuti previsti con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 definito dalla normativa comunitaria.

Al riguardo ricorda, preliminarmente, che con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06) sono stati definiti nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili, riguardanti in particolare gli « Aiuti di importo limitato » (sezione 3.1), che passano da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa, e gli « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » (sezione 3.12), che passano da 3 a 10 milioni di euro per impresa. L'erogazione è consentita per le imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità. L'aiuto – che deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 – non può essere riconosciuto a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dai ricavi dell'impresa, la normativa europea consente contributi degli Stati, se l'impresa ha subito una riduzione di almeno il 30 per cento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento se si tratta di micro o piccole imprese. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa.

Passando a descrivere le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento in esame, segnala di seguito le principali.

L'articolo 01, introdotto dal Senato, dispone la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento,

senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di mancato rispetto dei limiti del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione europea.

L'articolo 1, ai commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 (riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104, 137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia per stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.

L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per le *start up* che non beneficiano del contributo per i titolari di partita IVA di cui all'articolo 1, per un importo complessivo di 20 milioni per il 2021, specificando che al contributo in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del medesimo articolo 1.

L'articolo 2, modificato dal Senato, prevede l'erogazione di contributi a favore degli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, nel limite di una dotazione complessiva di 700 milioni per il 2021. Il Senato ha introdotto una modifica volta a specificare che i contributi in questione sono riconosciuti in conformità al citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, nonché, quanto al contributo, previsto dal comma 2, lettera a), in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune – nella misura del 70 per cento della media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019, per un ammontare complessivo di 430 milioni di

cui – in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

L'articolo 5, comma 15, prevede il differimento di tre mesi del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (*Web Tax*) da parte dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Ricorda che la norma, prevista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50 dell'articolo unico della legge n. 145/2018), è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Essa recepisce a grandi linee una proposta di direttiva (COM(2018) 148), relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali, che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.

L'articolo 6-sexies dispone l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

L'articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi, fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, anche in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ricorda che, secondo la normativa generale, qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.

L'articolo 19 prevede l'estensione al mese di gennaio 2021 dell'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, esplicita inoltre che per accedere agli esoneri contributivi previsti dai decreti legge n. 34 e n. 137 del 2020 in favore dei vari comparti del settore agricolo, i beneficiari nella domanda dichiarano di non avere superato i limiti individuali fissati dal citato Quadro temporaneo.

L'articolo 20, commi da 7 a 10, prevede, previa autorizzazione della Commissione europea e nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore biofarmaceutico.

L'articolo 28, al comma 1, la lettera 0a) – inserita dal Senato – integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020, con due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*), i quali dispongono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi (comma 1-*bis*), subordinando quanto sopra alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le restanti lettere del comma 1 dell'articolo 28 modificano gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentono alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – di adottare aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal *Temporary Framework*, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 28, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-

alberghiere – disciplinato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 e riconosciuto anche per il biennio 2020-2021 dall'articolo 79, comma 1 del decreto-legge n. 104/2020 – al fine di specificare che esso è concesso, oltre che nei limiti del *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, anche nei limiti consentiti dal *Temporary Framework*.

L'articolo 29-*ter*, inserito dal Senato, rimuove il divieto di cumulo tra agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di aiuti agli investimenti delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico. In particolare, i contributi per il rinnovo del parco veicolare, previsti dall'articolo 1, comma 113, della legge 160/2019, sono cumulabili con gli aiuti *de minimis*, concessi ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Resta comunque fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti.

L'articolo 30-*quinquies* prevede un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura e pesca, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, per la verifica della compatibilità dell'aiuto con le regole di concorrenza del mercato interno.

L'articolo 30-*sexies*, comma 4, lettera *b*), introdotto dal Senato, disciplina il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, incluse le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, prevedendo altresì una disciplina transitoria nelle more del perfezionamento del processo di rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio.

L'articolo 36-*bis*, introdotto dal Senato, prevede un credito di imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo, specificando anche in tal caso che la disposizione trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

L'articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni per la concessione di prestiti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, finalizzati alla continuità operativa delle grandi imprese, escluse quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Si tratta di imprese con più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio – ossia un totale attivo dello stato patrimoniale – superiore ai 43 milioni di euro. I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal *Temporary Framework*; il comma 6 contiene inoltre la clausola in base alla quale l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 3 specifica che, in base al Quadro temporaneo non possono accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in « difficoltà » alla data del 31 dicembre 2019. Si chiarisce inoltre che per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di « difficoltà » come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. regolamento GBER), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Viene in proposito specificato che il prestito può essere concesso solo a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Ricorda al riguardo che la presunzione del rimborso integrale dell'esposizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla pandemia (articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020; articolo 64 del decreto-legge n. 104/2020), in cui si prevedevano garanzie prestate ad imprese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso all'analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabilmente implicito anche nel-

l'articolo in commento e che verosimilmente sarà esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

L'articolo 39, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la possibilità, fino al termine del 2022, di estendere agli ortaggi ortofrutticoli freschi le norme riguardanti le procedure di preparazione e confezionamento previste per i prodotti ortofrutticoli di IV gamma (ovvero gli ortaggi preparati, lavati, freschi e confezionati), demandando alla normativa secondaria la definizione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti. Ricorda in proposito che si tratta di una materia oggetto di una disciplina comunitaria, in particolare del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione e successive modificazioni.

Il comma 1-*ter* dello stesso articolo 39, anch'esso introdotto dal Senato, interviene in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

In conclusione, propone di anticipare alla seduta odierna la votazione della proposta di parere dal lui formulata, che preannuncia favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il voto sul provvedimento in esame era calendarizzato per la seduta di domani, facendo presente che, tuttavia, se vi è il consenso unanime della Commissione, si può procedere ad anticipare la votazione del parere.

La Commissione concorda.

Guido Germano PETTARIN (FI) illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 3*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea che la ratifica della convenzione di Stoccolma, attualmente all'esame del Parlamento, si armonizza con le finalità previste dal provvedimento in esame, volto a sanzionare le violazioni delle disposizioni europee sull'uso del mercurio nei prodotti e nei processi produttivi. Evidenziando pertanto che, ratificando la citata convenzione, l'Italia adotterà, nel modo più fattivo, l'impegno a ridurre la produzione e l'utilizzo del mercurio, preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione approva.

Sull'ordine dei lavori.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la notizia degli attacchi terroristici, con lancio di missili, in corso da ieri in Israele. Stigmatizza in proposito l'imbarazzante silenzio delle istituzioni comunitarie e internazionali a fronte di un episodio che mina la pacifica convivenza tra i popoli nel Medio

Oriente. Sollecita quindi la Commissione ad associarsi alla sua richiesta al Governo di prendere posizione al riguardo e sollecitare l'Unione europea a farsi parte attiva per difendere gli accordi in quell'area.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che, trattandosi di politica estera, la competenza primaria della questione sollevata è della III Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea l'importanza del tema anche per questa Commissione. L'Europa deve poter assumere iniziative per salvaguardare quei territori, in particolare al fine di proteggere dagli eventi in corso soprattutto i luoghi dell'educazione e dell'infanzia, che sono i pilastri della società, e offrire una collaborazione per avviare dialoghi multilaterali che possano contribuire a stemperare i conflitti in corso.

Guido Germano PETTARIN (FI), dà lettura di un'agenzia di stampa che riporta la richiesta della Cina al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, formulata tramite la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, di agire nel nuovo conflitto tra israeliani e palestinesi, lavorando sulla soluzione dei due Stati, condannando le violenze contro i civili ed esortando le parti a evitare provocazioni con azioni e dichiarazioni. Sottolinea la rilevanza della dichiarazione, non tanto per i suoi contenuti, quanto per il contesto in cui essa è espressa. È infatti in atto un confronto tra i grandi attori mondiali, tra cui anche l'Unione europea dovrebbe far sentire la sua voce, non solo per esprimere solidarietà a Israele, ma per prendere atto che siamo di fronte a una pericolosa *escalation* delle tensioni internazionali.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi deputati per le considerazioni esposte, fa presente come l'Assemblea possa rappresentare il luogo più idoneo entro il quale svolgere un ampio dibattito su un tema delicato e complesso come quello sollevato.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1825 Cunial e abb., recanti « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina »;

rilevato che il provvedimento è volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, nonché a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria;

considerato che l'obiettivo specifico, indicato dal testo, di promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile con particolare attenzione all'agricoltura biologica, assume particolare rilievo anche alla luce del *Green Deal* europeo, che costituisce l'orizzonte entro cui si riannodano le diverse politiche europee al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e si innesta in particolare nel processo di trasformazione della politica agricola comune volto a ridurre l'impatto ambientale negativo e a garantire la sicurezza alimentare nell'UE;

rilevato, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo unificato demanda alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la disciplina della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in un'ottica di semplificazione di tali

attività, prevedendo, tra l'altro, che le Regioni definiscano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

considerato che i citati regolamenti comunitari contemplano la possibilità di concedere deroghe ai requisiti generali in materia di igiene richiesti dagli stessi regolamenti, purché non sia compromessa la sicurezza alimentare, prevedendo in particolare la facoltà per i singoli Paesi di adattare le norme europee a specifiche condizioni locali, come nel caso delle piccole imprese che forniscono direttamente i consumatori locali. La procedura per avvalersi di tale facoltà, con i relativi limiti, obblighi di notifica alla Commissione europea e facoltà di formulare osservazioni da parte della medesima Commissione, è disciplinata, segnatamente, all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, all'articolo 4, comma 1, lettera, *a*), il necessario rispetto di quanto disposto dalla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, citati in premessa.

ALLEGATO 2

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41/2021 recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – DL 41/2021 », finalizzato a supportare le imprese e gli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali;

considerato, per i profili di competenza, che le misure di sostegno ai settori

produttivi risultano coerenti con la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come da ultimo modificato dalla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021, cui le norme fanno espresso richiamo, condizionando altresì, ove necessario, l'efficacia delle misure previste dal provvedimento alla preventiva autorizzazione della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il predetto regolamento interviene al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio e che lo stesso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, i quali, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazioni delle sue prescrizioni, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base della delega legislativa di cui dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), il quale non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

preso atto che lo schema di decreto: dispone, agli articoli da 3 a 5, la disciplina delle sanzioni amministrative o penali con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852 che risultano in linea con i limiti edittali previsti dal citato criterio generale di delega; all'articolo 6, individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente (ora della « transizione ecologica ») e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze; all'articolo 7 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto all'entrata del bilancio dello Stato; all'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma dello schema di decreto in oggetto;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	397
Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi	397
Sulla pubblicità dei lavori	397
Audizione del Commissario <i>ad acta</i> del Governo per la sanità in Calabria, Guido Longo	397
Comunicazioni del Presidente	398

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.02.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Generale Luzi.

Il Generale LUZI svolge una relazione sulle operazioni antimafia recentemente eseguite dall'Arma dei Carabinieri e sulle attuali prospettive dell'attività di contrasto della criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati TONELLI (Lega), Piera AIELLO (Misto-CD), PAOLINI (Lega), FERRO (FDI), MIGLIORINO (M5S), CANTALAMESSA (Lega),

ASCARI (M5S) e VERINI (PD) nonché i senatori ENDRIZZI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU-Eco).

Il Generale LUZI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Generale Luzi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Commissario *ad acta* del Governo per la sanità in Calabria, Guido Longo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Commissario *ad acta* del Governo per la Sanità in Calabria, prefetto Guido Longo.

Il prefetto LONGO svolge una relazione sulla vaccinazione contro il COVID-19 nella Regione Calabria, con particolare riferimento all'ipotesi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attuazione del piano vaccinale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti sulle infiltrazioni mafiose nella gestione del servizio sanitario calabrese, il PRESIDENTE, i deputati CANTALAMESSA (Lega), MIGLIORINO (M5S), FERRO (FDI), PAOLINI (Lega), ASCARI (M5S) e Davide AIELLO (M5S) nonché la senatrice CORRADO (Misto).

Il prefetto LONGO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Longo e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE annuncia la trasmissione a tutti i commissari della proposta di Relazione « Rosario Livatino magistrato », predisposta con la supervisione dei relatori senatore Grasso e onorevole Cantalamessa, che sarà posta in votazione nella seduta di domani.

La seduta termina alle 21.13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	399
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione in videoconferenza del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale – AGID, Francesco Paorici (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	399
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	399

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione in videoconferenza del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale – AGID, Francesco Paorici.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce quindi i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Francesco PAORICI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale – AGID*, e

Francesco TORTORELLI, *dirigente responsabile della Direzione pubblica amministrazione e vigilanza dell'AGID*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carlo GIACOMETTO (FI) e Carla CANTONE (PD).

Francesco PAORICI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale – AGID*, e Francesco TORTORELLI, *dirigente responsabile della Direzione pubblica amministrazione e vigilanza dell'AGID*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Paorici e il dottor Francesco Tortorelli per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	400
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	
Audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	400
Sui lavori della Commissione	401

Mercoledì 12 maggio 2021. – Presidenza della presidente RONZULLI. – Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE informa che con la seduta prosegue l'indagine conoscitiva, proposta dall'onorevole Spena, attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dopo aver ringraziato la dottoressa Carla Garlatti, per la disponibilità a partecipare, in presenza, ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna

è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola alla Garante.

La dottoressa GARLATTI riferisce sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Prendono la parola per porre quesiti la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), l'onorevole Maria SPENA (FI), il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) e l'onorevole Patrizia MARROCCO (FI).

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e dà la parola all'audita per le repliche.

La dottoressa GARLATTI replica ai quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori elementi di risposta per iscritto.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'Autorità garante per l'infanzia e dell'adolescenza, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che l'audizione del Ministro per le politiche giovanili in merito all'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani già convocata per oggi, alle ore 19,45, non avrà più luogo a causa di sopravvenuti impegni del Ministro. Fa presente altresì che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo mercoledì 19 maggio, alle ore 8,15, per l'audizione del Ministro dell'istruzione sulle tematiche legate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	402
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul terzo turno di Presidenza del Comitato 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione*) 5

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb. (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 13

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dalla Corte d'appello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione di Salvatore Cuffaro) (doc. IV-ter, n. 17) (*Esame e rinvio*) 14

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione di Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (*Esame e rinvio*) 17

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (*Esame e rinvio*) 19

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agrolimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2106*) 21

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro	22
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	23
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di testo base</i>)	31

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, in merito alla controversia tra Italia e Libia per lo sfruttamento ittico del Golfo della Sirte	34
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	35
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	70
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 1714 Madia, C. 3007 Brescia e C. 3023 D'Ettore (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3003 e C. 3026</i>) .	91
--	----

RISOLUZIONI:

7-00620 Meloni: Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia (Seguito discussione e rinvio)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e di rappresentanti del Consiglio nazionale commercialisti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni	98
--	----

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino (<i>Verkovna Rada</i>)	99
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .	101
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	107
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	101
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	108

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
7-00518 Perego di Cremona: Sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00116)	102
ALLEGATO 3 (Testo riformulato approvato dalla Commissione)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	103
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 255 (Esame e rinvio)	104

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	106
5-04344 Ferrari: Sulla produzione di reagenti per i test anti-covid da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze	106
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	112

5-05842 Ferro: Sulle iniziative da adottare per riconoscere al Caporal maggiore Giuseppe Ianni lo status di vittima del dovere e celebrare il 50° anniversario della sciagura della Meloria	106
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	117
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	128
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	117
DL 52/221: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	117
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	121
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	132

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	122
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 (Rilievi alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	124

SEDE REFERENTE:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	125
ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	226
5-05944 Pallini: Prescrizione dei buoni postali fruttiferi	226
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	230
5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati	226
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	232

5-05961 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche	226
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	236
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	228
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	238
Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	228
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2104, recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo	229
VII Cultura, scienza e istruzione	
RISOLUZIONI:	
7-00514 Testamento: Sull'impiego di personale volontario nel settore culturale italiano (<i>Discussione e rinvio</i>)	241
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 256 (<i>Esame e rinvio</i>)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	249
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	255

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 257 (<i>Esame e rinvio</i>)	250
Sull'ordine dei lavori	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 dicembre 2020	253
ALLEGATO 2 (<i>Nota di sintesi</i>)	256

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05973 Pizzetti: Disservizi nei collegamenti telefonici e <i>internet</i> registrati nella provincia di Cremona	282
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	286
5-05974 Sozzani: Piena funzionalità degli uffici postali nonostante le misure di contenimento in materia di Covid-19	282
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	288
5-05975 Zanella: Continuità aziendale dell'emittenza televisiva locale nell'ambito del processo di transizione del sistema digitale	282
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	290
5-05976 Silvestroni: Chiarimenti in merito ad un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico sulla crisi di <i>Air Italy</i>	283
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	292
5-05977 Serritella: Iniziative per una regolare ed equa transizione al sistema digitale del servizio televisivo	283
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	293

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	283
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti approvati</i>)	295
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	284
Sui lavori della Commissione	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	284
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	296
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	297
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	285
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	298

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti presentati</i>)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	342
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	337
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	343

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	338
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	339
5-05505 Quartapelle Procopio: Sulla costituzione del Comitato per il coordinamento delle attività a supporto dell'Autorità nazionale competente designata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio .	339
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	345
5-05511 Costanzo: Sulle iniziative per mettere in condizione il polo « ItalComp » di avviare il nuovo piano industriale per i siti di Borgo Valbelluna e di Riva di Chieri.	
5-05675 Gariglio: Sulla convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione del progetto di un polo europeo dei compressori per elettrodomestici tra Belluno e Torino	339
ALLEGATO 4 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	346
5-05589 De Filippo: Per un tavolo di confronto sul piano industriale e sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.	
5-05597 Moretto: Iniziative per avviare con il gruppo Stellantis-Fca un confronto sul piano industriale relativo allo stabilimento di Melfi	340
ALLEGATO 5 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	347

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2IT)	340
Audizione di rappresentanti di Assopetroli	341
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	341

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	341
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	348
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	355
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	348
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	349
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	357
RISOLUZIONI:	
7-00656 Invidia: Adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	350
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	354

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	358
SEDE CONSULTIVA:	
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	358
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	365
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	359
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	366
SEDE REFERENTE:	
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis (<i>Esame e rinvio</i>)	359
INTERROGAZIONI:	
5-05381 Novelli: Percentuale di personale ausiliario impiegato presso ospedali e strutture socio-sanitarie ad aver rifiutato la vaccinazione anti Covid-19	362
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	367
5-05583 De Filippo: Iniziative per garantire la continuità terapeutica e assistenziale	363
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	369
5-05830 Gemmato: Iniziative per destinare adeguate risorse per la sperimentazione clinica di un nuovo vaccino anti-Sars-CoV-2	363
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	371

5-05851 Noja: Individuazione delle persone con sclerosi multipla che hanno diritto alla vaccinazione prioritaria anti Sars-CoV-2	364
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	372

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni (Seguito esame e conclusione)	374
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione)	377
ALLEGATO 2 (Proposta di correzioni di forma approvata dalla Commissione)	378

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)	375
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	379

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	381
Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020)609, COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613 e COM(2020)614 (Parere alla I Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	381

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	385
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	394
DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	386
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	395

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	393
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	396
Sull'ordine dei lavori	393

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	397
Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi	397
Sulla pubblicità dei lavori	397
Audizione del Commissario <i>ad acta</i> del Governo per la sanità in Calabria, Guido Longo	397
Comunicazioni del Presidente	398

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	399
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	

Audizione in videoconferenza del direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale – AGID, Francesco Paorici (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	399
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	399
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	400
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19.	
Audizione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza	400
Sui lavori della Commissione	401
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	402

PAGINA BIANCA



18SMC0142300